

MISCELLANEA DI STORIA DEGLI INSEDIAMENTI
II

COMUNITÀ URBANE E RURALI NORMATIVA STATUTARIA FRA PIEMONTE E LIGURIA

a cura di
FRANCESCO PANERO



CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUGLI INSEDIAMENTI MEDIEVALI

MISCELLANEA DI STORIA DEGLI INSEDIAMENTI
II

COMUNITÀ URBANE E RURALI
NORMATIVA STATUTARIA
FRA PIEMONTE E LIGURIA

a cura di
FRANCESCO PANERO

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUGLI INSEDIAMENTI MEDIEVALI

Cherasco 2011

In questo volume si pubblicano gli Atti del Convegno “Comunità urbane e rurali: normativa statutaria fra Piemonte e Liguria” (Cherasco, Palazzo comunale, 23 ottobre 2010), organizzato dal Centro Internazionale di Studi sugli Insempiamenti Medievali, in collaborazione con l’Associazione Culturale Antonella Salvatico-Centro Internazionale di Ricerca sui Beni Culturali, il Centro Studi per la Storia dell’Alimentazione e della Cultura Materiale, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri (sezione di Torino), con il sostegno della Regione Piemonte e della città di Cherasco.

Le ricerche sono state parzialmente svolte con un contributo del CISIM e dell’Università di Torino.

Ove non indicato diversamente, le fotografie sono degli Autori dei testi. L’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini è stata richiesta dagli Autori agli Enti conservatori.

Gli Autori ringraziano per la collaborazione i Direttori, i Responsabili e i Funzionari degli Archivi citati.

Realizzato con il contributo di  REGIONE
PIEMONTE

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
2011

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUGLI INSEDIAMENTI MEDIEVALI
Palazzo Comunale - Via Vittorio Emanuele II, 79 - 12062 Cherasco (CN)
Tel. 0172 427010 - Fax 0172 427016
www.cisim.org

ISBN 978-88-904173-3-7

Premessa

Il convegno organizzato a Cherasco il 23 ottobre 2010 dal Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali aveva tra le sue finalità quella di focalizzare la discussione sui momenti principali dell'elaborazione di norme consuetudinarie e statutarie da parte di alcune comunità urbane e rurali del Piemonte e della Liguria fra medioevo ed età moderna.

Le riflessioni dei relatori sono state rivolte non soltanto alla fase incoativa dei comuni di questo settore dell'Italia nord-occidentale e alle scansioni con cui le comunità riuscirono a redigere, in forme sempre più articolate, soprattutto fra XII e XVI secolo, una propria normativa, ma anche alla capacità delle comunità stesse di sfruttare i tempi più propizi per inserirsi nel confronto politico fra impero, poteri locali, signorie territoriali e, in età moderna, a quella di conservare – ancorché in forme ridimensionate e costantemente contrattate con lo Stato, in particolare nei secoli XVII e XVIII – circoscritte autonomie nel settore normativo dei bandi campestri e dei bandi politici .

Già durante il secolo XI alcune comunità urbane avevano cercato di ottenere dal potere centrale la protezione per i propri traffici commerciali e l'esenzione da alcuni tributi, parallelamente al riconoscimento delle consuetudines che progressivamente si erano stratificate – non solo nella società urbana – in età postcarolingia. Ma fu soprattutto tra la fine del secolo XI e la metà del XII che l'ottenimento di specifiche concessioni e franchigie, elargite dai detentori del potere pubblico, si accompagnarono progressivamente a iniziative autonome di tipo politico delle comunità urbane. Tali iniziative consentirono a queste ultime di differenziarsi dalle comunità dei centri minori e delle più piccole comunità rurali, che comunque, dal canto loro, mettevano in atto tutte le loro risorse per ottenere una limitazione alle imposizioni fiscali e per assicurarsi forme di autonomia inerenti allo sfruttamento di terre d'uso comune, alla ripartizione dei carichi fiscali o alla nomina di propri rappresentanti stabili (consules), guardando al tempo stesso alle città anche per quando concerne l'elaborazione di quelle nuove forme di organizzazione istituzionale, che avevano portato alla strutturazione del comune.

È significativo che a Savona fin dalla seconda metà del secolo XI

siano definite statuta le carte di franchigia, le esenzioni e le consuetudini riconosciute dai marchesi aleramici alla comunità. Tra la fine dello stesso secolo e in quello successivo, si registra una richiesta piuttosto diffusa, ai detentori del potere pubblico, del riconoscimento delle consuetudines sviluppate autonomamente dalle comunità o frutto di un compromesso con il vescovo o con i signori locali. Queste consuetudini regolavano la vita civile degli abitanti delle città, dei centri minori e dei villaggi del contado. Per citare un esempio importante, al momento della fondazione della villanova di Alessandria nel 1168-69, anche dopo la conurbazione in un unico centro di diverse comunità rurali, le antiche consuetudini dei singoli villaggi continuarono a svolgere la loro funzione nell'ambito della nuova comunità, che assunse da subito caratteri urbani; tuttavia, considerando la relativa eterogeneità degli inurbati, i corpora consuetudinari delle varie comunità (tramandati oralmente) necessitarono ben presto di un riordino complessivo e di una redazione scritta unitaria, che venne posta in essere nel 1179.

Negli stessi anni in tutte le città dell'Italia nord-occidentale cominciarono a essere elaborate precise norme statutarie scritte, che integravano le consuetudini più antiche. Tali norme vennero inizialmente raccolte nei libri iurium comunali o nei brevia, su cui giuravano i consoli e, poi, il podestà. Infine, con la stabilizzazione del regime podestarile, nel primo ventennio del Duecento, nuovi statuti e vecchie norme opportunamente emendate vennero a costituire le prime raccolte di capitula e poi gli Statuti pubblicati in libro.

Nei centri minori e nei comuni rurali l'elaborazione di Statuti è solitamente più tardiva ed è legata al livello di controllo politico esercitato nel territorio dai comuni urbani e, a partire dal Trecento, all'approvazione delle signorie territoriali.

Il dibattito emerso dal convegno – lo documentano le pagine che seguono – ha consentito di seguire queste scansioni e di rilevare l'importanza della norma scritta non solo come strumento per regolamentare la convivenza civile di una comunità, ma anche per garantire ai comuni minori i diritti conseguiti attraverso la contrattazione con la signoria locale,

e a quelli urbani la difesa di quegli spazi di autonomia e di manovra economico-politica (conquistati per lo più autonomamente) di fronte ai diritti di antica origine, che vescovi o discendenti di famiglie di funzionari pubblici, come i visconti, conservavano ancora nelle città comunali.

Al momento di andare in stampa apprendiamo la notizia della scomparsa prematura di Renato Bordone, uno dei maggiori studiosi delle autonomie urbane in Italia. Senza le sue ricerche, condotte con continuità negli ultimi trentacinque anni, non sarebbe stato possibile mettere in piena luce i nessi esistenti fra le trasformazioni sociali delle città precomunali italiane, l'organizzazione dei comuni e i diversi livelli di elaborazione della normativa statutaria da parte dei comuni urbani e delle comunità rurali. Alla Sua memoria dedichiamo pertanto questo volume.

F. P.

Parte I

**COMUNI E STATUTI MEDIEVALI
TRA PIEMONTE E LIGURIA**

Comunità urbane, forme di autonomia politica e normativa statutaria fra Piemonte e Liguria (secoli XI-XIII)

FRANCESCO PANERO

Per delineare le prime forme di autonomia “politica” acquisite dalle comunità subalpine e liguri fra XI e XII secolo partiremo da alcune considerazioni su due centri minori – Biandrate nel Novarese e Chieri nel territorio gravitante su Torino – per poi risalire alla condizione economico-sociale delle comunità cittadine e ai loro rapporti con il potere pubblico nel quadro del sistema politico del secolo XI¹. Entreremo, quindi, nel merito della espressione concreta delle autonomie comunali nel corso del secolo XII e nei primi decenni del XIII, quando infine presero forma – con la stabilizzazione del regime podestarile nelle città dell’Italia occidentale – le più antiche raccolte di norme comunali, che nel loro insieme rinvigorivano le istituzioni e la giurisdizione del comune urbano.

1. Riconoscimento delle consuetudini e origine dei comuni

I conti di Biandrate – discendenti dei conti di Pombia – esercitavano poteri pubblici e signorili nel borgo e nel castello, loro derivanti non solo dall’ascendenza parentale, ma anche perché possessori di terre e fortezze². Nel 1093 il rafforzamento del gruppo dei loro vassalli e l’avvio dello sviluppo demografico ed economico del borgo di Biandrate avevano indotto i conti – che stavano in quegli anni consolidando i loro poteri, non solo nella zona – a riconoscere prima ai *milites* e successivamente ai *rustici* alcune autonomie. Mentre i conti avrebbero continuato a regolamentare il duello e ad amministrare la giustizia inerente ai reati più gravi (come l’omicidio, il furto, lo spergiuro, l’adulterio, il tradimento, l’assalto proditorio), dodici consoli eletti dalla comunità avrebbero amministrato la giustizia ci-

¹ Cfr. H. KELLER, *Gli inizi del comune in Lombardia: limiti della documentazione e metodi di ricerca*, in *L’evoluzione delle città italiane nell’XI secolo*, a cura di R. BORDONE, J. JARNUT, Bologna 1988, pp. 45-70; P. RACINE, *Città e contado in Emilia e Lombardia nel secolo XI*, *Ibid.*, pp. 99-136; G. ROSSETTI, *Il comune cittadino: un tema inattuale?*, *Ibid.*, pp. 25-43.

² G. ANDENNA, *Formazione, strutture e processi di riconoscimento giuridico delle signorie rurali tra Lombardia e Piemonte orientale (secoli XI-XIII)*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, a cura di G. DILCHER, C. VIOLANTE, Bologna 1996, pp. 154-165.

vile. La difesa delle proprietà e dei possessi dei vassalli e degli *homines* residenti³, il riconoscimento del diritto di cedere ad altri *vicini* gli edifici costruiti su terra signorile e la definizione dei tributi e oneri dovuti ai signori, completavano la carta di franchigia, che probabilmente riassumeva per iscritto alcuni diritti, per così dire, maturati per consuetudine dalla comunità e costituiva il fondamento per un'organizzazione stabile della stessa, la quale, sotto la tutela signorile, si sarebbe strutturata a comune nella prima metà del secolo XII, anche grazie all'apporto economico e fiscale dei *mercatores*⁴, che avrebbero dato un contributo determinante alla trasformazione dei rapporti sociali della comunità.

Settantacinque anni dopo, nel 1168, la comunità di Chieri – che da una dozzina d'anni, a seguito di una crescita ormai ben avviata sul piano commerciale e demografico, aspirava a rendersi autonoma dal vescovo di Torino e dai suoi vassalli (ancora i conti di Biandrate) – “in plena contione toto Cariensi populo” ebbe dal vescovo la conferma, per iscritto, dei beni di uso comune e del possesso delle terre a vario titolo tenute dagli abitanti, nonché il riconoscimento dei “buoni usi”, la rinuncia a certi diritti spettanti alla Chiesa e l'autorizzazione a costruire una *domus* nel castello di Montosolo, che la comunità stessa avrebbe custodito anche per conto del presule. Il comune pochi anni dopo, ormai ben organizzato sul piano militare, partecipava attivamente alle attività belliche della Lega Lombarda⁵.

³ La carta di Biandrate, datata 5 febbraio 1093, è rivolta ai *milites*. Successivamente – ma, come si può ragionevolmente supporre, nello stesso periodo, se guardiamo alle correlazioni testuali dei documenti – una seconda carta (senza data) riconobbe numerosi diritti anche agli *homines* residenti nel borgo: la protezione delle proprietà, la facoltà di cedere gli edifici ad altri *vicini*, la regolamentazione dei canoni, la stabilizzazione del numero dei carreggi e delle albergarie, la sottoposizione di tutti i contadini residenti alla giustizia dei conti e dei consoli eletti, secondo le forme previste per i *milites*: *I Biscioni*, a cura di G.C. FACCIO, M. RANNO, Torino 1939 (BSSS, 146), I, 2, p. 120 sg., doc. 279, 5 feb. 1093; p. 121 sgg., doc. 280, s.d. Cfr. F. PANERO, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli 1990, pp. 165-171.

⁴ Gli abitanti di Biandrate (soggetti alla giurisdizione dei conti) che esercitavano la mercatura alla metà del secolo XII godevano degli stessi diritti ed erano soggetti alla stessa normativa dei mercanti di Vercelli, Novara e Ivrea che operavano nel territorio delle tre diocesi: MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, X/1, a cura di H. APPELT, Hannover 1975, p. 226, doc. 134, 20 feb. 1156.

⁵ *Il Libro rosso del comune di Chieri*, a cura di F. GABOTTO, F. GUASCO DI BISIO, Pinerolo 1918 (BSSS, 75), p. 3 sgg., docc. 1-2, 7 apr. e 24 ago. 1168. Cfr. D. CAFFÙ, *L'inventivité juridique dans l'expansion territoriale de Chieri aux XII^e et XIII^e siècles*, in *Voisinages, coexistences, appropriations*, a cura di CH. DELIGNE, C. BILLEN, Turnhout 2007, pp. 233-253; G. SERGI, *Potere e territorio lungo la strada di Francia*, Napoli 1981, p. 175 sgg. Si potrebbero citare ancora altri esempi, come quello di Casale Monferrato – schierata con il Barbarossa contro Vercelli e la

Quantunque non sia corretto generalizzare le esperienze maturate da queste due collettività, tuttavia si può rilevare che tra la fine del secolo XI e la metà del XII anche alcune comunità che si erano strutturate in centri non urbani, erano riuscite a ritagliarsi gradualmente un proprio spazio amministrativo e giurisdizionale, avvalendosi inizialmente di concessioni signorili, ma al tempo stesso proponendosi autonomamente come soggetti politici grazie a un'articolata struttura sociale ed economica interna, che le diversificava rispetto alle comunità rurali.

Più complessa è la condizione delle comunità urbane, dove tradizionalmente i *cives* avevano un rapporto di sudditanza diretto con il regno, rappresentato localmente da funzionari che portavano il titolo di conti (per esempio ad Asti, Acqui e Tortona) o da marchesi spesso loro sovraordinati (a Torino, Ivrea e Savona), oppure da visconti nominati da questi ultimi (a Vercelli o Genova) o, ancora, da altri funzionari minori (decani e sculdasci) o da esponenti delle *élites* locali, incaricati dai marchesi di coordinare l'organizzazione della difesa, di ripartire le imposte fra i contribuenti, di amministrare la giustizia e i beni pubblici.

Dalla seconda metà del secolo X, i vescovi – grazie all'estensione in senso positivo di alcune delle concessioni di immunità negativa di cui godevano fin dall'inizio del secolo IX e in seguito a nuove concessioni imperiali – esercitavano in molte città poteri pubblici parzialmente o totalmente sostitutivi di quelli dei marchesi, dei conti, dei visconti⁶. Non sempre, però, le comunità cittadine – e in particolare le famiglie cospicue dei *militēs*, dei mercanti, dei maggiori gruppi artigianali e imprenditoriali – accettavano pacificamente l'autorità vescovile, vista spesso come imposizione autoritaria, come “signoria”, non troppo dissimile dalle signorie fondiarie e territoriali presenti nel contado.

In quella che, durante l'età comunale, sarebbe diventata la più grande città dell'Italia occidentale, Genova, ad arginare ogni ambizione del vescovo a diventare referente e vertice politico della comunità stessa, fu determinante l'attribuzione ai cittadini, nel 958, da parte dei re Berengario II

Lega Lombarda – oppure quello di Biella, che tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII, attraverso l'organizzazione comunale, riuscì a ottenere un alleggerimento degli oneri previsti dalla signoria vescovile vercellese: F. PANERO, *Autonomie urbane e rurali nel Piemonte comunale: aspetti e problemi*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, a cura di R. DONDARINI, Cento 1995, pp. 291-319, a p. 306 sgg.

⁶ F. PANERO, *Grandi proprietà ecclesiastiche nell'Italia nord-occidentale*, Bologna 2009, pp. 27-55; G. ROSSETTI, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città nella “Langobardia” del secolo X*, in “Aevum”, XLVIII (1974), p. 46 sgg. dell'estratto.



Fig. 1 - Genova. Antica stampa da Nuremberg Chronicle. 1493. Particolare.

e Adalberto – i quali miravano ad avere le milizie cittadine dalla propria parte politica, mentre il vescovo era schierato con Ottone I –, di un diploma di conferma delle consuetudini inerenti alla difesa delle proprietà allodiali e al possesso di terre livellarie e precarie (comprese le pertinenze fondiarie di uso comune) e, in particolare, alla concessione dell'esonazione da ogni *mansionaticum* e dell'immunità, che ne proteggeva le proprietà stesse dall'ingerenza dei funzionari pubblici⁷. Successivamente, la presenza di *vicecomites*, ben integrati nella comunità urbana e in grado di patrimonializzare alcuni diritti pubblici ed ecclesiastici, valse a delimitare ulteriormente le potenzialità signorili del vescovo⁸.

Per lo più, al fine di superare i potenziali contrasti con i *cives*, i vescovi coinvolsero nel governo della città esponenti delle famiglie più in vista, incaricati a svolgere la funzione di giudici, notai, esattori dei pedaggi e di altre tasse di mercato, *aestimatores* delle proprietà ecclesiastiche, custodi di castelli e proprietà della Chiesa, oppure scelti come assegnatari di servizi appaltati (come quello della beccheria urbana), o investiti di importanti incarichi amministrativi, come quelli dell'*advocatus* e del *vicedominus*⁹.

In qualche caso le comunità urbane si opposero tuttavia apertamente alla incoativa signoria vescovile, richiedendo all'impero il diretto riconoscimento di diritti di natura pubblica: sono ben note le vicende relative alla città di Cremona, dove un diploma fu prima concesso alla comunità e poi revocato da Ottone III nel 996 in quanto contrastante con i diritti pubblici già riconosciuti alla Chiesa vescovile¹⁰. Ma in questa sede ci interessa in particolare soffermarci su alcune comunità urbane subalpine e liguri.

⁷ *I Diplomi di Ugo e Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, a cura di L. SCHIAPARELLI, Roma 1924, pp. 325-327, doc. 11, 18 lug. 958. La conferma dei beni di uso comune si evince dalla formula "... una cum terris ... pratis, pascuis, silvis ... piscationibus, montibus, vallibus ... ecc.". Cfr. R. BORDONE, *Le origini del comune di Genova*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del comune di Genova*, Atti del Convegno (Genova, 24-26 settembre 2001), Genova 2002, pp. 237-259, a p. 238 sgg. Cfr. anche P. GUGLIELMOTTI, *Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI*, *Ibid.*, pp. 299-327, a p. 307 sg.

⁸ G. PETTI BALBI, *I visconti di Genova: identità e funzioni dei Carmadino (secoli XI-XII)*, in "Archivio Storico Italiano", CLVIII (2000), pp. 685-694. I visconti genovesi incameravano un *introitum vicecomitatus* (cfr. nota 121) e una parte della *decima civitatis*, in qualche modo legata alle esazioni spettanti al vescovo, il quale prelevava dalle navi che entravano nel porto la *decima maris*. Cfr. R. PAVONI, *Città e territorio alle origini del comune*, in *Comuni e memoria storica cit.*, p. 390 sgg.

⁹ Per Vercelli, Alba e Torino cfr. PANERO, *Grandi proprietà ecclesiastiche cit.*, p. 61 sg.

¹⁰ G. TABACCO, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella res publica comunale*, in *Id.*, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979, pp. 397-427, a p. 402 sgg.

Per Asti, in verità, fu tramite un diploma concesso nel 992 al vescovo che i *negociatores* della città ebbero l'autorizzazione a commerciare *sine contradictione alicuius hominis* in ogni contrada dell'impero¹¹. Nel 1037, quantunque ancora su richiesta del vescovo, a tutti i *cives* astesi fu attribuita la totale libertà di transito per la valle di Susa e per le valli e le terre dell'impero¹².

Intorno al 1077 Enrico IV aveva riconosciuto ai Torinesi i *bonos usus* che regolavano la vita civile degli abitanti e che furono confermati da Enrico V nel 1116, quando fu sottolineato il rapporto diretto esistente fra cittadini e regno, confortato dalla condizione di *libertas* dei *cives* (evidentemente una libertà di natura politica) “in qua hactenus permanserunt”, fermi restando alcuni, non meglio precisati diritti giurisdizionali del vescovo¹³. Il medesimo riferimento alla *libertas* dei cittadini e al rapporto diretto con l'impero (“nulli ... nisi nobis serviant”), unitamente alla conferma delle consuetudini urbane, dei diritti sulle torri costruite a difesa della città, dell'uso della via di lizza all'interno delle mura, del condono dei danni in precedenza arrecati al *publicum*, appare in un altro diploma dello stesso anno concesso alla comunità di Novara, che pochi anni prima (nel 1110) si era scontrata con l'imperatore¹⁴.

Libertà personale dei cittadini¹⁵, riconoscimento di un rapporto diretto con l'impero (che costituiva la base per la partecipazione dei *cives* all'atti-

¹¹ MGH, *Diplomata* cit., II/2, a cura di TH. SICKEL, Berlin 1957, p. 510, doc. 99, 19 lug. 992.

¹² MGH, *Diplomata* cit., IV, a cura di H. BRESSLAU, Berlin 1957, p. 337, doc. 245, 18 giu. 1037. In questo caso la concessione, come è stato ipotizzato, si potrebbe leggere come compromesso fra un vescovo designato dall'imperatore e i *cives*, i quali, più tardi (verso il 1066) avrebbero ricusato un vescovo imposto dalla contessa Adelaide: R. BORDONE, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino 1980 (BSSS, 200), p. 294 sg.

¹³ *Documenti inediti e sparsi sulla storia di Torino*, a cura di F. COGNASSO, Pinerolo 1914 (BSSS, 65), p. 7, doc. 7, 30 giu. 1116: “usus bonos eorum quos tempore patris nostri bone memorie imperatoris Henrici et ab illo ad nos perduxerunt”; MGH, *Diplomata* cit., VI/3, a cura di A. GAWLIK, Hannover 1978, p. 692, doc. *499. Un precedente diploma del 1111 riconosceva la facoltà dei cittadini di Torino di controllare la via Francigena: “publicam stratam que de ultramontanis partibus Romam tendit”: *Documenti inediti e sparsi* cit., p. 6, doc. 5, 23 mar. 1111. Cfr. A. HAVERKAMP, *Die Städte im herrschafts und Sozialgefüge Reichsitaliens*, in “Historische Zeitschrift”, VII (1982), p. 185 sg.; SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 79 sg.

¹⁴ *Le carte dell'archivio capitolare di S. Maria di Novara*, a cura di F. GABOTTO, A. LIZIER, A. LEONE, G.B. MORANDI, O. SCARZELLO, G. BASSO, Pinerolo 1915 (BSSS, 79), II, p. 184 sgg., doc. 296, 26 lug. 1116. Cfr. G. ANDENNA, *Da Novara tutto intorno*, Torino 1982, p. 78 sgg.

¹⁵ La libertà giuridico-personale dei cittadini in realtà è implicita (ossia, si dà per scontata, salvo casi particolari, che vanno documentati di volta in volta); infatti non è oggetto specifico di attribuzione nelle disposizioni dei diplomi imperiali perché è il presupposto stesso dello *status* dei *cives* ed è condivisa anche dagli abitanti del contado che non siano propriamente *servi* o *ad-*

vità politica e consentiva lo sviluppo di consuetudini particolari che regolavano la vita civile e l'amministrazione interna), libertà di commercio (che implicava la protezione dell'impero stesso e, quando precisata, l'esenzione da tributi pubblici) e capacità di coordinare imprese commerciali collettive (che partendo dall'iniziativa privata potevano assumere dimensioni tendenzialmente pubbliche, in quanto coinvolgenti, teoricamente, tutti i contribuenti), vocazione ad amministrare collettivamente gli introiti delle sanzioni previste da alcuni diplomi a favore dei cittadini – ma anche volontà dei *cives* di organizzarsi per ripartire le imposte a loro carico e per predisporre la manutenzione di strutture pubbliche, la difesa della città e le spedizioni militari in collaborazione con i legittimi detentori del potere¹⁶ – sono dunque alcuni dei contenuti di quelle *consuetudines* urbane che nel secolo XI sembrano essere comuni a tutte le città del regno italico, anche per via di una “omogeneità di tradizioni giuridiche”, come sottolineava Gina Fasoli¹⁷.

Sul piano qualitativo, alle concessioni del regno è assimilabile la conferma delle consuetudini genovesi da parte del marchese Alberto Malaspina nel 1056, che per quanto riguardava il limite della custodia dei placiti, il diritto degli abitanti di essere giudicati in città, il patrimonio dei cittadini e l'immunità giurisdizionale e fiscale dei loro massari – ma anche riguardo alla facoltà negoziale dei servi regi e comitali, degli aldi e dei servi delle chiese, dei liberi concessionari di beni ecclesiastici – riconoscevano espressamente a tutti i residenti gli usi gradualmente acquisiti nei rapporti con l'autorità pubblica e con gli enti ecclesiastici. Inoltre, in modo ben più accentuato che nel 958, tali concessioni ammettevano implicitamente la

scripticii: F. PANERO, *Schiavi, servi e “homines alterius” nelle città e nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli IX-XII)*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, LVI Settimana di studio del CISAM, Spoleto 2009, pp. 960-967.

¹⁶ Fa riferimento a una particolare attitudine militare dei *cives*, con un richiamo ai primi decenni del secolo XII, OTTONE DI FRISINGA, *Chronica sive historia de duabus civitatibus*, a cura di W. LAMMERS, Darmstadt-Berlin 1960, pp. 528, 532, 550. Cfr. R. BORDONE, *La società cittadina del regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987 (BSSS, 202), p. 59 sgg.; S. GASPARRI, *I “milites” cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma 1992, p. 14 sgg.; J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004, pp. 15 sgg., 236 sgg., 277 sgg.

¹⁷ Cfr. BORDONE, *La società cittadina* cit., p. 105 sgg. Invece non è opportuno insistere sulla “libertà di movimento” (*ibid.*, p. 110 sgg.), perché mentre questa è propria di tutti i liberi, cittadini e rustici abitanti nel contado, la libertà di movimento precisata, per tratti particolari del territorio, in alcuni diplomi, non significa altro che protezione dell'impero ed eventualmente esenzione dal teloneo o da altri tributi pubblici. Per il riferimento a un passato precomunale delle città del regno italico “caratterizzato da un'omogeneità di tradizioni giuridiche” cfr. G. FASOLI, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Fonti medievali e problematica storiografica*, Roma 1976, I, p. 181 sgg.



Fig. 2 - Vercelli. Case medievali in Piazza Cavour.



Fig. 3 - Torino. Castello dei Savoia-Acaia.

capacità impositiva e giurisdizionale dei *cives* nei confronti dei loro contadini subordinati (*massarii* e *pastenatores*), sottratti completamente al *districtus* pubblico tradizionale¹⁸.

Non sappiamo se nella seconda metà del secolo XI i *vicecomites* marchionali esercitassero ancora pienamente un ruolo istituzionale pubblico, dal momento che da tempo, come hanno osservato Giovanna Petti Balbi ed Enrico Basso, essi avevano il ruolo di *advocati* dei monasteri di San Siro e di Santo Stefano¹⁹: di sicuro nella città di Genova – dove, per consuetudine, come abbiamo visto, veniva amministrata la giustizia agli *habitantes infra civitatem*²⁰ – continuavano ad agire pubblicamente *iudices* e notai (documentati negli atti relativi agli stessi monasteri e alla curia vescovile), la cui autorità pubblica era riconosciuta da tutta la cittadinanza²¹.

Per alcuni aspetti è simile anche il caso di Savona. Dopo la concessione, nel 1014, per intervento del vescovo, di un diploma di Enrico II agli *hominibus maioribus* della *marchia Saonensis* abitanti nel castello di Savona – concernente la conferma delle loro proprietà e dei diritti goduti e la garanzia che non avrebbero subito *superimpositiones* fiscali e giurisdizionali (“scilicet de fodro, de adprehensione hominum vel saltu domorum”) né molestie da parte dei marchesi aleramici, dei loro conti e visconti, i quali pa-

¹⁸ *I Libri iurium della Repubblica di Genova*, a cura di D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova 1992-Roma 1996, I/1, p. 6 sgg., doc. 2, mag. 1056. Il limite della custodia del placito da parte degli abitanti della città è così enunciato: “[Habitantes infra civitatem Ianue placidum non custodiebant, legem non faciebant nisi infra civitatem]”, pertanto l’esonazione potrebbe riferirsi ai soli placiti tenuti in sede extraurbana, per analogia con il diritto di “legem facere” solo in ambito urbano; inoltre va rimarcato che il marchese non avrebbe potuto placitare in città per più di quindici giorni, periodo in cui veniva proclamato il bando pubblico (“Ban[dum vero non amplius quam] quindecim dies [missum] erat, quando marchio[nes placidum] ad tenendum v[eniebant]”). Per i *massarii* e i *pastenatores* dipendenti si precisa: “Massarii vestri super rebus vestris residentes non debent dare aliquod foderum nec foderellum [nec albergariam nec ullum] datum nec [placitum] nec ad marchiones nec ad vice[comites nec ad aliquem ipsorum missum ...]” e “... homines [vestri pastenatores vel heredes eorum qui super res vestras residere volebant habeant potestatem residendi sine ullo servicio publice et stabat secundum vestram consuetudinem]”.

¹⁹ E. BASSO, *Un’abbazia e la sua città. Santo Stefano di Genova (sec. X-XV)*, Torino 1997, p. 21.; PETTI BALBI, *I visconti di Genova* cit., p. 694 sgg. Cfr. anche R. BORDONE, *I visconti cittadini in età comunale*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno italico (secc. IX-XII)*, Roma 1996, pp. 376-403.

²⁰ Cfr. nota 18.

²¹ BASSO, *Un’abbazia e la sua città* cit., p. 17 sgg. Già all’inizio del secolo XI, almeno una volta, in assenza del marchese, il vescovo presenziò a un placito, a fianco di giudici e *boni homines* della città; pur essendo per l’epoca, probabilmente, un caso eccezionale, la limitazione del placito marchionale a quindici giorni (cfr. nota 18), come rileva Romeo Pavoni, sminuiva l’autorità dei marchesi “mentre, per converso, sanciva la competenza dei giudici cittadini” (PAVONI, *Città e territorio alle origini del comune* cit., pp. 434, 436).

rimenti non avrebbero potuto costruire castelli tra Capo Vado, la montagna e il torrente Lerone²² –, nel 1059 e nel 1061 i marchesi Guglielmo e Oberto si impegnarono espressamente a non entrare nel castello di Savona, a non richiedere l'*albergaria* agli abitanti del *castrum*, del borgo e della città²³ (se non ai propri vassalli), a non pignorare case e beni se non dopo un giudizio legale, a non pretendere la custodia del placito per più di tre giorni all'anno e a vietare il duello per contese relative al patrimonio, mentre gli abitanti avrebbero potuto far valere i loro diritti consuetudinari di usucapione ventennale, contro le accuse da parte di forestieri, attraverso il giuramento di tre testimoni²⁴. Nel 1062 i marchesi Manfredo, Ottone e Anselmo, nel sottoscrivere le promesse dei congiunti, si impegnarono a rispettare quel *mos ... civitatum marchionalium maritimalium* che, almeno per quanto riguarda l'*albergaria*, ne esentava i *cives* dal pagamento²⁵. Pochi anni dopo, quantunque i *Saonenses* stipulassero autonomamente con gli *habitatores* di Cairo un patto per lo sfruttamento dei pascoli di uso comune e il transito del bestiame dal giogo appenninico fino al mare²⁶, risultavano, nondimeno, ancora rispondere all'autorità signorile dei marchesi, che nel 1084-1085 rinnovarono l'impegno a rispettare le consuetudini²⁷. Successivamente, però, probabilmente seguendo l'esempio di Genova, anche i Savonesi organizzarono, con finalità non solo commerciali, imprese nelle terre d'oltremare, che ricordano le iniziative sfociate nella *Compagna* genovese²⁸.

²² *I Registri della catena del comune di Savona*, a cura di M. NOCERA, F. PERASSO, D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova 1986, I, p. 6 sg., doc. 3, a. 1014.

²³ Ormai la crescita demografica dell'insediamento attorno al castello di Savona e il definitivo trasferimento del vescovo nel nucleo maggiormente fortificato avevano permesso al centro di denominarsi "civitas", titolo che veniva così sottratto definitivamente all'antica città di *Vada Sabatia* (Vado Ligure) contemporaneamente alla rottura dell'unità politico-amministrativa della circoscrizione originaria: R. PAVONI, *L'organizzazione del territorio nel Savonese: secoli X-XIII*, in *Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII secolo*, a cura di A. CROSETTI, Cuneo 1992, pp. 65-119.

²⁴ *I Registri della catena* cit., I, p. 57 sg., doc. 33, 25 mar.-23 set. 1059. Per il giuramento del marchese Oberto (1061) cfr. nota sg.

²⁵ G. CORDERO DI SAN QUINTINO, *Osservazioni critiche sopra alcuni particolari delle storie del Piemonte e della Liguria*, Torino 1851-1854, I, p. 42, doc. 8, a. 1061; p. 50, doc. 10, 12 nov. 1062; i marchesi aleramici rinnovano il giuramento a favore della comunità di Savona nel 1084 e 1085 (*Ibid.*, p. 60, doc. 13, a. 1084; p. 49, doc. 9, a. 1085); *Pergamene medievali savonesi (998-1313)*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, in "Atti e memorie della Società savonese di storia patria", n.s., XVI (1982), I, p. 5, doc. 6, 12 nov. 1062 (giuramento del marchese Manfredo e dei fratelli Ottone e Anselmo).

²⁶ *I Registri della catena* cit., I, p. 54 sgg., doc. 32, 8 mag. 1080.

²⁷ Cfr. nota 25.

²⁸ Cfr. note 39-42.

Dunque, le limitate autonomie riconosciute alle comunità urbane dall'impero non differivano troppo da quelle confermate da marchesi, conti e vescovi alle città e ai centri minori loro soggetti. Tuttavia nei rapporti con il proprio vescovo, o con i rappresentanti del potere centrale, le comunità cittadine nel corso del secolo XI si trovarono in vantaggio rispetto alle comunità di castello e, ancora di più, rispetto alle comunità rurali, non perché queste ultime fossero in una posizione giuridica di inferiorità – si trattava infatti di comunità vicinali costituite, per la maggior parte, da uomini liberi²⁹ –, ma perché le *vicinie* rurali dovevano concentrare le loro iniziative “politiche” per la salvaguardia dei limitati spazi autonomistico-amministrativi ereditati dalle comunità di vicinato altomedievali, vale a dire essenzialmente nella contrattazione con la signoria locale per ottenere una limitazione o una stabilizzazione delle imposizioni fiscali, per la difesa dei beni di uso comune, per la partecipazione allo sfruttamento dei pascoli e per la *comprehensio* e la messa a coltura degli incolti da tempo immemorabile sfruttati dalle comunità rurali³⁰. Di fronte a queste posizioni essenzialmente difensive dei centri minori e delle collettività rurali (di cui non vanno, tut-

²⁹ Cfr. PANERO, *Schiavi, servi e “homines alterius”* cit., p. 915 sgg.

³⁰ G.P. BOGNETTI, *Studi sulle origini del comune rurale*, a cura di F. SINATTI D'AMICO, C. VIOLANTE, Milano 1978, pp. 59 sgg., 97 sgg., 110 sgg.; M. BLOCH, *I caratteri originali della storia rurale francese*, trad. it., Torino 1973, pp. 42 sgg., 56 sgg., 206 sgg.; K. MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, trad. it., Torino 2008, pp. 261-274 (per il diritto altomedievale di *comprehensio* su parte degli incolti). Per il riconoscimento di consuetudini da parte dei signori territoriali possiamo citare i casi di Briga, Saorgio e Tenda nella Valle Roya (Alpi Marittime), della prima metà del secolo XI, o quelli delle comunità rurali di Govone, *Cadellianum* (Craviano?) e Priocca, che nel 1112 ottennero dal vescovo di Asti concessioni relative alle cessioni reciproche dei beni in concessione, ma anche le consuetudini di Bene Vagienna (confermate dal vescovo di Asti nel 1196), le consuetudini di Vico (già in vigore prima del 1198 e messe per iscritto nel 1210) o i “buoni usi” di Gassino Torinese, confermati alla comunità nel 1158 dal marchese Guglielmo di Monferrato: cfr. F. PANERO, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali liguri, piemontesi e valdostane nei secoli XI-XV*, in *Le comunità rurali e i loro statuti*, a cura di A. CORTONESI, F. VIOLA, “Rivista storica del Lazio” 21 (2005-2006), pp. 29-55; oppure la stessa realtà sociale degli *habitatores* di Cairo documentata nel 1080 (si fa riferimento a un *usus vicinorum* distinto da un *usus terre*: cfr. nota 26) o ancora le consuetudini di Annone presso Asti, riconosciute agli abitanti dalla contessa Adelaide intorno al 1089-1091 (BORDONE, *Città e territorio* cit., pp. 343-345). Fra le più antiche *consuetudines* della regione possiamo ancora ricordare quelle del borgo di Marengo, la cui comunità contribuì alla fondazione di Alessandria e quindi confluirono nelle consuetudini scritte della *nova civitas* del 1179 (cfr. nota 115), nonché l'*usus* in vigore a Quarto d'Asti, già prima del 1124, che regolamentava la cessione ai *vicini* delle terre ecclesiastiche in concessione a tempo indeterminato (*Le carte dell'archivio capitolare di Asti*, a cura di F. GABOTTO, N. GABIANI, Pinerolo 1907 (BSSS, 37), p. 10, doc. 8, 11 giu. 1124).

tavia, sottovalutate la struttura e la forza normativa e organizzativa, documentate fin dall'alto medioevo)³¹, invece le comunità urbane – costituite da vassalli vescovili (che dopo l'*Edictum de beneficiis* di Corrado II il Salico erano riusciti a rendere stabili i benefici ottenuti in investitura dai vescovi)³², da concessionari di terre ecclesiastiche, da mercanti in ascesa, da famiglie dedite ad attività creditizie, da funzionari e professionisti del diritto, da artigiani e da proprietari di vario peso economico – vivevano in una situazione di continuo confronto dialettico tra famiglie aristocratiche, *milites* e popolani, in cui il vescovo alternava spesso la sua funzione di *con-civis*/arbitro a quella di “signore” schierato con una delle parti sociali³³. Il costante dibattito e l'intermittente scontro politico consentì la formulazione di nuove proposte politiche riguardanti l'amministrazione interna e i rapporti con le città vicine e con l'impero, attraverso compromessi fra le parti sociali e lo stesso vescovo; compromessi talvolta formalizzati attraverso un giuramento di *concordia*³⁴, ma più spesso realizzati attraverso iniziative di tipo commerciale, concessione di incarichi da parte del vescovo, ma anche sollecitazione da parte dei presuli di concessioni imperiali a favore dei propri *con-cives* e tacito assenso del vescovo allo sfruttamento comunitario di incolti e ad acquisti di beni e diritti nel contado da parte della comunità urbana.

In questo quadro, molto fluido sul piano politico, alcune importanti novità si registrano a partire dalla fine del secolo XI.

Ad Asti nel 1095 il vescovo Oddone – alla presenza di un nutrito gruppo di vassalli vescovili del contado – diede in investitura feudale, a dieci *consules Astensis civitatis*, il castello, la *villa* e il territorio (*curtem*) di Annone per l'utilità comune dei cittadini: pur non essendo espressamente nominata un'istituzione comunale, sono tuttavia menzionati i consoli della città e si fa riferimento sia *ad communem utilitatem istorum civium*, sia all'impegno di questi ultimi ad aiutare il vescovo e i suoi successori “ad habendum istum locum usque in finem”³⁵. I *consules civitatis* in questo atto,

³¹ Cfr. nota precedente.

³² H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, trad. it., Torino 1995, p. 231 sgg.

³³ Per Milano è emblematica la situazione venutasi a creare al tempo di Ariberto di Intimiano: C. VIOLANTE, *La società milanese nell'età precomunale*, Roma-Bari 1974², p. 211 sgg. Per Pisa cfr. ROSSETTI, *Il comune cittadino* cit., p. 36 sg.

³⁴ RACINE, *Città e contado* cit., p. 114 sgg., 123 sgg. Cfr. nota 39.

³⁵ *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur* a cura di Q. SELLA, Roma 1880, III, p. 651, doc. 635, 28 mar. 1095. In questa edizione i consoli, in base alla punteggiatura fra i nomi, sembrerebbero essere cinque, ma cfr. BORDONE, *Città e territorio* cit., p. 66 sg., il quale fa rife-

dai risvolti schiettamente pubblici, rappresentavano in ogni caso la collettività degli *omnes cives Astenses*, nei quali possiamo ben vedere i discendenti di quei *negotiatores* che nel 1037 avevano ricevuto un privilegio di natura commerciale da Corrado II il Salico³⁶.

Ma da quali altre forze sociali traeva origine il più antico collegio consolare astese? Le ricerche di Renato Bordone hanno consentito di chiarire che si trattava prevalentemente di mercanti e di possessori “estranei ai processi signorili operanti invece nei detentori dei castelli del contado”, che nei decenni precedenti avevano alternato momenti di contrasto con i vescovi filoimperiali e filoarduinici a momenti di collaborazione, soprattutto quando nel 1089-1091 la contessa Adelaide aveva riconosciuto le consuetudini degli abitanti di Annone, per controllarne il castello, aveva incendiato Asti e si era insignorita della città. D’altro canto, l’investitura del 1095 e il primo riconoscimento ufficiale dell’esistenza di consoli della comunità cittadina, serviva anche al presule a ottenere il consenso dei *cives* per affermare una sua concreta superiorità politica nel comitato, che aveva ottenuto con un diploma nel 1093, due anni dopo la morte della contessa Adelaide³⁷. Si potrebbe ancora aggiungere che tutta la comunità, grazie all’organizzazione della *militia* cittadina e attraverso la funzione di mediazione dei conflitti interni da parte dei consoli eletti – come ha messo ben in luce una recente ricerca di Jean-Claude Maire Vigueur rivolta all’Italia centro-settentrionale –, era in grado di fornire un appoggio sicuro al vescovo di fronte alle forze aristocratiche presenti nel comitato³⁸.

Passando dal Piemonte alla Liguria, si evidenzia un altro percorso nelle trasformazioni della società urbana sullo scorcio del secolo XI, che comunque presenta alcune analogie di fondo con il caso astese. Nel 1087 un contingente genovese partecipò all’impresa pisana contro i Saraceni, ma non è ben chiaro se fu l’intera comunità ad armare le navi oppure se si trattò di un’iniziativa privata. Nel 1098 è documentato per la prima volta un *con-*

rimiento allo studio paleografico di G.G. FISSORE, *Sui primi consoli di Asti: considerazioni in margine all’edizione critica di alcuni diplomi di vescovi astesi*, in “Rivista di storia, arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti”, 83-84 (1974-1975), pp. 5-13, che ne individua dieci. Per il Brezzi questo atto indicherebbe non un indebolimento dell’autorità vescovile e una frattura tra vescovo e comune, bensì “una stretta unione” fra i due organismi politici: P. BREZZI, *L’organismo politico della chiesa di Asti nel medio evo*, in “Rivista di storia, arte e archeologia per la provincia di Alessandria”, 45 (1936), p. 414.

³⁶ Cfr. COGNASSO, *Il Piemonte nell’età sveva*, Torino 1968, p. 179 sgg. Cfr. nota 12.

³⁷ BORDONE, *Città e territorio* cit., pp. 344 sgg., 355-357. Per il diploma del 1093: MGH, *Diplomata* cit., VI/2, a cura di D. v. GLADISS, Weimar 1952, p. 583, doc. 436, a. 1093 (?).

³⁸ Cfr. MAIRE VIGUEUR, *Cavaliere e cittadini* cit., pp. 38 sgg., 306 sgg., 428 sgg.



Fig. 4 - Novara. Il Broletto (foto A. Vecchi).



Fig. 5 - Susa. Chiese e case medievali.

sul civitatis: si trattava probabilmente di una prima esperienza di rappresentanza consolare, poi interrotta per un anno e mezzo, a detta del Caffaro, il quale narra che, dopo un periodo di contrasti fra i *cives*, si pervenne a una nuova *concordia* fra i cittadini con il giuramento per tre anni della *Compagna* e la nomina di sei *consules* in vista della spedizione di Cesarea del 1100: la nuova organizzazione politica dei *cives* – finalizzata al mantenimento della concordia civile, alla protezione dei mercanti genovesi dalla concorrenza esterna, all’organizzazione di imprese militari, all’armamento di navi, alla manutenzione del porto e delle mura – prendeva dunque come modello la compagnia commerciale a tempo definito³⁹. Negli stessi anni il comune ottenne privilegi commerciali e protezione dagli Altavilla ad Antiochia e nel 1104 da Baldovino, re di Gerusalemme⁴⁰; nel 1108-1109 Bertrand de Saint-Gilles concedeva ai Genovesi la protezione e l’esenzione dai tributi su tutte le sue terre⁴¹.

Sulla scia di Genova, anche le comunità di Savona⁴², Albenga⁴³ e Noli⁴⁴ – evidentemente alleate o associate con la prima – ebbero analoghi riconoscimenti con gli atti del 1104 e del 1109.

Un atto piemontese di arbitrato, databile fra il 1112 e il 1118, consente di appurare che i rappresentanti designati dalle comunità urbane di Alba, Asti, Vercelli, Ivrea e Milano per partecipare come “consulenti” al

³⁹ *Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO, C. IMPERIALE DI SANT’ANGELO, Roma 1890-1901, I, pp. 5, 101-112. Cfr. BORDONE, *Le origini del comune di Genova* cit., pp. 250, 252 sg.; G. FELLONI, *Note sulla finanza pubblica genovese agli albori del comune*, in *Comuni e memoria storica* cit., pp. 329-351, a p. 330 sgg. (per le finalità concrete della *Compagna* e con la precisazione che inizialmente la durata dell’associazione politico-commerciale fu triennale, quadriennale o a tempo indeterminato, per diventare annuale a partire dal 1122).

⁴⁰ *Codice diplomatico della repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT’ANGELO, Roma 1936, I, p. 17 sg., doc. 12, 22 nov. 1101 (conferma di un precedente atto del 1098); *I Libri iurium della Repubblica di Genova* cit., I/1, p. 99 sgg., doc. 61, 24 set. 1104.

⁴¹ *I Libri iurium della Repubblica di Genova* cit., I/2, p. 223 sgg., doc. 359, 10 ago. 1108; I/1, p. 182 sg., doc. 119, 26 giu. 1109. Cfr. G. PETTI BALBI, *Genova e il Mediterraneo occidentale nei secoli XI-XII*, in *Comuni e memoria storica* cit., p. 509 sg.

⁴² Cfr. note 59-61.

⁴³ Cfr. P.G. EMBRIACO, *Vescovi e signori. La Chiesa albenganese dal declino dell’ autorità regia all’ egemonia genovese (secoli XI-XIII)*, Bordighera-Albenga 2004, p. 151 sgg.

⁴⁴ Sull’importanza dell’insediamento di Noli fin dall’alto medioevo cfr. A. FRONDONI, *Sedi episcopali nella Liguria di Ponente alla luce degli ultimi ritrovamenti*, in *Albenga città episcopale. Tempi e dinamiche della cristianizzazione tra Liguria di Ponente e Provenza*, a cura di M. MARCENARO, Genova-Albenga 2007, pp. 369-379; M. QUAINI, *Noli, la Liguria, il Mediterraneo*, in *La Repubblica di Noli*, a cura di F. BANDINI, M. DARCHI, Firenze 2004, pp. 87-102.

dibattimento relativo a una vertenza fra due *dominatus* dell'area torinese, davanti al vescovo di Torino Mainardo, avevano maturato un'ideoneità a esprimere pareri collettivi di natura giuridica, implicanti conseguenze sul piano politico-territoriale⁴⁵. D'altronde – come è documentato fin dall'inizio del secolo precedente, ad esempio, per Asti nel 1002 e per Vercelli nel 1022⁴⁶ – i vescovi dovevano convocare abitualmente, in occasione di atti pubblici di particolare rilevanza, i *boni homines* della città oppure *cives* e *militēs* residenti. È quindi probabile che negli anni venti del XII secolo tutte le città subalpine, partendo proprio dalle esperienze di confronto e dibattito

⁴⁵ *Documenti di Scarnafigi*, a cura di G. COLOMBO, Pinerolo 1902 (BSSS, 12), p. 243, doc. 5, 1112-1118. Cfr. R. BORDONE, “*Civitas nobilis et antiqua*”. *Per una storia delle origini del movimento comunale in Piemonte*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società*, Torino 1985, p. 29 sgg. Per un inquadramento storico del periodo cfr. A.M. NADA PATRONE, *Il Medioevo in Piemonte. Potere, società e cultura materiale*, Torino 1986, p. 11 sgg.

⁴⁶ *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Asti*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1904 (BSSS, 28), p. 247, doc. 128, 20 feb. 1002; *Le carte dell'archivio capitolare di Vercelli*, a cura di D. ARNOLDI, G.C. FACCIO, F. GABOTTO, G. ROCCHI, Pinerolo 1912 (BSSS, 70), I, p. 49, doc. 40, a. 1022.



Fig. 6 - Noli. Loggiato del comune.

politico maturate in seno alle assemblee cittadine, si orientassero ad assumere una configurazione comunale, anche se non per tutte in quegli anni poteva ancora dirsi consolidata l'istituzione del comune, la cui principale funzione originaria era quella di mediare tra gli interessi delle famiglie aristocratiche tradizionalmente più vicine al vescovo, i *milites* (o cavalieri) e le famiglie emergenti dedite ad attività finanziarie, commerciali e artigianali (*populus*)⁴⁷.

Che cosa era dunque cambiato rispetto alle concessioni imperiali e marchionali precedenti a favore delle città dell'Italia nord-occidentale?

Nel corso del secolo XI, sotto la tutela del proprio vescovo o in accordo con i maggiori funzionari pubblici, le comunità dei *negotiatores* urbani avevano cercato di ottenere la protezione per i traffici nel territorio dell'impero, la tutela dei propri beni e l'esenzione da alcuni tributi nel quadro delle *consuetudines* stratificatesi progressivamente nella società urbana. Ciò che invece nei trenta/quarant'anni a cavallo dei secoli XI e XII accomuna alcune esperienze delle società cittadine, e le differenzia dal passato, è l'autonomia decisionale – rispetto ai vescovi, ai marchesi, ai visconti – per quanto attiene all'acquisizione collettiva di proprietà e diritti signorili, all'organizzazione di imprese commerciali e militari, alla capacità di stipulare accordi con forze signorili e assumere investiture feudali, di ripartire gli oneri fiscali e militari, di esprimere pareri giuridici con competenza sull'assetto giurisdizionale del territorio. Dagli anni novanta del secolo XI in poi, infatti – dopo un periodo di contrasti sociali e religiosi, in qualche caso persino di rifiuto dei vescovi filoimperiali –, le collettività riescono, con il superamento del momento delle discordie interne, a finalizzare autonomamente i propri interessi, eleggendo consoli che rappresentano tutti i *cives* e, anche quando collaborano con il vescovo, lo fanno consapevolmente da interlocutori politici, che dichiarano la loro fedeltà al presule sulla base di precisi contenuti definiti di volta in volta dall'investitura feudale di castelli e diritti pubblici. Le *consuetudines* civili della comunità sono ora equiparate alla *libertas* politica, che è diventata valore civico nel clima di crisi dei valori religiosi che aveva caratterizzato la seconda metà del secolo XI⁴⁸.

⁴⁷ KELLER, *Gli inizi del comune in Lombardia* cit., p. 55 sg.

⁴⁸ Cfr. BORDONE, *La società cittadina* cit., p. 130 sgg.; M.C. DE MATTEIS, "Societas christiana" e funzionalità ideologica della città in Italia: linee di uno sviluppo, in *Le città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa*, a cura di R. ELZE, G. FASOLI, Bologna 1981, p. 47 sg.

Nel processo che portò le comunità urbane dell'Italia centro-settentrionale a queste nuove aperture economiche e politiche, che si manifestavano come una vera e propria “rivoluzione” – e che progressivamente, nel corso del secolo XII, consentirono loro di raggiungere un livello di autonomia (sul piano fiscale-giurisdizionale-territoriale) decisamente superiore tanto rispetto alle città demaniali e feudali del regno normanno, quanto nei riguardi delle pur vicine comunità urbane francesi⁴⁹ –, non si deve dunque sottovalutare il giudizio negativo che spesso le comunità dovettero esprimere nei confronti dei vescovi simoniaci nel periodo della “lotta per le investiture”, quegli stessi vescovi che nel Regno italico erano diventati i maggiori interlocutori politici dell'impero.

In particolare, si può ritenere che sia ad Asti sia ad Alba la spinta delle famiglie dedite alla mercatura verso il superamento del governo vescovile maturasse proprio durante i fermenti religiosi patarinici, documentati negli anni ottanta del secolo XI⁵⁰, quantunque ad Alba il comune organizzato stabilmente con propri consoli sia attestato con alcuni decenni di ritardo rispetto ad Asti, anche per l'orientamento più decisamente filoimperiale della comunità, dettato nella seconda metà del secolo XII dall'esigenza di difendersi dalla più potente città vicina⁵¹.

Talvolta le prime forme di associazione comunale erano viste come soluzioni di emergenza, come atto di concordia giurato dai cittadini dopo lunghi periodi di contrasti sociali⁵², come situazioni provvisorie, che teoricamente non precludevano la possibilità di un successivo ritorno alle forme di governo tradizionale della città⁵³. Infatti bisogna ribadire che le prime attestazioni di *consules* non implicano necessariamente l'esistenza di un co-

⁴⁹ Per le città del Sud d'Italia cfr. G. FASOLI, *Città e ceti urbani nell'età dei due Guglielmi*, in *Potere, società e popolo nell'età dei due Guglielmi*, Bari 1981, pp. 147-172; EAD., *Organizzazione delle città ed economia urbana*, in *Potere, società e popolo nell'età sveva*, Bari 1985, pp. 167-189; *Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. MUSCA, Bari 1993. Per la Francia – dove le autonomie urbane, l'elezione di *consules* e *scabini*, l'amministrazione della giustizia ancora nel secolo XIII continuavano a essere legittimate da concessioni di franchigie e a trovare un forte limite nei poteri giurisdizionali esercitati dal re, da principi territoriali e da vescovi - cfr. O. GUYOTJEANNIN, *Seigneuries*, in *Le Moyen Âge. Le roi, l'Église, les grands, le peuple (481-1514)*, a cura di PH. CONTAMINE, Paris 2002, pp. 240-251.

⁵⁰ BORDONE, *Città e territorio* cit., pp. 335-341; COGNASSO, *Il Piemonte nell'età sveva* cit., p. 117 sgg. Cfr. anche F. MENANT, *L'Italie des communes (1100-1350)*, Paris 2005, p. 12 sg.

⁵¹ F. PANERO, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988, p. 135 sgg.

⁵² G. DILCHER, *I comuni italiani come movimento sociale e forma giuridica*, in *L'evoluzione delle città italiane* cit., pp. 71-98, a p. 80 sgg.; KELLER, *Gli inizi del comune in Lombardia* cit., p. 54 sgg.; E. OCCHIPINTI, *L'Italia dei comuni (secoli XI-XIII)*, Roma 2000, pp. 29-33.

⁵³ Cfr. nota 69.

mune già strutturato come istituzione politico-amministrativa, perché fin dalla seconda metà del secolo XI sono talora chiamati “consoli” gli arbitri giudiziari e i funzionari che agiscono insieme al *conventus civium in ecclesia* (o *ante ecclesiam*) e collaborano con il vescovo o con il visconte⁵⁴.

2. Il consolidamento del comune consolare

Ad Asti le istituzioni comunali avevano ormai assunto una relativa stabilità quando, radunati *in comuni colloquio*, nel 1108 i *cives* ricevettero *in comuni*, per donazione *iure proprietario*, la terza parte del castello di Montafia, in piena indipendenza dal vescovo, e nel 1111 i *consules et civitatis sapientiores*, sotto l’arbitrato del vescovo, composero le loro vertenze con il capitolo della cattedrale per lo sfruttamento di terre ecclesiastiche⁵⁵. Un ulteriore, definitivo consolidamento dell’ autorità comunale venne raggiunta quando Corrado III nel 1141 concedette al comune il privilegio di battere moneta⁵⁶, quantunque ancora nel 1169 il vescovo riscuotesse la *curadia* sul mercato cittadino⁵⁷.

Anche a Genova una strutturazione stabile dell’ istituzione consolare si realizzò negli anni 1122-1130, quando si cominciò a far riferimento al consolato di durata annuale, all’ interno della magistratura consolare si iniziò a distinguere fra *consules de comune* e consoli minori *de placitis*, mentre l’ autorità del comune si estendeva a un *districtus* territoriale ben definito⁵⁸.

⁵⁴ M. RONZANI, *Chiesa e “Civitas” di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dall’ avvento del vescovo Guido all’ elevazione di Daiberto a metropolita di Corsica (1060-1092)*, Pisa 1997, p. 194 sg.; CH. WICKHAM, *Legge, pratiche, conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, p. 50 sgg. Cfr. anche G. MILANI, *I comuni italiani*, Roma-Bari 2005, pp. 23-32.

⁵⁵ *Codex Astensis* cit., III, p. 988 sg., docc. 890-891, 6-8 set. 1108; *Le carte dell’ archivio capitulare di Asti* cit., p. 41 sg., doc. 3, 1 mag. 1111. Cfr. COGNASSO, *Il Piemonte in età sveva* cit., p. 181.

⁵⁶ MGH, *Diplomata* cit., IX, a cura di F. HAUSMANN, Wien-Köln-Graz 1969, p. 104 sg., doc. 59, mag. 1141.

⁵⁷ *Codex qui “Liber Crucis” nuncupatur e tabulario Alexandrino descriptus et editus*, a cura di F. GASPAROLO, Roma 1889, p. 104 sg., doc. 88, a. 1169: “curaya que est Astensis episcopi”.

⁵⁸ BORDONE, *Le origini del comune di Genova* cit., pp. 254-257. A Genova le prime attestazioni del termine *comune/commune* con il significato di “ordinamento pubblico cittadino”, equivalente a “collettività cittadina che si regge autonomamente” (quindi il vocabolo non è più usato come aggettivo) risalgono del resto al 1120-1127: O. BANTI “*Civitas*” e “*Commune*” nelle *fonti italiane dei secoli XI e XII*, in *Forme di potere e struttura sociale in Italia nel medioevo*, a cura di G. ROSSETTI, Bologna 1977, p. 229 sg. La distinzione tra *consules de comuni* e *consules de placitis* appare per la prima volta nel 1130-31 e diventa stabile dal 1133-34 in poi: FELLONI, *Note sulla finanza pubblica genovese* cit., p. 333.

Nel 1128 la collettività dei Savonesi stipulava patti con Ruggero II, duca di Puglia, il quale garantiva la sua protezione a merci e uomini, purché non compissero atti di pirateria sulle sue terre⁵⁹. Anche se i marchesi aleramici, intorno al 1134-1136, continuavano a far riferimento a “*servicium nostrorum civium Saonensium*”, questi ultimi si riunivano abitualmente in *communi consilio tocius populi*⁶⁰ e a partire dal 1137 i *consules* del comune agivano pubblicamente in rappresentanza di tutti i cittadini, *maiores* e *minores*, come controparte della famiglia marchionale⁶¹.

La comunità di Albenga eleggeva i consoli almeno a partire dal 1127 e nel corso dei tre decenni successivi metteva in atto una politica di alleanze con le più importanti repubbliche marinare, come Pisa e Genova, con le quali era in competizione⁶². Essendo inizialmente buoni i rapporti con il vescovo, vennero ceduti al comune i diritti vescovili di prelievo sul mercato, il macello pubblico, la gabella, i diritti di attracco e di controllo delle misure per aridi; tutti diritti rivendicati dal presule nel 1225, ma definitivamente controllati dal comune in età podestarile⁶³.

Alla metà del secolo XII era operante anche un collegio consolare a Noli, il *consulatus Nauli*, che amministrava la giustizia quando non placitavano i marchesi del Carretto, quantunque questi ultimi qui continuassero ad amministrare l’alta giustizia – relativa ai reati di omicidio, spergiuo, adulterio – e tutti gli altri reati per un periodo di tempo limitato a venti giorni all’anno⁶⁴.

Il comune di Ventimiglia si era costituito prima del 1149, anno in cui vediamo agire collettivamente quattro consoli nella città di Genova, nell’atto di ricevere, a favore dei propri *concives*, il privilegio di poter commerciare nel porto genovese alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ul-

⁵⁹ *I Registri della catena* cit., I, p. 23 sg., doc. 12, 13-31 mag. 1128. Cfr. anche *ibid.*, p. 25 sgg., doc. 14, a. 1128.

⁶⁰ *Ibid.*, I, p. 70, doc. 41, a. 1134-1136.

⁶¹ *Ibid.*, I, p. 175 sg., doc. 117, 23 gen. 1137. Cfr. R. PAVONI, *Savona alle origini del comune*, in “Atti e memorie della Società savonese di storia patria”, n.s., 30 (1994), pp. 93-136.

⁶² J. COSTA RESTAGNO, *Gli statuti del 1288 e il governo comunale fra Due e Trecento*, in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera 1995, p. XLIII; EMBRIACO, *Vescovi e signori* cit. p. 152 sgg.

⁶³ EMBRIACO, *Vescovi e comuni* cit., p. 209 sg.

⁶⁴ *Codice diplomatico della repubblica di Genova* cit., p. 323 sgg., doc. 269, lug.-ago. 1155. Cfr. EMBRIACO, *Vescovi e signori* cit., p. 155 sg.

tima città⁶⁵. Negli anni successivi la sua presenza pubblica nel territorio appare talvolta affiancata da quella del vescovo, come nel caso della sentenza pronunciata nel 1169 riguardo ai contrasti fra gli uomini di Tenda e di Saorgio⁶⁶.

Ad Acqui il comune funzionava come tale almeno dal 1135, tuttavia i legami con il vescovo continuarono a essere saldi sino alla fine del secolo XII e la competizione dei cittadini con il proprio presule per il controllo del territorio si può far datare solo a partire dal 1205, quando fu attuata l'unione delle diocesi di Acqui e di Alessandria⁶⁷.

Il comune di Torino era organizzato con propri consoli almeno dal 1147-1149, ma la sua attività pubblica – sempre minacciata dalla presenza dei conti di Savoia-Moriana nel territorio – ancora nella seconda metà del secolo XII era spesso affiancata dal vescovo, mentre una suddivisione della magistratura consolare in *consules maiores* e *consules minores* risale soltanto al 1170, dopo vent'anni di “assenza” del comune nella documentazione pubblica e privata piemontese⁶⁸.

Ancora nel 1142 a Vercelli l'istituzione consolare era vista come provvisoria e non si escludeva che i consoli potessero essere surrogati da un collegio di *sapientes*⁶⁹. Qui infatti l'iniziale sperimentazione di governo comunale, realizzata probabilmente nel secondo decennio del secolo XII – quando i Vercellesi parteciparono, a fianco dei Milanesi, dei Novaresi, degli Astigiani, degli Albesi, degli Albenganesi e dei Genovesi, alla guerra

⁶⁵ *I Libri iurium della Repubblica di Genova* cit., I/1, p. 198 sg., doc. 131, apr. 1149. Per l'antefatto della concessione del privilegio cfr. E. BASSO, *Tra crociata e commercio: le relazioni diplomatiche fra Genova e i Regni iberici nei secoli XII-XIII*, in “Medievalismo”, 19 (2009) e ID., *Comunità, attività economiche e norme statutarie nei comitati di Ventimiglia e Nizza in età basomedievale*, in questo stesso volume. Cfr. anche G. ROSSI, *Storia della città di Ventimiglia*, Oneglia 1886, p. 51 sg.

⁶⁶ ROSSI, *Storia della città di Ventimiglia* cit., p. 53. Nel 1185 il comune esercita il controllo del territorio ed è in guerra contro i conti locali, che si sono fortificati nei castelli di Roccabruna e St.-Agnes (p. 54).

⁶⁷ *Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, p. 90 sgg., doc. 73, a. 1135. Cfr. PANERO, *Autonomie urbane e rurali nel Piemonte comunale* cit., p. 299 sg.; V. POLONIO, *Nuove fondazioni e nuove circoscrizioni diocesane: il caso di Alessandria*, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002, p. 392 sgg.

⁶⁸ R. BORDONE, *Il movimento comunale: le istituzioni cittadine e la composizione sociale durante il XII secolo*, in *Storia di Torino*, I, a cura di G. SERGI, Torino 1997, pp. 609 sgg., 630 sgg.

⁶⁹ *Documenti dell'Archivio comunale di Vercelli relativi ad Ivrea*, a cura di G. COLOMBO, Pinero 1901 (BSSS, 8), p. 14, doc. 3, 12 mar. 1142: “per parolam consulum Vercellis aut illorum sapientum qui tunc erunt, si consules non fuerint”.

contro Como (1119-1127)⁷⁰ – e sicuramente in atto nel periodo 1141-1149⁷¹, si interruppe negli anni 1150-1164, per poi riprendere su nuove basi con il pieno coinvolgimento delle famiglie feudali legate al vescovo. Determinanti in questo caso furono gli scontri con Federico I di Svevia – che registrarono inizialmente la partecipazione del vescovo Ugucione e dei suoi vassalli allo schieramento filoimperiale – e poi l’adesione della milizia cittadina e del popolo alla Lega Lombarda nel 1168⁷².

La legittimazione dell’autorità pubblica dei primi consoli talvolta veniva da un’investitura vescovile. Al termine delle guerre contro il Barbarossa, la Pace di Costanza del 1183 prevedeva, infatti, che nelle città in cui il vescovo aveva i poteri comitali, i consoli riceversero la conferma del consolato direttamente dal presule, se per consuetudine erano soliti riceverla⁷³.

In realtà ad Asti i consoli nel 1095 erano stati investiti dal vescovo limitatamente al feudo di Castello d’Annone e non per l’incarico consolare⁷⁴. A Vercelli il compromesso raggiunto – durante le guerre contro l’impero o subito dopo – fra comune e vescovo portò quest’ultimo a investire i consoli dei diritti giurisdizionali, dapprima attraverso un atto pubblico non registrato e poi, dal 1208, con un’investitura formale del podestà. Da allora in poi ogni nuovo vescovo vercellese avrebbe riconosciuto in forma scritta il diritto del comune, in quanto vassallo vescovile, a esercitare la giurisdizione in città, sul monte di S. Lorenzo di Gattinara, nel castello di Arborio, nella *villa* di Trino “di sotto” e nel suo territorio, a esigere i pedaggi e a sfruttare i beni comuni lungo la Sesia⁷⁵.

⁷⁰ ANONYMI NOVOCOMENSIS, *De bello Mediolanensium adversus Comenses. Liber Cumanus*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, Milano 1724, V, pp. 418, 452 (le milizie albesi, genovesi e albenganesi parteciparono nel 1127). Cfr. F. PANERO, *Istituzioni e società a Vercelli. Dalle origini del comune alla costituzione dello Studio (1228)*, Vercelli 1994, p. 8.

⁷¹ I più antichi atti scritti che vedono agire il comune di Vercelli sono redatti pubblicamente in *theatro Vercellensi* (*Documenti dell’Archivio comunale di Vercelli* cit., p. 11, doc. 1, 22 gen. 1141; p. 13, doc. 2, 12 mar. 1142), oppure in *concione Vercellis* riunita nello stesso luogo, o in *concione ante ecclesiam Sancte Marie* (*Ibid.*, p. 14, doc. 3, 12 mar. 1142; p. 17 sg., docc. 5-6, 17 mag. 1149).

⁷² PANERO, *Istituzioni e società a Vercelli* cit., pp. 8-16.

⁷³ MGH, *Diplomata* cit., X/4, a cura di H. APPELT, Hannover 1990, p. 61, doc. 844, mar.-apr. 1183.

⁷⁴ Cfr. nota 35.

⁷⁵ F. PANERO, *Una signoria vescovile nel cuore dell’Impero. Funzioni pubbliche, diritti signorili e proprietà della Chiesa di Vercelli dall’età tardocarolingia all’età sveva*, Vercelli 2004, pp. 138 sg., 161 sgg. Il comune dopo il 1141 estese gradualmente il proprio *districtus* anche su altre località soggette a vari signori, mentre il vescovo continuava a esercitare la propria giurisdizione

Un'investitura simile sancì il compromesso raggiunto dal comune di Ivrea con il vescovo: infatti comune e vescovado controllavano insieme il transito delle macine da mulino provenienti dalla Valle d'Aosta fin dal 1171, anche se il comune era organizzato autonomamente sul piano militare⁷⁶.

Invece a Tortona il comune nel 1122 aveva acquistato dal proprio vescovo un castello con i relativi diritti territoriali, ma formalmente la cessione avvenne sulla base dell'investitura feudale, con l'impegno dei *cives* a difendere l'episcopato⁷⁷. Ancora all'inizio del Duecento alcuni acquisti di questo comune furono perfezionati con un'investitura feudale da parte del presule⁷⁸. Prima del 1234 (ma forse già dal 1206) podestà e credenza cittadina giuravano formalmente fedeltà al vescovo, il quale continuava ad avere la giurisdizione d'appello e il diritto di istituire i duelli giudiziari e la nomina dei tutori (come del resto avveniva anche in altri comuni)⁷⁹.

D'altronde, sia che si trattasse di diritti economici relativi ai pedaggi e al mercato urbano, sia che fossero competenze relative alla giurisdizione d'appello, praticamente tutti i vescovi dell'Italia nord-occidentale conservarono in età comunale una parte degli antichi diritti pubblici loro riconosciuti dall'impero⁸⁰.

Riassumendo, dopo una fase iniziale avviata, con la nomina dei primi consoli, tra gli anni novanta del secolo XI e i quarant'anni successivi, intorno alla metà del secolo XII – con l'eccezione di Alba e Ivrea, per le quali bisogna attendere gli anni settanta dello stesso secolo – i comuni cittadini

territoriale su diverse località e castelli, che solo nel 1243 furono venduti al comune di Vercelli. Inoltre il vescovo continuava a giudicare in appello le sentenze del podestà, regolamentava e tassava i duelli giudiziari, dava tutori e curatori, emancipava e autorizzava i contratti dei minori.

⁷⁶ *Il Libro rosso del comune di Ivrea*, a cura di G. ASSANDRIA, Pinerolo 1914 (BSSS, 74), p. 168 sgg., doc. 178, 19 nov. 1171; p. 159 sgg., doc. 172, 25 lug. 1200 (il vescovo riconosce al comune il diritto di riscuotere i tre quarti del pedaggio della *molaria*). L'investitura formale di tali diritti, ossia "de toto eorum recto feudo et de omnibus eorum bonis usantiis seu consuetudinibus", è del 1210: *Ibid.*, p. 163 sg., doc. 173, 28 ago. 1210. Nel 1181 il comune di Ivrea ricevette in feudo dal comune di Vercelli i castelli di S. Urbano e Bollengo: G.S. PENE VIDARI, *Vicende e problemi della "fedeltà" eporediese verso Vercelli per Bollengo e Sant'Urbano*, in *Vercelli nel secolo XIII*, Vercelli 1984, pp. 27-63.

⁷⁷ Il "*Chartarium Dertonense*" ed altri documenti del comune di Tortona (934-1346), a cura di E. GABOTTO, Pinerolo 1909 (BSSS, 31), p. 5 sgg., doc. 2, 30 ago. 1122.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 143 sgg., doc. 97, 19 ago. 1220.

⁷⁹ *Le carte dell'archivio capitolare di Tortona*, a cura di F. GABOTTO, V. LEGÉ, C. PATRUCCO, Pinerolo 1907 (BSSS, 30), p. 79 sgg., doc. 399, 14 feb. 1234. Cfr. PANERO, *Autonomie urbaine e rurali* cit., p. 298 sg. Cfr. note 75, 112.

⁸⁰ PANERO, *Autonomie urbaine e rurali* cit., p. 303 sgg.

piemontesi e liguri apparivano ben organizzati sul piano istituzionale (infatti avevano una propria struttura funzionale e facevano redigere atti scritti per documentare patti e diritti acquisiti), erano in grado di interloquire sul piano politico con altre città, con i signori del contado e con i propri vescovi, erano orientati a imporre la giurisdizione comunale, oltre che in città, in alcuni settori del proprio territorio diocesano, anche a costo di scontrarsi con i propri vescovi e con l'impero, come appunto avvenne ai tempi del Barbarossa⁸¹.

3. Diritti comunali, scritture pubbliche e antiche norme statutarie

La crescita delle autonomie cittadine è strettamente legata all'acquisizione, da parte delle comunità, di diritti patrimoniali⁸² e giurisdizionali in città e nel territorio delle rispettive diocesi; territorio che divenne il principale punto di riferimento per la costruzione del *districtus* comunale. Tale costruzione deve intendersi come processo di integrazione e aggregazione al territorio della città di altri territori comunali rurali o di circoscrizioni di castello⁸³.

Le tappe di questa crescita sono scandite dall'elaborazione e dalla conservazione di scritture di vario tipo – contratti, patti, convenzioni, privilegi, investiture, atti di cittadinanza, bandi, brevi, consuetudini, delibere, inventari dei beni e dei diritti comunali, atti amministrativi, fiscali e normativi – che confluiscono, fra XII e XIII secolo, nei primi *Libri iurium* co-

⁸¹ PANERO, *Istituzioni e società a Vercelli* cit., p. 10 sgg. Per un inquadramento politico generale è sempre un utile strumento di confronto il volume *Popolo e Stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa. Alessandria e la Lega Lombarda*, Atti del XXXIII Congresso Storico Subalpino, (Alessandria 6-9 ottobre 1968), Torino 1970, da integrare almeno con G. PISTARINO, *Alessandria nel mondo dei comuni*, in "Studi Medievali", s. III, XI (1970), pp. 1-101 dell'estratto, e con gli Atti del Convegno *Federico I Barbarossa e l'Italia*, a cura di I. LORI SANFILIPPO, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano", 96 (1990).

⁸² Per Genova cfr. FELLONI, *Note sulla finanza pubblica genovese* cit., pp. 336-340. Sulle più antiche acquisizioni patrimoniali (in forma allodiale, enfiteutica o feudale) da parte dei comuni urbani e semiurbani piemontesi cfr. R. RAO, "Comunia". *Le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano 2008, pp. 41 sgg., 85 sgg., 95 sgg.

⁸³ G. PINTO, *Premessa a La costruzione del dominio cittadino sulle campagne. Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. MUCCIARELLI, G. PICCINI, G. PINTO, Siena 2009, p. X sgg. Per la costruzione del *districtus* comunale con riferimento, innanzitutto, al territorio diocesano cfr. G. DE VERGOTTINI, *Origini e sviluppo storico della comitatinità*, ora in ID., *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1977, pp. 3-121; A.I. PINI, *Città, comuni, corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, p. 88 sgg.

munali e che in età podestarile si diversificano ai fini di un più capillare controllo dell'amministrazione e dei diritti comunali (Registri con diverse funzioni di natura economico-finanziaria, fra i quali i consegnamenti e i Registri dell'estimo finalizzati all'imposizione del fodo e di altri tributi), della normativa comunale (raccolte di Statuti), dell'*iter* deliberativo (Ordinati e Riformagioni) e di quello processuale. Del resto, il governo del podestà forestiero – come è ben noto, un “tecnico” al di sopra delle parti, chiamato a mediare i conflitti esistenti all'interno del gruppo delle antiche famiglie egemoni e tra queste e le nuove famiglie in ascesa economico-politica, che si erano insediate in città tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII –, ai fini di un miglior controllo dei diritti e dei beni comunali, di un miglioramento della struttura amministrativa e di un più equilibrato sistema fiscale (soprattutto dietro sollecitazione dei popolani), favorì il rinnovamento delle forme esistenti di registrazione degli atti del comune e l'elaborazione di nuove norme di garanzia per i cittadini⁸⁴.

A Savona sono già definite *statuta* le carte con le quali nel 1059-1062 i marchesi aleramici avevano confermato esenzioni, franchigie e consue-

⁸⁴ L. BAIETTO, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del secolo XIII*, in “BSBS”, XCVIII (2000), pp. 104-165, 473-528; A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, Rome 1985, pp. 35-55; *Comuni e memoria storica* cit. (in particolare cfr. i contributi di M. Ansani, C. Carbonetti Vendittelli, A. Degrandi, G.G. Fissore, C.D. Fonseca, A. Grossi, V. Leoni, V. Polonio, M. Pozza, A. Rovere, G.M. Varanini, P. Vignoli); D. LANZARDO, *La giustizia a Cherasco tra XIII e XIV secolo e il “Liber processuum” del 1385*, Cherasco 2009; “*Libri iurium*” e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI), a cura di P. GRILLO, F. PANERO, Cuneo 2003 (“Bollettino d. Soc. Studi Storici, Archeologici ed Artistici d. prov. di Cuneo”, 128), pp. 9-130: cfr. i contributi di A. Barbero, R. Bordone, A. Degrandi, P. Grillo, G. Gullino, P. Merati, F. Panero, R. Rao, V. Vai; P. MAINONI, *Finanza pubblica e fiscalità nell'Italia centro-settentrionale fra XIII e XV secolo*, in “Studi Storici”, 40 (1999), pp. 449-470; EAD., *A proposito della “rivoluzione fiscale” nell'Italia settentrionale del XII secolo*, in “Studi Storici”, 44 (2003), pp. 5-42; J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in “Bibliothèque de l'école des chartes”, 153 (1995), pp. 177-185; J.-C. MAIRE VIGUEUR, E. FAINI, *Il sistema politico dei comuni italiani (secoli XII-XIV)*, Milano 2010, pp. 43-58; *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998 (cfr. i contributi di G. Albin, G. Arnaldi, A. Bartoli Langel, P. Cammarosano, G.G. Fissore, A. Grohmann, H. Keller, G. Tabacco, P. Torelli). Sulla circolazione dei podestà – che dovette influire sulla circolazione di modelli scritturali nell'Italia comunale – cfr. J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Flussi, circuiti e profili*, in *I podestà dell'Italia comunale*, I, a cura di J.-C. MAIRE VIGUEUR, Roma 2000, pp. 903-1007.

tudini alla comunità soggetta⁸⁵, ma per arrivare a una raccolta di statuti da parte della stessa comunità bisogna attendere l'inizio del secolo XIII, quantunque sia stato osservato che lo stile dei primi *capitula* e alcuni nomi di persone e di famiglie rinviano agli ultimi anni del secolo precedente⁸⁶. La scrittura del 1059, dunque, si deve considerare, assieme al diploma del 1014 e ai successivi atti analoghi del 1061-1062, una delle più antiche carte di franchigia ottenute dalla comunità; ma proprio perché si propone come conferma scritta di una consuetudine viene definita “statuto” e confluisce, intorno al 1220, in un piccolo registro che raccoglieva una trentina di carte con i più antichi atti “attestanti l'autonomia del comune savonese o relativi ai rapporti con i marchesi, con il vescovo, con altre comunità” e costituiva

⁸⁵ Cfr. note 24-25.

⁸⁶ M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, n.s. XXXVII/2 (1997), pp. 115-212, in partic. paragrafo 2 e nota 90 (per il riferimento al “capitulum consulum Saone” del 1180).



Fig. 7 - Savona. Le torri medievali del Brandale.

un primo nucleo del *Liber iurium* del comune, probabilmente redatto al fine di ottenere una conferma dei diritti comunali da Federico II di Svevia⁸⁷.

Nel *Liber iurium* genovese sono raccolti i primi atti che costituiscono i privilegi acquisiti dal comune all'inizio del secolo XII, come abbiamo visto⁸⁸. Il più antico *breve dei consoli* della città di Genova viene attribuito al 1143⁸⁹; allo stesso anno risalgono i capitoli statutari più antichi (*Statuta vetustissima*); invece si collocano tra la seconda metà del secolo XII e l'inizio del XIII il *breve Compagne* e quegli statuti che furono poi riordinati e organizzati per libri nel 1229 dal podestà del comune, il giurista Iacopo Balduini⁹⁰.

Secondo Hagen Keller i più antichi statuti furono elaborati dalle comunità per tutelare i *cives* di fronte alle prevaricazioni dell'oligarchia consolare, che nella seconda metà del secolo XII avrebbe ridotto gli spazi di autonomia dei primi "governi allargati" espressi attraverso patti di concordia e deliberazioni della *concio* (ossia l'arengo, l'assemblea cittadina dei capifamiglia-contribuenti). In realtà – ferma restando la funzione di garanzia degli statuti contro eventuali soprusi di pubblici ufficiali e di singoli – se queste considerazioni possono valere per l'area milanese, non trovano sempre riscontro nell'Italia occidentale in quanto la *concio* in alcune città appare funzionante per tutta l'età comunale, mentre ancora all'inizio del Duecento le comunità urbane regolamentavano le relazioni civili interne sulla base delle *consuetudines* (anche se non ci si deve nascondere che per lo più le redazioni scritte recepivano i risultati di mediazioni e accordi recenti fra le parti sociali politicamente attive)⁹¹.

⁸⁷ Cfr. l'Introduzione di D. PUNCUH, A. ROVERE, in *I Registri della catena del comune di Savona* cit., I, pp. XVI sgg., XXVII sgg. Il privilegio di conferma dei beni e dei diritti comunali – nonché dei beni e dei diritti posseduti dalla Chiesa di Savona, di cui si fa menzione nel diploma – da parte di Federico II è edito *Ibid.*, I, p. 176 sgg., doc. 118, 26 mar. 1221.

⁸⁸ Cfr. note 40-41.

⁸⁹ *Codice diplomatico della repubblica di Genova* cit., I, p. 153 sgg., doc. 128, a. 1143.

⁹⁰ *Annali genovesi* cit., III, p. 45. Cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980; *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Genova 2003, p. 278 sgg., n. 406-422. Per un quadro complessivo della documentazione comunale di Genova, che comincia a differenziarsi negli anni trenta del secolo XII, al momento della separazione degli uffici del consolato del comune e del consolato dei placiti, cfr. A. ROVERE, *Comune e documentazione*, in *Comuni e memoria storica* cit., p. 261 sgg.

⁹¹ E. DEZZA, *Gli Statuti di Tortona*, in "Studia et documenta historiae iuris", XLIII (1977), pp. 293-436, a p. 299 sgg.; H. KELLER, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, in "Frühmittelalterliche Studien", 22



Fig. 8 - Albenga. Le tre torri (foto D. Papalini).

Per Luni – antica città in crisi fin dall’alto medioevo e nel secolo XII decaduta a vantaggio di Sarzana (che diventa sede vescovile all’inizio del XIII) – e per il territorio circostante è documentata una normativa scritta di natura consuetudinaria imposta dal vescovo nel 1200⁹², mentre per la vicina Sarzana una raccolta di norme statutarie emendate dagli statutori del comune fu confermata dal presule nel 1269⁹³.

A partire dal 1222, oltre che alle consuetudini, faceva riferimento a una raccolta di statuti anche il comune di Albenga. Dopo la sottomissione a Genova nel 1251, questi furono in parte emendati per adeguare la normativa albenganese alla convenzione con la città dominante, rispetto alla quale “spicca la rigida subordinazione” nel successivo volume degli statuti emendati del 1288⁹⁴.

Nel 1193 gli abitanti di Noli ottennero dal marchese Enrico del Carretto il diritto di redigere per iscritto le loro consuetudini; ma solo dopo l’istituzione della diocesi (1239) predisposero una raccolta degli statuti (infatti sono frequenti i riferimenti alla *civitas* e al vescovo), successivamente confluita, con ogni probabilità, nel libro, a noi pervenuto frammentato, del 1254⁹⁵.

Risalgono probabilmente al secolo XIII anche i più antichi statuti di Ventimiglia, come sembra indicare un frammento della raccolta normativa a noi pervenuto⁹⁶.

(1986), p. 287 sgg.; F. PANERO, *Consuetudini, brevi e statuti. La normativa del comune di Alba tra la fine del secolo XII e la fine del Quattrocento*, in *Il Libro della catena. Gli statuti di Alba del secolo XV*, a cura di F. PANERO, Alba 2001, p. 15 sgg. Per le consuetudini, vigenti ad Alba come a Noli, ad Alessandria come a Tortona, a Vercelli come a Milano, basti un richiamo alle trasposizioni in forma scritta, tra la fine del secolo XII e i primi anni del XIII, di Alessandria (cfr. nota 115) e di Milano (*Liber Consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a cura di E. BESTA, G. BARNI, Milano 1945). In particolare, per Milano la redazione del *Liber Consuetudinum* fu il risultato di lunghe trattative fra i gruppi familiari eminenti e le fazioni politiche della città: cfr. P. GRILLO, *Milano in età comunale (1183-1276)*, Spoleto 2001, p. 458 sgg.

⁹² *Terre di giurisdizione del vescovo di Luni (1200). Leggi decretate dal vescovo Gualterio*, in *Corpus Statutorum Lunigianensium*, I, a cura di M.N. CONTI, La Spezia 1979, pp. 25-26.

⁹³ *Sarzana (5 novembre 1269). Statuti*, in *Corpus Statutorum Lunigianensium* cit., I, pp. 127-178. Cfr. *Repertorio degli statuti della Liguria* cit., p. 390, n. 943-946. Cfr. V. POLONIO, *Istituzioni ecclesiastiche della Liguria medievale*, Roma 2002, p. 183 sgg.

⁹⁴ COSTA RESTAGNO, *Gli statuti del 1288* cit., p. XLIV.

⁹⁵ F. BERLAN, *Statuti italiani: saggio bibliografico*, Venezia 1858, p. 84; *Repertorio degli statuti della Liguria* cit., p. 336, n. 666; *Gli Statuti di Noli*, a cura di C. RUSSO, L. VIVALDO, in “Atti della Società savonese di storia patria”, XXVII (1949), pp. 55-131.

⁹⁶ *Repertorio degli statuti della Liguria* cit., p. 435, n. 1167, secc. XIII-XIV.

Ad Asti è possibile rinvenire nel *Liber iurium*, noto come *Codex Astensis*, oltre all'atto di investitura vescovile del castello di Annone (1095), diverse carte della prima metà del secolo XII che regolano i rapporti del comune con i signori del contado e con alcune comunità rurali soggette⁹⁷. Ancora nel 1193 non esisteva un libro degli statuti perché in alcuni patti intercittadini il comune faceva riferimento alle *consuetudines* della comunità⁹⁸. Invece il richiamo agli *statuti* in un documento del 1211 potrebbe già alludere a una prima sistemazione dei *capitula* emanati dal comune, quantunque solo nel 1221 esistesse uno *statutum civitatis* sul quale giurava il podestà⁹⁹.

I primi atti che riconoscano i diritti acquisiti dal comune di Vercelli sul territorio risalgono al 1141-1142; questi, a partire da due documenti del 1142, entrarono a far parte del Libro degli *Acquisti*¹⁰⁰ e poi, con una selezione, per il periodo 1181-1224 – insieme con alcuni documenti più antichi e altri successivi –, furono raccolti nel Libro dei *Pacta et conventiones* e, per quanto concerneva il recupero di terre comuni e l'investitura di beni comunali, nel Libro delle *Investiture* (1218-1223)¹⁰¹: questi tre registri cro-

⁹⁷ Nel libro del comune, dal 1292 al 1295 (*liber* di Ogerio Alfieri), vennero trascritti tutti gli atti pubblici, redatti su carte sciolte o, in parte, già raccolti in un precedente *liber vetus*, attestato fin dal 1224, per passare probabilmente a una terza redazione all'inizio del Trecento (*Liber Malabayla*) e, infine, alla redazione della seconda metà del Trecento pervenuta fino a noi (della redazione del 1292 restano solo ventun fogli superstiti): R. BORDONE, *Il "Codex Astensis" e l'organizzazione del territorio*, in *"Libri iurium" e organizzazione del territorio* cit., pp. 79-92; G.G. FISSORE, *La costruzione del "Codex Astensis"*, in *Le miniature del "Codex Astensis. Immagini del dominio per Asti medievale*, Asti 2002, pp. 25-46.

⁹⁸ Il *"Rigestum Comunis Albe"*, a cura di E. MILANO, Pinerolo 1903 (BSSS, 20-21), I, p. 54 sgg., doc. 19, 13 e 27 giu. 1193.

⁹⁹ *Codex Astensis* cit., III, p. 648, doc. 631, 10 gen. 1211. Cfr. BAIETTO, *Scrittura e politica* cit., p. 138 sg. (per la quale nel 1221 esiste sicuramente uno *statutum civitatis* sul quale giura il podestà).

¹⁰⁰ Il libro degli *Acquisti* è stato recentemente edito a cura di Antonio Olivieri: *Il Libro degli Acquisti*, a cura di A. OLIVIERI, Roma 2009 (*I "libri iurium" duecenteschi del comune di Vercelli*, edizione diretta da G.G. Fissore, II/1-2). Cfr. A. DEGRANDI, *I "libri iurium" duecenteschi del comune di Vercelli*, in *Comuni e memoria storica* cit., pp. 131-148.

¹⁰¹ *Il Libro dei "Pacta et Conventiones" del comune di Vercelli*, a cura di G.C. FACCIO, Novara 1926 (BSSS, 97); *Il Libro delle investiture*, a cura di A. DEGRANDI, Roma 2005 (*I "libri iurium" duecenteschi del comune di Vercelli*, edizione diretta da G.G. Fissore, IV). La selezione documentaria operata dai notai lasciò fuori numerosi documenti, molti dei quali furono successivamente recuperati con la redazione del *liber iurium* trecentesco dei *Biscioni* (pubblicato a cura di G.C. FACCIO, M. RANNO e R. ORDANO tra il 1934 e il 2000 nella "Biblioteca Storica Subalpina"). Cfr. DEGRANDI, *I "libri iurium" duecenteschi del comune di Vercelli* cit., p. 139 sgg.; Id., *I "libri iurium" vercellesi della prima metà del Duecento: prassi redazionale e finalità politi-*

nologicamente precedono il Libro degli statuti. I più antichi statuti noti si collocano infatti tra gli ultimi vent'anni secolo XII e il 1216 (ed erano per lo più registrati nel Libro degli *Acquisti*)¹⁰². Un altro importante nucleo normativo fu redatto dopo la stabilizzazione del regime podestarile, negli anni 1224-1228, per riorganizzare gli uffici comunali¹⁰³. Finalmente, si pervenne a una prima redazione di una “raccolta” di capitoli statutari (più che di un libro) nel 1229: tutto questo materiale, opportunamente emendato, conflui poi nel più antico Libro degli statuti di Vercelli conservato, del 1241¹⁰⁴.

Il comune di Tortona nel 1212-1213 selezionò in un apposito libro – il *Chartarium* – i più importanti atti relativi a patti con signori del contado e a diritti comunali nel territorio diocesano, a partire dal 1122, insieme alle carte “che riguardano transiti di merci e persone e i pedaggi a cui queste dovevano sottostare”: pur non raccogliendo la totalità dei patti stipulati dal comune, il libro costituiva un importante *dossier* documentario per far valere i diritti comunali rispetto alle città vicine e, in particolare, nei confronti delle pretese territoriali di Genova¹⁰⁵. La selezione documentaria che produsse il “libro”, operata con una precisa finalità pratica, orientò probabilmente il comune in quegli stessi anni a sistemare tutte le altre carte, ivi compresi i singoli capitoli statutari (i più antichi datano al periodo 1184-1192 e integravano le *consuetudines*), in una raccolta di carte sciolte, dalle quali fu più tardi estrapolata, dopo gli opportuni emendamenti, una prima raccolta statutaria (1217-1220), confluita poi con altri capitoli nel Libro degli statuti del 1256¹⁰⁶.

che, in “*Libri iurium*” e organizzazione del territorio cit., pp. 37-49, a p. 40 (per le considerazioni sui *Biscioni*). Cfr. anche BAIETTO, *Scrittura e politica* cit., p. 473 sgg.

¹⁰² *Il Libro degli Acquisti* cit., I, p. 62 sgg., docc. 31-42, 8 dic. 1181-23 mag. 1216; p. 89 sgg., doc. 44, 5 set. 1190.

¹⁰³ BAIETTO, *Scrittura e politica* cit., p. 483 sgg.; P. KOCH, *Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli im 13. und 14. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 1995, p. 64 sgg.

¹⁰⁴ *Statuta communis Vercellarum ad anno MCCXLI*, a cura di G.B. ADRIANI (e V. MANDELLI), in HPM, *Leges municipales*, II/2, Torino 1876. Cfr. BAIETTO, *Scrittura e politica* cit., p. 478 sg. Per le vicende dell’edizione degli statuti duecenteschi di Vercelli e per la paternità di Vittorio Mandelli su una parte dei commenti cfr. F. PANERO, *Introduzione a L’opera di Giovan Battista Adriani fra erudizione e storia*, a cura di D. LANZARDO, F. PANERO, Cuneo 1996, pp. 7-18, a p. 11 sg.

¹⁰⁵ *Il “Chartarium Dertonense”* cit. Cfr. P. GRILLO, *I “libri iurium” del Piemonte sud-orientale: Alessandria e Tortona*, in “*Libri iurium*” e organizzazione del territorio cit., pp. 9-22 (per la citazione cfr. p. 13).

¹⁰⁶ Cfr. DEZZA, *Gli Statuti di Tortona* cit., pp. 299-310.

Gli statuti del comune di Torino sono ricordati in un documento del 1228, ma probabilmente si trattava ancora di capitoli raccolti assieme ad altre tipologie di scritture del comune, che comprovavano i diritti acquisiti dalla collettività. Solo nel 1258, quando questi capitoli furono emendati, si cominciò probabilmente a raccogliere gli statuti in un volume a sé stante¹⁰⁷.

Per contro, Ivrea predispose il *Liber iurium* del comune nel 1225, mentre i primi statuti sono del 1218 e il *Liber Statutorum* più antico risale al 1221¹⁰⁸.

Sostanzialmente allo stesso periodo risale la prima sistemazione statutaria del comune di Novara – uno *statutum civitatis* è documentato infatti nel 1213 e probabilmente nel 1219 esisteva già un libro, se tale vogliamo considerare lo *statutum* sul quale giurava il podestà¹⁰⁹ – anche se il codice conservato è solo degli anni ottanta del secolo XIII¹¹⁰.

Ad Acqui le carte che comprovavano i diritti del comune, il *breve* sul quale giurava il podestà (e, prima di lui, i consoli), le *consuetudines approbatae* (ossia confermate con giuramento dai *boni homines*) e i *capitula* normativi via via promulgati dal comune, costituiscono il più antico nucleo documentale della comunità, come si può desumere – oltre che dalle carte sciolte¹¹¹ – dallo stesso Libro degli statuti, pubblicato tra il 1272 e il 1278 (ma che raccoglie capitoli più antichi)¹¹². Come ha osservato Vito Piergiovanni, “Lo statuto di Acqui conserva, quindi, il suo carattere di formazione alluvionale e progressiva, affiancando ai testi più recenti altri antichi e talvolta desueti, ad esempio quello relativo al passaggio tra consoli e podestà”¹¹³.

¹⁰⁷ G. SERGI, *Interazioni politiche verso un equilibrio istituzionale. Torino nel Trecento*, in *Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento*, Torino 1981, p. 14 e p. 21, nota 5.

¹⁰⁸ *Statuti del comune di Ivrea*, a cura di G.S. PENE VIDARI, Torino 1968 (BSSS, 185), I, p. XLVI sg.

¹⁰⁹ BAIETTO, *Scrittura e politica* cit., pp. 140, 512.

¹¹⁰ *Statuta communitatis Novariae*, a cura di A. CERUTI, in HPM, *Leges municipales*, II, 1, Torino 1876. Cfr. anche J.W. BUSCH, *Einleitung. Schriftkultur und Recht am Beispiel der Statutencodices*, in *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit die Handschriften von Como, Lodi, Novara und Voghera*, a cura di H. KELLER, J.W. BUSCH, München 1991, pp. 3-14.

¹¹¹ *Monumenta Aquensia*, a cura di G.B. MORIONDO, Torino 1789.

¹¹² *Statuta vetera civitatis Aquis*, a cura di G. FORNARESE, rist. anast., Bologna 1971. Cfr. V. PIERGIOVANNI, *Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui*, in “Aquesana”, 6 (1998), pp. 6-12. Per la datazione del Libro degli statuti acquesi cfr. G. REBORA, *Statuti e palazzo comunale in Acqui: convergenze di origini*, in “Aquesana”, 6 (1998), pp. 16-31: i capitoli statutari più antichi a noi pervenuti, e databili con sicurezza, risalgono agli anni 1236-1248 (p. 26). Un capitolo degli statuti ricorda anche la persistenza della giurisdizione vescovile d'appello sulle cause penali superiori a venti soldi: *Statuta vetera civitatis Aquis* cit., p. 17, cap. XX.

¹¹³ PIERGIOVANNI, *Considerazioni storico-giuridiche* cit., p. 11.

Per Alba, anteriormente al 1194, abbiamo alcuni riferimenti sia alle *consuetudines* (relative a placiti, misure e pedaggi) sia al *breve*, in cui erano raccolte le più antiche norme del comune e sul quale giuravano i consoli. Dopo il 1194, con l'avvento dei primi podestà forestieri, questa raccolta normativa, accresciuta con nuove disposizioni di garanzia per i cittadini e di controllo dell'operato delle magistrature, comincia a essere denominata *breve communis*. A partire dal 1215 è attestato il *capitulum comunis Albe*, un nuovo nucleo di norme – relative a legati testamentari, simulazioni di autodedizione a enti ecclesiastici per evitare il pagamento del fodro, furti e altri reati – che furono raccolte nel *Liber iurium* ossia il *Rigestum Comunis Albe*. Negli stessi anni è anche documentato un *breve sequimenti* sul quale giuravano i cittadini all'ingresso del nuovo podestà. Finalmente nel 1225 è attestata per Alba l'esistenza di un *Volumen capitulorum* autonomo dal *Rigestum*, contenente sia statuti sia accordi stipulati dal comune con altre città e con signori del contado¹¹⁴.

Il comune di Alessandria sentì invece l'esigenza di mettere per iscritto fin dal 1179¹¹⁵ quelle che erano le consuetudini alle quali si uniformavano le comunità rurali che nel 1168-69 diedero vita alla *nova civitas*, soprattutto perché per la nuova comunità urbana era indispensabile ricondurre *ad unum* una serie complessa di usi e costumi vigenti nelle varie comunità, che era ormai difficile governare sulla base della sola memoria degli inurbati e della rievocazione in forma orale. Alla redazione delle consuetudini scritte il comune fece seguire, all'inizio del Duecento, una raccolta di norme su cui giuravano consoli e podestà e alcuni patti intercittadini, denominata *capitulum*, insieme con la redazione del *Liber iurium* (1205) per razionalizzare la raccolta degli atti archiviati relativi ai diritti comunali (inserendovi però, nel 1216, anche alcune norme statutarie)¹¹⁶, e infine il Libro degli statuti¹¹⁷.

¹¹⁴ PANERO, *Consuetudini, brevi e statuti* cit., p. 15 sgg. Sul *Rigestum* cfr. P. MERATI, *Il nucleo originario del "Rigestum comunis Albe" (1215)*, in "Libri iurium" e organizzazione del territorio cit., pp. 23-36.

¹¹⁵ F. NICCOLAI, *Note sulle consuetudini di Alessandria del 1179*, Milano 1939; G.S. PENE VIDARI, *Consuetudini di Alessandria e "ius statuendi"*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LXI (1988), pp. 285-305.

¹¹⁶ *Codex qui "Liber Crucis" nuncupatur* cit., p. 29 sgg., doc. 25, 3 set. 1203 (per il riferimento al "capitulum Alexandrie"). Cfr. BAIETTO, *Scrittura e politica* cit., p. 145 sgg.; GRILLO, *I "libri iurium" del Piemonte sud-orientale* cit., pp. 14-19.

¹¹⁷ *Codex Statutorum magnificae communitatis atque dioecesis Alexandrinae*, Torino 1969 (rist. anast. dell'ediz. del 1547).

Un comune urbano più simile a quelli transalpini che ai comuni cittadini italiani, per via della costante tutela signorile dei conti di Moriana-Savoia¹¹⁸, è Susa. Anche per quanto concerne la normativa comunale si può rilevare che le franchigie concesse dal conte Tommaso I di Savoia, datate 25 febbraio 1197 – ma la data corretta è 1198, poiché l’atto viene redatto “post mortem Henrici imperatoris” – si ricollegavano a una precedente carta di franchigia concessa da Amedeo III di Savoia intorno al 1148 e facevano riferimento a un *usus Secusiensium*, vale a dire alle consuetudini della comunità, successivamente integrate nel 1216 e nel 1233 da due *Statuta* rispettivamente concessi dai conti Tommaso I e Amedeo IV di Savoia¹¹⁹.

¹¹⁸ Cfr. SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 188 sgg.

¹¹⁹ *Statuta ac privilegia civitatis Secusiae*, a cura di A. CIBRARIO, in HPM, *Leges municipales*, I, Torino 1838, col. 5 sgg. Cfr. NADA PATRONE, *Il Medioevo in Piemonte* cit., p. 106; SERGI, *Potere e territorio* cit., p. 191 sgg. Diverse analogie con il comune di Susa sono riscontrabili per il comune di Aosta, che ottenne una carta di franchigia dal conte Tommaso I di Savoia tra il 1191 e il 1196: cfr. A. BARBERO, *La “libertas” aostana e le libertà delle città italiane: un confronto possibile?*, in *Liberté et libertés. VIII^e centenaire de la charte des franchises d’Aoste*, Aosta 1993, pp. 175-189; R. MARIOTTE-LÖBER, *Ville et seigneurie. Les chartes de franchises des comtes de Savoie. Fin XII^e-1343*, Annecy-Genève 1973, pp. 108-112.




Fig. 9 - Giovanni Pietro Pelluco, *Alessandria*, 1625 (AST, Corte, *Monferrato feudi*, m. 5, Alessandria, n. 1) (foto E. Lusso).

Carte di franchigia e conferma delle consuetudini da parte delle autorità pubbliche in età precomunale, consolidamento in forma scritta delle consuetudini vigenti (previo adeguamento ai continui cambiamenti sociali e alle esigenze politiche del momento), pattuizioni con signori territoriali e acquisizioni di diritti, autonomia nell'elaborazione di norme che regolamentano la vita civile della comunità, costituiscono le tappe principali di un unico processo, che si registra tanto presso i comuni del contado quanto in quelli urbani. Ma soltanto in questi ultimi trova la sua massima espressione sul piano politico e istituzionale perché solo le istituzioni comunali cittadine – in Piemonte e in Liguria, come nelle altre regioni dell'Italia centro-settentrionale – per gradi riuscirono, per lo più nel corso del secolo XII, a sostituirsi alle istituzioni pubbliche precomunali e ai funzionari delegati dall'impero, e quindi a esercitare la giurisdizione in città e in alcuni settori del territorio diocesano (quantunque la giurisdizione d'appello a volte continuasse a spettare al vescovo)¹²⁰, a imporre tributi (anche se, talvolta, *a latere* della fiscalità vescovile e vicecomitale)¹²¹, a organizzare la difesa e l'esercito per il consolidamento e l'accrescimento di quella circoscrizione distrettuale cittadina (*districtus*)¹²² che – funzionale sia all'approvvigionamento di materie prime e prodotti agricoli sia ai prelievi di servizi e tributi a favore della città, ma anche area per l'investimento di capitali da parte delle famiglie cittadine dedite al commercio e ad attività feneratizie – andava ben al di là del territorio comunale propriamente definito, di cui erano dotate anche le comunità rurali.

¹²⁰ PANERO, *Autonomie urbane e rurali nel Piemonte comunale* cit., pp. 298- 305. Cfr. note 75, 79, 112.

¹²¹ A Genova, ancorché regolamentato dal capitano del popolo Guglielmo Boccanegra, l'*introitum vicecomitatus* (un prelievo sulle granaglie e merci vendute in città da forestieri) era ancora vigente nel 1259: *I Libri iurium* cit., I/6, a cura di M. BIBOLINI, p. 363 sgg., doc. 1137, 10 mar. 1259. Cfr. FELLONI, *Note sulla finanza pubblica genovese* cit., p. 340 sg. Cfr. note 8, 57, 76.

¹²² Nel corso del secolo XIII, tuttavia, anche alcune comunità "semiurbane" (antichi insediamenti o grandi villenove fondate tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII) – per esempio, Cuneo, Mondovì (sede di diocesi a partire dal 1388), Fossano, Cherasco, Savigliano, Moncalieri, Chieri, Pinerolo – riuscirono a costruire un proprio *districtus* comunale e a inserirsi come protagoniste nelle vicende politiche della regione: cfr. F. PANERO, *La costruzione dei distretti comunali dei grandi borghi nuovi del Piemonte centro-meridionale (secoli XII-XIII)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi* cit., pp. 331-356 e il contributo di G. Gullino in questo stesso volume.



Fig. 10 - I comuni principali dell'Italia occidentale (secolo XII).

Gli statuti dei centri minori nel Piemonte sud-occidentale (secoli XIV-XV)

GIUSEPPE GULLINO

1. Centri minori e comunità di valle

Quantunque sia un aspetto apparentemente superfluo su cui soffermarsi, reputo si debba precisare che cosa si intende per “centri minori”: semplificando e in estrema sintesi si può dire che – con l’esclusione delle più piccole comunità rurali – si tratta di tutti gli insediamenti che nel Medioevo non erano *civitates*. Tuttavia la categoria comprende una tipologia ampia e articolata di situazioni non riconducibili a un unico modello.

Tra questi centri vanno annoverati innanzitutto gli insediamenti che, pur originatisi dall’aggregazione sia spontanea, sia coordinata di popolazione attorno a un elemento polarizzatore (ad esempio a un *castrum* o a una struttura monastico-religiosa) oppure sorti come borghi e *villes* di nuova fondazione preordinata, assunsero talora nel pieno medioevo una fisionomia di tipo cittadino, per essersi dotati di una robusta cerchia muraria, per essersi creati un territorio distrettuale, per avere spesso rielaborato e rimodellato l’organizzazione degli spazi dell’abitato e per avere adottato, soprattutto da parte delle *élites* locali, un’edilizia residenziale ispirata a modelli urbani, connotata da palazzi e torri¹. Questi centri si erano generalmente caratterizzati con un’economia non soltanto agricola, ma anche artigiano-commerciale e la loro popolazione, costituita da proprietari terrieri, artigiani, commercianti, liberi professionisti, era socialmente articolata. Per lo più si tende ad indicarli con l’appellativo di centri semiurbani, ma talora anche “quasi-città”². Sotto il profilo istituzionale, per propria iniziativa e talora per intervento esterno, soprattutto nel caso delle nuove fondazioni at-

¹ G. GULLINO, *Gruppi di potere e legislazione urbanistica (secoli XIV-XV)*, in *La torre, la piazza, il mercato. Luoghi del potere nei borghi nuovi del basso Medioevo*, a cura di C. BONARDI, Cherasco-Cuneo 2003, p. 17 sgg.

² Al riguardo si rinvia a G. CHITTOLINI, “Quasi-città”. *Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo*, in “Società e storia”, 47 (1990), pp. 3-26; inoltre G. GULLINO, *Una “quasi-città” dell’Italia nord-occidentale. Popolazione, insediamento ed agricoltura a Bra fra XIV e XVI secolo*, Torino 1996, pp. 5-6.

tuate dai grandi comuni urbani³, nel contesto della costruzione dei propri distretti territoriali, ebbero un'organizzazione di tipo comunale, si dotarono di un proprio apparato legislativo, per lo più ordinato nei contenuti e cospicuo per il numero di norme, strumento indispensabile a regolamentare tutti gli aspetti che interessavano la vita della comunità stessa, quelli istituzionali, quelli riguardanti l'amministrazione della giustizia, quelli economici (produzioni, mercato, dazi, pedaggi, importazioni ed esportazioni), quelli urbanistici, soprattutto per una salvaguardia degli spazi pubblici, quelli relativi all'uso dei *bona communia*.

Tra i centri minori si potrebbero inoltre annoverare le più importanti di quelle comunità che si connotarono durante il Medioevo con una fisionomia prettamente rurale, pertanto numerosi villaggi che costellavano il territorio regionale, sorti generalmente tra X e XII secolo nel contesto delle grandi trasformazioni del paesaggio, caratterizzate da un lato dall'espansione dei coltivi, con il conseguente arretramento delle selve e il recupero delle terre impaludate, e dall'altro lato da una progressiva antropizzazione delle campagne⁴. Spesso gli *homines* di queste comunità rurali si erano trovati nella necessità di avviare azioni di contrattazione con i titolari delle terre che essi conducevano e che erano talora anche detentori del potere locale, sia che si trattasse di *domini* laici, sia che fossero istituzioni religiose (capitoli canonicali, episcopati) o enti monastici. Era stato necessario definire gli ambiti e i confini dell'esercizio di taluni diritti signorili, che implicavano, tra i tanti aspetti, l'uso di alcune risorse del territorio (diritti di caccia e pesca)⁵, ma anche il riconoscimento del diritto all'uso collettivo di boschi e pascoli, in epoche durante le quali, con i diboscamenti e i dissolementi, si andavano progressivamente riducendo le possibilità di fruire di alcuni beni o di soddisfare le esigenze fondamentali alla vita quotidiana delle popolazioni rurali⁶: il pascolo per l'allevamento del bestiame su terre

³ Relativamente alle questioni connesse con le nuove fondazioni, soprattutto per i problemi riguardanti modalità, tempi e percorsi politici, si veda F. PANERO, *Villenove medievali nell'Italia nord-occidentale*, Torino 2004.

⁴ F. PANERO, *Strutture del mondo contadino. L'Italia subalpina occidentale nel basso Medioevo*, Cavallermaggiore 1994, pp. 9-19.

⁵ Si veda ad esempio il caso di Saluzzo, i cui *homines*, tra la fine del XIII e la prima metà del XIV secolo, erano riusciti a farsi riconoscere dalla signoria marchionale il libero uso di ampie quote di selva e il diritto di pesca nelle acque del territorio; G. GULLINO, *Un comune alla ricerca di autonomia nella libertà limitata*, in *Gli Statuti di Saluzzo (1480)*, a cura di G. GULLINO, Cuneo 2001, p. 14 sgg.

⁶ PANERO, *Strutture del mondo contadino* cit., p. 144 sgg.

non assegnate, la raccolta dei frutti spontanei delle selve, l'approvvigionamento del legname necessario non soltanto per il riscaldamento, ma anche e soprattutto per la costruzione di abitazioni, di attrezzi da lavoro e di mezzi di trasporto. Anche queste piccole comunità rurali si dotarono generalmente di norme, spesso non numerose, per risolvere le questioni fondamentali che gli *homines* dovevano affrontare: in questi casi, oltre alla regolamentazione dell'apparato istituzionale-amministrativo, emerge per lo più la volontà di tutelare le produzioni agricole, di regolamentare l'accesso e l'uso dei *bona communia* e la tutela delle strutture collettive, soprattutto quelle strettamente connesse con l'economia locale, quindi la salvaguardia dei corsi d'acqua naturali e artificiali, delle strade, dei ponti.

Benché non direttamente riconducibili a questa tipologia di “centri minori”, si intende qui annoverare, quasi come una realtà a sé stante, un ulteriore gruppo di insediamenti rurali, le cosiddette comunità di valle, che si configuravano come associazioni o consorzi di piccoli villaggi, molto spesso ubicati in settori periferici di dominazioni signorili. Non è ancora del tutto chiara la ragione che fu alla base di queste associazioni, ma pare emergere, dai casi esaminati, che si trattasse di aggregazioni di piccolissimi nuclei, con scarsa popolazione (nonostante le scarse ricerche demografiche, si può credere che i nuclei familiari che li costituivano non fossero che poche decine) e con modeste risorse economiche. Probabilmente furono appunto i comuni problemi di tipo economico, connessi spesso con la complessità del territorio e soprattutto la necessità di creare una rete di solidarietà, fondamentale nei momenti di confronto con i detentori del potere pubblico, a dare vita a queste forme di alleanza tra deboli nelle contrattazioni con i *domini*, per ottenere qualche spazio di autonomia, a volte minimo, ma sempre fondamentale, come il riconoscimento delle rappresentanze locali, la limitazione o il contenimento degli oneri fiscali signorili, la libera fruizione di beni e diritti che rientravano tra le prerogative dominicali⁷.

Di tutti questi centri minori si sono generalmente conservate le raccolte delle norme statutarie, ovviamente alquanto diverse tra loro, soprat-

⁷ Sul problema si rinvia a S. PIVANO, *Antichi usi e consuetudini del Cuneese, dell'Albese e del Monregalese*, in *Miscellanea cuneese*, Torino 1933 (Biblioteca Società Storica Subalpina 111), p. 54 sgg.; P. GUGLIELMOTTI, *Comunità e territorio. Villaggi del Piemonte medievale*, Roma 2001, pp. 180-205; P. GRILLO, *Comunità di valle e comunità di villaggio nelle Alpi occidentali: lo stato delle ricerche*, in *Uomini, risorse, comunità delle Alpi Occidentali (metà XII - metà XVI secolo)*, Atti del Convegno (Ostana, 21 ottobre 2006), a cura di L. BERARDO, R. COMBA, Cuneo 2007, pp. 31-41; G. GULLINO, *Le comunità dell'alta Valle Belbo attraverso i loro statuti*, in *L'alta Valle Belbo fra XI e XX secolo. Momenti di storia*, Atti del Convegno (San Benedetto Belbo, 27 ottobre 2007), a cura di R. COMBA, G. COCCOLUTO, Cuneo 2009, pp. 81-85.

tutto per consistenza, ma spesso anche per i contenuti, aspetti connessi con la dimensione demografica della comunità, con la connotazione sociale della popolazione, con la fisionomia dell'economia locale, in qualche caso solo agricola, in qualche altro agricola e artigiano-commerciale, e con l'esercizio del potere, talora molto accentuato, talaltra più tenue, da parte di un centro politico esterno: comune cittadino, signoria locale, signoria regionale.

Si intende soffermare la riflessione, come primo approccio ad una problematica per la quale occorre elaborare ed affinare una metodologia di indagine appropriata, sulle comunità del settore sud-occidentale del Piemonte, area nella quale, durante il Medioevo, era presente un unico centro urbano, Alba, ma nella quale fu costante e incisiva l'attività di costruzione territoriale da parte di Asti, sicuramente un soggetto non trascurabile nel confronto politico con gli altri poteri per il controllo di questo ambito regionale, costellato da una pluralità di "centri minori", tra i quali alcuni anche significativamente importanti (Bra, Savigliano, Fossano, Cuneo, Saluzzo, Mondovì) e che assunsero progressivamente, soprattutto a partire dal XIV secolo, connotazioni di tipo urbano, ma che città si intitolarono



Fig. 1 - Saluzzo. Duomo. Sec. XV.

soltanto in età moderna, se si esclude il caso di Mondovì, che *civitas* divenne nel 1388, quando venne eretta con bolla papale sede episcopale⁸.

Questo settore piemontese fu inoltre caratterizzato, in particolare dal XIV secolo, dalla presenza e convergenza dei confini territoriali di dominazioni signorili subregionali e regionali, il marchesato di Saluzzo, quello di Ceva-Savona, la signoria dei Savoia-Acaia e la signoria dei Visconti.

2. *Autonomie locali e statuti*

Un dato significativo che si individua per tutte le comunità di quest'area del Piemonte, sia quelle di media dimensione, cioè i centri semiurbani, sia quelle piccole, quindi le *villes* rurali, è rappresentato dall'epoca relativamente tarda alla quale risalgono le raccolte dello *ius proprium* attualmente disponibili. Allo stato attuale delle nostre conoscenze non è infatti disponibile, per quest'area, alcuna legislazione comunale, la cui redazione sia collocabile in un periodo antecedente alla prima metà del XIV secolo, anche se per alcuni di essi l'organizzazione comunale risale almeno ad un secolo prima⁹. È quindi plausibile ritenere che per questi centri quella che si è conservata non sia la più antica raccolta statutaria elaborata, bensì quella che ci è pervenuta. Di conseguenza non si esclude che la revisione e la riformulazione del *corpus* dello *ius proprium* di queste comunità, avvenute quasi ovunque nel momento della loro sottomissione ad una signoria terri-

⁸ G. COMINO, *La bolla di creazione della diocesi di Mondovì: 8 giugno 1388*, in *Statuta civitatis Montisregalis. MCCCCXV*, a cura di P. CAMILLA, Cuneo 1988, pp. XI-XV.

⁹ Ad esempio Mondovì esisteva già nel 1198, ma dopo un abbandono da parte degli abitanti perdurato fino agli anni Trenta del XIII secolo, si avviò un costante incremento di popolazione e un crescente ruolo politico del comune: cfr. P. GUGLIELMOTTI, *Le origini del comune di Mondovì. Progettualità politica e dinamiche sociali fino all'inizio del Trecento*, in *Storia di Mondovì e del Monregalese*, I, *Le origini e il Duecento*, a cura di R. COMBA, G. GRISERI, G. M. LOMBARDI, Cuneo 1998, pp. 47 sgg. Cuneo, fondata alla fine del XII secolo, venne rifondata con un'organizzazione comunale nella prima metà del secolo successivo: P. GRILLO, *Le origini di Cuneo*, in *Storia di Cuneo e delle sue Valli*, II, *Fra Asti e Milano. Origine e sviluppo di Cuneo comunale nel declino della potenza sveva (1198-1259)*, a cura di R. COMBA, Cuneo 1999, p. 14 sgg.; ID., *Oberto de Ozeno, il popolo di Milano e la rinascita del comune di Cuneo nel 1230: un'ipotesi di interpretazione*, in *Storia di Cuneo e delle sue Valli* cit., p. 29 sgg. La fondazione di Fossano e la sua istituzione comunale risalgono agli anni Trenta del Duecento: G. QUAGLIA, *La fondazione di Fossano: un'iniziativa convergente di "universitates" rurali*, in *I borghi nuovi. Secoli XII-XIV*, a cura di R. COMBA e A. SETTIA, Cuneo 1993, p. 249 sgg. Saluzzo, pur condizionato dall'ingombrante presenza marchionale, aveva un'organizzazione comunale almeno a partire dalla metà del secolo XIII: GULLINO, *Un comune alla ricerca di autonomia nella libertà limitata* cit., p. 10 sgg.

toriale, in particolare a quelle dei Savoia-Acaia e dei Visconti, abbiano anche significato la scomparsa, dovuta forse non solo per il superamento e quindi per la non vigenza del codice precedente, ma probabilmente addirittura per la distruzione materiale dei *volumina* che contenevano la legislazione: se fossero stati conservati, avrebbero probabilmente non soltanto potuto ingenerare qualche equivoco nell'applicazione delle norme, ma anche, si può credere, sollevare, relativamente ai contenuti abrogati e alle limitazioni introdotte, eventuali successive rivendicazioni nei confronti dei nuovi poteri da parte delle comunità o dei loro ceti dirigenti. Che rispetto alle raccolte conservatesi ce ne fossero altre precedenti emerse, talvolta in modo esplicito, talaltra indirettamente, dagli stessi *corpora* statutari. Indubbiamente l'opportunità di condurre un confronto tra le statuizioni di periodi differenti di ciascuna comunità consentirebbe di rilevare e di appurare quali possano essere state le eventuali variazioni o correzioni, più significativamente per gli aspetti riguardanti la configurazione, le competenze e l'autonomia delle istituzioni locali e di conseguenza comprendere quale processo evolutivo o involutivo si sia verificato nel tempo e pertanto quale sia stato il livello di eventuali e probabili arretramenti dell'autonomia originaria, verificatisi come conseguenza dei mutamenti dell'assetto politico-giurisdizionale del territorio.

Attraverso una prima sommaria indagine si intende verificare la situazione riguardante alcune comunità di questa parte della regione per capire quale corrispondenza ci fosse tra la norma scritta e la realtà, cioè se quella che può definirsi "costituzione materiale" coincidesse con la prassi. A titolo di esempio si intende prendere in considerazione il caso di Bra. La raccolta statutaria di cui si ha attualmente la disponibilità risale, in base a quanto si estrapola dal proemio del *volumen*, al 1370¹⁰ e quindi all'epoca della signoria di Galeazzo Visconti¹¹. Nello stesso *incipit* si afferma esplicitamente che i *capitula* dello statuto erano stati "extracta de volumine alterius libri veteris", del quale purtroppo attualmente non si reperisce alcuna traccia.

Il *corpus* legislativo è suddiviso in *collaciones*, come in genere avveniva per le raccolte delle comunità maggiori: in quello di Bra sono otto,

¹⁰ *Gli statuti di Bra*, a cura di E. MOSCA, Torino 1958 (Biblioteca Storica Subalpina 182), p. 13, ma si veda anche pp. 7-9. Inoltre P. GRILLO, *La dominazione viscontea e il governo orleanese*, in *Storia di Bra. Dalle origini alla Rivoluzione francese*, a cura di F. PANERO, Savigliano 2007, I, p. 283.

¹¹ GRILLO, *La dominazione viscontea e il governo orleanese* cit., pp. 267-293.

ognuna delle quali raccoglie, non sempre in maniera omogenea, norme riguardanti aspetti specifici della vita della comunità. Quella che maggiormente interessa, per questa riflessione, è la prima *collacio*¹², quella che contiene le disposizioni riguardanti le istituzioni e quindi il giuramento e l'attività di governo del podestà e dei funzionari suoi collaboratori. Tuttavia nel primo capitolo, quello appunto contenente le disposizioni relative al giuramento del podestà, vengono menzionati anche i consoli, associati al *potestas* nel rito del giuramento. Sulla procedura relativa alla scelta e alla designazione della persona che avrebbe dovuto ricoprire la massima magistratura negli statuti non viene detto alcunché, ma si sa che la nomina di questo pubblico ufficiale all'epoca era di esclusiva competenza del signore territoriale che, come ricorda ancora sempre il primo capitolo del libro, in quel momento era appunto Galeazzo Visconti¹³. È quindi ovvio che si trattava di una nomina che passava sopra le teste dei Braidesi, dal momento che non si rileva da alcun altro capitolo statutario che la comunità avesse la facoltà di proporre un elenco con nominativi di individui graditi localmente, tra i quali il *dominus* avrebbe dovuto scegliere il suo funzionario. Molto probabilmente, e per questo sarebbe stato fondamentale il *liber vetus*, questa facoltà di indicazione o di suggerimento la comunità non l'aveva mai avuta neanche anteriormente alla dominazione milanese, quando, a partire dalla metà del XIII secolo, a designare e a inviare il podestà a governare Bra ci pensava il comune di Asti, nella cui orbita la comunità braidese era entrata, in seguito alle vicende di politica territoriale degli anni Quaranta del secolo e dopo che il comune astese aveva acquisito dai signori locali, i *De Brayda*, la giurisdizione su Bra¹⁴. A reggere Bra in ogni caso, già al tempo della signoria dei *domini loci*, vi era un podestà: si può credere che si trattasse di un funzionario designato dalla signoria stessa. Tuttavia l'aspetto che pone qualche interrogativo è l'attestazione, di cui si è detto, riguardante i *consules*, che compaiono sia nell'intitolazione della *collacio*-rubrica del capitolo, sia nell'*incipit* dell'articolo stesso degli statuti. Dal momento che di questi magistrati non si fa più alcuna menzione nelle norme successive del *corpus* e, occorre aggiungere, neppure in alcun verbale del consiglio comunale, cioè negli Ordinati (che si sono conservati a partire dagli ultimi anni Cinquanta del secolo), è certo che nella seconda metà del Trecento

¹² *Gli statuti di Bra* cit., cap. I, pp. 14-15; "Collacio prima de officio domini potestatis et consulum et eorum iuramento"; la *collacio* funge anche da rubrica del cap. I.

¹³ GRILLO, *La dominazione viscontea e il governo orleanese* cit., p. 283.

¹⁴ F. PANERO, *Il comune di Bra fino alla metà del Trecento*, in *Storia di Bra. Dalle origini alla Rivoluzione francese* cit., pp. 209-210.

questa magistratura non era più presente a Bra. Viene quindi naturale chiedersi: l'impalcatura normativa fondamentale o, per usare una terminologia contemporanea, l'impianto "costituzionale" corrisponde sempre e in tutto alla realtà effettiva? Quali e quante discrepanze sostanziali ci possono essere tra quanto previsto da una raccolta statutaria e quanto invece concretamente si verificava?

Qualche riflessione si può ovviamente formulare per cercare di spiegare la questione specifica di Bra. Si può credere che anteriormente al passaggio di Bra sotto la signoria viscontea, quindi al tempo dell'egemonia di Asti, ci potessero essere, accanto al podestà designato dalla dominante, anche magistrature di nomina locale, probabilmente in un sistema di ponderato reciproco controllo ed equilibrio, che venne però superato, a discapito della comunità locale, al momento dell'affermazione della signoria viscontea. Si verificò quindi un parziale mutamento istituzionale, che aveva implicazioni non soltanto sotto il profilo formale, ma che introduceva una novità con conseguenze sostanziali, in quanto toccava l'organizzazione politico-amministrativa del comune, che veniva a trovarsi totalmente condizionato da un potere esterno. Non si può tuttavia escludere che non fosse neppure caduta la volontà dei Braidesi di conservare, almeno sulla carta,



Fig. 2 - Carmagnola. Sito del castello medievale, ora sede comunale.

una magistratura locale accanto a quella “estranea”, operazione attuata appunto con la non soppressione dalla norma¹⁵ della menzione di ufficiali ormai inesistenti, ma che probabilmente *l'élite* politica locale intendeva salvaguardare come volontà collettiva di rifiuto a perdere del tutto la propria autonomia o forse addirittura con la speranza di riappropriarsi, magari in un momento di debolezza del potere signorile, del controllo delle istituzioni comunitarie. La conservazione del “volumen ... libri veteris” avrebbe in ogni caso rappresentato una importante opportunità per conoscere le funzioni e il ruolo di questi *consules*, soprattutto nell'amministrazione della giustizia, diventata prerogativa della magistratura podestarile, che aveva avvocato a sé tutte le funzioni giudiziarie, visto che a presiedere il tribunale era appunto il *potestas*.

Situazione per alcuni aspetti analoga è quella che si rileva per Savigliano, i cui statuti vennero riformati al momento dell'avvento della signoria sabauda¹⁶ e di conseguenza anche il superamento e la scomparsa (pure in questo caso non si può sapere se si sia trattato di perdita, di distruzione volontaria o imposta) dello *statutum vetus*, di cui si fa menzione in alcuni capitoli del *volumen* conservatosi¹⁷: quasi certamente la sottomissione alla signoria significò anche una riorganizzazione delle magistrature per un controllo delle istituzioni locali da parte del potere esterno alla comunità, che si esplicava per mezzo di un *vicarius*¹⁸, sulla cui nomina gli *homines* (o, se si preferisce, il ceto dirigente saviglianese), almeno formalmente, non avevano alcuna possibilità di esprimere indicazioni, configurandosi la designazione di questo magistrato di totale competenza signorile.

Non diversamente succedeva a Fossano, dove in seguito all'affermazione del controllo politico sulla villanova da parte dei Savoia-Acaia¹⁹, la

¹⁵ Non è dato di sapere chi abbia concretamente messo mano alla revisione del *corpus* statutario in seguito al passaggio di Bra sotto la dominazione milanese, se *capitulatores* locali o il funzionariato visconteo: cfr. GRILLO, *La dominazione viscontea e il governo orleanese* cit., p. 283.

¹⁶ Nel proemio al *corpus* statutario, dopo l'invocazione alla Trinità e ai Santi viene tributato “honorem et augmentum illustrissimorum dominorum Amedei comitis Sabaudie et Amedei de Sabaudia principis Achaye et eorum successorum”; *Statuti di Savigliano*, a cura di I. M. SACCO, Torino 1933 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 125), p. 1.

¹⁷ *Statuti di Savigliano* cit., cap. 412, p. 168; cap. 433, p. 175.

¹⁸ Sulla questione relativa al *vicarius/potestas* di Savigliano, Fossano e Cuneo si veda I. M. SACCO, *Indice analitico*, in *Statuti di Savigliano* cit., alla voce *podestà*, p. 373.

¹⁹ Il giuramento del *vicarius* prevedeva il solenne impegno da parte del magistrato, del giudice e dei funzionari a difendere il comune di Fossano e il *princeps*: C. PRANDO, *Gli statuti di Fossano del 1330*, tesi di laurea, Università degli studi di Torino, Facoltà di Scienze della Formazione, rel. prof. G. Gullino, a. a. 1996/97, vol. II, pp. III-V.

signoria governava la comunità con un proprio funzionario, negli statuti denominato, come a Savigliano, *vicarius*. E neanche a Fossano vi è traccia di un *corpus* legislativo precedente a quello del Trecento, che si ha motivo di credere sia esistito²⁰, tenendo anche presente che la comunità risulta essere stata tra le non numerose di questo settore regionale ad avere elaborato un'ordinata redazione degli atti pubblici prodotti, raccolti in un *liber iurium*²¹, aspetto che attesta come fosse quindi interessata non solo a codificare e a conservare i diritti acquisiti, ma anche a regolamentare le istituzioni, l'economia e il controllo del territorio.

Di particolare interesse è pure la situazione delle comunità del marchesato di Saluzzo, per il quale si riesce a seguire con una significativa quantità di indicazioni e con una relativa precisione sia il processo di formazione del *corpus* statutario di alcune comunità (in particolare di Saluzzo, di Dronero e della comunità di valle dell'alta Valle Maira già studiati, di Carmagnola, seconda capitale del Marchesato, attualmente in fase di studio), sia le modalità di intervento da parte degli *homines* nella nomina della massima magistratura, cioè del podestà, anche in questi casi prerogativa del signore territoriale.

Tutti questi centri si erano dati, fin dal XIII secolo, un'organizzazione comunale in un contesto giurisdizionale di forte controllo signorile. La conservazione di un'ampia documentazione contenente le concessioni, ottenute spesso anche con non indifferenti oneri per le collettività, permette di conoscere i percorsi intrapresi dalle comunità per raggiungere significativi livelli di libertà, concretizzatisi non solo nella formulazione di propri sta-

²⁰ Indirettamente da un capitolo della raccolta statutaria trecentesca si rileva l'esistenza di un precedente *corpus* legislativo, del quale appunto non si ha altra traccia. Si tratta di una disposizione traslata integralmente dal codice precedente al nuovo libro statutario, riguardante l'impegno assunto dal comune di Fossano a favore dei Minori Francescani al momento del loro insediamento nella comunità, avvenuto nel 1290. La norma in questione venne formulata in consiglio comunale, che deliberò che "in statutis seu volumine statutorum communis Fossani ponatur et proposito et scripto in ipso volumine statutorum ex nunc et de cetero habeatur in perpetuum, ita quod huic capitulo nullo modo derogetur nec diminuatur in aliquo". Del resto è anche significativo, come risulta dalla norma stessa, che a presiedere il consiglio ci fosse non il *vicarius*, bensì il *potestas*, che in quell'occasione era Pietro *Calcaneus*: PRANDO, *Gli statuti di Fossano del 1330* cit., pp. CCCXIII-CCCXVI.

²¹ R. RAO, *I libri iurium dei borghi nuovi del Piemonte sud-occidentale: Mondovì e Fossano tra memoria e organizzazione del territorio (metà XIII-metà XIV secolo)*, in "Libri iurium" e organizzazione del territorio in Piemonte (secoli XIII-XVI), a cura di P. GRILLO, F. PANERO, Atti del convegno (Mondovì 29 marzo 2003), in "Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo", 128 (2003), pp. 69-73.

tuti, ma anche nell'acquisizione del diritto di effettivo intervento nella designazione dei podestà che le avrebbero governate a nome del *marchio*. Le raccolte statutarie conservatesi di questi centri si collocano fra Trecento (risalenti a questo secolo sono infatti tuttora disponibili quelle dell'alta Valle Maira²² e di Carmagnola²³) e Quattrocento (epoca in cui furono compilate quelle di Saluzzo²⁴, di Dronero²⁵, di Carmagnola²⁶ e dell'Alta Valle Maira²⁷). Occorre tuttavia sottolineare che nel caso dell'alta Valle Maira, le norme della fine XIV secolo non differiscono, se non alquanto marginalmente²⁸, dalle successive del 1441: in quest'ultima raccolta si rileva un riordino delle materie, l'inserimento di un paio di nuove norme e la diversa conferma marchionale, rilasciata da Ludovico I (quella del 1396, come ovvio, aveva avuto l'approvazione del marchese Tommaso III). Quindi nel corso del mezzo secolo che separa le due raccolte legislative non si erano verificate modificazioni sostanziali nell'impianto istituzionale locale²⁹. Non vi è alcun dubbio, e la documentazione coeva lo attesta con chiarezza, che l'equilibrio nei rapporti tra le comunità di questo territorio e il centro di potere signorile era stato raggiunto attraverso un lungo processo che si era formalizzato con la stipulazione di patti, accordi e convenzioni condivisi, e che i soggetti interessati intendevano conservare e preservare nel tempo³⁰. Tra le più significative prerogative acquisite dalle collettività locali vi è senza

²² *Gli statuti del 1396*, in *Gli Statuti della Valle Maira superiore (1396-1441)*, a cura di G. GULLINO, Cuneo 2008 (Marchionatus Saluciarum Monumenta, Fonti VII), pp. 65-140.

²³ Gli statuti di Carmagnola del XIV secolo vennero redatti nel 1336 ed approvati nel 1344 dal marchese Tommaso II di Saluzzo: L. FONTANA, *Bibliografia degli Statuti dell'Italia superiore*, Torino 1907, p. 238.

²⁴ *Gli Statuti di Saluzzo (1480)* cit., p. 49 sgg.

²⁵ *Gli Statuti di Dronero (1478)*, a cura di G. GULLINO, Cuneo 2005 (Marchionatus Saluciarum Monumenta, Fonti IV). Non si esclude che Saluzzo e Dronero già si fossero dotate di raccolte normative in un periodo precedente, probabilmente fin dal secolo XIV, come parrebbe rilevarsi da alcune indicazioni indirette contenute in concessioni marchionali.

²⁶ Nel XV secolo a Carmagnola vennero redatti due statuti, il primo nel 1406 e il secondo nel 1438: FONTANA, *Bibliografia degli Statuti dell'Italia superiore* cit.

²⁷ *Gli statuti del 1441*, in *Gli Statuti della Valle Maira superiore (1396-1441)* cit., pp. 141-222.

²⁸ Sulla questione si rinvia a G. GULLINO, *Comuni e giurisdizioni territoriali: la "vallis Mairana" e le rivendicazioni all'autonomia*, in *Gli Statuti della Valle Maira superiore (1396-1441)* cit., pp. 49-53.

²⁹ Al momento non si è in grado di stabilire se le tre raccolte statutarie di Carmagnola differiscano tra loro, essendo questo materiale oggetto di un nostro studio appena avviato.

³⁰ Al riguardo si veda per la Valle Maira la *Franchisia magna*, in G. GULLINO, *Appendice documentaria*, in *Gli Statuti della Valle Maira superiore* cit., pp. 235-246 e per Saluzzo *Gli Statuti di Saluzzo (1480)* cit., pp. 251-258.

dubbio quella riguardante il diritto degli *homines* di proporre una terna di nomi tra i quali il *dominus* avrebbe dovuto individuare il podestà, che avrebbe dovuto reggere annualmente ogni comunità. A quanto risulta la scelta ricadeva su individui dell'aristocrazia del marchesato, che la signoria territoriale, presumibilmente in un progetto di stretto controllo e di disciplinamento delle possibili aspirazioni autonomistiche, aveva trasformato in un funzionariato fedele, da utilizzate nella gestione politico-amministrativa delle terre marchionali.

Confrontando i contenuti delle raccolte statutarie dei centri del marchesato di cui si ha attualmente l'edizione, si rileva una sostanziale omogeneità nell'organizzazione istituzionale locale, ma in genere anche una notevole uniformità nella formulazione delle singole norme delle raccolte statutarie, soprattutto quelle riguardanti il funzionamento del governo comunale, l'amministrazione della giustizia, il diritto commerciale, l'utilizzo dei *bona communia*. È un aspetto che deve ancora essere approfondito, ma è indubbio che alla base di tutto questo ci dovette essere un non trascurabile intervento della curia marchionale, che si serviva di una schiera di giurisperiti reclutati tra le famiglie aristocratiche del territorio.



Fig. 3 - Cuneo. I portici lungo la *platea*, che mostrano un assetto prevalente trecentesco (foto E. Lusso).

Come avvenisse questo processo di uniformazione delle norme, in moltissimi casi elaborate anche sotto il profilo materiale (terminologia, fraseologia) in modo identico, non è al momento chiaro. Non si esclude che, eccetto un numero relativamente ridotto di disposizioni di interesse prettamente locale, le altre norme siano state formulate dalla cancelleria signorile, che teneva ovviamente conto delle concessioni riconosciute alle singole comunità, ma che nella quasi totalità erano, anche queste, alquanto omogenee tra loro, tanto che talora vennero inserite, strutturate come disposizioni di legge o allegate alle conferme marchionali delle statuizioni, nelle singole raccolte normative, a dimostrazione del fatto che tanto le une, quanto le altre assumevano un pari valore per questi *homines* e costituivano la testimonianza della loro storia politica per le generazioni successive.

L'indagine sugli statuti di Dronero, dei quali si conserva anche la copia, compilata dopo le correzioni marchionali, non ha finora permesso di trarre conclusioni certe. Il *volumen*, presentato al marchese perché fosse approvato, contiene numerose correzioni sostanziali, comprese alcune significative cancellazioni di interi capitoli o di loro parti: il codice, molto curato negli aspetti materiali (grafia, distribuzione degli spazi, regolarità dell'interlinea, impaginazione, a differenza della copia, redatta con le modificazioni, compilata senza particolare meticolosità "grafica"), era sicuramente il *volumen* presentato alla cancelleria marchionale. Le ipotesi che si possono formulare a proposito degli emendamenti sono almeno due: se l'elaborazione delle norme fu un'iniziativa dei *capitulatores* e del consiglio comunale dronerese, condotta autonomamente rispetto ai dettami o alle consuetudini "ispirate" dalla cancelleria, la volontà locale venne evidentemente coartata dal potere superiore, che non intendeva concedere nulla di più di quanto già non avesse accordato con la stipulazione di patti e convenzioni. Tuttavia, se la compilazione dello statuto aveva avuto come base modelli messi a disposizione della curia marchionale a cui le comunità, almeno per le materie di interesse signorile, avrebbero dovuto attenersi, non si esclude che possa esserci stato un tentativo da parte dei *capitulatores* di Dronero di ampliare gli spazi di autonomia di cui la collettività locale già fruiva, una velleità che, se accettata dal signore, avrebbe probabilmente innescato un processo a catena di rivendicazioni da parte degli altri comuni del marchesato.

Una situazione parzialmente a sé stante è quella che emerge dalla documentazione della comunità di valle dell'alta Valle Maira, un'associazione di piccoli villaggi montani a sud di Dronero. Fin dagli anni Quaranta del XIII secolo, al tempo dell'occupazione e della fondazione o rifondazione di

Dronero da parte del comune di Cuneo³¹, il governo delle piccole comunità della vallata, comprese anche quelle dell'alta Valle Maira, era affidato al podestà di nomina cuneese, che reggeva Dronero e un distretto molto esteso, che faceva appunto capo a questo centro, in ogni caso strategicamente il più importante sotto il profilo politico, demografico ed economico-commerciale. Passato sotto la giurisdizione marchionale saluzzese negli anni immediatamente successivi alla metà del Duecento³², a questo territorio la nuova signoria conservò l'organizzazione istituzionale e amministrativa precedente. Dalla non trascurabile documentazione conservatasi, si rileva tuttavia che la popolazione montana scelse un proprio percorso per ritagliarsi ed accrescere, quanto più possibile, gli spazi di autonomia, rivelando in molte occasioni non pochi ed insignificanti contrasti con Dronero e con la magistratura podestarile, di nomina marchionale, che nel capoluogo distrettuale aveva sede, ma che reggeva anche tutta la vallata e che la comunità di valle concorreva a indicare con la formulazione di una terna di nominativi di individui graditi.

Proprio sulle modalità procedurali per l'indicazione dei nomi da presentare al marchese, si hanno informazioni dettagliate non negli statuti di Dronero, bensì in quelli del comune dell'alta valle, nei quali si precisa che gli *homines* di ciascun villaggio avrebbero dovuto inviare a Prazzo (era il centro di riferimento politico-istituzionale della comunità montana, mentre Acceglio era il polo economico-commerciale) un rappresentante, che avrebbe dovuto designare gli *electores potestatis*; costoro si sarebbero dovuti riunire a Dronero dove, in seduta congiunta con gli *electores* indicati da quest'ultimo centro, l'8 settembre di ogni anno avrebbero dovuto formulare la proposta da far pervenire al *dominus*.

Negli statuti della comunità dell'alta Valle vennero inoltre fissati con precisione i limiti entro i quali avrebbe dovuto muoversi il podestà nell'esercizio delle sue funzioni, confini ovviamente che intendevano circoscrivere la sua discrezionalità, fino al punto di stabilire quante volte questo magistrato potesse recarsi presso la comunità: oltre a contenere gli oneri economici a carico della collettività, vi era quasi certamente tra gli *homi-*

³¹ F. PANERO, *La costruzione dei distretti comunali dei grandi borghi nuovi del Piemonte centro-meridionale (secoli XII-XIV)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO, Cherasco-Cuneo 2002, pp. 349-350.

³² G. GULLINO, *Tra aspirazioni all'autonomia politica e soggezione alla signoria territoriale. Dronero nei secoli XIII-XV*, in *Gli Statuti di Dronero (1478) cit.*, pp. 12-13.

nes la volontà di ridurre il più possibile la pressione di un'istituzione percepita come "estranea", qualora la sua presenza fosse stata troppo assidua³³. Due soltanto infatti dovevano essere le visite formali che il magistrato doveva compiere ogni anno e solo in quelle occasioni doveva svolgere le funzioni connesse con l'amministrazione della giustizia, oltre a ricevere il giuramento dei consiglieri e dei consoli eletti dalla popolazione dei villaggi della vallata. Al tentativo di derogare a questo patto da parte di qualche podestà, con visite più frequenti e con un seguito più numeroso di quello concordato tra *homines* e *dominus*, il comune montano reagì fermamente con il marchese, che fu costretto ad emanare una disposizione per ripristinare le condizioni pattuite³⁴.

3. Una riflessione conclusiva

Dalle raccolte statutarie, anche se si individua l'impianto istituzionale generale all'interno del quale era organizzata la vita della comunità, non sempre si rilevano le modalità della loro attuazione concreta: se si ritenesse sempre coerente la prassi con quanto previsto dalla norma, si rischierebbe di falsare, forse anche notevolmente, la realtà. È soltanto attraverso il confronto e la verifica con altra documentazione, quali patti e convenzioni, e soprattutto con gli ordinati comunali, che è possibile rilevare la maggiore o minore corrispondenza tra l'impalcatura "costituzionale" e la realtà istituzionale effettivamente attuata, tra il rispetto della norma scritta e la deroga, che diventava molto spesso prassi formalizzata dal comportamento, ma non dalla prescrizione codificata. Ne è un esempio ancora sempre la situazione braidese, dove gli statuti prevedevano un consiglio maggiore e uno ristretto o minore. Dagli ordinati il secondo, che aveva molto probabilmente un ruolo di indirizzo politico-amministrativo, senza che fosse stata emanata una norma al riguardo, scomparve dal sistema istituzionale del comune a partire dalla seconda metà degli anni Venti del Quattrocento, quando

³³ Gli *homines* della Valle Maira superiore ottennero dai marchesi di Saluzzo che fossero delegate ai *consules* della comunità e da essi espletate le funzioni e le competenze proprie dei podestà, quando costoro, per qualsivoglia motivo, non si fossero potuti recare, nelle due *visitationes* concordate nei patti, a Prazzo, centro nel quale avevano sede il comune e il tribunale: GULLINO, *Comuni e giurisdizioni territoriali: la "vallis Mairana" e le rivendicazioni all'autonomia* cit., pp. 34-40.

³⁴ GULLINO, *Comuni e giurisdizioni territoriali: la "vallis Mairana" e le rivendicazioni all'autonomia* cit., p. 29.

la podestaria di Bra venne data in investitura a Francesco Roero³⁵. Dal confronto tra statuti e deliberazioni del consiglio si rileva inoltre una diffusa ed evidente contrapposizione tra la tutela del bene della comunità e le convenienze di ristrette *élites*, che si attuava, ovviamente in deroga a quanto previsto dalle norme, con l'accaparramento ininterrotto per lunghi periodi di numerose funzioni pubbliche, spesso tra loro incompatibili, da parte di pochi individui e di un ristretto numero di famiglie. Ciò avveniva con l'ampliamento del numero di componenti di singoli nuclei familiari presenti contemporaneamente nella massima assemblea³⁶, e anche con disposizioni che manifestavano un profondo conflitto di interessi da parte di coloro che emanavano le ordinanze, come quando, ad esempio, il consiglio comunale, dominato numericamente e politicamente dai titolari di consistenti patrimoni fondiari, adottava forme di protezionismo (con il divieto di importazione) di alcune produzioni agricole, con conseguente non trascurabile vantaggio per i grandi proprietari/ceto dirigente; senza contare gli interventi per l'attuazione di un processo di progressiva emarginazione della comunità, come organismo collettivo, alla partecipazione nella gestione della cosa pubblica, attraverso forme non codificate, ma concrete, di serrata del consiglio comunale³⁷.

È molto probabile che il rispetto, la fedeltà e la conservazione nel lungo periodo delle norme scritte fosse alquanto più radicata nelle comunità nelle quali era notevolmente ridotta la stratificazione sociale, situazione che di conseguenza significava anche maggiore omogeneità politica della società locale, rispetto a quanto invece si individua per i centri nei quali considerevolmente accentuate erano le differenziazioni tra il gruppo dirigente (grandi proprietari terrieri, liberi professionisti, imprenditori del commercio) e la maggior parte della popolazione, che viveva in condizioni assai meno vantaggiose. Il confronto tra una realtà socio-economica come quella della comunità dell'alta Valle Maira, dove la perdita di qualche diritto, anche molto piccolo, avrebbe costituito un detrimento per tutti gli *homines*, con centri nei quali la stratificazione economico-sociale era molto accen-

³⁵ E. BASSO, *La dominazione della Casa d'Orléans e l'infeudazione ai Roero*, in *Storia di Bra. Dalle origini alla Rivoluzione francese* cit., I, p. 319 segg.

³⁶ *Gli statuti di Bra* cit., cap. 85, p. 58. La norma stabiliva che nel consiglio maggiore potessero essere presenti contemporaneamente due individui appartenenti allo stesso *hospicium* e un solo componente "de una domo" e cioè, come precisa il capitolo, "de hiis qui stant ad unum panem et unum vinum".

³⁷ G. GULLINO, *Il comune di Bra e il suo territorio nella transizione dal Medioevo all'Età moderna*, in *Storia di Bra. Dalle origini alla Rivoluzione francese* cit., I, pp. 549-550.

tuata, come si riscontra per Bra, pare evidenziare come la rinuncia a qualche diritto, anche a quelli codificati nel *corpus* statutario, di cui la comunità godeva, avrebbe potuto al contrario rivelarsi un vantaggio per i ceti superiori che, in stretto rapporto, ovviamente di convenienza e forse di connivenza, con il potere esterno, riuscivano comunque a individuare i percorsi per accrescere i privilegi politici e di censo di cui già fruivano ampiamente.

Comunità, attività economiche e norme statutarie nei comitati di Ventimiglia e Nizza in età bassomedievale

ENRICO BASSO

1. Il quadro politico: due territori contesi

L'area oggetto del presente intervento presenta un interesse particolare, in quanto i due comitati all'interno del territorio dei quali si collocavano le comunità i cui statuti sono stati esaminati si trovavano, per posizione geografica e vicende politiche, all'intersezione fra differenti aree di potere e circuiti economici; divise quindi dalle appartenenze politiche e dall'organizzazione amministrativa del territorio, queste comunità appaiono, nonostante ciò, assai simili fra loro se guardate attraverso la lente degli statuti attraverso i quali regolarono nel corso del tempo le attività economiche che ne assicuravano il sostentamento.

Il territorio dei comitati di Nizza e Ventimiglia, posti sulla linea del confine fra l'area italica e quella provenzale¹, costituiva fin dall'epoca pre-romana una delle più importanti zone di passaggio fra la Penisola italiana e il bacino del Rodano, e aveva mantenuto nel corso dei secoli tutta la sua importanza economica e strategica; questo fatto inevitabilmente andava a influenzare l'esistenza delle comunità insediate sul territorio, che tuttavia, sotto lo specifico aspetto dell'organizzazione economica, risentiva in maniera ben più decisa della situazione determinata dalla natura stessa dell'orografia locale, che le poneva all'intersezione fra gli spazi marini, le aperte pianure provenzali e quelle vie che, da tempo immemorabile, mettevano in comunicazione attraverso le valli alpine le aree costiere con il bacino del Po².

¹ Nell'ordinamento diocleziano Nizza e il suo territorio si erano trovate a far parte amministrativamente dapprima della Gallia Narbonense; successivamente, nell'ordinamento carolingio e post-carolingio, furono comprese nella Contea di Provenza. Cfr. V. VITALE, *Nizza Medioevale*, in *Nizza nella Storia*, Milano 1943, pp. 25-66, in particolare pp. 27-28. Per le notizie relative alle origini e allo sviluppo del *Comitatus Vigintimiliensis* fino al XII secolo, cfr. F. ROSTAN, *Storia della Contea di Ventimiglia*, Bordighera 1971², pp. 21-24.

² Cfr. E. BERNARDINI, *Monte Bego, storia di una montagna*, Bordighera 1971, pp. 183-188. Gli itinerari di transumanza si mantennero quasi inalterati nel corso dei secoli, ritornando a essere percorsi non appena eventuali condizioni legate a particolari momenti storici che li avevano

Oltre agli elementi naturali, è però necessario tenere conto delle diverse e spesso contrastanti influenze politiche che interessarono il territorio preso in esame, che costituì per lungo tempo un'area di primaria importanza strategica nella quale vennero a incontrarsi, e scontrarsi, i concorrenti interessi delle numerose potenze interessate al suo controllo, tra le quali indubbiamente un ruolo di primo piano va riconosciuto a Genova da un lato e agli Aragonesi prima e agli Angioini e ai Savoia successivamente dall'altro. Ciò non toglie comunque nulla all'importanza che ebbe, non solo a livello locale, la vicenda della costituzione e dello sviluppo degli organismi comunali di Nizza e Ventimiglia in primo luogo, e delle altre comunità successivamente, ma anche la presenza di solidi nuclei di dominazione signorile incentrati a partire dalla metà del XIII secolo su Tenda³ e su Dolceacqua⁴, nuclei destinati non solo a sopravvivere, ma a consolidarsi in età tardo medievale.

Lo sviluppo, nel corso del XII secolo, delle strutture comunali dei due centri urbani maggiori aveva inevitabilmente coinvolto e influenzato anche le comunità minori che erano state interessate dalle precoci ostilità fra i nuovi organismi politici e le vecchie strutture signorili, tanto di matrice laica quanto ecclesiastica, e ciò in particolare nel comitato di Ventimiglia, dove il potere della famiglia comitale aveva avuto maggiore estensione e possibilità di un più solido radicamento, mentre, per quanto ci è noto, in Nizza si era strutturata una prevalente autorità dell'ordinario locale, attestata con chiarezza in occasione di una controversia tra episcopato e comune sorta nel 1152 e trascinatasi fino al 1159⁵.

Va comunque tenuto presente a questo specifico proposito il fatto che, al contrario di Ventimiglia, dove la locale dinastia comitale aveva di fatto

temporaneamente bloccati venivano a cessare. A questo proposito, le indagini archeologiche hanno recentemente permesso di datare una frequentazione assidua dell'Alta Valle Tanaro già dall'VIII sec. d.C.: cfr. E. BOCCALERI, *Archeologia della pastorizia: ricerche in Alta Valle Tanaro*, in *Pastorizia, transumanza e segni dell'uomo tra le Alpi e il bacino del Mediterraneo*, Mondovì 2002, pp. 71-78, in particolare pp. 74-75.

³ Sulla Contea di Tenda, nata dalla frammentazione dell'originario territorio della Contea di Ventimiglia alla metà del XIII secolo, e le sue comunità, cfr. P. CASANA, *Tenda: una Contea di passo nel diritto statutario delle sue comunità*, in *Nell'antica Contea di Tenda. La strada e i traffici / Dans l'ancien Comté de Tende. La route et les trafics*, a cura di A. CROSETTI, Cuneo 2002, pp. 31-43.

⁴ Si veda in proposito G. ROSSI, *Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei Comuni di Val Nervia*, Bordighera 1903² (rist. Bordighera 1966), in particolare pp. 38-80.

⁵ Cfr. VITALE, *Nizza cit.*, pp. 38-39.



Fig. 1 - L'area delle valli alpine del Ponente ligure ai confini con il Piemonte e la Provenza e il loro retroterra in un particolare della dettagliata carta stampata da Antonio Zatta (Venezia, 1782) sulla base dei disegni effettuati dall'ingegnere cartografo Giovanni Tommaso Borgonio per la cosiddetta "Carta di Madama Reale" (1683).

potuto costituirsi in centro di potere autonomo⁶, Nizza già all'epoca rientrava a pieno titolo in una più ampia area di potere in fase di consolidamento, e cioè quella della Casa di Barcellona la quale, in virtù del matrimonio fra Raimondo Berengario III e Dolce di Provenza, aveva ereditato fin dall'inizio del XII secolo i diritti di sovranità sulla Contea di Provenza. L'effettiva capacità di intervento nell'area dei conti di Barcellona è chiaramente dimostrata dall'accordo stipulato il 28 novembre 1127, a conclusione di un periodo di rapporti contrastati sui quali le fonti non ci forniscono tuttavia ulteriori dettagli⁷, fra lo stesso Raimondo Berengario III e il comune di Genova, rappresentato nell'occasione dal console Caffaro (uno dei protagonisti della vita politica genovese del tempo e "padre" dell'annalistica cittadina) e da Ansaldo di Crispino; convenzione con la quale il conte di Barcellona riprendeva i termini di un accordo stipulato già nel 1116⁸, ma probabilmente mai ratificato dalle due parti a causa di difficoltà politiche.

Questo accordo, di cui possediamo sia la versione preparatoria, redatta presso il conte, sia quella definitiva, siglata e approvata dalle due parti, riconfermava la protezione che Raimondo Berengario, allontanandosi dalla sua precedente linea politica filo-pisana, concedeva alle navi genovesi dirette ai porti della Penisola Iberica che avessero fatto scalo fra Nizza e il capo di Tortosa, definendo in base a questi punti estremi l'area soggetta alla propria sovranità⁹.

⁶ ROSTAN, *Storia della Contea* cit., pp. 21-23; R. PAVONI, *Ventimiglia dall'età bizantino-longobarda al Comune*, in "Rivista Ingauna e Intemelina" (RII), XXIV-XXV (1969-1970, ma 1995), pp. 111-123.

⁷ Tali contrasti erano strettamente connessi ai forti legami del conte con Pisa e soprattutto con Ruggero II di Sicilia: J.E. RUIZ DOMENEC, *Genova y Barcelona en el siglo XII: la estructura básica de su realidad*, in *Saggi e documenti IV*, Genova 1983, pp. 23-86, in particolare pp. 39-42.

⁸ ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN, *pergamino Ramón Berenguer III*, extrainventario n. 2408; F. SOLDEVILA, *Història de Catalunya*, 2ª ed., 3 voll., Barcelona 1962-1963, I, p. 133; J.E. RUIZ DOMENEC, *Un tratado comercial entre Genova i Barcelona del siglo XII*, in *Atti del I° Congresso storico Liguria-Catalogna*, Bordighera 1974, pp. 151-160, appendice, doc. 1.

⁹ C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, 3 voll., Roma 1936-1942, I, doc. 46; RUIZ DOMENEC, *Un tratado* cit., appendice, doc. 2; G. PISTARINO, *La capitale del Mediterraneo, Genova nel Medioevo*, Bordighera 1993, pp. 199-201. Sull'atteggiamento del conte, che nel 1116 aveva dovuto intervenire per mediare fra le parti dopo che un tumulto aveva provocato l'espulsione dei Genovesi da Barcellona e aveva effettuato le concessioni di cui si tratta anche per non entrare in un pericoloso contrasto con la città ligure in un momento politicamente assai delicato, cfr. J.R. JULIÀ VIÑAMATA, *La situazione politica nel Mediterraneo Occidentale all'epoca di Ramón Berenguer III: la spedizione a Maiorca, 1113-1115*, in "Medioevo. Saggi e rassegne", 16 (1992), pp. 41-84, in particolare pp. 47-70.

Proprio in concomitanza con la politica di affermazione della loro supremazia sulle rotte dirette verso il Mezzogiorno francese e la Penisola iberica, i Genovesi cercarono quindi negli anni successivi di rafforzare la loro influenza anche in Nizza, coltivando specificamente, in parallelo alla politica “ufficiale” di sostegno ai conti di Barcellona, i legami con le fazioni che maggiormente aspiravano a un’ autonomia della città rispetto al potere provenzale¹⁰.

I tentativi attuati dai Pisani nei decenni successivi per riportare la situazione a loro favore e proseguire la penetrazione in Provenza, un’ area che Genova considerava di primaria importanza per i propri interessi economici e strategici in quanto costituiva il luogo di rifornimento privilegiato di due derrate di fondamentale importanza quali il sale e il grano, furono pertanto, insieme ai contrasti per il controllo della Sardegna, uno dei motivi principali che condussero allo scoppio delle ostilità fra le due città marinare nel 1165.

La superiorità navale, e l’ alleanza confermata con il comune di Arles e i potenti signori di Baux, consentirono in tale circostanza ai Genovesi di mantenere il controllo dell’ area nonostante lo scacco subito nei primi scontri armati¹¹, e la posizione genovese, già assai forte grazie agli accordi stipulati in funzione anti-pisana nello stesso 1165 con Raimondo Berengario II, conte di Provenza e di Melgueil¹², e al perdurare dell’ alleanza esistente fra Genova e Marsiglia, venne ulteriormente rafforzata dal tenore del trattato di alleanza concluso nel maggio del 1167 con Alfonso II il Casto, re d’ Aragona, conte di Barcellona e duca di Provenza¹³.

Questo accordo prevedeva un’ alleanza militare, con la promessa di un intervento genovese a fianco del re per l’ eventuale campagna di conquista dello strategico castello di Albaron, il cui possesso assicurava il controllo del corso finale del Rodano, e soprattutto delle clausole politico-economiche che, oltre a riconfermare le esenzioni daziarie e le protezioni speciali di cui godevano i Genovesi, impegnavano il conte-re al pagamento di quanto ancora dovuto per i debiti contratti da suo padre, Raimondo Beren-

¹⁰ Cfr. VITALE, *Nizza cit.*, pp. 41, 43-48.

¹¹ *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, I, a cura di L.T. BELGRANO, Roma 1890 (Fonti per la Storia d’Italia [Medio Evo], XI), pp. 179-185; PISTARINO, *La capitale cit.*, pp. 225-226; E. BASSO, “Grillo, Amico”, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 59, Roma 2002, pp. 442-445.

¹² *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/2, a cura di D. PUNCUH, Genova 1996 (Fonti per la Storia della Liguria, IV), doc. 366; *Annali genovesi cit.*, I, p. 185.

¹³ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova cit.*, I/2, doc. 293.

gario IV, nei confronti del comune ligure¹⁴ e soprattutto a chiudere tutti i porti dei suoi dominî alle navi pisane, con l'unica eccezione della possibilità di attracco in Barcellona per le navi addette al trasporto dei pellegrini.

L'accordo con il re d'Aragona era dunque di grande importanza per i Genovesi, ma ne rivestiva altrettanta per il sovrano, che attraverso questo strumento contava di procurarsi il loro sostegno, come effettivamente avvenne, nella disputa che lo vedeva contrapposto al conte Raimondo V di Tolosa per l'eredità di Raimondo Berengario II di Provenza, ucciso nel 1166 nel corso di un tumulto proprio a Nizza¹⁵, e aveva ancora una volta riacceso

¹⁴ Nell'ottobre del 1167, con un atto datato da Arles, il conte-re riconfermò questo specifico obbligo, impegnandosi a saldare quanto ancora dovuto entro il termine di due anni a partire dal 1 novembre successivo; cfr. J. VENTURA, *Alfons el Cast, el primer comte-rei*, Barcelona 1961, p. 135; RUIZ DOMENEC, *Genova y Barcelona* cit., pp. 71-74.

¹⁵ *Gesta comitum Barchinonensium: textos llati i català*, a cura di L. BARRAU-DIHIGO e J. MASSÓ I TORRENTS, Barcelona 1925, pp. 13, 46, 135; J. ZURITA, *Anales de Aragón*, ed. a cura di A. CANELLAS LÓPEZ, Zaragoza 2003, lib. II, cap. XXV.



Fig. 2 - Briga Marittima. Il nucleo antico.

la lunga contesa tra le Case di Tolosa e Barcellona per il predominio nel Mezzogiorno francese¹⁶.

Ben consci dell'importanza del ruolo da loro giocato, nonostante il fallimento dell'assedio di Albaron¹⁷, i Genovesi cercarono di trarre i maggiori vantaggi possibili dalla situazione che si era venuta a creare, e contestualmente di approfittare dell'occasione che si presentava loro per rintuzzare i rinnovati tentativi di intromissione pisana nell'area provenzale¹⁸, so-

¹⁶ Sulla "grande guerra meridionale", cfr. CH. HIGOUNET, *Un grand chapitre de l'histoire du XII^e siècle: la rivalité des maisons de Toulouse et de Barcelone pour la prépondérance méridionale*, in *Mélanges d'histoire du Moyen Age dédiés à la mémoire de Louis Halphen*, Paris 1951, pp. 313-322; PISTARINO, *La capitale* cit., pp. 220-248; JULIÀ VIÑAMATA, *La situazione* cit., pp. 57-61.

¹⁷ *Annali genovesi* cit., I, p. 205; VENTURA, *Alfons el Cast* cit., p. 111; PISTARINO, *La capitale* cit., p. 230.

¹⁸ G. ROSSI SABATINI, *L'espansione di Pisa nel Mediterraneo fino alla Meloria*, Firenze 1935, pp. 89-90; G. PETTI BALBI, *Genova e il Mediterraneo occidentale nei secoli XI-XII*, in *Comuni e memoria storica. Alle origini del Comune di Genova*, "Atti della Società Ligure di Storia Patria" (ASLi), nuova serie, XLII/1 (2002), pp. 503-526, in particolare pp. 521-524.



Fig. 3 - Dolceacqua (IM). Il borgo antico con il castello dei Doria.

stenuti dal Barbarossa, che non a caso aveva cinto ad Arles la corona del Regno di Borgogna, e le ambizioni di sviluppo commerciale di Marsiglia, un'alleata che minacciava di divenire una concorrente pericolosa nello stesso settore.

Proprio per questo, nel momento in cui il conte-re sembrò essere meno determinato a sostenerli nel conseguimento di questi obiettivi, o apparve ai loro occhi più come un potenziale avversario che come un alleato, essi contrattarono un loro passaggio di campo nel quadro della guerra fra Tolosa e Barcellona, un cambiamento di alleanze che avrebbe dovuto essere ricompensato riccamente dal nuovo alleato, Raimondo V.

Un primo passo in questa direzione venne effettuato tramite l'accordo stipulato nel 1171 con il conte di Tolosa¹⁹. Tale accordo, ufficialmente rivolto contro Pisa e Montpellier, celava in realtà, secondo l'interpretazione che ne ha dato Jordi Ventura, accolta da Geo Pistarino, una crescente insoddisfazione nei confronti dell'affermazione del potere di Alfonso II sull'arco costiero compreso fra Valencia e le Alpi²⁰, che diviene esplicita nel testo del successivo trattato genovese-tolosano, siglato nell'agosto 1174, con il quale vengono chiaramente dichiarate tutte le ambizioni genovesi relativamente all'area provenzale, e specificamente ai territori più prossimi alla Liguria.

In cambio della fornitura al conte di Tolosa dell'appoggio di una flotta di sedici galee (le cui spese di mantenimento sarebbero peraltro ricadute sulle casse comitali), e dell'esplicito impegno a sostenere militarmente l'alleato e a non siglare una pace separata con il re d'Aragona, i Genovesi avrebbero dovuto infatti ottenere, una volta conseguita la vittoria, il monopolio del commercio marittimo nel Mezzogiorno francese, e inoltre il controllo diretto di un fondaco a Saint Gilles, di un quartiere ad Arles, di tutta la città di Marsiglia e del borgo di Hyères, delle saline di Bouc, del colle di Monaco, del castello di Turbia e di metà della città di Nizza, oltre alla metà del dominio e delle entrate di tutte le piazzeforti marittime comprese fra Arles e Turbia²¹.

Si trattava di concessioni così ampie da risultare all'atto pratico inattuabili, anche in caso di una schiacciante vittoria, e in effetti l'accordo di spartizione della Provenza (secondo le linee già definite nel 1125, in occasione della stipulazione di un primo trattato in materia) che stabiliva una

¹⁹ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* cit., I/2, doc. 360.

²⁰ VENTURA, *Alfons el Cast* cit., p. 128; PISTARINO, *La capitale* cit., p. 232.

²¹ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* cit., I/2, docc. 362-363. Per un'analisi del trattato, cfr. PISTARINO, *La capitale* cit., pp. 233-235.

tregua nella “grande guerra meridionale”, siglato nel 1176 da Raimondo V e Alfonso II, finì per deludere le speranze dei Genovesi lasciando la Provenza marittima nelle mani del sovrano aragonese²² e spianando la strada a una riapertura delle relazioni fra Nizza e Pisa attestata dal trattato stipulato fra le due città nel 1178 e confermato da Alfonso II nel 1189²³.

Costretta a prendere atto della definitiva riappacificazione fra Tolosa e Barcellona, Genova dovette quindi rinunciare, almeno per il momento, agli antichi progetti di espansione politica nel Mezzogiorno francese, ma riuscì comunque a imporre alla controparte l'accettazione della fissazione del confine tra il proprio *Dominium* e il territorio della Contea di Provenza (che il testamento di Alfonso II avrebbe definitivamente affidata al figlio terzogenito, Alfonso, e ai suoi successori)²⁴ al poggio di Monaco, incastellato dai Genovesi per esplicita concessione dell'imperatore Enrico VI nel 1191²⁵, prefigurando un assetto degli equilibri di potere che sarebbe stato definitivamente confermato dal trattato stipulato nel settembre 1198 con il nuovo conte-re, Pietro II il Cattolico²⁶.

Nonostante le delusioni subite, e il periodo di aperte ostilità intercorso durante la tempestosa reggenza di Sancio d'Aragona nella Contea di Provenza all'inizio del XIII secolo, ancora negli anni immediatamente successivi alla Crociata antialbigese, le cui conseguenze avevano seriamente intaccato l'autorità della Casa di Barcellona in tutto il Mezzogiorno francese, il comune di Genova tentò per un'ultima volta di approfittare della confusa situazione dell'area provenzale per estendere ulteriormente a Occidente la propria autorità diretta riuscendo finalmente nel tentativo di insignorirsi della città di Nizza e del suo territorio²⁷.

Nizza tuttavia rimase soggetta al dominio genovese solo tra il 1215 e il 1229, prima di ritornare a gravitare nell'area di potere del Conte di Provenza con una sottomissione che di fatto pose fine all'autonomia del comune locale, destinato a passare senza particolari scosse dalla dominazione aragonese a quella angioina, fino al definitivo passaggio ai Savoia nel 1388

²² VENTURA, *Alfons el Cast* cit., pp. 160-164.

²³ Cfr. VITALE, *Nizza* cit., pp. 42-43.

²⁴ HIGOUNET, *Un grand chapitre* cit., pp. 320-322.

²⁵ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* cit., I/1, a cura di A. ROVERE, Genova 1992 (Fonti per la Storia della Liguria, II), doc. 253; PISTARINO, *La capitale* cit., p. 245.

²⁶ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* cit., I/2, doc. 299.

²⁷ R. PAVONI, *La frammentazione politica del comitato di Ventimiglia*, in *Le comté de Ventimille et la famille comtale. Colloque des 11 et 12 octobre 1997*, a cura di A. VENTURINI, Menton 1998 (Annales de la Société d'art et d'histoire du Mentonnais), pp. 99-130, in particolare p. 103.



Fig. 4 - Una pianta di Nizza Marittima (1624) nella quale si distinguono chiaramente il castello e la città murata.



Fig. 5 - Ventimiglia. Cattedrale di S. Maria Assunta.

al termine di un lungo periodo di turbinose vicende politiche che avevano investito tutta la Provenza, quale conseguenza della crisi del potere degli Angioini di Napoli, negli ultimi decenni del XIV secolo²⁸.

Parallelamente all'ultimo tentativo di anettere Nizza al loro *Dominium*, i Genovesi misero in atto una serie di manovre diplomatiche e militari finalizzate ad assicurarsi definitivamente il controllo di Ventimiglia e del suo Comitato, ponendo così fine a un lungo periodo di rapporti contrastati, che avevano visto Genova giocare una complessa partita politica, inserendosi, secondo uno schema abituale della politica di espansione genovese, nei rapporti fra la dinastia comitale e il centro intemelio.

Si è già avuto modo in altra sede²⁹ di sottolineare come la cinta muraria di Ventimiglia, completata negli ultimi decenni del XII secolo³⁰, abbia costituito una vera e propria affermazione di autonomia della città nei confronti della dinastia comitale che ne aveva retto le sorti almeno dalla metà del X secolo³¹.

²⁸ Cfr. VITALE, *Nizza* cit., pp. 50-61; F. ROSTAN, *Storia della Contea* cit., pp. 21-39. Sulla confusa situazione politico-amministrativa prodottasi nei domini angioini alla fine del tormentato regno di Giovanna I, che sarebbe peggiorata ancor più dopo la morte del successore Carlo III, quale conseguenza della lotta scatenatasi fra Angioini e Durazzeschi, cfr. M. DE BOUARD, *La France et l'Italie au temps du Grand Schisme d'Occident*, Paris 1936 (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 139), pp. 31-118; E. LÉONARD, *Les Angevins de Naples*, Paris 1954, trad. it. a cura di R. LIGUORI, *Gli Angioini di Napoli*, Milano 1967, pp. 493-495, 506-556, 567-568; D. ABULAFIA, *The Western Mediterranean Kingdoms 1200-1500. The Struggle for Dominion*, London 1997, trad. it. a cura di F. DE LUCA, *I regni del Mediterraneo occidentale dal 1200 al 1500. La lotta per il dominio*, Roma-Bari 1999, pp. 161-169.

²⁹ E. BASSO, *Castelli e fortificazioni nelle città portuali dell'area alto-tirrenica*, in *Castelli e fortezze nelle città e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV)*, a cura di F. PANERO e G. PINTO, Cherasco 2009, pp. 119-159, in particolare p. 123.

³⁰ Sullo sviluppo di queste fortificazioni, cfr. G. PALMERO, *I luoghi urbani del capoluogo intemelio tra X e XIII secolo. La crescita di una città*, in *Le comté de Vintimille* cit., pp. 93-98, in particolare pp. 95-96.

³¹ Anche se il Pavoni ritiene, sulla base del testo del capitulare dell'825 relativo alla provenienza degli studenti ai quali era concesso di recarsi presso la scuola episcopale di Torino (MGH, *Legum sectio II. Capitularia regum Francorum*, t. I, Hannover 1883, p. 327), che già a quella data il comitato esistesse sicuramente, la prima attestazione documentaria del *Comitatus Vigintimiliensis* è contenuta in una concessione livellaria di beni pertinenti alla chiesa di S. Romolo effettuata dal vescovo di Genova Teodolfo, detentore dei diritti feudali su Sanremo e Ceriana, in favore di alcune famiglie della zona; *Liber Iurium Reipublicae Genuensis*, I, Torino 1854 (MHP, VII), doc. II, coll. 4-5. La datazione di questo documento è tuttavia controversa, poiché la data del 962, proposta dal suo editore Ercole Ricotti, è stata successivamente corretta al 979 dal Calvini e dal Pavoni, anche se attualmente è di nuovo quella più comunemente accettata. Cfr. N. CALVINI, *Sanremo mille anni fa*, Sanremo 1979, pp. 18, 22-24; PAVONI, *Ventimiglia* cit., p. 114; L. RIPART, *Le comté de Vintimille a-t-il relevé des marquis arduinides? Une relecture de la chartre de Tende*, in *Le comté de Vintimille* cit., pp. 147-167, in particolare pp. 147-148.



Fig. 6 - Tenda (Alpes Maritimes, Francia). Il nucleo insediativo medievale.

L'avvicinamento progressivo a Genova della stirpe comitale, dopo la sconfitta subita nella guerra suscitata nel 1140 dalla questione dei diritti di predominio su Sanremo, aveva infatti progressivamente separato gli interessi della comunità da quelli dei conti. Se questi ultimi avevano dunque ceduto ai genovesi il castello di Poggiopino nel 1146³² e nel 1157 i fratelli Guido *Guerra* e Ottone avevano operato una cessione a Genova dei loro diritti su tutta una serie di località del comitato che erano state loro immediatamente retrocessi a titolo feudale³³, tale atto non era mai stato accettato dal comune di Ventimiglia che, a dispetto dell'alleanza con Genova attestata dall'atto del 1149 che contiene la prima sicura menzione dell'esistenza di questo organismo³⁴, nel 1158 era ricorso all'autorità di Federico I per sanzionarne l'illegittimità e decretare quindi la demolizione del castello, che Genova *obtorto collo* aveva dovuto accettare in silenzio per non mettersi in contrasto aperto con l'imperatore³⁵.

Anche il castello comitale che dominava la città dall'alto del colle del *Cavo* costituiva un motivo di crescente attrito; conteso più volte tra la famiglia comitale dei Ventimiglia e le autorità del comune, e più volte passato di mano tra le parti, sarebbe stato infine inglobato, dopo la sottomissione definitiva della città alla metà del XIII secolo, nella fortezza detta della Colla che, svolgendo le funzioni di una vera cittadella, avrebbe definitivamente garantito alla guarnigione genovese il controllo della recalcitrante città.

I Genovesi dunque, per contrastare le spinte autonomistiche di Ventimiglia, fin dal 1177 si assicurarono definitivamente la fedeltà della stirpe comitale, e conseguentemente il controllo degli strategici castelli di Penna e Appio, grazie a un dettagliato accordo con il conte Ottone, più volte riconfermato fra il 1185 e il 1200 anche dai suoi figli Guglielmo ed Enrico³⁶, e successivamente provvidero a rafforzare la fazione a loro favorevole all'interno della città e a stringere accordi con le comunità vicine, come ad esempio Grasse³⁷.

³² *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* cit., I/1, docc. 101-104.

³³ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* cit., I/2, doc. 419; R. PAVONI, *La frammentazione politica del comitato di Ventimiglia*, in *Le comté de Vintimille* cit., pp. 99-130, in particolare pp. 99-100.

³⁴ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* cit., I/1, doc. 131.

³⁵ ROSTAN, *Storia della Contea* cit., pp. 24-26.

³⁶ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* cit., I/2, docc. 419-421, 444-445.

³⁷ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* cit., I/3, a cura di D. PUNCUH, Genova 1998 (Fonti per la Storia della Liguria, X), doc. 641; ROSTAN, *Storia della Contea* cit., pp. 30-31.

La sottomissione di Ventimiglia si presentava tuttavia assai più difficoltosa del previsto e, nonostante i patti giurati fra i due Comuni ancora nel 1218³⁸, Genova fu costretta a una nuova guerra, nel 1219-1222, in concomitanza con il tentativo di sottomissione di Nizza precedentemente ricordato, per aver ragione della resistenza della rivale.

Nel 1222 la città, stremata da un lungo assedio genovese, chiese infine di concordare la resa³⁹ e le fortificazioni erette dai Genovesi per controllarla divennero con il tempo uno dei punti di forza che consentirono di mantenere una presenza genovese nell'area anche nel corso della grande rivolta che coinvolse tutta la Riviera di Ponente, auspice Federico II, dopo la rottura delle relazioni tra Genova e lo Svevo intervenuta nel 1238, occasione nella quale i castelli e i loro presidi giocarono un ruolo determinante nell'assicurare il successo conseguito dalle forze filo-genovesi già nel 1239⁴⁰.

Dopo il fallimento di un ultimo tentativo operato dai ventimigliesi, anche con l'appoggio di uno degli esponenti della famiglia comitale, per collegarsi al comune di Dolceacqua in una lega filo-imperiale, sancita dagli accordi stipulati nel castello di Portitoria nel 1242⁴¹, con il trattato del 1251⁴² (analogo a quelli imposti alle altre località ponentine ribelli dopo la morte di Federico II, che ne aveva stroncato le ambizioni di indipendenza) Genova sottomise definitivamente Ventimiglia che, ormai priva di un porto efficiente e di fortificazioni, da quel momento in poi non avrebbe mai più costituito un serio problema per la Dominante, nemmeno durante quel turbolento periodo segnato dal violento confronto fra Genova e Carlo d'Angiò, conte di Provenza e di Piemonte e re di Napoli, che avrebbe pesantemente influito sulle vicende delle comunità minori del vecchio territorio del *Comitatus Vigintimiliensis*⁴³.

³⁸ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* cit., I/2, docc. 423-430.

³⁹ *Ibid.*, docc. 439-440.

⁴⁰ *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, III, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1926 (Fonti per la Storia d'Italia [Medio Evo], XIII), pp. 91-97.

⁴¹ Cfr. ROSSI, *Storia del Marchesato* cit., doc. IV, pp. 194-195; ROSTAN, *Storia della Contea* cit., pp. 37-38.

⁴² *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* cit., I/4, a cura di S. DELLACASA, Genova 1998 (Fonti per la Storia della Liguria, XI), doc. 760.

⁴³ Cfr. G. CARO, *Genua und die Mächte am Mittelmeer, 1257-1311*, 2 voll., Halle 1895-1899, trad. it. a cura di O. SOARDI, *Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)*, edita a cura di G. FORCHERI, L. MARCHINI, D. PUNCUH, "ASLi", nuova serie, XIV-XV (1974-1975), I, pp. 239-387; II, pp. 215-229, 252-277, 285-287, 337-340; V. POLONIO, *Da provincia a signora del mare. Secoli VI-XIII*, in *Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico*, a cura di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 111-231, in particolare pp. 204-206; G. PETTI BALBI, *Tra dogato e principato: il Tre e il Quattrocento*, *ibidem*, pp. 233-324, in particolare pp. 235-238.

2. Il quadro economico

La tormentata vicenda dei due comitati di confine che si è fin qui ripercorsa ebbe forti influenze, come si è detto, anche sullo sviluppo delle attività economiche delle comunità minori del territorio, che si trovarono inevitabilmente coinvolte nelle turbolenze politiche generatesi per il controllo dei principali centri urbani e dovettero conseguentemente confrontarsi con una frammentazione politica del quadro dei due antichi comitati che vedeva coesistere, negli ultimi secoli del Medioevo, aree di diretto dominio genovese (Ventimiglia e il suo territorio), aree dominate da famiglie della nobiltà genovese (Doria a Dolceacqua, Vento e poi Grimaldi a Monaco), baliaggi controllati dalle differenti fazioni angioine (Val Lantosca), aree di dominio sabauda (Nizza e il suo territorio) e aree rimaste sotto il controllo dei discendenti dell'antica stirpe comitale (Lascaris di Tenda e Briga), tutte realtà coinvolte in un continuo e turbinoso gioco di ostilità e alleanze che passava molto al di sopra delle esigenze e anche dell'esperienza quotidiana delle comunità minori.

La scomparsa del porto di Ventimiglia, distrutto dai genovesi durante l'assedio del 1222, e la ridotta attività di quello di Nizza, che alternò nel corso del tempo periodi di intensa fioritura dei traffici con altri di marcata stagnazione, determinati essenzialmente dalle vicende politiche generali che videro coinvolta la città, furono comunque tra gli elementi che più fortemente contribuirono a orientare le attività economiche delle comunità minori verso il settore agro-pastorale, al quale si aggiungeva però una significativa corrente commerciale connessa al trasporto verso l'entroterra di una derrata di importanza fondamentale come il sale.

Proprio la "via del sale", che dai porti del tratto costiero fra Nizza e Ventimiglia saliva verso le Alpi per raggiungere il versante piemontese, spiega l'interesse che tutte le parti in causa dimostrarono costantemente per il controllo del Colle di Tenda⁴⁴, e parallelamente giustifica l'accanita resi-

⁴⁴ Su questo itinerario, cfr. G. SERGI, *Valichi alpini minori e poteri signorili: l'esempio del Piemonte meridionale nei secoli XIII-XV*, "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", LXXIV (1976), pp. 67-75; R. COMBA, *Commercio e vie di comunicazione del Piemonte sud-occidentale nel basso medioevo*, *ibidem*, pp. 77-144, in particolare pp. 79-92; ID., *Per una storia economica del Piemonte medievale. Strade e mercati dell'area sud-occidentale*, Torino 1984 (Biblioteca Storica Subalpina, CLXXXI), pp. 12-13, 24-31; R. COMBA, G. SERGI, *Piemonte meridionale e variabilità alpina: note sugli scambi commerciali con la Provenza dal XIII al XV secolo*, in *Luoghi di strada nel medioevo. Fra il Po, il mare e le Alpi Occidentali*, a cura di G. SERGI, Torino 1996, pp. 237-246; R. COMBA, *Lungo la strada del Colle di Tenda nei secoli XIII-XVI*, in *Nell'antica Contea di Tenda cit.*, pp. 7-29, in particolare pp. 16-21; CASANA, *Tenda cit.*, pp. 40-42

stenza della vecchia stirpe comitale proprio in quest'area. La forza del legame, non solo economico, ma anche politico, che questa via aveva contribuito nel corso del tempo a saldare fra le comunità della costa e quelle dell'entroterra piemontese è ben evidenziato in un atto del 1220, con il quale il marchese Ottone del Carretto, in veste di nunzio dell'imperatore Federico II, vietava espressamente agli uomini di Vernante, Limone, Robilante e Roccavione di portare aiuto ai Ventimigliesi, assediati dai Genovesi e contestualmente messi al bando dall'Impero⁴⁵.

Fin dal 1230 quindi, Carlo d'Angiò, in qualità di conte di Provenza, aveva cercato in ogni modo di assicurarsi il controllo assoluto di questo itinerario, che costituiva, oltre che un'importante arteria economica, anche il principale raccordo strategico con i territori della Contea di Piemonte da lui creata, riuscendo nel 1257 a imporsi contro le forze locali⁴⁶, le quali tuttavia furono in grado di infliggere nel 1275 a Roccavione la prima cocente sconfitta alla potenza fino a quel momento inattaccabile del re di Napoli, stringendosi poi nel 1279 con il conte di Tenda e il comune di Cuneo in un patto antiangioino⁴⁷ che, al di là dell'immediata importanza politica, aveva anche un'evidente finalità di tutela di interessi economici permanenti, come fanno intuire tanto il suo rinnovo nel 1322⁴⁸, quanto il tentato colpo di mano messo in atto dai conti per cercare di occupare Nizza, naturale sbocco al mare della via commerciale, nel 1326⁴⁹.

La "via del sale" aveva quindi importanza sia vista dal mare verso l'entroterra, che nel senso contrario, e i Lascaris di Tenda cercarono coerentemente di farne il perno intorno al quale raggruppare un più vasto complesso di territori, estendendo ad esempio la loro influenza nella Val Lantosca dopo il trattato di pace siglato con la regina Giovanna I di Napoli nel 1369⁵⁰, e al contempo il pilastro economico principale dei loro dominî, affiancando l'attività pastorale.

⁴⁵ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova* cit., I/2, doc. 431.

⁴⁶ A.M. BOLDORINI, *Guglielmo Boccanegra, Carlo d'Angiò e i conti di Ventimiglia (1257-1262)*, "ASLI", nuova serie, III (1963), pp. 139-200; ROSTAN, *Storia della Contea* cit., pp. 41-67. L'affermarsi del potere del conte di Provenza nell'area è dimostrato anche dalle concessioni di franchigie e statuti alle comunità della zona, come i villaggi attualmente scomparsi di *Lamenone* e *Codolis*, effettuate dall'angioino già nel 1258; cfr. G. ROSSI, *Gli statuti della Liguria*, "ASLI", XIV (1878), p. 125.

⁴⁷ Archivio di Stato di Torino (ASTo), *Corte, Paesi, Città e Contado di Nizza*, marzo 51, fasc. 2.

⁴⁸ P. GIOFFREDO, *Storia delle Alpi Marittime*, Torino 1839 (HPM, III/2), col. 724.

⁴⁹ P. CASANA, *Gli statuti di Vernante e il diritto locale della Contea di Tenda*, Cuneo 2000 (Società per gli studi Storici, Archeologici ed Artistici della provincia di Cuneo, Fonti, IV), p. 27.

⁵⁰ ASTo, *Corte, Paesi, Città e Contado di Nizza*, marzo 51, fasc. 7.

In entrambi i casi, tuttavia, il loro interventismo eccessivo, e l'esorità dei pedaggi che imponevano ai traffici, giunta a un livello tale da spingere le comunità del Cuneese a rivolgersi verso Genova per i loro approvvigionamenti, finì per danneggiare tanto Nizza quanto le comunità minori, come testimoniano ad esempio le ostilità nizzarde nei loro confronti, connesse al danno subito da quella gabella del sale che costituiva una delle entrate principali dell'erario locale⁵¹, o le gravi controversie conseguenti alla cattura di pastori e al depredamento delle loro greggi.

Le greggi e i pastori, che si spostavano attraversando confini non solo amministrativi, ma anche politici, potevano infatti trovarsi a giocare lo scomodo ruolo di pedine in partite politiche che si decidevano su scenari ben più ampi e anche assai lontani dalla loro realtà⁵².

Un buon esempio di una situazione di questo tipo ci è offerto dall'esame di alcune vicende che interessarono l'area qui presa in esame, attraversata, allora come oggi, da confini che non rispettavano in alcun modo quelli che erano i secolari itinerari delle greggi e dei pastori.

Come si è visto, il confuso intersecarsi di confini che si è prima tentato di ricostruire giunse più volte a sfociare in veri e propri conflitti, e di tali conflitti il mondo pastorale non poteva non risentire nello svolgimento delle proprie attività, nonostante la sua sostanziale estraneità alle contese in atto.

Lo stato di conflittualità che vedeva schierati da una parte Genova e i signori locali suoi alleati, in particolare i conti di Tenda e il ramo della famiglia Doria insignoritosi di Dolceacqua e di altre località della Valle Nervia, e dall'altra gli Angioini di Napoli e Provenza e i loro seguaci di parte guelfa, tra i quali facevano spicco altre famiglie di origine genovese come i Grimaldi, signori di Monaco, e i Vento, signori di Mentone, si protrasse, come si è visto, fin dall'ultimo quarto del XIII secolo alternando momenti di relativa calma ad altri di violente contrapposizioni armate, con il risultato effettivo di aver creato un "confine" di fatto che divideva territori uniti da un punto di vista geografico, delle tradizioni e delle risorse naturali, con

⁵¹ CASANA, *Gli statuti* cit., p. 28. L'ammontare della *cabella salis* di Nizza, regolata a partire dal regno di Roberto I di Napoli da uno specifico statuto, era così consistente che il suo appalto biennale aveva fornito nel 1368 i fondi necessari per l'armamento di una squadra di galee destinata alla difesa delle coste napoletane sotto il comando di Ranieri Grimaldi: VITALE, *Nizza* cit., pp. 59-60.

⁵² Sulla gestione del problema nel territorio di Nizza, cfr. A. VENTURINI, *L'élevage dans la viguerie de Nice (XII^e-XV^e siècles)*, in *L'élevage en Provence. Actes des 7èmes journées d'études de l'espace provençal*, Mouans-Sartoux 1997, pp. 101-133.

conseguente grave danno per le comunità locali e le loro attività economiche, e che soprattutto, sotto l'aspetto specifico che in questa sede interessa primariamente, andava a intersecare, interrompendoli, antichi itinerari pastorali.

Questo stato di fatto risulta con evidenza anche attraverso l'esame di specifici capitoli inseriti all'epoca negli statuti della zona, soprattutto nei punti nei quali l'autorità legiferante tenta di rispondere per quanto possibile alle lamentele che salgono dal mondo pastorale e dal complesso di coloro che hanno interesse nello svolgimento di tali attività.

Quando infatti le comunità della Contado di Ventimiglia e della Val Lantosca⁵³, soggette alla sovranità degli Angioini di Provenza, ma esposte, oltre che alle vicende della guerra fra le fazioni angioine contrapposte, alle ambizioni espansionistiche dei Lascaris, si rivolgono al loro signore denunciando il fatto che “[...] a paucis temporibus citra per capitaneos et alios familiares et notos senescallorum manducatores (*sic*) impetrate fuerint et impetrentur tracte averium grossorum et minutorum et etiam aliorum victualium quorumcumque [...] quod non est consonum rationi” e richiedono pertanto di essere esentati dalle *tracte* richieste per la vendita di prodotti agro-pastorali a forestieri che li destinano all'esportazione⁵⁴, la denuncia stessa indica la gravità della situazione nella quale si trovavano a vivere e operare queste comunità, costrette peraltro non solo a subire soprusi e violenze, anche da coloro che in teoria avrebbero dovuto difenderle, ma anche a modificare abitudini secolari fino al punto di abbandonare i tradizionali itinerari della transumanza, divenuti pericolosi a causa del costante stato di ostilità che proprio nei pastori e nelle greggi trovava un bersaglio facile e redditizio.

Una riprova di questa affermazione può essere rintracciata nel testo stesso degli accordi che periodicamente venivano a interrompere provviso-

⁵³ Le comunità aggregate sotto questa denominazione amministrativa incentrata sull'attuale valle della Vésubie erano, con alcune oscillazioni nel corso del tempo, le seguenti: Belvedere, Bol-lena, Breglio, Castiglione, Lantosca, Lucerame, Peglia, Pigna, Roccabigliera, Rocchetta, San Dalmazzo, Sant'Agnesse, Saorgio, Scarena, Sospello, Tenda, Torre, Utelle e Ventimiglia; cfr. ROSSI, *Gli statuti* cit., p. 186; J.P. BOYER, *Administration d'une baillie provençale au temps du Roi René: le comté de Vintimille et du Val de Lantosque*, “Recherches Régionales”, 3 (1983), pp. 127-149; ID., *D'un espace administratif à un espace politique. Les assemblées de communautés du comté de Vintimille et du Val de Lantosque (circa 1347-1530)*, in *Actes du 110^e Congrès de Sociétés Savantes*, 3 voll., Montpellier 1985, III, pp. 81-101; ID., *Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval, la Vésubie (XIII^e - XV^e siècles)*, Nice 1990.

⁵⁴ E. CAIS DE PIERLAS, *Statuts et Privilèges accordés au Comté de Vintimille et Val de Lantosque par les comtes de Provence*, Genova 1890, p. 89, cap. 107/1.

riamente lo stato di ostilità: e un buon esempio lo si rintraccia appunto in occasione della sentenza arbitrale emessa a Sospello il 29 gennaio 1328 per definire i contrasti che vedevano contrapposti Guglielmo Pietro Lascaris, conte di Tenda, e le comunità a lui soggette alle comunità del Contado di Ventimiglia e Val Lantosca, gli abitanti di Limone, nell'Alta Valle Vermenagna, e quelli di Tenda, nell'Alta Val Roja, che controllavano i due versanti del Colle "de Cornia", o "de Cornu" (l'attuale Colle di Tenda), di cui si è già sottolineata in precedenza l'importanza quale punto di passaggio fra la costa e il versante piemontese, vennero condannati a risarcire in parti uguali ben 350 lire genovesi alla comunità di Peglia per i 23 *averia* da loro catturati nel corso delle ostilità⁵⁵. A ulteriore conferma di questo punto possiamo ricordare come proprio greggi e pastori fossero tra i principali bersagli delle devastanti incursioni condotte in territorio provenzale da Imperiale Doria a partire dalle sue roccaforti nella Val Nervia nel corso degli anni '50 del XIV secolo⁵⁶.

Ben più strutturata di quella dei Lascaris fu la politica promossa nello stesso settore e con le stesse finalità dai Savoia successivamente al passaggio di Nizza e del suo territorio sotto la loro sovranità⁵⁷. Anche in questo caso i principi sabaudi si servirono del commercio del sale per cercare di consolidare i loro rapporti con le comunità locali e per favorire un'ulteriore espansione della loro signoria in direzione specificamente di Ventimiglia e di Tenda il cui controllo, aprendo la via della Val Roja, avrebbe consentito un più diretto e rapido raccordo commerciale e strategico attraverso il Col di Tenda. A questo scopo, sia Amedeo VII sia poi, con maggiore fortuna, Amedeo VIII cercarono di stringere i rapporti con la comunità ventimigliese, e il primo duca sabauda, favorendo la costruzione della strada da Breglio a Saorgio che andava a raccordarsi a quella da Saorgio a Ventimiglia realizzata a spese del comune rivierasco, riuscì effettivamente nei decenni attorno alla metà del XV secolo a garantirsi un passaggio libero attraverso la valle Roja per il sale sbarcato a Mentone, nonostante le proteste dei nizzardi che temevano di risultare economicamente danneggiati da questa deviazione del tracciato dell'itinerario commerciale⁵⁸.

⁵⁵ ROSTAN, *Storia della Contea*, pp. 54-55. Poiché un *averium* era di norma costituito da almeno 50 capi, possiamo calcolare che il danno subito dai Pegliaschi fosse di circa 1150 pecore.

⁵⁶ *Ibid.*, pp. 63-65.

⁵⁷ Sulle modalità e le conseguenze dell'avvenimento, si veda 1388. *La dédition de Nice à la Savoie. Actes du Colloque international de Nice*, a cura di R. CLEYET-MICHAUD ET AL., Paris 1990, contenente gli atti del convegno italo-francese organizzato in occasione del VI centenario dell'inizio del governo sabauda.

⁵⁸ ROSTAN, *Storia della Contea*, pp. 78-82.

3. Le norme statutarie

Se dunque le maggiori comunità poste lungo l'itinerario che raccordava la costa dell'estremo ponente ligure con l'entroterra piemontese attraverso i passi alpini risultavano particolarmente coinvolte nel commercio del sale e conseguentemente interessate ai proventi di varia natura da esso derivanti, le comunità minori ci appaiono invece molto più strettamente legate a un'economia agro-pastorale, nella quale l'ambiente aspro e le magre risorse tendevano in molti casi a proporre una dialettica vivacemente polemica tra i due aspetti dell'attività economica, rinnovando ancora una volta quel conflitto agricoltori-pastori sul quale sono stati già versati fiumi d'inchiostro e che nel nostro caso viene quasi plasticamente raffigurato dalla tradizione che accusa il gesto sacrilego di un pastore, che avrebbe cercato di guarire un agnello immergendolo nelle acque miracolose, dello spostamento di una fonte accreditata di particolari proprietà medicamentose dalla popolazione di Castelfranco (l'attuale Castel Vittorio)⁵⁹.

Non appare casuale, pertanto, il fatto che una delle attestazioni più antiche che si siano conservate per quest'area di concessioni in favore delle comunità da parte dei signori territoriali, un *breve memoracionis* con il quale, già intorno al 1041, Ottone e Corrado dei conti di Ventimiglia ratificavano una *charta* concessa agli abitanti di Tenda, Briga e Saorgio da parte di Arduino il Glabro, marchese di Torino dal 951 al 976, per dare riconoscimento *de usu et de consuetudo huius terrae* in materia giudiziaria e di libertà personali, insista in modo particolare sui diritti di legnatico, caccia, acqua e pascolo concessi dal marchese agli abitanti di queste località, in cambio del loro omaggio e dell'impegno al servizio militare negli stessi spazi territoriali, per lo spazio che si estendeva *usque in mare*⁶⁰.

⁵⁹ Cfr. ROSSI, *Storia del Marchesato di Dolceacqua* cit., pp. 34-35.

⁶⁰ GIOFFREDO, *Storia delle Alpi* cit., col. 308. Una edizione critica moderna di questo importante documento, attualmente irreperibile, è stata condotta da M.C. DAVISO DI CHARVENSOD, *La carta di Tenda*, "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", XLVII (1949), pp. 131-143. Per un'analisi delle concessioni e della loro importanza nel quadro del rapporto signori-comunità, cfr. F. PANERO, *Consuetudini, carte di franchigia e statuti delle comunità rurali liguri, piemontesi e valdostane nei secoli XI-XV*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, a cura di A. CORTONESI, F. VIOLA, 2 voll., Viterbo 2006 ("Rivista Storica del Lazio", voll. 21-22, 2005-2006), I, pp. 29-55, in particolare pp. 30-32 (ivi ampia bibliografia specifica). Forti dubbi circa l'autenticità del documento, e soprattutto sul riferimento ad "Ardoinus marchisio" in esso contenuto, sono stati espressi da RIPART, *Le comté de Vintimille* cit., pp. 151-164, che ravvisa nel testo forti somiglianze con analoghi tipi di obbligazione frequenti nelle aree alpine centrali, concludendo che la "carta" sarebbe il risultato di un accordo stabilito nel secolo XI fra le comunità e i conti,

L'importanza specifica del diritto di legnatico è ben documentata dai testi statutari di quest'area geografica, come quello di Triora, che dimostrano con il loro complesso normativo come la gestione del territorio da parte delle comunità, già di per sé finalizzata a definire gli itinerari lungo i quali le greggi e il "bestiame grosso"⁶¹ avrebbero dovuto salire dalla bassa valle verso gli alpeggi arrecando il minor danno possibile a coltivazioni condotte in un ambiente molto difficoltoso, fosse inoltre obbligata a tenere attentamente conto del fatto che le normali attività agrarie dovevano anche convivere con una pratica di sfruttamento del patrimonio boschivo finalizzata a rifornire i cantieri navali della costa con tronchi di piante di alto fusto (ben attestata da capitoli specifici contenuti in diversi tra gli statuti della zona, come, ad esempio, quello di Pigna)⁶², che costituiva una notevole fonte di entrate per le comunità della montagna e necessitava pertanto di una tutela particolarmente attenta e minuziosamente regolamentata⁶³.

riportato fittiziamente a un originale più antico per "nobilitarne" il contenuto. Sulla Marca arduinica, cfr. G. SERGI, *Una grande circoscrizione del Regno italico: la Marca arduinica di Torino*, in "Studi medievali", s. III, XV (1974), pp. 637-712.

⁶¹ Le "mandrie" erano composte da un numero minimo di 10 pecore, o di 5 bovini; più frequentemente, come in altri statuti, si trattava di "parie" miste di bovini, ovini e caprini; F. FERRAIRONI, *Statuti comunali di Triora del secolo XIV, riformati nel secolo XVI, tradotti dal latino e annotati*, Bordighera 1956 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XIII), cap. 33. Cfr. inoltre *Statuti di Triora del sec. XVI*, ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI (IISL), Bordighera, *fondo Rossi*, ms. 24; G. ROSSI, *Gli statuti cit.*, pp. 182-183; R. SAVELLI, *Repertorio degli Statuti della Liguria (XII-XVIII secc.)*, Genova 2003 (Fonti per la Storia della Liguria, XIX), n. 1114. La rubrica latina degli statuti è inoltre edita in appendice allo studio di L. LANZONI, *Gli statuti comunali di Triora*, Triora 1988.

⁶² *Statuti di Pigna del sec. XVI*, in IISL, *fondo Rossi*, ms. 74n. Cfr. ROSSI, *Gli statuti cit.*, p. 152; SAVELLI, *Repertorio cit.*, n. 756. La rubrica degli statuti è edita da M. CASSIOLI, *Pigna e Buggio nel XVI secolo. Economia, società, istituzioni attraverso gli statuti comunali ed altre fonti inedite*, "Intemelon", 6 (2000), pp. 33-76, in particolare pp. 59-69. Al cap. 92 di questi statuti viene esplicitamente disposto il divieto di far entrare pecore o capre nei boschi delimitati, con l'eccezione del "bosco grande" che si estendeva fino alla punta di Maragnan, sotto pena di una multa di una lira al fisco e una all'accusatore, più il risarcimento del danno agli alberi (poiché appunto se ne ricavava materiale da costruzione per i cantieri navali). Sulla cantieristica "minore" tardomedievale della Riviera di Ponente, che si approvvigionava di legname in queste aree, cfr. A. NICOLINI, *Imbarcazioni minori nel ponente ligure alla fine del Medioevo (1323-1460)*, in *Navalia. Archeologia e Storia*, a cura di F. CICILLOT, Savona 1996, pp. 69-85.

⁶³ Sull'economia legata allo sfruttamento del bosco e sul suo rapporto con la pastorizia, cfr. TH. SCLAFERT, *À propos du déboisement des Alpes du sud, III, Le rôle des troupeaux*, "Annales de géographie", XLIII (1934), pp. 126-145; EAD., *Cultures en Haute-Provence. Déboisement et pâturages au Moyen Age*, Paris 1959 (École Pratique des Hautes Études, VI^e Section, Centre de Recherches Historiques, Les Hommes et la Terre, IV); V. FUMAGALLI, *Note sui disboscamenti nella Pianura Padana*, "Rivista di Storia dell'Agricoltura", VII (1967), pp. 139-148; R. COMBA,

Le pecore, vuoi per la maggiore facilità a mantenerle raggruppate, vuoi per la loro minore voracità, appaiono da questo specifico punto di vista meno “pericolose” delle capre, che erano invece ritenute in grado di infliggere gravi danni alle coltivazioni, anche a quelle arboree, se non attentamente controllate, come dimostrano con evidenza, ad esempio, il capitolo degli Statuti di Cipressa e Terzorio (1277) che parifica il danno che poteva essere arrecato da una singola capra (sanzionato con un’ammenda di 2 soldi) a quello che poteva essere provocato da ben 10 pecore⁶⁴, o quello degli Statuti di Diano (1363) che prevede per i danni arrecati dalle capre sanzioni cinque volte superiori a quelle pagate in casi analoghi dai proprietari di pecore (equiparandoli alle devastazioni provocate dal passaggio di una mandria di bovini)⁶⁵, o ancora quello di senso analogo contenuto negli statuti cinquecenteschi di Lingueglietta⁶⁶.

In effetti, a giudicare dal tenore dei capitoli di molti degli statuti esaminati, si potrebbe ritenere che la maggior parte degli animali condotti al pascolo in queste zone fosse costituita da capre, animali più rustici e adattabili all’ambiente delle valli alpine; ciò spiegherebbe l’insistenza sui danni arrecati appunto alle coltivazioni arboree da animali che avessero mangiato i germogli degli alberi, tra i quali vengono espressamente menzionati i fichi, gli olivi e le viti⁶⁷, e si accorderebbe con i frequenti riferimenti al capraio e alla “Caprara” della comunità presenti nei testi⁶⁸ tanto in relazione

Testimonianze sull’uso dell’incolto, sul dissodamento e sul popolamento nel Piemonte meridionale (XIII-XIV secolo), “Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino”, LXVIII (1970), pp. 415-453; *Il bosco nel Medioevo*, a cura di B. ANDREOLLI, M. MONTANARI, Bologna 1988 (Biblioteca di Storia Agraria Medievale, 4); P.F. SIMBULA, *Appunti sul bosco nella Sardegna medievale*, in *Tra Diritto e Storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e Sassari*, 2 voll., Soveria Mannelli 2008, II, pp. 959-993.

⁶⁴ Archivio di Stato di Genova (ASGE), *Archivio Segreto (AS)*, 1510, doc. 253; ROSSI, *Gli statuti cit.*, pp. 53, 64; SAVELLI, *Repertorio cit.*, nn. 306-307. Edizione in ROSSI, *Gli statuti cit.*, doc. V, pp. 199-201, in particolare p. 200. Sulle vicende connesse alla concessione di questo statuto, cfr. N. CALVINI-A. SARCHI, *Il Principato di Villaregia*, Sanremo 1981, pp. 84-87.

⁶⁵ IISL, *fondo Rossi*, ms. 22. Cfr. SAVELLI, *Repertorio cit.*, n. 338. Per l’edizione, cfr. N. CALVINI, *Statuti comunali di Diano (1363)*, Diano Marina 1988; si veda in particolare il cap. LXXXVI, pp. 232-238.

⁶⁶ *Statuta Lingulie*, in IISL, *fondo Rossi*, ms. 75f, cc. 92v.-93r. Cfr. ROSSI, *Gli statuti cit.*, pp. 128-129; SAVELLI, *Repertorio cit.*, n. 590.

⁶⁷ Capitoli simili si ripetono con grande frequenza, cfr. ad esempio G. ROSSI, *Statuti del Comune di Castellaro dell’anno MCCLXXIV*, Oneglia 1883, p. 8; cfr. ROSSI, *Gli statuti cit.*, p. 47. Si vedano inoltre, *Statuti di Lavina (Rezzo) del 1357*, IISL, *fondo Rossi*, ms. 78, cap. LVII (cfr. ROSSI, *Gli statuti cit.*, p. 126; SAVELLI, *Repertorio cit.*, n. 563); *Statuti di Pigna cit.*, cap. 68.

⁶⁸ Si vedano, ad esempio gli *Statuti di Pigna cit.*, capp. 72-73, 104.

alle questioni di pascolo degli animali, quanto a quelle connesse alla vendita del latte e degli altri prodotti dell'attività pastorale, nonché alla macellazione e vendita delle carni⁶⁹.

Le esigenze fondamentali alle quali si trovavano a dover rispondere, anche attraverso la normativa statutaria, le comunità e i loro amministratori erano dunque quelle della difesa degli equilibri del territorio e della conseguente regolamentazione delle attività pastorali, rendendo queste ultime, per quanto possibile, compatibili al massimo con il quadro di un'agricoltura "povera", integrata dall'economia del bosco.

Uno degli strumenti più ovvii da impiegare a questo scopo era sicuramente quello degli accordi intercomunitari che regolassero in modo uniforme l'accesso alle aree di pascolo in alpeggio, per accedere alle quali i pastori e le loro greggi dovevano attraversare i territori comunitari e sulle quali le varie comunità vantavano a vario titolo diritti eminenti di sfruttamento.

Accordi di tal genere vennero assai spesso recepiti nelle varie *reformationes* degli statuti intervenute nel corso del tempo e pertanto ci è possibile esaminare le condizioni e l'estensione di tali interazioni fra le comunità interessate.

Un caso ben documentato di tale tipo di accordi è quello delle convenzioni ripetutamente stipulate fra la comunità di Triora e quelle confinanti fra il XIII e il XVI secolo. Le più antiche tra queste convenzioni sono quelle stipulate il 1 settembre 1250 fra le comunità di Triora e Briga, contenenti alcune disposizioni sul regolamento dei pascoli⁷⁰; nel corso del tempo seguirono poi ulteriori accordi in materia stipulati dagli amministratori di Triora con le comunità di Rezzo (1271)⁷¹, Castelfranco (1280, 1379, 1519), Carpasio (1283), Saorgio (1349, 1501), Pigna (1391), Tenda (1411, 1497) e Taggia (1441, 1497, 1573)⁷².

Il 28 giugno 1435 rappresentò in questa lunga storia un momento di particolare importanza: al termine di un lungo periodo di violenti contrasti intercorsi fra i pastori delle varie comunità per il controllo dei ricchi pascoli

⁶⁹ *Ibid.*, capp. 115, 172-173, 236-238. Ancora oggi, del resto, alcune preparazioni tipiche della gastronomia tradizionale della zona prevedono, caso unico in Liguria, l'utilizzazione di carne di capra adulta.

⁷⁰ LANTERI, *Gli statuti comunali* cit., pp. 56-58.

⁷¹ Su questo accordo e sui rapporti tra la comunità di Rezzo e le comunità confinanti, in particolare Triora, Cenova e Lavina, cfr. P. GUGLIEMOTTI, *Ricerche sull'organizzazione del territorio nella Liguria medievale*, Firenze 2005 (Reti Medievali, Monografie, 3), pp. 140-149.

⁷² LANTERI, *Gli statuti comunali* cit., pp. 39 e 62.

compresi fra il Saccarello e il Mongioie (e in particolare per quelli posti lungo il corso del Negrone da Upega a Viozene), le convenzioni relative ai diritti di esercizio dell'attività pastorale vennero infatti rinnovate per volontà comune⁷³, stabilendo con precisione i confini del cosiddetto “cuneo” di Briga⁷⁴, all'interno del quale ciascuna delle parti contraenti l'accordo si impegnava solennemente a non costruire edifici di sorta o coltivare terreni, evidentemente per evitare che un'utilizzazione consuetudinaria portasse a poter rivendicare diritti di proprietà assoluta e potesse condurre alla nascita di un insediamento permanente⁷⁵.

L'esercizio intensivo dell'attività pastorale, in questo quadro, rimane dunque economicamente di importanza secondaria, poiché in primo luogo non riguarda tutta l'area considerata, ma solo alcune sue parti, e segnatamente le valli alpine più occidentali della Liguria e le zone costiere che ne costituiscono lo sbocco al mare, e soprattutto l'area privilegiata di svernamento delle greggi. In secondo luogo, l'impatto di questa attività sulle economie locali, salvo in alcuni casi, non appare essere stato determinante, come invece si è verificato per altri territori italiani ed europei, ma sembra aver rivestito un ruolo tutto sommato abbastanza marginale, come la stessa rarità e schematismo dei capitoli statutari al riguardo parrebbero evidenziare.

La stessa esiguità delle greggi, riscontrabile tanto dalla normativa specifica contenuta negli statuti presi in esame, quanto nella documentazione notarile coeva che ha conservato alcuni contratti di soccida o di compravendita di bestiame ovino⁷⁶, tende a confermare la “marginalità” non solo

⁷³ *Ibid.*, pp. 58-61.

⁷⁴ Su quest'importante area di pascolo posta all'interno dei confini del *districtum* comunale di Triora, ma sulla quale i Brigaschi esercitavano tradizionalmente diritti di pascolo, cfr. *Statuti comunali di Triora*, capp. 121 e 143. Le controversie in proposito al suo sfruttamento fra le due comunità (attualmente separate anche dal confine italo-francese) si sono peraltro protratte fino all'accordo siglato pochi anni fa. Sul tema di questi contrasti, cfr. J. LASSALLE, *Aux confins du comté de Vintimille, les délimitations de territoire entre les communautés d'habitants de La Brigue et de Triora (XIII^e – XV^e siècles)*, in *Le comté de Vintimille* cit., pp. 55-81.

⁷⁵ Sul tema di questo specifico tipo di insediamenti, cfr. F. PANERO, *Insediamenti pastorali nell'arco alpino occidentale nel medioevo*, in *La pastorizia nel Mediterraneo. Storia, Diritto, prospettive*, a cura di A. MATTONE, P.F. SIMBULA, Roma, in corso di stampa.

⁷⁶ Anche i grandi proprietari appartenenti al ceto dell'oligarchia urbana ventimigliese, come ad esempio i membri della potente famiglia Curlo, trattano quantitativi di bestiame che oscillano fra un minimo di 230 e un massimo di 575 capi; per i contratti citati, cfr. L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264*, Bordighera 1985 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXIII), docc. 230, 231, 253, pp. 222-223, 243;

economica, ma anche sociale dell'attività pastorale e del mondo che intorno ad essa ruotava in un'area territoriale votata ad altre forme di sviluppo economico, tanto in campo commerciale, quanto in quello dello sfruttamento agricolo del territorio⁷⁷.

L'impatto sul territorio di un'attività agraria condotta quasi con accanimento è infatti evidente, come dimostra in modo lampante la presenza costante dei terrazzamenti, oggi in gran parte abbandonati, che segnano tutte le pendici dei rilievi costieri e delle principali vallate dell'entroterra della Liguria⁷⁸.

Queste terrazze rappresentano l'eredità di generazioni di agricoltori che con tenacia hanno combattuto per rendere produttiva una terra aspra e povera, raggiungendo talvolta risultati di eccellenza, come per la viticoltura nell'area delle Cinque Terre⁷⁹, l'orticoltura nella valle del Bisagno e nelle

EAD., *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258*, Bordighera 1993 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVI), doc. 157, pp. 164-165.

⁷⁷ Sul ruolo dell'allevamento nell'economia di Ventimiglia, cfr. L. BALLETO, *Agricoltura e agricoltori a Ventimiglia alla metà del Duecento*, "Rassegna Storica della Liguria", I (1974), pp. 65-79, in particolare pp. 75-76; EAD., *Ventimiglia nel Duecento attraverso gli atti del notaio Giovanni di Amandolesio*, "Rivista di Studi Liguri", I (1984), pp. 39-53, in particolare p. 44.

⁷⁸ La particolare conformazione degli appezzamenti coltivati veniva spesso rimarcata dai viaggiatori che si trovavano ad attraversare la Liguria, si veda, ad esempio, quanto scrive Antonio *De Beatis*, segretario del cardinale Luigi d'Aragona, nel 1521: "et per tucta la decta rivera [di Ponente] se trovavano olive, vigne et fiche in quantità et altri fructi con are caldo e temperatissimo, et dove piantano le vigne per esserno poste ne le pendice di monti, son facti certi pareti ad schale per che l'acqua non li ruinasse"; cfr. A. CHASTEL, *Le cardinal Louis d'Aragon. Un voyageur princier de la Renaissance*, Paris 1986, trad. it. a cura di M. GARIN, *Luigi d'Aragona. Un cardinale del Rinascimento in viaggio per l'Europa*, Bari 1987, p. 271. Sulle caratteristiche del paesaggio agrario ligure, cfr. M. QUAINI, *Per la storia del paesaggio agrario in Liguria*, Savona 1973, pp. 44-75.

⁷⁹ La difficoltà della coltivazione delle Cinque Terre è efficacemente descritta nel celebre passo di Monsignor Agostino Giustiniani: "Et queste cinque terre pigliano quindeci miglia di spacio, cioe da Levanto in fino a Portovenere quasi in ug[u]al distanza l'una dall'altra, et qui si vede quanto vaglia et possi l'ingegnoso intelletto umano, il quale con la industria sua provvede a quel che la natura ha negato, perche questo territorio e tanto erto e sassoso che non solamente e difficoltoso alle capre montarli, ma e quasi difficoltoso al volare degli uccelli, arido et secco, et non di meno tutto pieno di fruttifere vigne, alla vindemia delle quali in qualche luoghi e necessario che gli huomini si calino dalle rupi, ligati nel mezzo per una corda, et vindemiano uve, dalle quali si esprime il vino tanto eccellente quanto dir si possa, et non e Barone, Principe, ne Re alcuno, qual non si reputi a grande honore quando alla sua tavola si porge vino delle cinque terre, et da qui viene che la fama di questo territorio e celebre non solamente in Italia, ma quasi per tutto il mondo [...]"; AGOSTINO GIUSTINIANI, *Descrittione della Lyguria* (1535), in M. QUAINI, *La conoscenza del territorio ligure fra Medio Evo ed età moderna*, Genova 1981, p. 147.

pianure costiere di Chiavari e di Albenga⁸⁰, o le coltivazioni di olivi e di agrumi nei distretti del Ponente⁸¹, ma più frequentemente sono stati costretti ad accontentarsi dei prodotti di un'agricoltura marginale, o persino "di sopravvivenza", specie nelle zone più remote dell'entroterra, come conferma il fatto che per secoli una delle preoccupazioni del governo genovese sia stata quella di garantire rifornimenti a una capitale, e in misura minore a un territorio, che non potevano sostentarsi con le sole produzioni locali.

La stessa necessità di lottare con un territorio ostile e scarsamente produttivo ha probabilmente contribuito a esasperare la tradizionale competizione tra agricoltori e pastori, contribuendo a limitare ulteriormente la diffusione della pastorizia in un territorio che già per la sua stessa conformazione non si presentava particolarmente vocato a questa attività.

Proprio per questa loro marginalità, economica e sociale, i pastori costituivano in genere un gruppo "esterno" alle comunità, come viene sottolineato anche dai capitoli statutari a loro relativi, che poteva per questo essere assoggettato a forme di controllo e repressione⁸², ma anche divenire, come si è visto più sopra, la pedina di giochi politici ben più ampi di quelli giocati al livello delle controversie fra le comunità locali, trovandosi a essere il bersaglio privilegiato di rappresaglie e incursioni finalizzate a condizionare, e talvolta a deviare, gli itinerari della transumanza che, scarsamente importanti per le comunità della costa ligure, rivestivano invece un ruolo di primo piano nell'economia delle comunità alpine e provenzali.

Il legame esistente fra l'area alpina occidentale e la Provenza da questo punto di vista era ben presente alle autorità che ambivano alla sovranità

⁸⁰ Si veda la descrizione della Liguria e delle sue coltivazioni contenuta nel poemetto anonimo (1474) *La raxone de la Pascha. Opus aureum et fructuosum*, a cura di R. BAGNASCO, N. BOCALATTE, F. TOSO, Recco 1997 (A Parma, collezione de lettiatua, 3), pp. 30-41. Su quest'opera, primo testo a stampa pubblicato in Liguria, cfr. G. PETTI BALBI, *Il primo incunabolo genovese*, Torino 1974.

⁸¹ Su questo aspetto cfr. QUAINI, *Per la storia del paesaggio agrario*, pp. 75-107; CALVINI-SARCHI, *Il Principato* cit., p. 48; E. MUSSA, *Gli agrumi nell'estremo ponente ligure (1110-1843)*, "RII", nuova serie, XXXIX/1-2 (1984), pp. 29-46; A. CARASSALE-L. LO BASSO-P. VERNAZZA, *Sanremo, giardino di limoni*, Roma 2007.

⁸² Uno specifico capitolo degli Statuti di Triora prevede ad esempio il divieto espresso ai forestieri di far pascolare il loro bestiame nel territorio della comunità, consentendo loro solamente di attraversarlo qualora si fossero impegnati a pagare eventuali danni: FERRAIRONI, *Statuti comunali di Triora* cit., cap. 68. Per un analogo divieto di pascolo da parte di pastori "estranei" cfr. *Statuti di Lavina* cit., cap. LXI. Sulla comunità di Lavina, cfr. L. CALZAMIGLIA, *La "communitas" di Lavina nel XIV secolo. Cenni storici, toponomastici e onomastici*, "RII", n.s., XXXVIII/1-2 (1983), pp. 54-58.

su questi territori, come quelle angioine, tanto che la soluzione di portare le greggi verso occidente, ai pascoli provenzali, anziché alle tradizionali aree di stazionamento invernale nella Valle Roja⁸³, poteva costituire un ulteriore elemento di pressione sulle comunità da parte dei sovrani, come dimostra con chiarezza il fatto che proprio questa autorizzazione costituisca uno degli elementi centrali delle concessioni contenute in un singolare documento emanato il 12 ottobre 1283, nel pieno della crisi del potere di Carlo I determinata dai Vespri Siciliani, dal Siniscalco angioino di Provenza e Forcalquier, Isnard d'Entraunes sire d'Agout.

In tale occasione, il rappresentante del re di Napoli intervenne in favore dei membri della fazione guelfa della località di Castellaro, presso Mentone, i quali, espulsi dai ghibellini vittoriosi sostenuti da Genova, si erano rifugiati nei territori provenzali costituendovi un anti-governo comunale.

A questo gruppo egli concesse in nome del sovrano quello che potremmo definire un anti-statuto (che avrebbe dovuto entrare in vigore, sostituendo quello convalidato dal conte Ottone di Ventimiglia nel 1274⁸⁴, nel momento in cui i guelfi fossero riusciti a riprendere il controllo del borgo alpino), nel quale erano contemplati vari capitoli relativi all'esercizio della pastorizia e in particolare alla transumanza delle greggi che, perdurando le ostilità con Genova e i suoi alleati, avrebbero dovuto appunto essere condotte in direzione della Provenza anziché sugli itinerari consueti⁸⁵.

Questo documento, mai applicato nella realtà, ci conferma quindi come l'attività pastorale, pur non essendo centrale nel quadro delle attività economiche delle comunità minori, rappresentasse un solido legame fra i territori in esame e potesse soprattutto costituire un forte elemento di condizionamento politico-economico delle comunità da parte di poteri esterni e sovraordinati ad esse, andando a toccare interessi e diritti dei ceti dirigenti locali.

In definitiva, possiamo dire, quale conclusione, che l'impressione generale delle attività economiche prevalenti che si ricava dall'esame della normativa contenuta nei testi statutari delle comunità comprese nei comi-

⁸³ Sulla transumanza in queste aree, cfr. N. COULET, *Sources et aspects de l'histoire de la transhumance des ovins en Provence au bas Moyen Age*, "Le monde alpin et rhodanien", VI (1978), pp. 213-247.

⁸⁴ Per questo statuto cfr. ROSSI, *Statuti del Comune di Castellaro* cit.

⁸⁵ *Statuti di Castellaro del 1283*, in ROSSI, *Gli statuti* cit., *Appendice*, pp. 18-19, 31-37, in particolare pp. 33-35.

tati che segnavano il confine fra il mondo ligure e quello provenzale sia quella di una pastorizia “povera”, nei numeri e nelle produzioni, che si trova a dover convivere con un ambiente agrario dominato in massima parte da un’agricoltura di sussistenza, solo in alcuni casi integrata dai proventi del traffico del sale o del commercio del legname d’alto fusto⁸⁶.

Un quadro, dunque, nell’ambito del quale il millenario conflitto fra pastori e agricoltori sul quale tanto si è già scritto si ripropone in toni esasperati dalla scarsità delle risorse disponibili e dalla necessità di una loro attenta tutela, che impone con chiarezza, e quasi forzatamente, la marcata inclinazione della bilancia della giustizia statutaria dalla parte della difesa delle attività agricole di fronte alla “minaccia” rappresentata dai pastori, in gran parte “estranei” per la stessa natura della loro attività alla vita delle comunità stanziali e quindi *ipso facto* sospetti, e soprattutto dalle loro fameliche greggi, che per un ambiente dagli equilibri tanto delicati potevano in alcuni casi assimilarsi non tanto a una fonte di reddito, quanto alla biblica piaga delle cavallette.

⁸⁶ Aspetti assai ben esemplificati nei brevi capitoli degli statuti concessi dai Capitani del Popolo di Genova, Oberto Doria e Oberto Spinola, alla comunità di Penna nel 1272-1273: cfr. Rossi, *Gli statuti cit.*, doc. VI, pp. 201-204.

Parte II

**NORME STATUTARIE E BANDI CAMPESTRI
FRA TARDO MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA**

Normativa statutaria e frodi alimentari tra medioevo e prima età moderna

IRMA NASO

Una ricerca finanziata dalla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, condotta sugli statuti comunali piemontesi risalenti ai secoli XIII-XVI, ha prodotto – fra l’altro – la raccolta sistematica dei capitoli riguardanti la vendita al dettaglio di generi alimentari¹. Ne risulta che la stragrande maggioranza dei testi normativi del periodo compreso tra medioevo e prima età moderna contiene una serie più o meno ampia e articolata di rubriche che impongono il rispetto di norme antifrode. La legislazione dei maggiori centri ne tratta diffusamente e in modo molto dettagliato, a differenza di quella delle comunità rurali.

1. Regole per la vendita di generi alimentari

Accanto a disposizioni relative ai prezzi calmierati di determinate derrate, alla dislocazione delle botteghe e alla pulizia degli ambienti destinati alla vendita, oppure all’esigenza di assicurare alla popolazione i necessari approvvigionamenti², ve ne sono altre finalizzate specificamente a limitare la diffusa pratica delle frodi in commercio. Circa quest’ultimo aspetto, si pone innanzitutto il problema di capire se l’impegno dei governi locali mirasse unicamente, o almeno prioritariamente, a tutelare gli acquirenti sul piano economico – come si potrebbe ritenere a una prima lettura – o se non perseguisse anche obiettivi di altro genere: ad esempio, controllare l’esazione fiscale o far fronte a problemi di ordine igienico-sanitario³.

¹ Progetto di ricerca scientifica applicata nel settore “Qualità e sicurezza alimentare” per il biennio 2004-2005, dal titolo “Per la storia del concetto di sicurezza alimentare: la normativa sui cibi e sull’acqua ‘potabile’ in Piemonte tra medioevo e prima età moderna” (Finanziamento Regione Piemonte, Direzione Sanità Pubblica - Responsabile Irma Naso, Prot. n. 6785/27.001-27/04/2004).

² Per gli aspetti che regolano in generale il commercio al dettaglio di generi alimentari, nel Piemonte bassomedievale, si rinvia al volume di A.M. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia qualitativa dell’alimentazione: l’area pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo*, Torino 1981 (rist. anast. 1989). Si veda anche oltre, nota 21.

³ Le norme antifrode possono essere interpretate anche come strumento per limitare la concorrenza sleale tra venditori dello stesso settore merceologico: per i macellai in particolare cfr.

Imbrogliare sul peso della merce venduta inventando stratagemmi di vario tipo⁴, oppure spacciare un prodotto di scarso pregio per un altro di maggior valore, rappresenta senza dubbio un danno materiale per i clienti e dunque si configura come una vera e propria truffa; ma è evidente che smerciare cibi avariati o sottoposti a trattamenti illeciti può causare guai fisici anche seri ai consumatori. Come vedremo, proprio la percezione di simili rischi per la salute potrebbe avere suscitato tra le autorità municipali qualche timore che traspare a più riprese negli statuti di molte comunità; in quest'ultimo caso l'attenzione è rivolta con particolare insistenza alle botteghe destinate alla vendita di alimenti freschi di origine animale, facilmente deperibili, soprattutto carne e – in minor misura – pesce.

A dispetto delle imposizioni legislative, macellai e pescivendoli potevano però agevolmente perseverare nel mettere in atto le loro operazioni truffaldine, tutt'al più incorrendo in sanzioni pecuniarie di diversa entità. Inoltre va detto che le finalità pratiche per cui quelle norme erano state pensate venivano continuamente messe alla prova dalle deroghe previste dallo stesso dettato statutario, le quali peraltro ne rendono la lettura a tratti un po' ambigua e quindi non sempre lineare nell'interpretazione⁵. In ogni caso le figure istituzionali preposte al controllo della qualità degli alimenti incontravano concrete difficoltà nell'effettuare le loro periodiche visite alle macellerie⁶: infatti gli ispettori o *deputati*, privi di competenze specifiche in materia, controllavano la merce in base a criteri empirici del tutto approssimativi, semplicemente attraverso l'esame obiettivo effettuato valutando

I. NASO, *Discours médical et sécurité alimentaire en Italie du Centre-Nord (XIII^e-XV^e siècles)*, in *Un aliment sain dans un corps sain. Perspectives historiques*, Actes du Deuxième colloque de l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation (Tours, 13-15 décembre 2002), éd. F. AUDOIN-ROUZEAU, F. SABBAN, Tours 2007, pp. 219-241.

⁴ Per citare un solo esempio, si ricorderà che in alcuni statuti piemontesi si trovano riferimenti a fornai o panettieri disonesti che inumidivano il pane con una tela bagnata al fine di aumentarne il peso (NADA PATRONE, *Il cibo del ricco ed il cibo del povero* cit., pp. 113-114: nello stesso volume si possono reperire numerosi esempi analoghi, anche per altre derrate).

⁵ Una di queste eccezioni consiste nel fatto che il divieto di vendere carni difettose viene meno quando il cliente ne sia informato in anticipo, al momento dell'acquisto (v. oltre, nota 18).

⁶ Le ispezioni degli *extimatores carnium*, generalmente in numero di due, hanno più che altro – come si intuisce – il compito di stabilire il prezzo calmierato delle carni e di verificarne l'applicazione, ma non mancano casi in cui si allude al controllo degli animali, prima dell'abbattimento, da parte di addetti comunali oppure a loro visite mensili, finalizzate all'osservazione dei prodotti esposti; ad Alba nel secolo XV sono segnalate forme di ispezione alle macellerie con lo scopo di valutare la qualità delle carni, che dovrebbero essere “bone et sufficientes”: *Studi per una storia d'Alba*, IV. *Il libro della catena. Gli Statuti di Alba del secolo XV* (d'ora innanzi citato come *Il libro della catena*), a cura di F. PANERO, Alba 2001, p. 117, cap. 47 “De becaris”.

done i caratteri organolettici, in particolare l'odore e il colore, oltre alla consistenza⁷. Per smascherare truffe e frodi alimentari doveva essere per contro assai più efficace il metodo comunemente in uso, che si affidava alle informazioni di accusatori anonimi, incentivati alla denuncia di irregolarità dalla percentuale della pena pecuniaria (per lo più pari a un terzo) che essi avrebbero incassato, talora insieme a una quota dei prodotti eventualmente sequestrati⁸.

2. Lo smercio di carne e pesce fresco

Veniamo dunque a qualche considerazione più puntuale e circostanziata sulle norme che disciplinavano la vendita di carne e pesce. Non essendo possibile proporre in questa sede un'ampia casistica riferita all'intero territorio regionale (per la quale si rimanda a una successiva pubblicazione, in cui si darà conto degli esiti complessivi della ricerca), l'analisi viene limitata per ora alla documentazione statutaria delle comunità locali di area cuneese – entro i confini dell'attuale provincia – anche in omaggio alla città che ci ospita per questo incontro di studi.

Invero le rubriche antifrode riferite alla vendita di prodotti ittici sono alquanto sporadiche per il territorio in esame, sebbene all'epoca i pesci fossero ovunque straordinariamente abbondanti in fiumi, canali, bealere, e persino nei fossati dei castelli⁹: di conseguenza il pesce era presente su ogni tavola come cibo di magro, tipico della Quaresima e degli altri numerosi giorni di astinenza dagli alimenti carnei. Una delle rare testimonianze al riguardo si trova proprio per Cherasco, i cui statuti tardomedievali alla “Rubrica de sacramento piscatorum” vietano ai pescatori (che sono del resto gli stessi pescivendoli) di tenere il pescato invenduto più di un giorno e una notte per rimmetterlo poi sul mercato: tuttavia smerciare pesci avariati, “mar-

⁷ Per il ruolo della percezione sensoriale nella valutazione qualitativa degli alimenti, e nell'accertamento di eventuali anomalie, si rimanda a M. FERRIÈRES, *Histoire des peurs alimentaires du Moyen Âge à l'aube du XX^e siècle*, Paris 2002, pp. 95-99. L'ispezione sanitaria da parte di veterinari, attraverso l'identificazione “di batteri e di parassiti che provocavano malattie nell'uomo per ingestione di derrate alimentari di origine animale, avvenne soltanto a partire dalla seconda metà dell'Ottocento”: T. CIVERA, M. JULINI, *Dal naso alle nanotecnologie: evoluzione millenaria delle metodologie ispettive*, Abstract della relazione presentata al Convegno “Alimentazione, igiene e società tra passato e presente” (Torino, 21-22 novembre 2008) www.centrostudicesa.org/ricerche

⁸ Per un esempio riferito alla città di Alba nel secolo XV si veda oltre, nota 40.

⁹ Sulla diffusione della pesca nel medioevo, con particolare riferimento al Piemonte, cfr. ancora NADA PATRONE, *Il cibo del ricco ed il cibo del povero* cit., pp. 317-330.

cidos vel corruptos”, comporta una sanzione neppure troppo cospicua, con una multa pari a dieci soldi¹⁰.

Più frequenti e ricchi di dati sono invece i capitoli statutari che disciplinano la macellazione e la vendita delle carni di animali d'allevamento, settore commerciale caratterizzato da una ridondanza normativa senza pari. Contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, tra le righe del testo normativo il rischio di una conservazione inadeguata non sembra manifestarsi come prioritario. Il riferimento a carni ‘rosse’, di suini, ovini, caprini, bovini, in cattivo stato di conservazione appare infatti minimizzato o almeno indistinto tra le molte altre caratteristiche che, nel linguaggio giuridico, qualificano un prodotto come ‘insufficiente’ o difettoso¹¹. E allora potremmo domandarci quale ne sia la ragione: ovviamente non sarebbe verosimile ipotizzare una scarsa conoscenza da parte del legislatore delle conseguenze derivanti dal consumo di carni deteriorate. Tra le possibili spiegazioni, appare quindi più plausibile quella che farebbe ritenere superfluo un intervento troppo esplicito riguardo ai problemi di conservazione da parte dell'autorità pubblica, soprattutto perché in questo caso si tratterebbe di un prodotto non facile da mascherare e, inoltre, agevolmente riconoscibile, per l'aspetto e per i tipici caratteri olfattivi e visivi.

3. Le macellerie e il giuramento dei beccai

Altri sono piuttosto i cosiddetti ‘vizi’ della carne che la legislazione statutaria tende a enfatizzare e che ricorrono pressoché costantemente, e con insistenza, nelle rubriche inerenti all'attività delle macellerie. Ma – occorre precisarlo – ciò vale unicamente per le beccherie comunali, le quali pertanto sembrerebbero figurare come il luogo d'elezione per gli acquisti sicuri: in un capitolo degli statuti trecenteschi di Santo Stefano Belbo si

¹⁰ *Statuta et ordinationes illustris civitatis Clarasci...*, Torino 1642, p. 156. Al contrario, il capitolo degli statuti di Saluzzo “De piscibus et cancris super puteo platee vendendis” – un'altra delle rare attestazioni statutarie riguardanti la vendita del pesce in area cuneese – non contiene alcun accenno alla qualità del prodotto messo in vendita: *Gli statuti di Saluzzo (1480)*, a cura di G. GULLINO, Cuneo 2001 (Biblioteca della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo = Biblioteca SSSAA di Cuneo-Fonti V), p. 218, cap. 329.

¹¹ Non mancano tuttavia allusioni, ancorché vaghe, alla difficoltà di conservazione dei prodotti carnei durante il periodo estivo: una maggiore tolleranza sull'attività dei macellai è ammessa “in diebus estatis in quibus carnes salvari non possunt” (E. CORINO, *Ricerca storico-giuridica su Castellinaldo*, Tesi di laurea in storia del diritto italiano, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1974-1975, p. 116, cap. 77 “De macellariis loci Castellinaldi et non ducendo carnes egrotas in ipso loco”).

legge chiaramente che esse rappresentano la sede “ubi carnes sane venduntur”¹². Dunque la macelleria pubblica è il solo spazio commerciale sottoposto a sorveglianza, nell’ambito del diffuso mercato dei prodotti carnei: l’unico spazio di vendita sul quale gli organismi di governo locale ambiscono a estendere il proprio controllo attraverso una dettagliata regolamentazione. In linea generale e – come si vedrà – più in teoria che non nella pratica, i macellai accreditati provvisti di licenza comunale e, in quanto tali, titolari di un banco nella beccheria dovrebbero vendere soltanto carni di prima scelta, sane, pulite e decenti, in una parola prive di difetti¹³: in proposito avremo però modo di constatare che non mancano significative eccezioni alla regola. Il sottomercato, quello della bassa macelleria, sarebbe così confinato altrove, in alcuni casi neppure troppo implicitamente: tale commercio ‘alternativo’, non regolamentato e rivolto con ogni probabilità ad acquirenti di livello sociale modesto, è connotato in ogni caso da una notevole ambiguità che complica alquanto il quadro normativo e svela le difficoltà nel disciplinare una materia tanto complessa. Talora addirittura si autorizza la vendita delle carni ‘proibite’ nelle stesse macellerie comunali, sebbene a determinate condizioni: gli statuti di Valgrana, così come quelli di Genola (ambedue del primo Quattrocento), sono inequivocabili su questa materia, quando di fatto limitano lo smercio della carne ‘sana’ al solo locale della beccheria, escludendo appunto il prodotto scadente o ‘malsano’¹⁴; a fine Trecento i beccai di Cuneo possono proporre la vendita di carni ‘in-

¹² *Gli statuti trecenteschi di Santo Stefano Belbo*, a cura di A.M. NADA PATRONE, Cavallermaggiore 1992, p. 106, cap. 189 “De non vendendo carnes derochatas seu mortuas per lupos” (v. oltre nota 27 e testo corrispondente).

¹³ V. oltre, note 15 e sgg. È appena il caso di notare che nei centri urbani i beccai rappresentavano una categoria economicamente privilegiata, raggiungendo un grado di importanza e di potere – anche politico – tale da consentire la loro organizzazione in forme associative e l’elaborazione di statuti corporativi propri (NADA PATRONE, *Il cibo del ricco ed il cibo del povero* cit., pp. 245-246), nonostante l’infamia di cui la rappresentazione mentale del tempo connotava il loro mestiere (J. LE GOFF, *Mestieri leciti e illeciti nell’Occidente medievale*, in *Tempo della Chiesa e tempo del mercante. E altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, Torino 1977, pp. 53-71).

¹⁴ *Gli Statuti del Comune di Valgrana (1431)*, a cura di P.P. GIORSETTI, Cuneo 2004 (Biblioteca SSSAA di Cuneo-Fonti II), p. 130, cap. 41 “De carnibus non vendendis extra stationes [beccharie] nisi essent morbose” (v. oltre, nota 22); *Gli statuti di Genola*, a cura di R. COMBA, Torino 1970 (Biblioteca Storica Subalpina, 197-I), p. 70, cap. 118 “De bechariis”: “Et si quis becharius haberet aliquas carnes vel bestias mortuas alibi quam in becharia non vendat eas in becharia”. Una disposizione praticamente identica si trova negli statuti quattrocenteschi di Savigliano: *Statuti di Savigliano*, a cura di I.M. SACCO, Torino 1933 (Biblioteca della Società Storica Subalpina = BSSS, 125), p. 102, cap. 227 “De bechariis”.

fette' o corrotte in un'area che disti almeno "tre case" dalla loro bottega¹⁵; norme simili si trovano per Alba, e per altre località dell'Albese, dove la distanza minima è indicata in una decina di metri¹⁶. Ma non mancano casi come Cherasco, in cui – dal XIII secolo in poi – è consentito smerciare all'interno della beccheria stessa anche carni difettose o deteriorate, purché tenute su banchi diversi da quelli "super quibus alie bone carnes venduntur"¹⁷. Talora addirittura la vendita di carni di dubbia qualità non richiede limitazioni di sorta, fatto salvo l'obbligo di preavvertirne l'acquirente¹⁸: se non informato in anticipo, questi potrà restituire la carne scadente, o comunque non conforme alle caratteristiche dichiarate all'atto della vendita, e pretendere il rimborso, persino dopo averla già cotta¹⁹.

I macellai comunali assumevano impegni ben precisi riguardo alla propria attività, quando ogni anno si sottoponevano a giuramento per po-

¹⁵ "Item statutum est quod carnes de muria vel morbose non possunt vendi a longe mazellum per tres domos, sub pena solidorum viginti astensium pro qualibet persona contrafaciente et qualibet vice": *Corpus Statutorum Comunis Cunei, 1380*, a cura di P. CAMILLA, Cuneo 1970 (Biblioteca SSSAA di Cuneo, 26), p. 194, cap. 374 "De carnibus murie".

¹⁶ "[...] nec etiam [becarii] carnes corruptas, morbosas vel grigulosas nec illas carnes in eorum bechariis tenebunt, sed a longe a suis bechariis per tres trabucos in via publica vel in platea. Et teneantur dicere emptoribus quod ille carnes sunt morbose vel grigulose" (*Il libro della catena* cit., p. 117, cap. 47 "De bechariis"). Sulle carni *grignolose*, *grigulose* o *gramignose* v. oltre, nota 18 e nota 23 con il testo corrispondente.

¹⁷ *Statuta et ordinationes illustris civitatis Clarasci* cit., p. 156 "Rubrica de iuramento beccariorum et de hiis que ipsi facere tenentur". Si veda anche la nota seguente.

¹⁸ L'obbligo di denunciare all'acquirente i difetti della carne sussiste sempre e comunque, a parte l'eccezione – peraltro esplicitata molto raramente – per quella di verro, essendo questa considerata *grignolosa* per sua stessa natura, come precisano gli statuti di Canale, nella redazione del primo Quattrocento: "[...] quilibet becharius exercens bechariam teneatur dicere emptoribus si ille carnes sunt morbose vel grignolose, exceptis carnis verorum, que sua natura sunt grignolose, sub pena solidorum viginti" (*Statuta Canalium*, Torino 1759, p. 22, cap. 141 "De bechariis"); si veda anche il caso di Castellinaldo (CORINO, *Ricerca storico-giuridica su Castellinaldo* cit., p. 116, cap. 77 "De macellariis loci Castellinaldi et non ducendo carnes egrotas in ipso loco").

¹⁹ "Et si bechariam exercens carnes grignoras vel morbosas, aut unam pro aliis, alicui venderet contra inhibitionem predictam, possit emptor illas reddere bechario, coctas vel crudas, et ipse eas recipere teneatur, et pretium restituere emptori" (*Statuta Canalium* cit., p. 22, cap. 141 "De bechariis"). Anche gli statuti di La Morra, dell'inizio del secolo XV, contengono un articolo del medesimo tenore (M.G. MAUNERO, G.M. RICCIARDI, *Gli Statuti di La Morra*, Tesi di laurea in storia medievale, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Magistero, a.a. 1973-1974, f. 37v, cap. 140 "De bechariis": il volume – conservato nell'Archivio Comunale di La Morra, Categ. I, Mazzo I, n. 1 *Comunità della Morra in generale* – risale al 1402 con integrazioni durante tutto il Quattrocento).

tere esercitare il mestiere e ottenere l'appalto di una bottega²⁰: la rubrica “De sacramento becariorum”, ricorrente in molti degli statuti oggetto di indagine, tra i doveri della categoria annovera in primo luogo l'obbligo di operare “bona fide et legaliter”, vendendo carni qualitativamente *idonee*, sia d'inverno, sia d'estate, stagione assai poco propizia alla conservazione; e poi ancora il rifiuto di ricorrere a pratiche illecite, in particolare di contraffazione e di adulterazione, così come ad assicurare una fornitura di prodotti carnei commisurata per quantità alle esigenze della popolazione locale²¹.

4. Il lessico delle carni ‘proibite’

In generale la terminologia delle carni malsane, guaste, *periculose*, o in vario modo imperfette è particolarmente ricca. L'attenzione pare concentrarsi sulle diverse possibili imperfezioni e ‘magagne’, più o meno temibili, della carne che – fatte salve le molte deroghe di cui si è detto – non dovrebbero essere vendute nelle beccherie pubbliche²². Il lessico adottato è

²⁰ Si veda il caso di Ceva nel secondo Trecento: “Item statutum est quod aliquis beccarius vel vendens carnes ad minutum non possit vendere carnes in macello Ceve vel alibi, nisi prius iuraverit iuste vel legaliter facere officium beccarie sub pena solidorum LX. Item quod nulle carnes ammorbate possint nec debeant vendi in macello Ceve” (*Statuta Ceve*, Torino 1586, p. 13 “De beccariis capitulum”).

²¹ Si evidenziano qui chari intenti di natura annonaria da parte dei governi locali, tesi ad assicurare alla popolazione adeguate provviste di prodotti carnei. La macellazione doveva essere effettuata a cadenze settimanali prestabilite: nei villaggi rurali di preferenza il lunedì o il sabato (CORINO, *Ricerca storico-giuridica su Castellinaldo* cit., p. 116, cap. 77 “De macellariis loci Castellinaldi et non ducendo carnes egrotas in ipso loco”) e, nei centri più popolosi, almeno tre volte alla settimana, in genere di martedì, giovedì e sabato, tenendo conto pertanto dei giorni di astinenza dal consumo di prodotti carnei; cfr. ad esempio *Gli Statuti di Bra*, a cura di E. MOSCA, Torino 1958 (BSSS, 182), p. 397, cap. 304 “De bechariis et becharia et eorum officio”, dove l'attenzione a garantire la fornitura di carne sembra riguardare in particolare quella di castrone e di bovino: “[...] Et quod quilibet becharius teneatur toto anno scilicet in die sabbati et diebus martis et iovis de una carne sufficienti ad sufficientiam ad vendendum de carnibus castratinis et bovinis et hoc sub pena et banno pro quolibet et qualibet vice et quibuscumque carnibus solidos quinque astenses”. Analoghe disposizioni, ancorché estese genericamente a tutte le tipologie di carne, si trovano per la comunità di Vernante nel pieno Cinquecento: *Gli statuti di Vernante e il diritto locale della Contea di Tenda*, a cura di P. CASANA, Cuneo 2000 (Biblioteca SSSAA di Cuneo-Fonti IV), p. 247, cap. 165 “De macello et laniatoribus seu macellariis” (per inciso, è questa una delle rarissime testimonianze in Piemonte, dell'uso della voce *laniator* come beccaio, derivante da *laniatorium* nel significato di macello).

²² Lo smercio di carni difettose all'interno della postazione di vendita era sanzionato con pene pecuniarie di entità variabile: “Item statutum est quod qui vendiderit carnes morbosas vel gri-

assai multiforme, ancorché caratterizzato da una certa omogeneità e inerzia terminologica in tutte le raccolte statutarie, pur con sfumature difficili da cogliere, ma che potrebbero non essere del tutto insignificanti. A parte le carni *marcide*, fetide, dall'*inhonesto sapore*, corrotte, guaste, che – come si è sopra osservato – gli statuti del Cuneese non menzionano molto di frequente, se ne segnalano con più evidente ripetitività numerose altre ritenute a vario titolo non *sufficientes*: da quelle definite *grignolose* o *gramignose* (segnalate con diverse varianti grafiche del medesimo attributo), vale a dire infestate da granuli o cisti²³, fino a quelle *magagnate* o, peggio ancora, *ammorbate* e *morbosae seu de moria*²⁴, le quali ultime rimandano a

gnolosas sub stationibus becharie solvat bampnum omni vice solidorum quinque” (*Gli Statuti del Comune di Valgrana* cit., p. 129, cap. 35 “De non vendendo carnes morbosas vel grignolosas”). In generale sulla vendita di carni difettose o malsane, nel Piemonte dei secoli XIII-XV, cfr. NADA PATRONE, *Il cibo del ricco ed il cibo del povero* cit., pp. 252-257. Si veda anche sopra, nota 14 e la nota seguente.

²³ Si tratta di un difetto rilevato prevalentemente per le carni suine, ma talora anche per quelle bovine: le carni di animali affetti da panicatura o cisticercosi, una malattia parassitaria prodotta da tenie allo stadio di cisticerchi, presentano piccoli noduli ben evidenti, per l'appunto come chicchi di panico (CIVERA, JULINI, *Dal naso alle nanotecnologie* cit.). Nel periodo in esame tale parassitosi doveva essere particolarmente diffusa per l'appunto tra i suini, se in alcuni statuti del Cuneese si precisa che la loro carne è *grignolosa* per sua stessa natura (v. sopra, nota 18). Gli statuti di Mondovì del 1415 – come molti altri dell'area cuneese e non solo – vietano ai macellai la vendita di carni suine infette o *gramignose*, pena un'ammenda abbastanza cospicua e l'incenerimento del prodotto sequestrato: “Item statutum est quod aliquis macellarius de civitate Montis Regalis et posse non audeat vel presumat vendere seu vendi facere aliquas carnes morbossas seu gramignosas sub pena solidorum viginti pro quolibet et qualibet vice; et carnes comburantur” (*Statuta civitatis Montis Regalis, MCCCCXV*, a cura di P. CAMILLA, Mondovì 1988, p. 214, cap. 336 “De non vendendo carnes morbosas”); i medesimi statuti sanzionano addirittura l'incauto acquisto da parte dei beccai di animali da macello affetti da *porrigine* o *gramigna* ai diversi stadi della malattia: “Si quis macellarius emerit aliquem porchum vel porcham et ipsum inquisivit et duxerit ut occideret et ipse porchus vel porcha inventus vel inventa fuit habere porrigines vel gramignas, quod venditor porchi seu porche non teneatur propter ipsas porrigines seu gramignas recuperare vel reemere, nec de precio ipsius diminuere, nixi solidorum quinque pro qualibet libra precii, secundum diversitatem temporum et qualitatem gramigne” (ivi, p. 213, cap. 334 “De macellatoribus”).

²⁴ Una chiara definizione di carne *morbosa* è reperibile negli statuti di Santa Vittoria (nella stesura del primo Cinquecento), in cui viene precisato che con tale attributo si intende la carne di animale proveniente “de loco morbosus” o macellato “existente in malattia” (F. CHIESA, *Ricerche sugli statuti di Santa Vittoria*, Tesi di laurea in storia del diritto italiano, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1966-1967, p. 66, cap. 78 “De bestiis morbosis non vendendis”). Ulteriori dettagli si desumono dagli statuti di Santo Stefano Belbo nei quali è definita carne *morbosa* quella di bestia morta di malattia perché non mangiava, “que non comedere posset”, o affetta da qualche forma di cosiddetta *negritudine* (*Gli statuti trecenteschi di Santo Stefano Belbo* cit., p. 82, cap. 146 “Capitula super beccarias”). A Villafalletto, ad esem-

contaminazioni considerate particolarmente serie e problematiche. La difficoltà di individuare in specifico le carni infette appare ben evidente, considerato che in alcuni casi è contemplata la possibilità di affidare una perizia a *boni homines* (significativamente precisando che costoro non potranno in ogni caso essere macellai di mestiere), per capire se le carni ritenute sospette siano davvero morbose e quindi particolarmente pericolose²⁵. Anche quelle macellate dagli ebrei sono considerate a loro modo contaminate e a rischio per la salute del consumatore, come dimostra l'entità della pena pecuniaria con cui ne viene punita la vendita negli statuti di Savigliano, in una integrazione del 1465²⁶.

L'elenco di parole o espressioni che designano le carni qualificate genericamente come *viciose* sarebbe troppo lungo: merita senz'altro un cenno almeno la carne *mortua* o *morticina*, vale a dire di animali periti naturalmente, cioè di malattia o per un caso fortuito, ad esempio in seguito a una rovinosa caduta o all'aggressione dei lupi²⁷. Occorre infatti precisare che – a norma di statuto – le bestie da macello dovrebbero giungere alla beccheria vivi, sani e sulle proprie zampe, per essere abbattuti, scuoiati e macellati all'aperto, cioè in strada o sulla piazza, e in pieno giorno, “post auro-

pio, nel primo Quattrocento i beccai non avrebbero potuto “excoriare pro vendendo nec vendere ad minutum aliquas bestias seu carnes infectas seu egrotas, sub pena solidorum decem astensium”: *Il libro degli statuti, delle franchigie e delle immunità del Comune di Villafalletto*, a cura di R. COMBA, Torino 1970 (Biblioteca Storica Subalpina, 197-II), p. 47, cap. 188 “De bechariis rubrica”.

²⁵ “Carnes autem gramignose vel morbose cognoscantur in arbitrio duorum bonorum hominum qui non sint beccarii” (*Statuta Ceve* cit., p. 13 “De beccariis capitulum”).

²⁶ “Item statuerunt quod nulla persona de Savilliano, vel aliunde cuiuscumque generis existat, audeat vel presumat vendere aliquas carnes quas interfecerint iudey sub pena solidorum sexaginta pro quolibet et qualibet vice” (*Statuti di Savigliano* cit., p. 206, cap. 514 “De non vendendo carnes quas interfecerint iudey”).

²⁷ Anche in questo caso basterà citare un solo esempio: a Bra, dal secondo Trecento in poi, è fatto divieto ai beccai di condurre al macello bestie malate o addirittura già morte (*Gli Statuti di Bra* cit., p. 397, cap. 304 “De bechariis et becharia et eorum officio”). Va notato che, in qualche caso, le cosiddette ‘carni morte’ possono essere vendute nelle beccherie, purché *sane* ovvero di bestie perite in seguito a cause non patologiche (*Statuta Canalium* cit., p. 22, cap. 139 “De non ducendo carnes egrotas in Canalibus”). La normativa statutaria di Barge, del secondo Trecento, appare al riguardo molto più articolata, quando sancisce il divieto per il macellaio di vendere “sub aliquo vicio vel ingenio” qualsiasi “carnes bestie lacerate, derupte vel aliter mortue in fortuno casu in banchis becharie seu porticubus eiusdem, nisi esset aliqua pulcra bestia habens carnes pulcras et non viciossas, quas [becharius] vendere possit in becharia si licenciam habuerit a vicario et sindicis comunis Bargiarum, qui primo ipsam bestiam videant” (*Gli Statuti di Barge*, a cura di C. PEANO, Torino 1913, p. 63, cap. 82 “De non vendendo carnes laceratas sive deruptas vel aliter infectas in becharia”).



Fig. 1 - Alba e l'Albese, seconda metà sec. XVI (AST, Corte, *Monferrato feudi*, m. 2, Alba, fasc. 1, n. 7).

ram usque ad solis occasum, et non ante vel post”; talora si inserisce però una deroga per le festività di Natale e di Pasqua, quando l’accresciuta richiesta di prodotti carnei imponeva ai macellai una più intensa attività²⁸. Se dunque la beccheria è anche il luogo della macellazione, dovremo sorvolare sugli inevitabili problemi di igiene ambientale, cui gli statuti intendono ovviare imponendo al titolare precise regole di pulizia degli spazi pubblici, oltre che della stessa bottega²⁹.

I provvedimenti disciplinari e le sanzioni da applicare in caso di inadempienza degli obblighi imposti ai beccai, spaziano da una serie estremamente variabile di pene pecuniarie fino al sequestro delle carni giudicate malsane o – come diremo – dolosamente manipolate, talora con successiva combustione della merce requisita³⁰. I differenti importi delle multe suggeriscono una gerarchia della gravità dei difetti riscontrati, ma anche delle violazioni commesse dai macellai, secondo la comune mentalità del tardo medioevo³¹.

²⁸ Particolarmente espliciti in materia sono gli statuti di Genola: “[Et becharius teneatur] occidere et excoriare omnes bestias quas vendere voluerit publice in becharia, videlicet post auroram usque ad solis occasum, et non ante vel post, sub pena solidorum X” (*Gli statuti di Genola* cit., p. 70, cap. 118 “De bechariis”). Per le deroghe a tale norma si veda ancora una volta il caso degli statuti di Cherasco: “Aliquis beccarius non possit de nocte scorticare seu spellare in dictis beccariis aliquas bestias scilicet ante matutinas S. Gregorii vel S. Petri, sub pena pro quolibet et qualibet vice solidorum V, nisi [beccarii] facerent de licentia domini potestatis et vicarii, exceptis festivitibus Nativitatis Domini et Pasche, in quibus possint facere ad eorum liberam voluntatem” (*Statuta et ordinationes illustris civitatis Clarasci* cit., p. 157 “Rubrica de his que fieri non debent per beccarios”).

²⁹ Per l’igiene dei locali adibiti alla vendita delle carni si rimanda unicamente all’esempio degli statuti di Alba: “[...] teneantur dicti beccarii ipsas beccarias tenere bene mondas, nitidas et scuratas” (*Il libro della catena*, p. 117, cap. 47 “De beccariis”).

³⁰ Sull’incenerimento delle carni sequestrate sarà sufficiente ricordare il caso già citato di Mondovì (sopra, nota 23), oltre a quello di Dronero: *Gli statuti di Dronero (1478)*, a cura di G. GULLINO, Cuneo 2005 (Biblioteca SSSAA di Cuneo-Marchionatus Saluciarum Monumenta, Fonti IV), p. 183, cap. 356 “De vendentibus carnes morbosas vel grignolosas”.

³¹ La vendita di carni infette era palesamente ritenuta una trasgressione più grave che non quella di carni *gramignose*, punita quest’ultima con una multa in genere molto inferiore rispetto alla prima: “Item quod nulle carnes ammorbate possint vel debeant vendi in macello Ceve. Et si quis contrafecerit, solvat bannum solidorum LX et pro gramignosis solidorum XX” (*Statuta Ceve* cit., p. 13 “De beccariis capitulum”). Al tempo stesso l’abbattimento di animali da macello nelle ore notturne era considerato un illecito più preoccupante rispetto a frodi come la gonfiatura, che – a sua volta – era reputata più dannosa della ‘farcitura’, di cui diremo (v. oltre, note 33 e 34 con il testo corrispondente).

5. Beccherie e rischi igienico-sanitari

Pare difficile negare che l'attenzione riservata nella legislazione statutaria alla vendita dei prodotti carnei sia del tutto avulsa da motivazioni di natura igienico-sanitaria, con l'intento di tutelare i clienti da eventuali – ancorché tutt'altro che improbabili – rischi per la loro integrità fisica: obiettivo che risulta del resto confermato anche da alcune disposizioni specifiche. Di fatto appare chiaro come i macellai non esitassero a 'truccare' carni avvizzite di animali vecchi e magri, trattandole in vario modo per farle apparire più floride, e anche più grasse: peculiarità quest'ultima che peraltro allora – al contrario di oggi – era considerata un pregio.

Ungere carni sfibrate, rinsecchite o un po' stantie, con pinguedine di altri animali per 'rinfrescarle', camuffando una poco invitante opacità³², oppure infarcirle inserendovi frammenti adiposi e imbottendole con ritagli prelevati altrove per renderle più polpose³³, probabilmente non avrebbe arrecato seri danni alla salute dei consumatori. Ma gonfiare tagli di scarsa consistenza, immettendovi aria per aumentarne il volume e farli risultare più turgidi, poteva comportare rischi sanitari, sia per i singoli consumatori, sia addirittura per l'intera collettività: in particolare la *inflatione* o gonfiatura praticata con la bocca mediante l'uso di una canna o festuca era ritenuta veicolo di infezione e di potenziale contagio³⁴.

³² *Statuta civitatis Montis Regalis* cit., p. 213, cap. 334 "De macellatoribus".

³³ Il divieto di 'farcire' le carni è presente in gran parte degli statuti esaminati, spesso accostato al divieto di gonfiarle (v. nota seguente). Tra i numerosi esempi possibili, mi limiterò a citare quello di Limone Piemonte, i cui statuti – nella redazione di metà Cinquecento – contengono una norma che proibisce ai macellai di "farcire de pinguedine aliarum bestiarum" la carne messa in vendita: "*Corpus Statutorum*" delle Valli Cuneesi, I, *Statuti e bandi di Limone Piemonte*, a cura di E. GENTA, Cuneo 1992 (Biblioteca SSSAA di Cuneo-Fonti I), p. 64, cap. 145 "De vendentibus carnes in maccello Limoni".

³⁴ Diversi metodi di gonfiatura delle carni sono indicati negli statuti di Sommariva del Bosco, risalenti alla seconda metà del Trecento: "Et intelligantur [carnes] inflate sive cum fistuca sive cum spiratione oris sive etiam cum inflatione venti, vel alio quocumque modo, inflatae fuerint" (D. CRISTOFORI, *Ricerche storiche e giuridiche sul Comune di Sommariva del Bosco*, Tesi di laurea in storia del diritto italiano, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1970-1971, p. 27, cap. 24 "De pena inflantis et farcientis carnes"); nei medesimi statuti la gonfiatura e la farcitura delle carni sono sanzionate addirittura con la chiusura della bottega per otto giorni (*ibid.*). Gli statuti di Fossano, datati 1444, alludono anche all'uso dei macellai di ricorrere per la gonfiatura ad altre persone, forse ai loro garzoni: "Item statuerunt quod nullus beccarius ore suo vel alieno inflat, vel inflari faciat, vel inflatam habeat aliquam bestiam sub maccello, sub penam solidorum quinque pro quolibet, et qualibet vice, et qualibet bestia" (*Fossani subalpinorum urbis iura municipalia*, Torino 1599, p. 112, cap. 7 "De macellariis seu beccariis").

La tecnica truffaldina della gonfiatura di pezzi di carne, ma anche delle stesse bestie prima di scuoiarle, era pratica a quel tempo comunemente diffusa tra i macellai³⁵, e spesso sanzionata, secondo le testimonianze provenienti da altre fonti³⁶. Gli statuti del Cuneese – non diversamente da quelli di altre aree – al riguardo propongono una serie di varianti e puntualizzazioni, che differenziano nettamente la “inflatione cum ore” o “cum flatu suo proprio” o, ancora, “cum spiratione oris”, da quella eseguita con sistemi meccanici, ritenuti innocui questi ultimi quanto a rischi di contaminazione: in una rubrica appositamente dedicata alla gonfiatura delle carni, contenuta negli statuti di Monasterolo di Savigliano datati al primo Quattrocento, è di fatto consentito ai beccai l’uso di tale prassi, escludendo per l’appunto la soffiatura a bocca³⁷. Se la gonfiatura effettuata mediante soffietti o piccoli mantici viene giudicata con relativa indulgenza e talora addirittura tollerata³⁸, quella a bocca è vista con estrema diffidenza e punita più severamente, considerato che le teorie mediche del tempo attribuivano

Come si può notare, la gonfiatura poteva riguardare non soltanto pezzi di carne, ma anche – e forse ancor più frequentemente – animali da macellare, al fine di agevolarne la scuoiatura, soffiandovi aria sotto pelle (S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, VI, Torino 1970, alla voce “gonfiare”): tale metodo fu praticato a lungo, se ancora Carlo Levi in *Cristo si è fermato a Eboli*, alludendo alla scuoiatura di una capra, scrive che lo “zoppo” – dopo avere praticato “una piccola incisione in una delle zampe di dietro, vicino al piede”, aveva posto la bocca all’incisione “e a forza di polmone andava gonfiando la capra, staccandone la pelle dalla carne. [...] Quando la capra fu gonfia come una mongolfiera lo zoppo [...] si pose a rovesciare la pelle della capra, come un guanto che si sfilò”. Tra l’altro introducendo aria attraverso la vena femorale anche con l’uso di una cannuccia, è possibile raggiungere tutte le parti del corpo dell’animale, le cui carni risulteranno così più voluminose.

³⁵ L’uso abituale della gonfiatura nelle beccherie del tempo è palesemente evidenziato, ad esempio, negli stessi statuti di Fossano, in cui addirittura tale pratica dolosa identifica la figura stessa del macellaio: “Qui inflaverit aliquam bestiam intelligatur esse beccarius” (*ibid.*).

³⁶ NASO, *Discours médical et sécurité alimentaire* cit., p. 232.

³⁷ “Item statutum et ordinatum est quod nullus becharius vel alius venditor carnum debeat inflare vel inflari facere aliquas carnes ore vel alio modo cum flatu suo” (R. FRAIRIA, *Ricerche sugli statuti di Monasterolo di Savigliano*, Tesi di laurea in storia del diritto italiano, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1991-1992, p. 104, cap. 178 “Rubrica quod nullus becharius debeat inflare carnes”). Si veda anche sopra, nota 34.

³⁸ Negli statuti di Polonghera, redatti nel primo Quattrocento, il macellaio comunale “ellectus et deputatus per communitatem sive credentiam dicti loci” viene in pratica autorizzato a gonfiare la carne con un piccolo mantice a mano: “Item statutum est quod becharius [...] dicti loci non inflat nec inflari faciat cum ore aliquas bestias sub pena solidorum quinque pro qualibet vice et qualibet bestia. Tamen si voluerit inflare dictas bestias possit inflare cum suffecto” (F. PASI, *Gli Statuti di Polonghera*, Tesi di laurea in storia del diritto italiano, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1975-1976, p. 87, cap. 69 “De non inflando bestias mac-tandas in becharia”).

all'aria infetta la responsabilità di veicolare malattie: e ciò anche già prima della peste di metà Trecento, la quale tuttavia pare accrescere il livello di attenzione da parte dei governi locali nei confronti del pericolo di contagio³⁹. Suscita quantomeno una certa curiosità, e persino una nota di ilarità, quel capitolo degli statuti di Alba in cui si autorizzano i beccai a insufflare aria nelle carni con il proprio fiato, a patto che essi siano sani “corporis et capitis”, ovvero in buona salute fisica e mentale, nonché dotati di un ‘buon alito’; ma – si aggiunge, e non a caso – tale concessione decade in tempo di peste, quando il divieto si fa assoluto e perentorio, mentre l’infrazione viene sanzionata con una consistente ammenda, a segnalare con chiarezza finalità di natura sanitaria, ispirate per l’appunto dalla consapevolezza che il contagio si trasmettesse attraverso il respiro⁴⁰.

Dettata da analoghe motivazioni di ordine igienico è poi una norma contenuta nel già citato libro degli statuti di Monasterolo di Savigliano: si tratta dell’impegno a far rispettare ai compratori il divieto di toccare la carne esposta, a parte quella che avrebbero acquistato, segno di un malvezzo generalizzato, ritenuto deleterio per la salute⁴¹. Le stesse considerazioni potrebbero valere altresì per la proibizione, presente negli statuti di Savigliano di lavare la carne da vendere con l’acqua del *bealotus* che lambisce la pubblica piazza⁴².

³⁹ La comparazione tra testi statutari conservati in redazioni anteriori alla metà del XIV secolo e altri successivi non sembra in ogni caso evidenziare differenze sostanziali in merito alle frodi alimentari, tali da poter ipotizzare che la peste nera abbia contribuito in modo decisivo a determinare nei governi comunali la percezione del rischio legato al consumo di cibi contaminati (NASO, *Discours médical et sécurité alimentaire* cit., p. 231). Per le teorie mediche sul contagio si veda EAD., *Individuazione diagnostica della “peste nera”. Cultura medica e aspetti clinici*, in *La peste nera: dati di una realtà ed elementi di una interpretazione*, Atti del XXX Convegno storico internazionale (Todi, 10-13 ottobre 1993), Spoleto 1994, pp. 349-381.

⁴⁰ “Item statutum est et ordinatum quod liceat et licitum sit cuilibet bechario, dummodo sit sani corporis et capitis et habeat bonum anellitum sive flatum, inflare quascumque bestias per eum interficiendas ad macellum. Eo tamen salvo videlicet quod tempore pestilenciali vigente in presenti civitate sive in partibus huic civitati circumvicinis non liceat eis bechariis nec debeant nec possint aliquas bestias inflare. Et qui contrafecerit in premissis cadat in penam solidorum quinquaginta pro qualibet vice, et quilibet possit accusare et habeat terciam partem dampni et ei iuranti credatur si fuerit bone fame” (*Il libro della catena*, p. 119, cap. 52 “Quod liceat bechariis inflare bestias interficiendas in bechariis dummodo ipsi becharii sint sani corporis etc.”).

⁴¹ La relativa rubrica, indirizzata ai beccai cui in primo luogo è fatto divieto di asportare i rognoni agli animali macellati, vieta a chicchessia di “tangere aliquas carnes in becharia nisi solum et dumtaxat illas quas emere voluerit” (FRAIRIA, *Ricerche sugli statuti di Monasterolo di Savigliano* cit., p. 107, cap. 184 “Rubrica quod nullus becharius vel alius vendens audeat auferre rognonos”).

⁴² *Statuti di Savigliano* cit., p. 102, cap. 227 “De bechariis”.

6. Truffe e frodi alimentari

Indubbiamente è meno ovvio individuare motivazioni sanitarie in altri provvedimenti legislativi indirizzati a disciplinare l'attività dei beccai. Sembrano meramente orientate al difficile controllo di frodi e imbrogli di vario tipo prescrizioni come quelle che vietano ai beccai di tenere la carne chiusa in arche o cassoni, anziché ben esposta⁴³, oppure di disporre insieme sullo stesso banco carni di animali diversi, disorientando i compratori e potendo così facilmente scambiare tra loro pezzi dal valore di mercato ben diverso: al punto che in qualche località, per alcune tipologie, si impone la sistemazione su tavoloni differenti, quando non addirittura in luoghi separati⁴⁴. A tale proposito, e a segnalare un'altra delle trovate abituali presso i beccai di quell'epoca, si constata il puntiglio con cui quasi tutti gli statuti di comunità urbane e rurali considerano il problema della confusione tra carni di bestie femmine e carni di animali maschi; in sostituzione di queste ultime, i macellai tentavano molto spesso di smerciare le prime, assai meno pregiate, giacché le femmine – destinate alla produzione di latte e alla riproduzione – venivano solitamente abbattute e macellate già vecchie, fornendo di conseguenza una carne coriacea e sfibrata. Ancora gli statuti di Cherasco, ad esempio, vietano tassativamente di spacciare una carne per l'altra, e numerosi sono i testi normativi che proibiscono ogni genere di astuzia, facilmente intuibile, per presentare come maschio un animale femmina⁴⁵. Era perciò vietato vendere carne di scrofa per porco, di vacca per bue, di capra per becco, di pecora per montone o, peggio ancora, di castrato⁴⁶; in quei secoli infatti la carne di castrone era la più costosa in as-

⁴³ “Et nemo becharius tenere possit aliquod banchum vel archam clausam vel armaria in becharia” (*Gli statuti di Genola* cit., p. 70, cap. 118 “De bechariis”).

⁴⁴ Il divieto di mescolare sul medesimo bancone carni di animali diversi è presente in quasi tutti gli statuti del Cuneese (ma anche altrove), mentre quelli di Alba registrano un capitolo che impone in particolare di tenere nel macello la carne di pecora ben separata dalle altre, ad eccezione degli agnelli da latte (*Il libro della catena*, p. 118, cap. 49 “Quod carnes bestiarum lanutarum femellarum vendi debeant separatim ab aliis carnibus”).

⁴⁵ Senza sottintesi è una norma degli statuti cinquecenteschi di Limone Piemonte, in cui è fatto divieto ai macellai di “ponere virgam mascule bestie alteri feminine” (“*Corpus Statutorum delle Valli Cuneesi*” cit., p. 64, cap. 145 “De vendentibus carnes in maccello Limoni”); norme simili si ritrovano anche in numerose altre raccolte statutarie.

⁴⁶ Ad Alba la vendita di carne di pecora, nonché di capra o di irco, in sostituzione di quella di castrone era punita con la pesantissima multa di cento soldi (*Il libro della catena*, p. 117, cap. 47 “De bechariis”), mentre gli statuti di Bra – alla già citata rubrica “De bechariis et becharia et eorum officio” – così recitano: “Et quod becharii non vendant carnes troynas pro porchinis, non

soluto e senz'altro la più apprezzata proprio perché più grassa, e in quanto tale eccezionalmente morbida e delicata. Gli stessi medici sostenevano del resto che la carne di animale maschio era da preferire a quella di femmina, ma – come osserva anche il piemontese Giacomo Albini nel *De sanitatis custodia*, composto nel secolo XIV – quella di castrato doveva ritenersi ancora migliore perché più ‘equilibrata’, secondo i tradizionali principi della dottrina umorale⁴⁷.

Quanto agli artifici ideati e messi in atto dai macellai d'altri tempi, il repertorio potrebbe essere ulteriormente arricchito, senza tuttavia nulla aggiungere alla tesi di fondo del presente contributo: la consapevolezza – da parte delle istituzioni pubbliche a livello locale – delle conseguenze di ordine sanitario derivanti dalla commercializzazione di carne alterata o inquinata, molto temibile innanzitutto per i singoli consumatori e, in ultima istanza, per l'intera collettività.

simulabunt vel fraudabunt aliquas carnes pro aliis carnibus, nec eas vendent nisi sub illo nomine essent; et quod teneantur diversas et separatas tenere [...] ita quod non misceantur simul” (*Gli Statuti di Bra* cit., p. 397, cap. 304). Del medesimo tenore è il dettato degli statuti di La Morra: “Et quod [becharii] non vendent alicui persone carnes arietis vel ovis seu capre vel hirci pro castrono sub pena librarum decem pro quolibet et qualibet vice qua contrafieret” (MAU-NERO, RICCIARDI, *Gli Statuti di La Morra* cit., f. 37v, cap. 140 “De bechariis”). Così ancora a Genola: “Et qui vendiderit carnes ovinas, bechinas, aretinas, pro carnibus castronis solvat bannum solidorum XX” (*Gli statuti di Genola* cit., p. 70, cap. 118 “De bechariis”).

⁴⁷ Il “*De sanitatis custodia*” di Maestro Giacomo Albini di Moncalieri con altri documenti sulla storia della medicina negli Stati sabaudi nei secoli XIV e XV, a cura di G. CARBONELLI, Pinero 1906 (BSSS, 35), p. 78.

Gli statuti cheraschesi del 1371: le norme cancellate

DIEGO LANZARDO

Un *corpus* normativo, frutto delle necessità e delle istanze di una comunità in un determinato periodo storico, è per sua natura soggetto a una continua revisione delle norme in esso contenute, attraverso aggiunte, modifiche e cancellazioni. “Nessuna norma degli statuti potrà derogare al presente capitolo e se sarà cassato, quell’atto sia inutile e non dovrà essere rispettato”, così sostanzialmente recita la rubrica statutaria *De pactis ecclesie Sancti Petri et dominorum de Manzano observandis*, che nel prevedere la tutela degli accordi assunti al tempo dal comune di Alba e dal nascente comune di Cherasco, aggiunge questa clausola di garanzia peraltro inutile, visto che nella redazione della nuova versione degli statuti, nei primi anni del XV secolo, la rubrica verrà cassata.

Dunque neppure l’esplicito divieto di cancellazione contenuto in una norma la metteva al riparo dall’opera di revisione che i *capitulatores* periodicamente erano chiamati a svolgere sul codice normativo principale della comunità: gli statuti. La versione pergameneacea di inizio Quattrocento conservata nel Fondo Adriani¹ in quest’ottica sembra rappresentare un importante momento di revisione e assestamento, costituirà infatti il nucleo principale delle versioni cinquecentesche, ma anche dell’edizione a stampa del 1642². Le norme contenute nella copia membranacea, salvo piccolissime modifiche, entreranno in toto nei codici successivi insieme a nuovi capitoli approvati dalle assemblee cittadine³.

Se dunque le versioni successive rappresentarono soprattutto un’integrazione di quella quattrocentesca – stilata sotto il dominio orleanese in una veste materiale molto costosa, probabilmente per sottolineare la fedeltà alla casata dopo un periodo di affievolimento del legame, dovuto alle vicende dinastiche orleanesi⁴ – quest’ultima fu invece il frutto di una revi-

¹ Il volume è conservato nella Biblioteca Civica di Cherasco (BCC), *Fondo Adriani*, Ms. C/XIV/182.

² *Statuta et ordinationes illustris civitatis Clarasci*, Torino 1642.

³ Cfr. in questo stesso volume il contributo di Francesco Bonifacio-Gianzana.

⁴ La copia pergameneacea degli statuti fu probabilmente stilata tra il 1409 e il 1415. Nel 1409, infatti, i cheraschesi furono chiamati a rendere omaggio a al quindicenne Carlo d’Orléans, figlio

sione profonda delle norme sedimentatesi nel primo secolo e mezzo circa di vita del comune di Cherasco; un'opera di selezione dei *capitula* che deduciamo dal confronto con l'altro codice giunto fino a noi⁵. Si tratta di un volume cartaceo redatto nel 1371, al tempo di Galeazzo II Visconti, e probabilmente l'occasione della sua stesura fu il ritorno del borgo sotto il controllo visconteo, dopo la parentesi dell'occupazione delle milizie inglesi⁶.

del duca Ludovico assassinato nel 1407 e di Valentina Visconti, morta l'anno successivo. Nel 1415 il duca Carlo riconfermò invece le franchigie, immunità e statuti. Per una disamina più approfondita sulla datazione di questa versione degli statuti cfr. D. LANZARDO, *Gli statuti miniat* del periodo orleanese, in 1559. *Dalla Francia ai Savoia. La cessione di Cherasco a Emanuele Filiberto*, a cura di E. LUSSO, G. GULLINO, La Morra 2009, pp. 14-19.

⁵ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60.

⁶ Cherasco, insieme ad altre terre del Piemonte, rientrò infatti nella dote data da Galeazzo alla figlia Violante che nel maggio del 1368 andò sposa a Lionello duca di Clarence, figlio di Edoardo III d'Inghilterra. Lionello, però, morì improvvisamente nell'ottobre dello stesso anno. Cherasco e le altre terre comprese nella dote di Violante caddero così in balia delle milizie inglesi del duca che se ne consideravano padrone e che si misero poi sotto la protezione del marchese di Monferrato, storico nemico dei Visconti. Galeazzo riuscì a ripristinare il suo controllo su Che-



Fig. 1 - Cherasco. *Platea*.

La copia del 1371 dovette essere a sua volta il risultato di una rielaborazione di vario materiale precedente, come si evince dalla nota di chiusura della seconda collazione: “Hec est tota collatio secunda et aliqua capitula de prima prout inveni in capitulis Clarasci, de papiru et cetera”. Dunque il *notarius* che redasse il volume aveva trascritto le norme contenuti negli statuti precedenti, ma anche da altri documenti (ordinati, *libri iurium*), operando però pure una ricollocazione delle singole rubriche se, come afferma lui stesso, ha provveduto a riportare tra quelle della seconda collazione an-

rasco l'anno seguente, iniziando così un periodo di stabilità sotto la signoria viscontea che sarebbe durato poco meno di un ventennio, sino al 1387, quando il successore Gian Galeazzo Visconti, dando la figlia Valentina in sposa a Luigi duca di Turenna (e successivamente anche d'Orléans) avrebbe sancito il passaggio di Cherasco (con la contea di Asti) dal controllo visconteo a quello orleanese. Proprio nel 1371 Galeazzo II interveniva per ripristinare i diritti usurpati di un *dominus* cheraschese fedele ai Visconti preso prigioniero dagli inglesi, cfr. D. LANZARDO, *La giustizia a Cherasco tra XIII e XIV secolo e il liber processuum del 1385*, Cherasco 2009, p. 80. Sul matrimonio e la dote di Valentina Visconti cfr. L. BAUDOIN, *Una dote per Valentina*, in “Rivista di storia, arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti”, 73 (1964).



Fig. 2 - Cherasco. Il castello visconteo (sec. XIV).

che alcune norme della prima⁷. Purtroppo il volume ci è pervenuto incompleto, mancando completamente proprio la prima collazione. La scomparsa della struttura articolata in collazioni è invece l'elemento più evidente dell'opera di revisione attuata nella redazione del codice pergameneo quattrocentesco, che si presenta come un insieme continuo formato da 333 rubriche, senza suddivisioni per materia⁸.

La *collatio prima* perduta degli statuti del 1371 doveva comprendere soprattutto capitoli relativi all'elezione e ai doveri degli organi, monocratici e collegiali, chiamati a gestire il potere amministrativo e quello giudiziario competenti al comune, così come mancano i riferimenti alle figure dei funzionari chiamati a supportarli. Lo desumiamo perché non troviamo questo tipo di norme nelle otto *collationes* superstiti, ma anche per differenza con la copia del primo quattrocento, dove – pur non esistendo più, come detto, le *collationes* – queste rubriche si trovano proprio nei primi fogli del volume. Questa versione del *corpus* è ormai pienamente “signorile”, ovvero non è fatto alcun riferimento sulle modalità di designazione delle figure del podestà e del vicario, sottintendendo una realtà di fatto: la massima carica comunale e il suo vice sono funzionari nominati dal signore.

La prima collazione, fino alla “cristallizzazione” avvenuta con il codice pergameneo, dovette essere quella più soggetta alle trasformazioni, motivate dall'avvicinarsi delle dominazioni che si alternarono nel controllo di Cherasco. Se, come pare, Cherasco ebbe statuti propri fin dai primi tempi successivi alla fondazione⁹, nei primi decenni di vita del nuovo borgo

⁷ La seconda *collatio* sembra essere pervenuta completa. Al momento della stesura del documento i fogli di ogni singola collazione sono stati numerati progressivamente e per ognuna riprende dal numero I, anche nel caso della *collatio secunda* possediamo il foglio I.

⁸ LANZARDO, *Gli statuti miniati* cit., p. 17: “L'indice è aperto dall'invocazione “Ad laudem Dei eiusque gloriosissime Virginis Marie matris eius” a cui segue “Prohemius capitulorum communi Clarasci collatio prima”, in realtà è l'unico riferimento alle collazioni, che non compaiono più nel prosieguo. Tra i capitoli, riferimenti alla suddivisione in collazioni figurano soltanto nel foglio 55v, dove compare la scritta “Collatio sexta de diversis facits fossatis et aliis faciendis vel non et puteis e fontibus et pertinentiis omniarum predictarum” e al foglio 72r dove viene citata la “collatio settima”, ma delle precedenti, o di successive, nessuna traccia. Si può quindi ritenere si tratti di un errore del copista che in alcune occasioni deve aver dimenticato di omettere il riferimento alle collazioni, che comparivano nella versione del 1371, ma a cui si era evidentemente deciso di rinunciare nella nuova stesura”.

⁹ Nell'atto di sottomissione del 13 novembre 1259 del Comune di Alba a Carlo I d'Angiò si evince che gli statuti sarebbero stati (ed evidentemente erano stati fino a quel momento) redatti dagli albesi: “Item quod omnes pene et omnia banna que in Alba et Clarascho seu in territorio vel iurisdictione Albe committerentur vel exigerentur secundum statuta facta per albenses con-

il podestà dovette essere presumibilmente nominato dal comune di Alba, città fondatrice della villanova e che esercitava il controllo politico su di essa. Solo 34 anni dopo la fondazione, però, Cherasco si era affrancata dalla “tutela” albese e operava come libero comune, retto però da due consoli¹⁰, istituzione, quella del consolato, di cui non troviamo traccia né negli statuti del 1371 né in quelli dei primi del Quattrocento. È logico dedurre che la nomina o l’elezione dei consoli fosse regolata da norme, probabilmente contenute nella prima collazione, non pervenuteci. Si può altresì ipotizzare che nella *collatio prima* trovassero definizione altre istituzioni di cui abbiamo notizia dai pochi documenti superstiti, ad esempio del periodo angioino, come una “societatem ordinatam in Clarasco et concessam pro parte domini Petri de Cadineto tunc regii senescalli”, probabilmente una società di popolo a capo della quale i cheraschesi chiedevano a re Roberto di poter eleggere un capitano¹¹.

Gli statuti del 1371, dunque, nulla ci possono dire delle figure e degli organi dirigenti nelle prime fasi della storia del nuovo borgo, ma costituiscono ugualmente un’interessante fonte, finora poco o nulla utilizzata, per aprire qualche spiraglio sulle vicende del primo secolo di vita di Cherasco. Dal confronto tra questa versione del *corpus* statutario e la successiva dei primi del Quattrocento, si rileva come nelle otto *collationes* superstiti siano state cancellate numerose rubriche. A suo tempo i *capitulatores*, chiamati a definire le norme destinate ad entrare nella copia pergamenea, provvidero a cassarne una quarantina delle circa 320 presenti, considerandole ormai obsolete a seguito del mutato contesto politico e sociale.

Di seguito, l’*excursus* (che non ha la pretesa di essere esaustivo) di alcune delle rubriche statutarie cassate, raggruppate per argomento, mira ad evidenziare alcuni aspetti della vita della comunità cheraschese nel primo secolo dopo la fondazione.

sensu domini comitis vel eius nuncii sint domini comitis”. Al riguardo cfr. LANZARDO, *La giustizia* cit., p. 13. L’atto di sottomissione è pubblicato in *Appendice documentaria al Rigestum comunis Albe*, a cura di F. GABOTTO, Pinerolo 1912 (BSSS, 22), p. 181 sgg., doc. 133.

¹⁰ Il 9 marzo 1277 Cherasco, libera dal dominio angioino, stipulò una pace con i comuni di Asti e Alba e la loro alleata Chieri. In questo documento troviamo il comune, retto non più da un podestà ma da due consoli. *Codex Astensis qui de Malabaila communiter nuncupatur*, a cura di Q. SELLA, Roma 1887, III, p. 678 sgg., doc. 661.

¹¹ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. C11/VI, copia cartacea, forse del XVII secolo, di un documento datato 1° giugno 1337.

1. L'autonomia, personale e collettiva, dai signori e dagli altri comuni

Cherasco, fondata per iniziativa del comune di Alba nel 1243, accanto ad una rapida espansione dell'insediamento dovette sviluppare fin dai primissimi anni di vita una forte identità di comunità autonoma e dovette cullare fin da subito il sogno di affrancarsi dal controllo politico della città madre, come dimostra il modo di operare del comune all'affermarsi del dominio di Carlo I d'Angiò nel 1259 nell'area, una presa di potere vista come un'occasione di maggiore indipendenza da Alba¹².

La comunità cheraschese, ottenuta la totale indipendenza nel 1276 con la disgregazione dei domini angioini in Piemonte, dovette fare comunque i conti con vicini ingombranti e con la stessa Alba, che non aveva affatto rinunciato alle proprie pretese¹³. Il comune cercò quindi di mettere al sicuro dalle mire dei centri concorrenti due elementi fondanti del potere di una comunità medievale: gli *homines* e il *districtus*, ovvero gli abitanti e quella porzione di territorio su cui il comune esercitava i propri poteri politici, giudiziari, fiscali, ecc.

In quest'ottica sembrano rientrare alcune rubriche dedicate al tema della libertà degli abitanti del borgo e al divieto di sottomissione a vari tipi di potentati. Ai cheraschesi e agli abitanti del distretto era proibito di “facere fidelitatem” a marchesi, conti, comunità, castellani, ma anche donazione o vendita “de aliqua possessione sita in posse Clarasci”, un divieto esteso anche in caso di fedeltà rese o di cessioni fatte a singole persone di Cherasco o forestiere. Il riferimento, chiaramente, anche in questo ultimo caso è relativo non a normali cessioni di immobili, ma di atti di “sottomissione” che avrebbero potuto ledere la sovranità del comune su persone e territorio. Un'unica eccezione: “salvo quod de feudis antiquis”, ovvero gli atti di fedeltà preesistenti alla fondazione potevano essere mantenuti¹⁴.

Come detto, però, l'obiettivo del comune era quello di rafforzare la propria autorità sugli abitanti del territorio, sottraendoli al legame con altri

¹² Sulle strategie cheraschesi per rapportarsi direttamente con Carlo d'Angiò e smarcarsi dal controllo albeso cfr. LANZARDO, *La giustizia* cit., pp. 12-17.

¹³ Quando il 28 luglio 1303 Alba fece nuovamente atto di dedizione agli Angiò, chiese di inserire nel documento l'impegno da parte di Carlo II a far sì che se anche Cherasco fosse entrata nuovamente a far parte dei domini angioini avrebbe dovuto tornare ad essere soggetta ad Alba (“locus ipse fiat et esse debeat unum corpus cum civitate prefata”). LANZARDO, *La giustizia* cit., p. 19.

¹⁴ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, Coll. II, f. 8r.

poteri concorrenti, così anche i *feudi antiqui* rappresentano comunque un ostacolo da superare. Gli statuti prevedevano quindi che podestà e vicario costringessero (il verbo usato è *compellere*) gli abitanti di Cherasco tenuti al pagamento di censi o a prestazioni lavorative simili alle *corvées* nei confronti dei signori di Manzano, a riscattare questi obblighi pagando in denaro un indennizzo *una tantum*, il cui valore è fissato dalla stessa rubrica sia per gli animali o le derrate alimentari che dovevano essere consegnate al signore sia per le *corvées*¹⁵. Per estinguere il proprio obbligo (*debita seu ficta*) il debitore doveva, ad esempio, versare otto denari per un cappone, tre per un pollo, sei per un secchio (*situla*) di vino, oppure quattro denari per una prestazione lavorativa in una vigna o in un campo. Nel caso di impegni a fornire quote di prodotto di un fondo, la misura del risarcimento stabilita ci permette di affermare come si trattasse di importi modesti, corrispondenti a circa il doppio di un'annualità: chi infatti doveva consegnare al signore un quarto di quanto ottenuto da un prato o da una vigna poteva estinguere definitivamente il debito versando la metà della produzione di un anno, così chi doveva il quinto poteva fare altrettanto versando un terzo¹⁶. Il podestà e il vicario erano tenuti ad obbligare non solo il debitore a cancellare in via definitiva il proprio obbligo, ma anche il signore (o il suo tutore in caso di minori) ad accettare la “vendita” di questo diritto all'interessato ai prezzi fissati e a formalizzarla con un atto notarile (*instrumentum*).

Il comune evidentemente aveva tutto l'interesse a che i suoi abitanti fossero liberi da altri obblighi e potessero destinare le proprie risorse al pagamento delle imposte locali piuttosto che onorare vecchi censi o fossero in condizione di impegnarsi in lavori comuni di *vicinia*¹⁷ piuttosto che ottemperare a *corvées* signorili¹⁸.

¹⁵ *Ibid.*, Coll. II, f. 4v: “Debeant et teneantur potestas et vicarius Clarasci compellere quelibet habitatorem Clarasci qui dat aliquid fictum, debitum, redditum, censsum, datum quartum, rosias, aconzamenta et subcessiones alicui dominorum de Manzano...”.

¹⁶ *Ibid.*, “si terra pratum seu vinea dederit quartum dimitat domino medietatem si dederit quintum terciam partem”.

¹⁷ F. PANERO, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988, p. 215: “Il raggruppamento di due o più isolati costituiva la cosiddetta *contrada* o *vicinia* – paragonabile sotto certi aspetti all'odierno quartiere – nell'ambito della quale si eleggevano dei “rappresentanti” quando si fosse trattato di disporre la costruzione di un pozzo, la riparazione di una strada “vicinale” o magari di far rispettare certe norme igieniche”. La *vicinia* è citata in almeno una delle norme cassate degli statuti del 1371, cfr. BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, coll. VI, f. 22v.

¹⁸ Un esempio delle iniziative dei comuni, per dirottare le energie fisiche ed economiche dei rustici dall'orbita dei signori di banno a quella della comunità, è rappresentato dall'atto del 10 luglio 1243 con cui il comune di Vercelli affranca gli abitanti del distretto dagli obblighi nei con-

I signori di Manzano (ma anche la chiesa di San Pietro di Manzano) dal canto loro – probabilmente al momento dell'affrancamento di Cherasco da Alba (1276) – avevano chiesto l'inserimento di una sorta di norma di garanzia per le prerogative loro riconosciute. Negli statuti era così stata inserita una rubrica nella quale si prevedeva il rispetto da parte del comune degli accordi stipulati al momento della fondazione di Cherasco con un atto redatto il 13 dicembre 1243, in cui i signori di Manzano cedevano al comune di Alba “contitum et iurisdictionem” su Manzano e il suo distretto e contemporaneamente si obbligavano a partecipare alla costruzione della nascente Cherasco, il tutto a fronte di una serie di condizioni e garanzie¹⁹. E il dovere di rispettare questi accordi era stato confermato con un atto del consiglio di Alba nel 1251²⁰, ma proprio questa necessità di ribadire la questione fa sospettare che i signori di Manzano lamentassero come il contenuto del patto non trovasse sempre completa e pronta applicazione. Così è assai probabile che nel momento in cui Cherasco, con la disgregazione dei domini angioini, si liberò dal controllo albese e iniziò ad agire come un libero comune, i *domini de Manciano* ritenessero necessario che la comunità si assumesse in modo esplicito quegli obblighi a suo tempo sottoscritti dalle massime autorità di Alba e ne facesse buona nota inserendo una specifica norma negli statuti.

Il comune di Cherasco se da un lato cercava di affrancare sempre di più i propri *homines* dal controllo degli antichi signori (i Manzano) dall'altro era bene attento ad evitare che altri esponenti di ceti patrizi potessero limitarne la libertà e condizionare indirettamente il potere del comune stesso; dunque gli abitanti di Cherasco dovevano essere considerati liberi e il podestà e il vicario non dovevano tenere conto “de aliqua servitute vel statu contra aliqua persona de Clarasco”²¹. La rubrica così come ci è pervenuta contiene però una postilla, frutto di un'aggiunta della seconda metà

fronti dei signori, perché “oppressi dal peso di fodri, banni, maltolte, angarie, perangarie e altre numerose estorsioni, cosicché erano resi troppo deboli per poter sostenere gli oneri della città e del comune di Vercelli”. Cfr. l'analisi del documento fatta da F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, pp. 284-287. Anche la città di Alba concesse carte di cittadinanza collettivo, che pur non sottraendo completamente i rustici al controllo signorile, li equiparavano ai cittadini per quanto riguardava i doveri fiscali e militari, PANERO, *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 137 sgg.

¹⁹ *Appendice documentaria al Rigestum* cit., pp. 125 e sgg., doc. 107, 13 dicembre 1243.

²⁰ *Historiae patriae monumenta edita iussu regis Caroli Alberti* (HPM), *Chartarum*, II, Torino 1836, coll. 1504-1505, doc. del 22 settembre 1251.

²¹ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, coll. II, f. 8r.

del Trecento, che ci mostra un comune ormai sotto il controllo di una delle grandi signorie impegnate nella costruzione di stati regionali o sovraregionali: “salva sempre la fedeltà al signor Galeazzo conte di Virtù”²².

Il neonato comune cheraschese era attento all’invadenza di poteri signorili preesistenti alla fondazione della villanova, ma doveva anche fare i conti con le mire egemoniche di altri potenti centri vicini. Pare di poter leggere in quest’ottica la rubrica che escludeva la possibilità per le persone provenienti da alcuni comuni di diventare abitanti di Cherasco²³. Il divieto assoluto era decretato nei confronti di quanti provenissero da Asti, Alba, La Morra e Bra, i primi due in contrasto aperto con Cherasco, come dimostra il trattato di pace del 1277 (Alba in particolare non rinunciava alle sue pretese sul borgo)²⁴, La Morra in quanto centro satellite di Alba²⁵ e Bra perché comune soggetto al controllo astese²⁶. Pare quasi che il ceto dirigente cheraschese temesse un ingresso di “infiltrati” dai centri nemici, i quali potessero attentare alla libertà e all’indipendenza del comune, un pericolo da scongiurare anche prevedendo una sanzione piuttosto pesante, dieci lire astesi, per chi, originario di quei centri, avesse ottenuto l’iscrizione tra gli *habitatores* di Cherasco, ma anche per il podestà o il vicario che avessero promosso tale riconoscimento. Nel divieto alla “cittadinanza”, accanto agli abitanti dei comuni nemici, troviamo ancora una volta l’altra categoria ritenuta pericolosa per la vita comunale, quella dei signori di banno. La proibizione si estende quindi a quelle persone, provenienti da qualsiasi luogo, che abbiano sotto il proprio controllo uomini, castelli o paesi, così come i castellani o quanti abbiano *homagium vel signoria* da parte di altre persone²⁷. Chi non appartenga alle categorie citate e sia “homo bone fame et

²² *Ibid.*, “salva semper fidelitate domini Galeaz et comiti Virtutum”. Sui rapporti tra la signoria viscontea e il comune di Cherasco, con particolare riguardo all’ingerenza della prima nell’amministrazione della giustizia, cfr. il capitolo 6 di LANZARDO, *La giustizia* cit.

²³ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, coll. II, f. 9r, “De certis personis in habitatoribus Clarasci non recipiendis nisi ut infra”.

²⁴ LANZARDO, *La giustizia* cit., p. 16.

²⁵ Sulla fondazione di La Morra cfr. R. COMBA, *La villanova dell’imperatore. L’origine di Cherasco nel quadro delle nuove fondazioni del Comune di Alba (1199-1243)*, in *Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova*, a cura di F. PANERO, Cuneo 1994, pp. 71-85.

²⁶ In merito alle vicende braidesi della seconda metà del XIII secolo e al controllo esercitato dal comune di Asti si veda F. PANERO, *Il comune di Bra fino alla metà del Trecento*, in *Storia di Bra dalle origini alla Rivoluzione francese*, a cura di F. PANERO, I, *Le origini di Bra. Il medioevo*, Savigliano 2007, pp. 224-229.

²⁷ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, coll. II, f. 9r, “Statutum est quod nulla persona de Ast vel Alba seu districtu et iurisdictione ipsorum sive posse nec non de Murra vel Brayda possit modo

pacificus”, previa l’approvazione del consiglio maggiore, potrà essere inserito “in libro Clarasci de habitatoribus secundum consuetudinem antiqua”. La rubrica successiva, anch’essa cassata nella versione degli inizi del Quattrocento, prevedeva una via alternativa per ottenere il riconoscimento di *habitor*, ovvero l’aver abitato per dieci anni consecutivamente nel borgo o in alternativa avere pagato le tasse al comune di Cherasco²⁸.

Un’ultima notazione, riguardante i rapporti con i poteri signorili presenti nei territori confinanti con Cherasco, merita una rubrica riguardante le pene da comminarsi a chi causasse volontariamente danni alle proprietà altrui²⁹. Forse per deferenza verso il presule – che oltre a quello religioso rivestiva un ruolo politico importante nell’area, seppure ormai limitato dal comune di Alba³⁰ – agli uomini a lui soggetti veniva garantito un trattamento speciale, prevedendo che il vescovo o un suo funzionario (*gastaudus*) fossero avvisati della sanzione comminata al danneggiatore e fosse data loro la possibilità, entro otto giorni, di pagare in sua vece la multa. Se questo non fosse avvenuto, il podestà e il vicario erano tenuti a sequestrare beni posseduti in Cherasco dai compaesani del danneggiatore in misura tale da poter rifondere il danno e pagare la sanzione prevista dagli statuti.

2. I beni comuni

L’altro principale gruppo di norme che non trovarono più spazio, almeno in quella forma, nella versione statutaria dei primi del Quattrocento è riconducibile alla gestione dei beni collettivi o comunque appartenenti al comune.

Una norma, che chiude la seconda collazione, dispone come gli atti di vendita, ma anche di acquisto di beni o proprietà (*de rebus sive possessio-*

aliquo recipi in habitorem Clarasci, nec non alia quecumque persona undecumque sit quod habeat seu teneat vel quasi seu habere vel tenere dicitur sub se iurisdicionem hominum vel castri ville vel alterius loci, nec non aliquis (*sic*) castellanis (*sic*) vel alia persona habens homagium vel signoria aliquorum hominum”.

²⁸ *Ibid.*, coll. II, f. 9v. Nella versione quattrocentesca (BCC, *Fondo Adriani*, Ms. C/XIV/182, f. 28) e in quella a stampa degli statuti (*Statuta et ordinationes* cit., p. 56) le condizioni per ottenere la qualifica di *habitor* cambiano profondamente, essendo incentrate sulla necessità di possedere un immobile.

²⁹ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, coll. V, ff. 2r e 2v. La rubrica è pervenuta incompleta per la mancanza del foglio precedente.

³⁰ Sulle politiche territoriali albesi e i contrasti con l’autorità vescovile cfr. PANERO, *Comuni e borghi* cit., in particolare alle pp. 137-163.

nibus), da parte del comune debbano essere sottoposti dal notaio alla ratifica del consiglio maggiore, a cui compete anche determinare i prezzi³¹. Un principio ribadito in un'altra rubrica dove, oltre a prevedere l'obbligo per podestà e vicario di fare rispettare gli atti di vendita o di cessione a titolo di pagamento (*in soluptum*) da parte del comune a favore di privati, prevede che quando sia necessario il rinnovo di "pacta alia et conventiones facta et factas per potestatem et vicarium" la competenza sia del consiglio maggiore³². Gli statuti contemplano anche il divieto di accogliere ricorsi sulla cessione di beni di proprietà comunale dati *in soluptum*³³.

Gli statuti nella loro versione più antica sembrano quindi impegnati ad affidare la gestione dei beni comunali all'assemblea più ampia, il consiglio maggiore³⁴, per garantire così un più diffuso controllo ed evitare casi di peculato o malversazione da parte di singoli o di gruppi. Un fenomeno che non doveva essere così raro se il comune dovette ricorrere all'autorità morale della Chiesa, questa volta impersonata dai padri domenicani³⁵, per recuperare i beni sottratti dagli amministratori infedeli: "Duos fratres predicatorum eligat potestas cum quibus se debeant concordare illi qui de here communis malle et iniuste habuissent et teneantur illi duos sub ordine suo in perpetuum ea que fuerant dicta vel revellata et nomina illorum tenere privata, hoc faciat potestas secundum voluntatem consilii et illud quod dicti fratres fecerint comune firmum habeat et de eo quod restauratum fuerit habeant medietatem per vestimentis vel alliis necessariis et alliam medietatem habeat comune"³⁶.

³¹ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, coll. II, f. 12v, *Rubrica de instrumentis faciendis de infrascriptis in consiliis maioribus Clarasci*.

³² BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, coll. II, f. 1v, *Rubrica de observandis instrumentis vendicionis et dacionum in soluptum aliquibus personis Clarasci et pactis factis per comunem Clarasci et nomine ipsius comunis per aliquos homines*.

³³ *Ibid.*, *Rubrica de non audiendo aliquam personam conquerentem vel aliquid petentem super rebus venditis vel datis in soluptum*.

³⁴ Il Consiglio maggiore era un organismo formato dai rappresentanti dei capi di casa e aveva soprattutto compiti di vigilanza sull'operato delle varie cariche comunali. Sulle competenze del consiglio maggiore in merito alla nomina di alcuni funzionari comunali cfr. LANZARDO, *La giustizia* cit., pp. 53-60 e sull'operato dell'assemblea come tribunale di seconda istanza le pp. 78-79.

³⁵ Sulle vicende della presenza domenicana a Cherasco cfr. B. TARICCO, *I Domenicani a Cherasco*, in *Gli ordini mendicanti e la città. I Frati predicatori-La ricerca erudita cheraschese e la storia degli insediamenti fra Sei e Ottocento*, a cura di D. LANZARDO, B. TARICCO, Cherasco 2009.

³⁶ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, coll. VI, f. 5r, *Rubrica de habentibus iniuste hes vel pecunia communis Clarasci*.

Uno dei beni comuni primigeni – anch’esso soggetto al pericolo di “appropriazioni indebite” – risaliva al periodo della fondazione di Cherasco ed era costituito dal pascolo posto tra il Tanaro e la Stura³⁷, frutto degli accordi tra il comune e i signori di Manzano, che evidentemente avevano ceduto parte di quelle terre di uso collettivo rientranti nel loro *districtus* in precedenza utilizzate dagli *homines de Manciano*, il principale dei villaggi che parteciparono alla fondazione del nuovo borgo³⁸. È ancora una delle norme cassate a parlarci del “*pascum quod est intra Tanagrum et Sturam supra totam illam partem que pervenit comuni Clarasci ex divisione facta cum dominis de Manciano*”, bene che doveva essere tutelato da podestà e vicario affinché tutti potessero liberamente pascolarvi gli animali³⁹. Per favorire qualcuno, o semplicemente per fare cassa, parte del pascolo era stato dato in affitto “a livello” ad un cheraschese, un’operazione che con la rubrica in questione venne dichiarata nulla per garantire la fruizione collettiva del bene, anche se la stessa norma faceva salva un’altra cessione, avvenuta vent’anni prima, quella del bosco annesso al pascolo in questione confermata fino alla scadenza prevista dal relativo contratto⁴⁰. Il pascolo tra Tanaro e Stura era tutelato anche da una norma che prevedeva sanzioni pecuniarie per chi si fosse appropriato di parte di esso, fino a trent’anni prima⁴¹, con l’obbligo di restituire quanto sottratto al comune, così come chi avesse operato “cavando, aroncando vel arumpendo” per impossessarsi di fatto di gorreti, terreni, boschi o gerbidi di proprietà del comune⁴².

³⁷ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, coll. VIII, f. 3r, *Rubrica de pascuo Manzani quod est inter Tanagrum et Sturam manutenendo*. Posto evidentemente alla confluenza dei due corsi d’acqua, oggi località Frascetta.

³⁸ Sul consortile dei signori di Manzano e sul suo ruolo nella fondazione di Cherasco cfr. F. PARNERO, *Insediamenti e signorie rurali alla confluenza di Tanaro e Stura (secoli X-XIII)*, in *Cherasco. Origine e sviluppo* cit., pp. 11-44 e ID., *Comuni e borghi franchi* cit., pp. 193-207.

³⁹ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, coll. VIII, f. 3r, *Rubrica de pascuo Manzani quod est inter Tanagrum et Sturam manutenendo*: “ita quod liceat cuilibet persone pascuere et pascere cum bestiis in dicto pasquo impune”.

⁴⁰ La norma parla di “*instromento vendicionis*”, ma più che di una cessione della proprietà si tratta in realtà di una non meglio precisata forma di affitto, considerato che esiste un termine di validità del contratto.

⁴¹ Trent’anni costituivano la *prescriptio longissimi temporis* prevista per i privati dal diritto romano. Al riguardo cfr. R. RAO, *I beni del comune di Vercelli. Dalla rivendicazione all’alienazione (1183-1254)*, Vercelli 2005, p. 64 (in particolare la nota 199).

⁴² BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, coll. VIII, f. 3v, *Rubrica de dimitendo comuni illud quod acceptum fuerit de pascuo*.

Un altro bene comune di cui abbiamo notizia attraverso gli statuti del 1371, ma del quale si perderà traccia nella versione quattrocentesca, è il bosco del Giuminella⁴³. Si tratta di un'ampia area, posta al limite sud-est dell'allora territorio comunale cheraschese e oggi facente parte del comune di Narzole. Il bosco doveva estendersi soprattutto nei dintorni dei letti dei torrenti Giuminella e Mondalavia nella zona che oggi ospita le frazioni San Nazario e Moriglione. I "nemora Giuminelle et Costarum" erano "banita", ovvero a tutti era vietato tagliare la legna, con pene varianti tra i 5 e i 10 soldi, a seconda se si fosse operato con l'aiuto di un carro o senza. Il podestà poteva porre dei guardiani per individuare i trasgressori.

Come detto, al momento di far redigere la copia miniata dei primi anni del XV secolo i *capitulatores* decisero che le norme relative al pascolo di Manzano e al bosco *bannitum* del Giuminella non fossero più trascritte, assai probabilmente perché i beni in questione erano stati alienati dal comune in momenti di particolari difficoltà economiche, di cui abbiamo testimonianza nei documenti⁴⁴. Negli statuti del periodo orleanese rimase però memoria degli antichi beni collettivi in una rubrica dedicata ai boschi di Cervere, anche loro soggetti a *bannum* in quanto "sunt communis"⁴⁵. Il comune aveva evidentemente mantenuto la proprietà di aree collettive intorno a Cervere, sebbene questa località – che fino alla metà del XIV secolo aveva fatto parte integrante del territorio cheraschese – sotto gli Angiò fosse stata donata a Corradino de Brayda e si fosse costituita poi in una realtà autonoma⁴⁶. D'altra parte, ancora in piena età moderna, il comune di Cherasco e quello di Cervere gestivano insieme un "pasquo indiviso"⁴⁷. La norma a tutela della proprietà pubblica dei boschi di Cervere ebbe peraltro lunga vita, in quanto conservata anche nell'edizione a stampa del 1642 degli statuti⁴⁸.

⁴³ *Ibid.*, coll. VIII, f. 5r, *Rubrica de nemoribus Juminelle et finis Narzolearum*.

⁴⁴ Ad esempio il 4 novembre del 1392 Ludovico d'Orléans concede 400 fiorini genovesi per effettuare riparazioni alle mura e fortificare Cherasco, che non è in grado di sostenere la spesa. BCC, *Fondo Adriani*, faldone 120, fascicolo 80. Nel documento si dice che il borgo nei quattro anni precedenti è stato colpito da due gravi epidemie. Sull'alienazione dei beni comunali si veda il caso di Vercelli, in RAO, *op. cit.*, in particolare il capitolo IV.

⁴⁵ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. C/XIV/182, *De boschis Cerveriarum non venditis*, f. 50v.

⁴⁶ D. BACINO, *Il territorio della villanova di Cherasco (secoli XIII e XIV)*, in *Cherasco. Origine e sviluppo* cit., pp. 142-143.

⁴⁷ BCC, *Fondo Adriani*, faldone 319, doc. 1.24, 16 marzo 1571, *Copia di sentenza arbitramentale sulla distinzione dei confini e divisione del "pasquo indiviso" tra la comunità di Cherasco e quella di Cervere*.

⁴⁸ *Statuta et ordinationes illustris civitatis Clarasci* cit., pp. 115-116: *Rubrica de boschichis (sic) non vendendis*.

3. L'abbigliamento

Tre dei circa quaranta *capitula* cassati aprono un piccolo scorcio sull'abbigliamento dei cheraschesi nella seconda metà del Trecento. Scopriamo così l'esistenza di drappieri e mercanti che vendono panni, affidandoli anche ai sarti perché li mostrino ai clienti che intendono farsi cucire un abito, sarti che non dovranno però consegnare loro la stoffa se prima il cliente non abbia pagato il commerciante o il drappiere. Qualora il saldo non sia avvenuto, il sarto sarà tenuto a versare lui il prezzo della merce, pena una multa di 5 soldi e l'obbligo di effettuare il pagamento entro tre giorni. Drappieri e mercanti consegnavano ai sarti non solo panni, ma anche “fustanicum, bambacium et caudatum”⁴⁹. Stoffe diverse destinate a clienti differenti, per ricchezza e posizione nella scala gerarchica della comunità.

L'abito è da sempre un elemento distintivo dei ceti sociali e lo sapevano bene i maggiorenti del comune quando approvarono la norma con cui vietavano alle servette (*pedisece*), alle balie (*baiule*) e alle domestiche (*domicele*), che vivevano presso una famiglia in Cherasco, di portare abiti provvisti di coda o di uno strascico: le loro vesti avrebbero dovuto essere “altas sive altos a terra”. Tra il personale femminile della servitù dei *domini* cheraschesi si era probabilmente diffusa l'abitudine di imitare l'abbigliamento delle padrone, magari utilizzando qualche “panos laneos et lineos” smesso dalle stesse. Un comportamento ritenuto sconveniente dai consiglieri del comune (espressione delle famiglie dei maggiorenti cheraschesi) per la “confusione sociale” che poteva ingenerare e al quale bisognava subito porre un freno⁵⁰.

Orientata a tutelare i ceti più bassi sembra invece la norma che fissava un vero e proprio calmier dei prezzi praticati per la fattura degli abiti e che ci offre uno spaccato degli indumenti diffusi tra poveri e ricchi nella Cherasco del XIV secolo⁵¹. Per gli indumenti più modesti e destinati ai ceti popolari il comune fissava valori massimi per i compensi che potevano essere richiesti dai sarti, mentre lasciava alla libera contrattazione la determinazione del prezzo quando l'indumento rientrasse tra quelli più lussuosi e il cliente appartenesse quindi al ceto dei *domini*. Diciotto denari della moneta corrente in Cherasco è il massimo che può essere chiesto per l'*incis-*

⁴⁹ BCC, *Fondo Adriani*, Ms. B/VII/60, coll. VII f. 6v.

⁵⁰ *Ibid.*, coll. III, f. 9v, *Rubrica de pediseceis et baiulis et domicellis*.

⁵¹ *Ibid.*, coll. VII, ff. 7r e 7v, *Rubrica de salario sartorum pro suo labore accipiendo ut infra*.

sura, l'*insutura* e la *factura* di *tuniche* e *cotte*, ma anche per vari tipi di mantello (*togha*, *tabardum*, *capeyronum* e *mantellina*) cuciti con tessuto realizzato con lana di agnello sbiancata (*albacii agnini*) o panno bianco; per abiti realizzati con panno grosso di Torino ovvero panno grosso colorato il limite è fissato in due soldi che salgono a tre in caso “alicuius bonis coloris melioris pani (*sic*)” o a quattro, quando l’abito base sia arricchito di particolari elementi, come maniche, colletti o fodere: “et si haberent subtiliter pontas manicas et collaria cum zandato vel tela tinta sive alia inve-xatura”⁵².

Quando l’indumento però viene arricchito di particolari elementi, tali da farlo rientrare tra gli oggetti di lusso, il prezzo non è più soggetto a calmiere, ma alla libera contrattazione tra committente e artigiano: per gli abiti impreziositi con *viarbere* (gioie) o con *bestie* vel *folie* (probabilmente ricami o elementi rappresentanti animali o vegetali applicati sulla stoffa) il sarto può chiedere ciò che meglio crede (o che riuscirà ad ottenere dal cliente). Anche nel caso del *giponum*⁵³, a fronte dei dodici soldi per la versione più sobria corrisponde la libertà di compenso quando il vestito sia “facto ad scalias vel ad flores vel viarberas serpentes vel alias bestias”. Il medesimo criterio vale per altri tipi di indumenti – come il *fustanicum* per gli uomini (prezzo massimo due soldi) e per la *gonella* delle donne e gli altri indumenti femminili (cinque soldi, che diventano otto quando venga usato un tessuto di maggior qualità)⁵⁴ – e anche in questo caso quando il capo sia realizzato con maggior cura (*subtiliter facta*) per una *domina* il sarto potrà incassare liberamente la cifra concordata “cum ipsis dominabus vel dominis ipsarum”. La rubrica si chiude con un veloce riferimento all’abbigliamento dei bambini e delle bambine (“pro panis puerorum et puellarum”) rimandando ai limiti di prezzo prescritti per la fattura del *fustanicum* e del *giponum* per gli adulti.

⁵² Secondo le definizioni del Du Cange il zandato sarebbe una “tela subserica vel pannus sericus”. C. DU FRESNE DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis. Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a Léopold Favre*, Niort 1883-1887.

⁵³ Una sopravveste, una sorta di giubba alla quale, nella sua versione corta, si potevano allacciare calze o calzoni: cfr. F. BOLLATI DI SAINT-PIERRE, *Illustrazioni della spedizione in Oriente di Amedeo VI (Il Conte Verde)*, Torino 1900, p. 46.

⁵⁴ BCC, Fondo Adriani, Ms. B/VII/60, coll. VII, ff. 7r e 7v, *Rubrica de salario sartorum pro suo labore accipiendo ut infra*: “Et pro gonella vel valdatorio pani grossi et fustanico mulieris popularis et grosso”.

Norme statutarie cheraschesi della prima età moderna

FRANCESCO BONIFACIO-GIANZANA

Il periodo che mi è stato assegnato per analizzare la composizione degli statuti di Cherasco, ovvero quello successivo alle stesure medievali, propone svariati motivi di interesse sia in riferimento alla situazione cittadina all'indomani delle guerre franco-imperiali sia riguardo alla grande modifica socio-culturale che la nuova direttiva di Emanuele Filiberto aveva concretizzato con l'imposizione della lingua volgare nella stesura degli atti.

L'argomento storico è già stato ampiamente analizzato in un precedente convegno svoltosi a Cherasco nel 2009, quando Bruno Taricco e Diego Lanzardo si soffermarono particolarmente sui tragici avvenimenti cittadini¹. Sono fatti noti ai cultori di cose patrie e che trovano la loro conferma nelle descrizioni che di essi fecero Francesco Voersio nelle pagine della sua "Historia"² e Giovan Battista Adriani col suo prezioso "Indice analitico"³.

Non ritengo pertanto utile soffermarmi su tale argomento, se non per far notare una discrepanza che mi crea parecchi dubbi, ovvero il documento 29 agosto 1558, citato dall'Adriani, in cui si legge che il sindaco Giovanni Roffredo, nel proporre al Consiglio di Cherasco di creare una delegazione da inviare al re di Francia per ottenere la consueta conferma degli statuti e privilegi, "cum ob recentem et generalem direptionem, [...] comunitas ipsa iura sua ac scripturas amiserit", chiese "ad bonum finem et effectum comune magis utilem attestari per eosdem dominos consiliarios de iuribus et privilegiis, ac franchisis praedictis etc". L'interrogativo che mi pongo si riferisce a quel "comunitas ipsa iura sua ac scripturas amiserit" e mi pare del tutto improbabile un riferimento diretto agli statuti, quanto piuttosto solo ad alcuni privilegi, affidati a carte che, effettivamente, furono prelevate e di-

¹ B. TARICCO, *Cherasco tra Francia, Savoia e Spagna, in 1559. Dalla Francia ai Savoia. La cessione di Cherasco a Emanuele Filiberto*, a cura di E. LUSSO, G. GULLINO, La Morra 2009, pp. 58-69; D. LANZARDO, *Il sacco di Cherasco del 1557 e le conseguenze delle guerre franco-spagnole*, *Ibid.*, pp. 70-79.

² F. VOERSIO, *Historia compendiosa di Cherasco*, Mondovì 1618.

³ G.B. ADRIANI, *Indice analitico e cronologico di alcuni documenti per servire alla storia della città di Cherasco dal secolo X al XVII*, Torino 1857.

strutte durante il sacco della città. In realtà, anche i documenti del 26 agosto, 11 ottobre e 29 novembre 1560 citati dall'Adriani nell'Indice analitico, si riferiscono generalmente – e direi in maniera consuetudinaria – ad immunità, franchigie, ecc, ma in realtà i capi proposti si riferiscono ad argomenti che nulla o poco hanno a che fare con gli statuti cittadini, andando dalla richiesta di poter eleggere la rosa dei candidati alla lotta contro i porci selvatici. Mi pare, quindi, doversi parlare di privilegi che, agevolmente, il Consiglio dei capi di casa o lo stesso Ludovico Costa, conte di Bene, avrebbero potuto confermare, mentre una ricostruzione del tessuto statutario sarebbe stata di ben più difficile realizzazione.

D'altronde, non riesco a coniugare la presunta gravità della perdita degli statuti con l'esistenza di svariati esemplari degli stessi – ancora conservati nella civica biblioteca – databili 1371, 1409, 1505, per non parlare che di quelli precedenti il sacco della città. Penso, pertanto, che si sia un po' enfatizzato sulla distruzione degli "iura" quando si voglia alludere agli statuti che, in teoria, non avrebbero dovuto essere conservati insieme agli altri atti, ma a parte e in luogo istituzionalmente più confacente – ovvero il palazzo comunale – piuttosto che in una cassa, per quanto robusta, provvisoriamente sistemata nella sacrestia di San Domenico e, quindi, neanche troppo celata di fronte al furore distruttivo della soldataglia del Brissac.

Aggiungo anche che dall'unico e più antico inventario delle carte cheraschesi, ritrovato non in Archivio comunale bensì nella Biblioteca civica, laddove era confluito tutto il materiale che l'Adriani citava come "apud me", e risalente al 1822, sono citati numerosi privilegi e un faldone in particolare (il n. 35), indicato in inventario col titolo "Privilegi", ne raccoglieva ben 105, di cui 59 in un arco temporale che va dal 1243 al 1557, ovvero prima del saccheggio. Ho detto "raccoglieva", perché, in effetti, quanto non fecero le truppe di Brissac lo fecero gli pseudo-storici e gli amministratori cheraschesi che, dopo il 1822, sparpagliarono un po' dovunque la maggior parte di questi importantissimi documenti.

D'altronde, resta ancora da immaginare quale interesse paleografico potessero avere le truppe francesi o quelle formate da mercenari locali, certamente costituite da analfabeti e da gente interessata solo ad eventuali oggetti di valore che fruttassero un confacente riscatto. Andrei anche molto cauto nel dare troppa importanza alla notizia, che riporta il Voersio a pag. 78 della sua "Historia", sul tentato furto di documenti pubblici perpetrato nella notte del 10 dicembre 1563 da alcuni uomini armati e di una terra vicina che, con la connivenza di un Cheraschese, che li fece entrare in casa sua e offrì loro cena – nonostante fosse l'una di notte – si diressero verso la chiesa di S. Domenico per trafugare certe scritture, ma, scoperti da qualche

cittadino che diede l'allarme, dovettero rifugiarsi nella casa del collaboratore ove vennero arrestati, tradotti in castello e rilasciati dopo pochi giorni, a differenza del Cheraschese connivente punito con ammenda. Non si specifica la terra di provenienza dei delinquenti – il che fa pensare che il Voersio non abbia potuto o voluto addossare a qualche municipio viciniore una presunta gravissima responsabilità – ma resta ancora da immaginare anche nel caso di questi apprendisti scassinatori di quale competenza linguistica e amministrativa avrebbero potuto esser dotati per operare la scelta dei documenti ricercati, dato che non siamo più ormai nel clima di saccheggio del 1557.

Non vorrei, addirittura, sospettare che tanto zelo da parte della amministrazione cheraschese potesse piuttosto surrettiziamente mirare a qualche “aggiunta” di privilegi – si dice che non tutto il male vien per nuocere – che, d'altra parte il nuovo duca sabauda preferì concedere per ottenere – come sottolinea il Voersio⁴ – in contraccambio un aumento delle finanze sul prezzo del sale.

Tuttavia, avendo solo voluto lanciare un sassolino nella palude del tacito asservimento all'ipse dixit voersiano, rientro nell'ambito del tema, ovvero sullo sviluppo dell'organizzazione statutaria cheraschese a partire dal XVI secolo sino alla prima edizione a stampa del 1642.

Dalla comparazione delle rubriche che insieme a Diego Lanzardo si è fatta⁵, si può, infatti, notare la quasi totale uniformità di contenuto delle disposizioni statutarie nell'arco di tutta la storia cittadina, il che sta a dimostrare che gli esemplari statuari precedenti erano stati ben conservati e continuavano nella loro funzione di base di partenza per i necessari emendamenti e aggiunte di nuove rubriche più adatte ai tempi.

Nei quattro esemplari esistenti in Biblioteca concernenti il XVI secolo, non risaltano difformità sostanziali nel contenuto se non per quanto concerne la lingua e l'estensione degli ordinamenti.

Praticamente esistono tre copie in lingua latina ed una in volgare: I) 1505 agosto 2⁶; II) 1527⁷; III) 1553 o piuttosto 1557⁸; IV) fra il 1561 e il 1585⁹.

⁴ VOERSIO, *Historia compendiosa* cit., pp. 310-313.

⁵ Cfr. F. BONIFACIO-GIANZANA, D. LANZARDO, *Gli statuti di Cherasco: tavola sinottica delle redazioni tardomedievali e moderne*, in questo stesso volume.

⁶ Bibl. Civ. “Adriani”, Ms. B/XI/148.

⁷ Bibl. Civ. “Adriani”, Ms. B/XIV/183.

⁸ Bibl. Civ. “Adriani”, Ms. B/XI/140.

⁹ Bibl. Civ. “Adriani”, Ms. B/XI/157.

La loro datazione, logicamente – eccetto il caso dell’esemplare del 2 agosto 1505 – è deducibile dall’annotazione che fa il notaio, in funzione di segretario comunale, alludendo o al sindaco che lo ha invitato alla redazione della copia – come per il III esemplare – o a precisi limiti cronologici, come è il caso del IV esemplare.

Le copie I e II terminano con la rubrica “De domibus accurrendis”, la III e la IV sono di maggiore estensione.

Il testo n. 3, con riferimento bibliografico B/XI/140, è redatto dal notaio Pietrino Bocca su invito del sindaco Battista Lunelli: i due periodi del sindacato di costui corrispondono al 1553 e al 1557.

A mio parere sarebbe preferibile indicare come anno il 1557, ovvero l’anno del famoso sacco del Brissac, poiché il prologo di Pietrino Bocca recita così: “Suprascriptam capitulorum seu statutorum copiam, manu mea scriptam, extraxi de suo proprio originale a libro statutorum”. Ecco, pertanto, una conferma di quanto andavo prima sostenendo relativamente all’impossibilità che si siano “riscritti”, dopo gli eventi del 1557, gli statuti ed il verbo “extraxi”, usato dal Bocca, sta proprio ad indicare la sua intenzione di servirsi di una copia precedente.

Per quanto concerne l’estensione delle rubriche, vediamo che dal f. 4 al f. 166 si tratta dei normali statuti già visti negli esemplari precedenti – eccetto alcune modifiche in confronto con quelli del 1371 –, sono in latino e terminano con la rubrica “De domibus accurrendis”. A partire dal f. 167 c’è un proemio e quindi iniziano altre rubriche, con “De pena blasfemantis”, “De iniuriis”, “De furtis”, “De insultu”, “De homicidio”, “Qualiter procedatur ...” sino al f. 170 v.

Al termine di queste nuove rubriche, un altro notaio, Gio. Domenico Cucco, conferma che “Suprascriptas mulctarum refformationes recepi ego Johannes Domenicus Cuchus notarius de Clarasco et communitatis illius loci secretarius, licet aliena manu scriptas, quia alijs implicitis negociis. In fide quorum his me manualiter subsignavi – De Cuchis” e più sotto, sempre in fondo allo stesso f. 170 v, si legge ancora, scritto con medesima grafia¹⁰ e in volgare: “La suddetta copia di n[u]ove refformationi, come di sopra sono scritte, ho extratto io Petrino Bocca dal suo originale”.

Seguono alcuni fogli bianchi e poi, al f. 176, leggiamo ancora, in latino, “... statuta et ordinamenta communitatis Clarasci super daciti et ga-

¹⁰ Si ha l’impressione che i due notai si siano serviti del medesimo scrivano, quella aliena manu come indica Domenico Cucco, che però potrebbe essere la mano di Pietrino Bocca.

bellis composita et reformata sub regimine magni domini Stefani de Veglijs potestatis et capitanei Clarasci et oppera specialis domini Ruffini de Mantellis vicarij susdictus loci scriptaque per presbiterum Anthonium Boffanum de Ceva anno domini 1505 die 2^a augusti”: la stessa data del precedente esemplare di statuti nel quale, però, non apparivano queste nuove rubriche che, evidentemente, erano state scritte a parte e non legate all’esemplare di statuti che noi possediamo.

Le nuove rubriche iniziano al f. 176 e terminano al f. 239 con “De ludis”. Segue la sottoscrizione, in latino, di Pietrino Bocca “per instantiam domino Johanne Roffredo”; e ritorna la concomitanza delle date poiché il Roffredo fu sindaco, eccezionalmente, per due anni consecutivi, proprio nel 1557 – quando fu sindaco insieme a Battista Lunelli – e nel 1558.

Nella disamina di questo esemplare degli statuti ci sono, dunque, degli elementi non chiari e che meriterebbero una più approfondita indagine per chiarire meglio il significato di quella “intromissione” in volgare in un testo antecedente il 1561.

Il miglior testo degli statuti è, certamente, quello successivo, che dovrebbe riportarsi ad una data non antecedente il 1561. “Inseguendo l’ordinamento di S.A. oggi darò principio al scrivere volgare e così perseverarò nel migliore modo che potrò e, non potendo sodisfare a tutti, si contenteranno havermi per istesso”: recita così la dichiarazione con la quale il segretario comunale Domenico Cucco, sotto il sindacato di Tomaso Bianchetto, inizia la stesura dell’ordinato di Consiglio in data 11 luglio 1561.

Il documento passò assolutamente inosservato agli occhi del Damilano e dell’Adriani: e non c’è da stupirsi considerando il taglio unicamente erudito che entrambi avevano dato alla loro attività, mentre l’analisi documentaria di oggi mostra una sensibilità ben diversa e più attenta ad un fatto apparentemente solo linguistico, ma in realtà soprattutto politico, sociale e, perché no, culturale.

Dal punto di vista contenutistico questa redazione non differisce dalla precedente che per alcune annotazioni: come quando il Cucco nota di aver unito alcune rubriche perché simili: “se lassiano quatro susseguenti capituli che parlano delli fossati e sendo della substanza di precedente essendo superchio di novo farne menzione”, e terminando, come il precedente con la rubrica “De ludis” e aggiungendo in ultimo, ma chiaramente come notazione a parte, la “Sentenza con quelli di Bra” del 1565-71.

A mio avviso, l’importanza di questo documento per la storia dello stato sabauda è eccezionale e non mi riferisco tanto all’esemplare statutario in sé, quanto al punto fermo che, nel futuro socio-culturale del Piemonte, il duca aveva con esso segnato.

Emanuele Filiberto, primo fra i sovrani di casa Savoia, aveva realizzato una patria e non più quanto sprezzantemente ma realisticamente avrebbe dichiarato il Metternich tre secoli dopo, ovvero una mera espressione geografica. L'aver trasportato la capitale a Torino nel 1560 era stato un atto di coraggio e di lungimiranza politica, ma non meno importante e prammatica era stata la rinuncia ad una Ginevra, ormai guadagnata alla causa calvinista, piuttosto che Losanna e il Vaud: aveva dunque chiuso i contenziosi territoriali sulla frontiera elvetica, sì che nel 1575 l'intero ducato risultò finalmente libero da ogni occupazione straniera. Poteva ora – nonostante la pesantissima eredità che la gestione paterna del territorio gli aveva lasciato – porre mano ad una vera e propria rifondazione dello stato sabauda. Accanto alla nuova capitale egli aveva ripristinato i senati di Savoia e di Piemonte, aveva riformato il Consiglio di stato, creato la Corte dei conti, rinnovato tutto il corpo legislativo e l'organizzazione fiscale ponendo, in tal modo, le basi di un'amministrazione finanziaria solida e fondamentale per lo sviluppo di uno stato nei secoli a venire: strumento indispensabile, quest'ultimo, per la realizzazione di un esercito che avrebbe do-



Fig. 1 - Cherasco. I portici lungo la *platea*, con resti di strutture tardomedievali (foto E. Lusso).

vuto costituire l'ossatura forte per una nuova politica ed una scuola importante di disciplina e di fedeltà dinastica. Nuovi accordi doganali ed editti economici avevano rimesso in moto l'agricoltura, con l'introduzione della coltivazione del riso e lo sfruttamento del baco da seta e, di conseguenza, anche il commercio era decollato.

Il 1561 era stato anche l'anno in cui due decreti avrebbero offerto l'occasione per un salto di qualità in campo sociale, con la riconferma dei privilegi agli ebrei, limitando nel contempo i tassi d'interesse nonché promuovendo l'istituzione a Torino del Monte di pietà e ordinando che tutti gli atti ufficiali fossero redatti in lingua italiana onde favorirne la generale comprensione.

Rappresentava, quanto si è venuto elencando, un insieme di atti e di norme che miravano chiaramente alla nascita di uno stato forte e pertanto accentratore: di monarchie in Europa ve ne erano parecchie e anche di antica esperienza, ma in realtà solo quella francese offriva ad Emanuele Filiberto il senso della compattezza territoriale ed essa per secoli sarebbe stata un esempio da seguire in tutti i campi, da quello amministrativo a quello architettonico a quello linguistico e letterario in senso lato.

Ora si dà che nel 1539, a Villers-Cotterêts Francesco I avesse promulgato un'ordonnance, suddivisa in 192 articoli, con la quale veniva introdotta una riforma della giurisdizione ecclesiastica, la riduzione di alcune prerogative delle città e resa obbligatoria la tenuta dei registri di battesimo. Essa, tuttavia, è soprattutto nota per aver stabilito il primato e l'esclusività della lingua francese nei documenti pubblici, divenendo così anche la lingua ufficiale del diritto e dell'amministrazione, scardinando definitivamente la supremazia del latino ed annullando praticamente ogni espressione linguistica regionale. In quegli anni Ronsard e gli altri autori della Pléiade collaboravano alla politica culturale nazionale in attesa che Richelieu, con l'istituzione dell'Académie, completasse l'opera. Tutta l'Europa ne avrebbe risentito, anche se in minima parte ne avrebbe tentato l'emulazione; e che dire, allora, pensando all'Italia e riflettendo sul fatto che già nel Trecento, unico esempio planetario, Dante, Petrarca e Boccaccio avevano creato una lingua nazionale, strumento "inutile" per la pochezza culturale dei governanti nostrani.

Ma troppo esulerebbe il discorso dalla stringatezza necessaria a questa relazione sulle eventuali modifiche apportate nel corso degli anni dagli statuti municipali. Già Lanzardo ha indicato le novità legate a cambiamenti di regime, anche se – come si è già accennato – le differenze sostanziali sono praticamente inesistenti: anche nell'esemplare in volgare, dal f. 122r inizia l'elencazione delle gabelle già citate relative al 1505.

Per sanare le piaghe dello stato, il duca aveva certo bisogno di molto denaro e ad Emanuele Filiberto non restava altra soluzione che meglio distribuire i balzelli ed estendere a tutto il dominio il monopolio del sale, un'imposta iniqua e gravosa che fu costretto a temperare introducendo una imposta diretta – il tasso – sulle terre. Un segno di forza nei confronti delle amministrazioni municipali, già ampiamente vessate, le quali – come si è visto per Cherasco – ottenevano in cambio la riconferma degli antichi privilegi, un generoso acconsentimento sovrano a salvaguardia di una tradizione che, tutto sommato, ben poco incideva nella politica governativa.

Si è già sottolineato l'esigenza ducale per l'introduzione della lingua volgare nell'amministrazione e ciò rappresentava un nuovo concetto di uniformità che veniva sempre più a porsi in contrasto con poteri e diritti pubblici di impronta medievale: ora si fa chiaramente comprendere che si è giunti al momento del passaggio dallo ius municipale allo ius principis, alla lex e i giuristi umanisti ne avevano posto la base creando la generale ed ineludibile consapevolezza di un diritto unitario, positivo, che andava a sostituire quel diritto particolare che aveva marcato lo spirito municipale.

La visione moderna e pragmatica di Emanuele Filiberto e dei suoi successori aveva avuto la sua culla nel nuovo concetto di nazione territorialmente, amministrativamente e culturalmente intesa.

Il mio desiderio di sottolineare qui la portata dell'editto del 1561 per l'uso del volgare, credo possa equipararsi nei suoi frutti a quanto apporteranno le altre innovazioni di Emanuele Filiberto: fu difficile, questo è vero, l'impatto che tale decisione ebbe sui vari Domenico Cucco. Abbiamo visto che egli si scusa di fronte ai suoi lettori, quasi essi non fossero solo i partecipanti al Consiglio cittadino, ma avesse anche un occhio di riguardo per tutti coloro che nei tempi a venire avrebbero preso in mano gli Ordinati. Non è stato facile neppure per il sottoscritto trascrivere questi statuti – e quanto spesso ho rimpianto l'uso del latino – ove pare che la sola competenza necessaria fosse quella della lingua piemontese, quando mi scontravo con termini incomprensibili per la cui decifrazione più mi aiutò la conoscenza dialettale dei miei colleghi che non il paludato Du Cange.

Resta, a questo punto, l'impegno per una edizione critica degli statuti cheraschesi: gli indici sono stati informatizzati ed una loro collazione è ormai possibile senza problemi. La disponibilità di esemplari, che si è già messo in evidenza, rappresenta senza dubbio un prezioso punto di partenza ed una garanzia di un felice compimento dell'opera.

Gli statuti di Cherasco: tavola sinottica delle redazioni tardomedievali e moderne

FRANCESCO BONIFACIO-GIANZANA E DIEGO LANZARDO

La tabella seguente costituisce una tavola sinottica degli indici di alcune versioni degli statuti conservate nella sezione Manoscritti della Biblioteca comunale di Cherasco. In particolare sono state prese in considerazione quelle del 1371 (in latino, Ms. B/VII/60), del XV secolo (in latino, Ms. C/XIV/182), del 1575 (versione in volgare, Ms. B/XI/157) e del 1642 (edizione a stampa, Ms. B/XI/158).

Per quanto riguarda i titoli dei capitoli in latino è stata seguita la forma della copia in pergamena quattrocentesca. Per la versione del 1371 la numerazione è espressa in numeri romani per la collazione e in cifre arabe per il foglio, per quella del XV secolo e del 1575 i numeri si riferiscono ai fogli, mentre per l'edizione a stampa del 1642 indicano le pagine.

I testi e di conseguenza i contenuti delle singole rubriche possono essere diversi nelle differenti versioni. Nella copia del XV secolo talvolta può esserci qualche lieve differenza tra il titolo della rubrica e quello riportato nell'indice. In questa tavola non sono riportate una quarantina di rubriche presenti soltanto nella versione del 1371.

Note	1371	Rubriche	XV sec.	1575	Rubriche	1642
¹	Manca	Proemium capitulorum communitatis Clarasci collatio prima	1r	1r	Il proemio	3
	Manca	De iuramento dominorum potestatis et vicarii Clarasci	1v	2r	Il modo e forma del giuramento s'ha da dar alli signori podestà e vicario di Cherasco	3
	Manca	Quod non debeant fieri gratie potestati vel vicario pro communitatem	3r	3r	Che non se debbi far alcun dono o grazia all'podestà o al vicario delle cose del comune	7
	Manca	Quam penam domini potestas et vicarius possint imponere in eorum preceptis	3v	4r	Qual e quanta penna possino gli signori podestà e vicario imponer nelli luoro comandamenti	8
	Manca	De consilio maiori Clarasci et consiliariis ipsius elligendis et de eorum potestate	3v	4v	Del modo di elleger il consiglio magior e li suoi consiglieri e della luoro possanza	9
	Manca	De consilio privato elligendo et eius potestate	4r	5v	Del modo dell'elletione s'ha da tener nel consiglio	11
	Manca	De centum capitibus domorum elligendis et eorum potestate	5v	6	Come s'habbino d'elleger li cento cappi di casa e la luoro posanza	12

¹ La copia del 1371 è priva della prima collazione.

	Manca	De solutionibus recipiendis per notarios Clarasci pro instrumentis et scripturis qui et quas ipsi fecerint tam iudicialiter quam extraiudicialiter	6r	6v	Del premio s'habbi da dar alli nodarij di Cherasco per li instramenti et scritture haveran fatto giudicialmente e fuori di giudicio	13
	Manca	De officio notarii seu notariorum malefictorum comunis Clarasci	7r	8	Dell'officio del nodaro o vero nottarij delli criminalli del comune di Cherasco	15
	Manca	De condemnationibus ponendis per notarios in carta sive bergamena	8r	8v	Che le condemnationi si scriverano per detti nottari in carta o bergamina	16
	Manca	De iuramento notariorum malefictorum et causarum civilium	8r	8v	E'l giuramento si darà alli nottarij delli criminalli et delle cause civili	16
	Manca	De denuntiatione accusato facienda per notarium	8r	9r	Che il nodaro farà far la denontia al accusato	17
	Manca	De defensione non scribenda nisi data fuerit ut infra	8v	9r	Che non s'debbi scriver l'diffesa se non he data sotto la forma sottostante	17
	Manca	De compellendis notariis ad restituendum instrumenta	8v	9v	Del modo di constringer li nottari a restituir gli instrumenti in publica forma	18
	Manca	Quod potestas, vicarius vel notarius malefictorum non possint refirmari in ipsorum officio ultra unum annum	9r	10r	Che il signor podestà e vicario nè il nottaro delli criminalli non posino esser confirmati nelli luoro officii passato l'anno	19
	Manca	De hiis qui possunt facere notarii curie sive comunis in libris curie vel comunis	9v	10v	Delle cose puossino far li nottari della corte o del comune nelli libri della corte et comune	19
	Manca	Qualiter elligantur notarii curie extimatores et rationatores minorum et eorum officio	9v	10v	Come s'habbino d'elleger li nottarij della corte si estimatori si ragioneri delle cose minutte e del luoro officio	20
	Manca	De sindicis elligendis et eorum officio	10r	11r	Il modo di elleger li sindeci et il suo officio	21
	Manca	De hiis qui tenentur facere sindici comunis Clarasci, fodratorii et taleas colligentes	10v	11v	Che cosa siano tenuti di far li sindaci [del fuodro] del comune di Cherasco [o vero] essatori delle taglie	21
	Manca	De rationatoribus comunis elligendis	11r	12r	Come s'habbino d'elleger li rasoneri dell'comune	22
	Manca	De officio capitulatorum Clarasci et eorum ellectione	11v	12v	Dell'officio dlli capitulatori di Cherasco e del modo di ellegerli	22
	Manca	De capitulis pro cassis habendo que sunt contra libertatem ecclesie	11v	13r	Che tutti li capituli tendanno et vanno contro la libertà della Chiesa siano di nissun vallore cassi et nulli	24
	Manca	De ordinamentis Clarasci observandis	12r	13r	Delli ordini di Cherasco s'hanno d'osserver	24

	Manca	De tenendo syndicatum et reddendo rationem per officiales communis Clarasci finito officio	12r	13r	La forma di tener il sindaco e render ragione delle sue administrationi all'officiali di Cherasco finito il loro officio	24
	Manca	De extrahendo de banno condemnatos contra formam capitulorum Clarasci	12v	14r	La forma del cavar dal bando gli condannati contro l'ordine delli capitulli di Cherasco	25
	Manca	De non auferendo penam ultra quam sit banum	12v	14r	Che non se debbi riscoter maggior penna di quello sarà il bando	26
	Manca	De iuramento familiarium potestatis et vicarii	13r	14r	La forma del giuramento delle fameglie del podestà e vicario	26
	Manca	In quibus casibus potestas et vicarius possint inquirere ex eorum officio	13v	14v	In quali casi puonno il podestà et vicario inquirir per il suo officio	27
	Manca	De non comedendo, vel bibendo cum officialibus publicis Clarasci	14r	15v	È di più ordinato che nisuna persona di Cherasco o ivi habitante non possi ne devi mangiar ne bere con alcuni delli officiali cioè podestà e vicario o con altri della fameglia nel distretto di Cherasco	28
	Manca	De quatuor elligendis qui inquirant res et bona minorum et de eorum creatione, datione et satisfactione	14r	15v	Che s'habbino d'ellegere quatro qualli ricerchino le cose e beni delli pupilli e minori e come s'habbino d'ellegere e dar idea sigurtà	29
	Manca	Quod minores vigintiquinque annis non possint contrahere nisi ut infra	16r	17v	Che li minori di vinticinq anni non puossino far niun contrato salvo nella forma che sigue	32
	Manca	De duobus hominibus elligendis ad inquirendum muros, portas, cunicula et pontes qui sunt in Clarasco, iurisdictione et posse	16r	18r	Che s'habbino d'ellegere duoi homini habbino cura di ricercar li muri, le porte, li cunigli osian condutti e li ponti sono nel solo di Cherasco o sia iurisdictione e territorio suo	32
	Manca	De scrineo, sive archivio communis in quo reponantur iura communitatis	16v	18r	Che s'habbino far un archivio ove se conservino tutte le regioni et scritture della comunità	33
	Manca	De pecunia communis non expendenda nisi pro ut infra	17r	18v	Che non si debbino spender li denari dell' comune salvo secondo l' infrascripta forma	33
	Manca	Quod officiales Clarasci teneantur circuire locum et menia	17r	19r	Che li officiali di Cherasco sono obligati circondar e visitar il luoco e muralie	34
	Manca	De pontis et planchis manutenendis	17v	19v	Che si debbino mantener li ponti et planche	35
	Manca	Ut attendantur contractus facti per communitatem	18r	19v	Che s'habbino attendere et osservare li contratti fatti per la comunità	35

Manca	Quod aliquis de Clarasco non possit facere fortalicia in suis possessionibus	18r	20r	Che niuno di Cherasco possi far forteze alcuna nelle sue possessioni e beni	36
Manca	De non faciendo molendinum in posse et iurisdictione Clarasci, paratorem et batotorem	18r	20r	Che non si possino edificar molini ne parrator et batanderi nella iurisdictione e finagio di Cherasco	36
Manca	De comunibus inquirendis	18r	20r	Che si debbino dilligentemente ricercar li beni del comune	36
Manca	De non acquirendo in posse communis Clarasci alicuius temporis	18v	20v	Che non si puosi aquistar nesuna ragione nelle cause del comune per la virtù della prescriptione o possesso di luongo tempo	37
Manca	Quod potestas et vicarius non possint compellere aliquem ad reddendum pignus nisi ut infra	19r	21r	Che il podestà e vicario non possino constringer alcuno a restituir li pegni salvo nella forma che siegue	38
Manca	De manutenendo quemlibet habitantem in Clarasco in sua possessione	19r	21r	Come si debbino mantener tutti li abitanti in Cherasco	38
Manca	Quod potestas vel iudex Clarasci non possint aliquem compellere ut intercedat pro communi Clarasci ut fideiubeat	19v	21v	Che il podestà e giudice di Cherasco non possino constringer alcuno sin sigurtà per il comune	39
Manca	Quod nullus teneatur facere per aliquod capitulum illud quod iam fecerit	19v	21v	Che niun non sij tenuto et obligatto far di nuovo per virtù di qualche capitulo quello che già una volta habbi fatto	39
Manca	De campariis elligendis et officio et salariis ipsorum et aliis suis pertinentiis	19v	21v	Come s'habbino da elleger li camparij e qualli sij il suo officio et il suo salario o vero stipendio e dell'altre sue pertinenze	39
Manca	De salariis campariorum predictorum	20v	22v	Del sallario delli campari	41
Manca	De hiis et eorum bestiis quis et que accusari non possint per camparios, campairelios et alios custodes	21r	23r	Di colloro non puoteno nè loro nè li suoi bestiami esser accusati dalli campari o campiroli [camparioli] e publici guardiani	42
Manca	De campariis quando sunt et constituunt ad emendandum	21v	23v	Quando sarano li campari costituiti all'emende	42
Manca	De non accusando personas vel bestias de danno per alios dato	21v	23v	Che non d'accusi alcuna persona nè bestiami del danno fatto per altri	42
Manca	De non morando per camparios in Clarasco nisi ut infra	21v	23v	Che li campari non possino star in Cherasco salvo nella forma o secondo la forma che segue	43
Manca	De damnis emendandis per camparios	22r	24r	Che s'habbino a dar l'emende delli danni fatti agli campari non ritrovandosi il malfatore	43
Manca	De fructibus per camparios non apportandis	22r	24v	Che i campari non possino portar via niuna sorte de fruti	44

	Manca	De exemplis dandis per notarium mallefitorum de accusis et denuntiationibus	22v	24v	Che s'habbino a dar in notte per li notari delli criminali tutte le accuse e denontie alli campari o alle persone accusate	44		
	Manca	De accusando coram potestate et vicario Clarasci damnum dantes in possessionibus sitis in finibus dicti loci	23r	25r	Che s'habbino da far l'accuse di colloro hanno fatto danno nelle possessioni poste sopra il finagio di Cherasco avanti el podestà o vicario di detto luoco	45		
	²	II/2r	De instrumentis attendendis emptoribus molendinorum et gabelle	23r	25r	Che s'habbino d'attendere et osservar li patti e conventioni contenuti nelli instrumenti delli accompratori delli molini et gabelle	45	
		II/2r	De reducendo homines villariorum Clarasci et maxime capita domorum ad standum intus locum Clarasci	23r	25r	Che s'habbino li homini delli villari di Cherasco a riddur ad habitare nel detto luoco et massime li cappi di casa	46	
		II/2v	De conservandis indemnes habitatores Clarasci pro aliorum occasione qua fuerint impediti	23r	25v	Che si debbino conservar indemni li abitanti di Cherasco quali per occasione et causa d'altri del detto luoco sarano stati impediti o vero haverano subito alcun danno	46	
		II/2v	De non molestando aliquem in sua possessione vel tenuta	23v	25v	Che non si debbi mollestar nisuno nelle sue possessioni	46	
		II/3r	De mercatis observandis	23v	26r	Che si debbino osservar li contratti et mercati fatti	47	
		II/3r	De illis qui debent pro fructu vel pensione alicui habitanti continue in Clarasco	24r	26v	Di colloro sono debitori per il fitto o pensioni ad alcun habitante comunamente in Cherasco	47	
		II/3v	Quod extranee persone teneantur vendere omnia iura et factis quos et que habeant cum hominibus Clarasci	24v	27r	Che le persone forestiere siano obligate render tutte le ragioni e fatti hanno con le persone di Cherasco	49	
		II/5r	De extraneis compellendis ad faciendum debitum creditoribus habitantibus in Clarasco	25r	27v	Che si puossino constringere li forestieri a satisfar alli creditori delli habitatori di Cherasco	50	
		³	II/5r	Ut mulier que se obligaverit cum marito conveniri possit sicut maritus	25v	28r	Che la moglie qual s'obliga insieme col marito possi esser convenuta si come il marito	50
		II/5v	De contractibus tenendis firmis a filio familias	25v	28v	Come e quando li contratti fatti da un figliuolo di famiglia habino luoco et sieno validi	51	
		II/5v	Sicut filius familias vel pater pro ipso obligatur	26r	29r	Come il figliuolo di famiglia o il padre s'obliga per esso figliuolo	51	

² Nella copia del 1371: "De pactis observandis illis qui emerunt molandina molatoria".

³ Nella copia del 1371 Giovanni Battista Adriani annota: "Ma fu alquanto mutato".

	II/6r	Ut granum vendatur ad iustam mensuram Clarasci	26v		29v	Che si debbi vender il grano alla giusta misura di Cherasco	52
	II/6r	De grano recipiendo ad iustam mensuram Clarasci	26v		29v	Che si debbi ricever il grano alla giusta misura di Cherasco	53
	II/6v	De grano non serrando in Clarasco nisi ut infra	27r		29v	Che non si debbi servar il grano in Cherasco salvo per la causa et forma di sotto si contiene	53
	II/6v	De grano et blado reducendis per extraneos intus locum Clarasci	27r		30r	Del grano e biadde hano ridotto li forestieri nel luoco di Cherasco	53
	Manca	De bonis conducendis et conduci debentibus ad locum Clarasci	27r		30r	Delli frutti s'hanno e si devono condur nel luoco di Cherasco	54
	II/7v	De ambasiatore dando persone requirenti	28r		31r	Come s'habi da dar un imbasiatore della comunità alle persone lo ricercherano	55
	II/8v	De pactis observandis habitantibus in Clarasco	28r		31r	Che si debbino osservar li patti fatti alli abitanti in Cherasco	55
	II/8v	De recipiendis in habitatores in loco Clarasci	28r		31r	Come s'habbino a ricever li habitatori nel luoco di Cherasco	56
	III/1r	Qualiter potestas vel vicarius ius reddere debeant et de feriis observandis	28v		31v	Come li signori podestà e vicario debbino render e tener ragioni e osservar le ferie	56
	III/1v	De citatis non comparentibus coram officiali	29r		32r	Di colloro sono citati e non comparono avanti al ufficiale	57
	III/1v	De pignore date accipiendo	29r		32v	Come si puossi prender il pegno per la datta	58
	III/2r	Ad quem terminum pignus date datur	29v		33r	Infra quanto termine si darà il pegno della datta	59
	III/2v	De pignore date restituendo	30v		34r	Come s'habi da restituir il pegno datto	60
4	III/3r	De ponentibus litem vel questionem in minori quantitate quam sit	30v		34r	Di colloro mettono litte o questione in maggiore quantità e somma che non è	60
	III/3r	In quibus casibus libellus dari non debeat	31r		34v	In qualli casi non si puosi dar libello	61
	III/3v	De petentibus debitum iam solutum	31r		34v	Di colloro domandano un debito già pagatto?	61
	III/3v	De termino dando convictis et confessis	31v		35r	Del termine si darà a quelli haveranno confessatto il debito o vero saran statti convenuti	62
	III/4r	De hiis qui non soluerint ad terminum sibi per potestatem vel vicarium datum	31v		35v	Di colloro non pagheranno infra il termine statuitolli per il signor podestà e vicario	62
	III/4r	De querimonia rei pecuniarie	32r		35v	Di qualche querella sporta per conto di denari	63

⁴ Il titolo della rubrica manca nell'indice della versione quattrocentesca.

	III/4v	De conquerentibus de comuni	32r	36r	Di colloro si lamentano del commune	64
	III/4v	De principali conveniendo ante fideiussorem	32v	36v	Che si debbi convenir avanti il pricipalle che è sigurtà	64
	III/5r	Quod quis de Clarasco non possit esse fideiussor pro extraneo	33r	36v	Che nisuno di Cherasco puosi esser sigurtà per un forestiero	65
	III/5r	De dando advocatum non habentibus	33r	37r	Che si debbi dar un advocato a colloro non l'hanno	65
	III/5v	Quod aliquis de Clarasco non possit esse procurator, syndicus vel actor pro aliqua comunitate contra comunitatem Clarasci	33r	37r	Che nisuno di Cherasco non puotti esser procurator, deffensor o attore per qual si voglia causa contro la comunità di Cherasco	66
	III/6r	De filiis emancipandis	33v	37v	Come si emancipano gli figliolli	66
	III/6r	Quod vicarius Clarasci non possit accipere aliquam partem de sallario denariorum qui darentur pro habendo consilium	34r	37v	Che il vicario di Cherasco non puotti prender nisun denari per consular nelle cause s'agittano avanti il suo tribunale	67
	III/6v	De preconizazione fienda contra defunctum vel absentem	34r	38r	Che si debbono far le ende [notifiche] contro un sij morto o absente	67
	III/7r	De cognitore dando	34v	38v	Come s'habbi da dar un cognitor	68
	III/7r	De preceptis et sententiis ferendis et fiendis secundum ius commune vel capitulorum Clarasci	34v	38v	Che li comandamenti e le sentenze si daranno alla forma della ragione comune et delli capituli di Cherasco	69
	III/7r	De iurantibus non habere mobile unde solvant vel etiam nil habere in bonis	35r	39r	Di colloro giurano non haver in beni mobilli che POSSINO pagar et di quelli giurano non haver nisun beni	69
	III/8v	De non restituendo nisi medietatem dotis	36r	40v	Che non se debbi restituir salvo la mittà della dotta	70
	III/8v	De dotibus restituendis	36r	40v	Come si restituiscono le dotti	70
	III/9v	De instrumentis faciendis per maritos uxoribus que instrumenta dotium suarum non habent	36v	41r	Delli instrumenti s'habbino da far per li mariti alle sue mogli qualli non habino ancor nisuno instrumento et dichiarazione delle sue dotti [manca nell' indice]	93
	III/10r	De mulieribus recedentibus a maritis	37r	41v	Delle mogli si partirano dalli suoi mariti	93
	III/10r	De saximentis fiendis	37r	41v	Come s'habbino da far li sasimenti [sequestri]	93
	III/11r	De differentia maioris, medii et minoris	38r	43r	Della differenza s'intende esser tra il magior, mezano e minor	95
	III/11r	De causis diffiniendis et de probationibus fiendis	38v	43r	Del modo di deffinir le cause e di far la prova	95
	III/11v	De firmis habendis et tenendis sententiis olim datis	39r	44r	Che s'habbino da tener per ferme e vallide le sentenze già datte	96

	III/12r	Quomodo et infra quantum tempus possit appellari	39v	44v	Quanto [Come] et infra quanto tempo si puossi appellar	96
	III/12v	De summario iure faciendo manualibus et aliis laboratoribus	40r	45r	Che s'habbi da far ragione sommaria alli manoalli et altri lavoratori	98
	IV/1r	De euntibus ad quam ecclesiam voluerint et cimeteriis claudendis	40r	45r	Che non si debbino constringer nessuno non vadino a qual chiesa più li parerà et non possino elleger una sepoltura o cimitero	98
	IV/1r	Quod nullus ascendat super ecclesiis	40v	45v	Che nissuno puossi montar sopra le chiese	98
	IV/1v	De decimatoribus sive colligentibus decimas in Clarasco	40v	45v	Delli decimatorim o siano quelli collieno [raccolgono] le decime in Cherasco	99
	IV/1v	De nolentibus solvere fodra vel taleas communi Clarasci pro possessionibus quas tenent	40v	45v	De coloro non vorano pagar le taglie al comune per le possessioni vi tengono	99
	IV/2v	De non faciendo amassamentum hominum masculorum occasione aliquarum septimarum	41r	46v	Che non si debbi far amazo [ammassamento] d'homini per occasione di qualche settime	100
	IV/3r	De oblationibus non faciendis et sacerdotibus invitandis occasione sepulture alicuius corporis mortui in missis septimis universalibus	41v	46v	<i>La rubrica riportata nelle precedenti raccolte in questa copia è riunita alla rubrica precedente</i>	100
	IV/3v	De non danda securitate vel fideiussione alicui sacerdoti nisi ut infra	42r	46v	Che non s'habbi da dar segurtà alcuna a nisuno sacerdote salvo nella forma che siegue	101
	IV/3v	De blasfemantibus Deum, Beatam Mariam et Sanctos	42v	47r	Di coloro biastemano Iddio, la beatta sua madre e li santi	101
	IV/4r	De non iungendo boves vel laborando in festis celebrandis	43r	47r	Che non s'agiongeno bovi per lavorar nelle feste comandate	102
	IV/4v	De non iacendo cum aliqua muliere in aliqua ecclesia vel cimiterio vel iurisdictione Clarasci	43r	47v	Che nisuno si debbi ritrovar con alcuna donna in nisuna chiesa né cimiterio in Cherasco et sopra la sua giurisdizione	103
	V/2v	De venatoribus	43v	48r	Delli cassiatori [cacciatori]	103
	V/3r	De cuniculis non capiendis	43v	48v	Che non si debbino prender conigli nelle possessioni de altri	104
	V/3r	De laqueis non ponendis in aliena possessione	44r	48v	Che non si debbino tender lassj nelle possessioni d'altri	104
	V/3v	De columbis et aliis avibus silvestribus super suo accipiendis impune	44r	48v	Che si puossino prender colombi et altri ucelli selvatici nelle sue possessioni senza penna	104
5	Manca	De piscibus non capiendis in piscinis alienis	44r	49r	Che non si debino prender pessi nelle peschere d'altri	105

⁵ Rubrica non presente nella copia del 1371.

V/3v	De bestiis damnum dantibus vel facientibus in bonis extrinsecis alienis	44v	49r	Delli bestiamo che fan danno nelle possessioni d'altri	105
V/4v	De pratis cridandis et bannis et dantibus damnum in eis	45r	50r	Che s'habbino da bandir e cridar li pratti e delle penne si darà a quelle faranno danno	106
V/4v	De inrantibus ortum alienum et non facientibus damnum	45v	50r	De colloro entrano nelli horti d'altrui a ben non facino danno	106
V/5r	De inventis in alienis vineis tam de die quam de nocte	45v	50r	Delle persone si ritrovano nelle vigne d'altri così di di come di notte	107
V/5r	De ovibus inventis in alienis messibus sive bladis	46r	50v	Delle peccore ritrovatte nelle messe d'altri	107
V/5v	De ovibus inventis in alienis bonis de nocte	46r	50v	Delle peccore ritrovatte nelli benni d'altrui di notte	107
V/5v	De bergeriis inventis post ultimam campanam	46v	51r	<i>La rubrica riportata nelle precedenti raccolte in questa copia è riunita alla precedente</i>	108
V/6r	Quod bergeriis non possint oves suas in pastura nec ipsas tenere vel conducere cum ovibus dominorum	46v	51r	Che li bergieri non possino tener né condur in pastura le peccore sue con quelle delli suoi patroni	108
V/6r	De eodem et simili facto	46v	51v	Del medesimo	108
V/6v	De bestiis sub alienis arboribus non ducendis	47r	51v	Che non si debbano menar le bestie sotto li arbori frutiferi d'altri	109
V/6v	De extrinsecis offendentibus in bonis de feriis	47r	52r	Delli forestieri daranno danno nelle possessioni delli abitanti di Cherasco	109
V/6v	De stipula aliena non capienda in campis alienis	47r	52r	Che non si prendi o si porti via la stobbia nelle o dalle possessioni d'altri	109
V/7r	De porcheriis custodiendis	47r	52r	Delli porchari	110
V/7v	De incidentibus seu scarvantibus arborem seu salices alienos	47v	52v	Di colloro tagliano o scarveno salici o arbori d'altrui	110
V/7v	De scalvantibus et sfogliantibus salices alienos	48r	52v	Di colloro scalvano o spoliano li salici d'altri	111
V/8r	De custodibus castrorum ne damnum dent in bonis extrinsecis	48v	53r	Che le guardie del castello non diano danno nelle possessioni d'altri	111
V/8v	De illis qui accusare possunt et custodibus privatis ponendis	48v	53v	Quali sieno colloro possino accusar et che s'habino da metter guardiani privati	112
V/8v	De accusationibus non recipiendis per robaldum et meretricem	49r	54r	Quali siano l'accuse et di qual qualità non si debbino receiver per un ribaldo o per una meritrice	112
V/9r	De accusantibus falso modo	49r	54r	Di colloro accusano falsamente	113
V/9r	Quod custodes portarum accusare possint facientes damnum ut infra	49v	54v	In quali cose li guardiani delle porte posino accusar colloro fanno danno	113

	V/9v	De non faciendo senterium per campos alicuius et non dando damnum consorti	49v	54v	Che non si debbi far un sentiero per li campi d'altrui et non si debbi dar danno al consorte [coerente]	113
	V/10r	De vineis claudendis ne damnus inferatur consortibus	50r	55r	Che habino da tener serrate le vigne et horti acciò non si dij danno alli consorti o sieno vicini	114
	V/10r	De dantibus damnus incidendo vel frangendo in alienis clausuris	50r	55r	Di colloro darano danno o tagliando o rompendo nelli luochi serrati	115
	V/10r	De buris arianandis impune	50r	55v	Che si possono far correr le burie [scoli di acque luride] senza pena alcuna	115
	V/10v	De consortibus quod teneantur claudere de sepe ut infra	50v	55v	Che li consorti sieno obligati volendo l'altro serrar di siepe o spine li suoi ayrali, horti et sedimi di serarli	115
	V/10v	De disclaudentibus alienas possessiones	50v	55v	Di colloro dischioderano le possessioni d'altri	115
	V/10v	De boschis Cerveriarum non venditis	50v	56r	Che non si debbino vender li boschi di Cervere	115
	V/11r	De ponentibus ignem in nemoribus	51r	56r	Di colloro mettono fuoco nelli boschi	116
	V/11r	De non capiendis lignis vel nemoribus in aliena terra possessione seu prato	51r	56r	Che non si debbano prender legni nelli boschi o possessioni e prati d'altrui	116
	V/11v	De facientibus damnus in molandinis vel cluxis molendinorum	51r	56v	Di colloro faranno danno nelli mollini o nelle chiuse d'essi mollini	116
	V/11v	De storta Sturie non facienda	51v	56v	Che non si debbi far storta in Stura	117
	V/12r	De ducentibus trabes, pontonos, vacellos sive naves per Sturiam	51v	56v	Di colloro menano travi, pontoni, carrazzelli o nave per il fiume di Stura	117
	V/12v	De domibus diruendis	52r	57r	Che nissuno puossi rovinar case o edificii	117
	V/12v	De piscatoribus extraneis ut non debeant piscari in posse Clarasci	52r	57r	Che li pescatori forestieri non puossino né devino pescar sopra al territorio e giurisdizione di Cherasco	118
	V/13r	De faciendo ostendi locum accusato	52v	57v	Che si debbi mostrar il luoco dell'offesa dove sia statto accusato dal accusator l'accusatto	118
	V/13r	De denunciatione accusatione vel inquisitione facienda	52v	57v	Delle denontie, accuse et inquisitioni s'haverano da far	118
	V/14r	De ponentibus ignem clandestine vel furtive	53v	58v	Di colloro nascostamente meterano fuoco nelle case d'altri	120
	V/14v	De incendio dato vel facto sive vasto in domo extra locum Clarasci in qua venditum fuerit vinum ad minutum	54r	58v	<i>La rubrica riportata nelle precedenti raccolte in questa copia è riunita alla precedente</i>	120

V/14v	De incendio sive igne posito et facto in nemoribus et gorretis et bestiis postea ad pasturandum in eis non ducendis	54r	59r	Di colloro metrano fuoco nelli boschi e gorretti della giurisdizione di Cherasco non trovandosi cosa non trovandosi come s'habbi da proceder	121
V/15v	De incendiis vel vasto extra Clarascum facto occulte	54v	59v	Delli incendij et guasti occultamente fatti fuor di Cherasco	121
V/15v	De domo combusta vel damno dato furtive cum bestiis interfectis	54v	60r	Delle case brugiate et danni datti d'ascosto et de bestie amalate	122
V/16v	De vulnerantibus et interficientibus alienas bestias vel damna seu vasta facientibus	55r	60v	De colloro amazano o feriscano alcune bestie occultamente	123
VI/1r	De non ponendis banchis vel non in strata magna Clarasci	55v	60v	Che non si debbino metter banchi nella strada grande o maestra di Cherasco	123
VI/1r	De laboratoribus non apportantibus bropas	55v	60v	Che nisuno lavorator possi portar broppe [pali da vigna], palli o frutti a casa sua	123
VI/1v	De infrascriptis extra locum non vendendis	56r	61r	Che nisuno non debbi accomprar per revender fuori del luoco di Cherasco l'infrasritte cose	124
VI/2r	De emptoribus non vocandis per venditores	56r	61v	Che nisuno rivenditor delle cose a menutto non puosi domandar li accompratori vadino da lui	124
VI/2r	De non euntibus obviam facientibus ducentibus merces	56v	61v	Che non debbino andar contro coloro menano le mercantie in Cherasco	125
VI/2v	De piscibus marinis non emendis usque ad horam nonam	57r	62r	Che non si puossi accomprar pessi di mar sino a nona	125
VI/2v	De fructibus non emendis usque ad horam nonam in Clarasco	57r	62r	Che non si debbi accomprar alcuna sorte de frutti sino l'ora di nonna	126
VI/3r	De venditoribus infrascriptarum rerum	57v	62v	Delli rivenditori del infrasritte cose	126
VI/3v	De ponderatoribus elligendis ad ponderandum res venditas ad minutum	58r	63r	Che si debbino elleger quattro pessatori qualli habbino da pessare le cose se venderano a menutto	127
VI/4r	De nundinis in Clarasco celebrandis in festo sancte Marie de medio mense augusti	58r	63r	Delle fere s'hanno da far ogni anno nel luoco di Cherasco	127
VI/4v	De caputio de capite alicuius non accipiendo vel tollendo	58v	63v	Che nessuno non possi né devi prender berretta o capello dal cippo di nesuno	128
VI/4v	De non lanzando ferrum, dardum, lanceam ferratam vel similia per Clarascum	59r	64r	Che non si puossi lanciar ferri, dardi, lance o arme o aste per il luoco di Cherasco	128
VI/5r	De non extrahendo caseum sive lapides per intus locum Clarasci	59r	64r	Che non si debbi jugar a tirar formagi o pietre dentro del luoco di Cherasco	129

	VI/5r	De non compellendo aliquem ne vindemiet	59r	64r	Che non si debbi constringer non vendemi nel suo quando li parirà	129
	VI/5v	Quod unus de domo sufficiat ad aliquod opus communis faciendum	59v	64v	Che basti uno per casa a far alcuna opera o sia lavoro del comune	129
	VI/5v	De debitore retinendo et debitoribus extraneis capiendis	59v	64v	Che si possi dettener un debbitor qual sia forestiero et detteneerli le robbe portasse o havesse seco	129
	VI/6v	De non hedificando super muros communis	60r	65r	Che non si puosi edificar sopra li muri del comune	130
	VI/6v	De non hedificando alte prope muros Clarasci	60v	65v	Che non si puossi far nisun edificio apreso alla muraglia del luoco di Cherasco	131
	VI/7r	De manutenendo muro iuxta portam sancti Martini et portam Burgati	60v	65v	Che si debbino mantener apreso la porta di santo Martino et al Borgatto	131
	VI/7r	De capientibus spaldos	60v	65v	Di colloro prenderano e occuperano li spaldi	131
	VI/7v	De non fodiendo prope murum vel clausuram Clarasci de via impedienda	61r	66r	Che nisuno puossi cavar o far cavar apreso le muraglie né impedir le strade	132
	VI/8r	De reficiendo muro communis si occasione alicuius diruptum fuerit	61v	66v	Come s'habbi da reffar la muraglia fussi cascata per colpa d'altrui	132
	VI/8v	De non capiendo glairam iuxta murum communis	61v	66v	Che non si puossi né debbi prender giara apreso alle muraglie	133
6	VI/8v	Ut aliquis prohibeat alicui capere sabionum vel lapides in glaris	(62) Foglio mancante (v. nota a sinistra)	66 (numero ripetuto sulla pagina)	Che nissuno puossi prohibir che non si prendi sabione o giara grossa	293
7	VI/9r	De volentibus edificare iuxta vias	(62) Foglio mancante (v. nota a sinistra)	66 (numero ripetuto sulla pagina)	Che habbino d'osservar quelli edificherano apreso la strada publica	293
8	VI/9r	Quod ferrarius equorum possit facere districtum et de salario ipsorum	(62) Foglio mancante (v. nota a sinistra)	66 (numero ripetuto sulla pagina)	Che li manescalchi possino far uno stringitore o sia strinzor avanti le sue case e del suo sallario e mercede	293

⁶ Nel testo in pergamena del 1409 mancano i fogli n. 62 e n. 69, pur presenti nell'indice ma, evidentemente, non inseriti nella rilegatura originale. Le relative rubriche, presenti nel testo del 1371, sono state inserite nelle versioni successive.

⁷ Cfr. nota 6.

⁸ Cfr. nota 6.

9	VI/9v	De non fodiendo terram in viam publicam ante domum suam vel alterius nisi ut infra	(62) Foglio mancante (v. nota a sinistra)	66 (numero ripetuto sulla pagina)	Che nisuno puossi cavar terra nella via publica avanti la sua casa o quella d'altrui salvo come siegue	294
10	VI/9v	De vineis Fontanearum claudendis	(62) Foglio mancante (v. nota a sinistra)	66 (numero ripetuto sulla pagina)	Che si debbino chiuder o serrar le vigne di Fontane	294
11	VI/10r	De clausura facienda iuxta viam in villario Fontanearum	(62) Foglio mancante (v. nota a sinistra)	66 (numero ripetuto sulla pagina)	Che s'habbino da far le serrature a presso alla via nel villario di Fontane	295
	VI/10r	Per quam partem sive locum fluere seu currere debeat bealeria comunis Clarasci	63r	67r	Da qual parte o luoco debbi correre l'acqua della biallera del comune	133
	VI/10v	De aqua bealerie non devianda seu accipienda	63r	67r	Che non si debbi prender o menar in altro luoco l'acqua della biallera	134
	VI/10v	De bealeria scuranda et manutenenda	63v	67v	Che si debbi nettar o tener netta la biallera	134
	VI/11r	De pannis non lavandis in bealeria	63v	67v	Che non si debbino lavar li panni nella biallera	134
	VI/11r	De pannis iuxta puteos non lavandis	63v	68r	Che non si possino lavar panni a presso alli pozzi	135
	VI/11v	De coreis non scarnandis vel lavandis in Clarasco vel bealeria	64r	68r	Che non si debbino scarnare ne lavar li corami nella biallera [che] corre per Cherasco	135
	VI/12r	De privatis sive latrinis	64r	68v	Delli retratti o siano necessari privati	135
	VI/12v	De sepo non fundendo	64v	68v	Che non si debbi fonder [illeggibile]	136
	VI/13r	De arboribus sive ceffis non tenendis in confinio posse nisi ut infra	65r	69r	Che non si debbino tener arbori o [illeggibile] nelli confini di duoi possessioni salvo come siegue	137
	VI/13v	De arboribus et ramis pendentibus super possessionibus alienis	65v	69v	Delli arbori che pendono sopra le possessioni o case d'altrui	137
12	Manca	De cavezagnis faciendis super suo	65v	70r	Che facino le cavesagne [passaggi] sopra il suo	138
	VI/14r	De armis non portandis a personis de Clarasco vel extraneis nisi ut infra	66r	70r	Che nisuna persona di Cherasco né forestiera non possi portar arme salvo nella forma che siegue	138

⁹ Cfr. nota 6.

¹⁰ Cfr. nota 6.

¹¹ Cfr. nota 6.

¹² Rubrica non presente nella copia del 1371.

	VI/15r	De possessione rupta	66v		71r	Di coloro intrerano de forza o turberano alcuno nella sua possessione	139
	VI/15v	De meretricibus et hospitantibus ipsas	67r		71r	Che nissuno puossi alloggiar né recetar in casa sua alcuna puttana publica	140
	VI/16r	De inventis in taberna post ultimas campanas	67r		71v	Di coloro che si troverano nelle taverne doppo il suono del ultima campana	140
	VI/16r	De instrumentis factis tabernariis non valentibus	67v		72r	Che li instrumenti fatti ad un tavernaro o sij hoste non siano vallidi salvo nella forma che segue	141
	VI/16v	De credentia non facienda per aliquem tabernarium nisi ut infra	68r		72r	Che nisuno tavernero puosi far credenza salvo alla forma che siegue	141
	VI/16v	De non ludendo in aliqua taberna Clarasci vel iurisdictione	68r		72v	Che non si debbi giocar né in Cherasco né in tutta sua giurisditione	141
	VI/17r	De vino et uvis alibi nati[s] introducendis vel portandis in Clarasco	68r		72v	Che non si possino portar uve in Cherasco né vino natto in altro luoco	142
	VI/17v	De inventis post ultimam campanam extra domum suam	68v		73r	Di coloro si troverano fuori di casa doppo il suono del ultima campana	142
13	VI/18r	De fossatis communis Clarasci vel alienis manutenendis et non peiorandis	(69) Foglio mancante (v. nota a sinistra)		73v	Che si debbino mantener li fossati del comune di Cherasco e di coloro li empirano o guasterano così quelli del comune come delli praiati	295
14	VI/18v	De manutendendo fossato a Manzano usque et cetera	(69) Foglio mancante (v. nota a sinistra)		74r	Che si debbano mantener gli fossati dalla porta di Manzano sino al fossato di sopra	295
15	VI/18v	De fossato quod est a porta Manzani usque ad torretam marchionis	(69) Foglio mancante (v. nota a sinistra)		74r	Del fossato della porta di Manzano sin alla torretta del marchese	296
16	VI/19r	De bestiis mortuis non prociendis in fossato	(69) Foglio mancante (v. nota a sinistra)		74v	Che non si debbino metter nelli fossi bestie morte	297
	VI/19v	De fossato et tampus non faciendis in locis infrascriptis	70r		75r	Che non si debbino far fossi né tampe nelli lochi infrascripti	143

¹³ Cfr. nota 6.

¹⁴ Cfr. nota 6.

¹⁵ Cfr. nota 6.

¹⁶ Cfr. nota 6.

	VI/20r	De facientibus fossata iuxta vias	70r	75r	<i>In fondo pagina l'estensore annota: "Se lassiano quatro susseguenti capituli che parlano delli fossati e sendo della substanza di precedente essendo superchio di novo farne menzione"</i>	143
	VI/20r	De fossatis manutenendis circa stratas infrascriptas	70r			144
	VI/20v	De fossato manutenendo a fossato superiori usque ad rocham pissatoriis	70v			144
	VI/20v	De lapidibus proiectis in locis infrascriptis	70v			144
	VI/21r	De fossato super suo faciendis ut infra	71r	75v	Come s'habbino da far li fossati sopra il suo particular	145
	VI/21r	Ne quis cavet subtus ripas alicuius agri	71r	75v	Che nisuno cavi sotto la rive de alcuna persona cioè possessioni o horti, vigne o sia pratti d'alcuni	145
	VI/21v	De non capiendo [sic - sta per "cavando"] ripam vel de subtus ripas alicuius agri	71r	75v	<i>La rubrica è riunita alla precedente di contenuto identico</i>	145
	VI/21v	De terminatoribus eligendis et terminos ponendos	71v	75v	Che s'habbino da elleger li terminatori quali hanno da puoner li termini	145
17	VI/22r	De puteis et fontibus faciendis et manutenendis in Clarasco	72r	76r	Che s'habbino da far li pozzi et mantener le fontane di Cherasco	146
	VII/1r	De duobus elligendis ad signandum minas mensuras et pondera	72r	76v	Che s'habbino d'elleger doi a segnar le mine et riconoser li pesi e misure et segnarli	147
	VII/1r	De minis et mensuris signandis	72v	77r	Delle mine et misure s'hanno da segnar	147
	VII/2r	De scopellis molendinorum inquirendis	73r	77v	Che si debbino dilligentemente ricercar li scopelli de mollini	148
	VII/2r	De stateris et mensuris incidendis	73v	78r	Che s'habbino da giustar et intagliar tutte le bilanze	149
	VII/2v	De randis coquendis	73v	78v	Delle rande [spianatoi per misure per cereali]	149
	VII/2v	De mensuris et ponderibus inquirendis	74r	78v		Manca
	VII/3r	De tenentibus pensum sive pondus communis	74r	78v	De colloro teneno il peso del comune	150
	VII/3r	De pondere rubi	74r	78v	Quanto debbi esser il peso del rubbo	150
	VII/3r	De mensuris faciendis pro communi et raso et media tesa de ferro	74r	78v	Che si debiino far le misure del comune	150
	VII/3v	De illis qui faciunt panem ad vendendum	74v	79v	Delli panatori [che] fanno pane a vender	151

¹⁷ Nel testo del 1371 leggesi "murandis" e non "manutenendis".

	VII/4v	Ne panaterie vel vendentes panem faciant infrascripta	75r		80r	Che nissuna panatera o alcuna persona qual vendi pane non faci le infrascripte cose	152
	VII/4v	De faciendo meagliatas seu oblatas panis	75v		80r		Manca
	VII/4v	De sacramento fornariorum	75v		80r	Del giuramento se deve dar alli fornari	152
	VII/5r	De hiis qui facere et habere fornarii teneantur	75v		80v	Del obligho han li fornari	153
	VII/5r	De iuramento fornaxariorum et qualiter facere debeant	76r		80v	Del giuramento si deve dar alli fornarij qualli fanno e cosano li mattoni e del suo obligho	153
	VII/6r	De iuramento testorum et testricius	76v		81v	Del giuramento delli tesitori et testrici	154
	VII/6r	De batricibus canapi	76v		81v	Delli battitori di canepi quali stano alli batandori di Cherasco	154
	VII/6v	De sacramento sartorum	77r		81v	Del giuramento delli sartori	155
	VII/7r	De sartoribus ut habeant rasum et anam	77r		82r	Che tutti li sartori debbino tener un raso et una auna signata al seigno del comune	155
	VII/7v	De salario acimatorum et quantum habere debent	77r		82r	Del sallario delli assimentori e del suo officio	155
	VII/8r	De sacramento piscatorum	77v		82v	Del giuramento s'ha da dar alli pescatori	156
	VII/8v	De iuramento bechariorum et hiis que ipsi facere tenentur	78r		83r	Del giuramento delli mascellari o siano bechari et il suo officio	156
	VII/9r	De bechariis qui intra terminum debitum non iuraverint officium suum	78r		83v	Delli beccari [che] non giurerano l'officio suo al tempo determinato	157
	VII/9v	De hiis que fieri non debent per becharios	78v		83v	Di quelle cose non debbino far li mac ellari	157
	VII/10r	De hiis que becharii habere, facere et tenere debent	79r		84r	Che cosa debbino far e tener li beccari di Cherasco	158
	VII/10v	Qualiter becharii tenere debeant ballantias et carnibus incisis accipiendis	79r		84v	Come debbin tener le bilanzie li bechari et taglino la carne in quello statto li sarà domandato	159
	VII/11r	De bestiis dividendis inter becharios et non inflandis nec ungendis	79v		85r	Che li beccari puossino divider le bestie fra luoro [che] haverano accomprato et che non si debbino sconfiar con bocca né onger le carni	159
	VII/11v	De carnibus per beccarios vendendis prout consilia Clarasci ordinaverunt	80r		85v	Che li macellari sijno tenuti vender le carni all'estimo ordinato	160
	VII/11v	De non incidendis bestiis per becharios nisi ut infra	80r		85v	Che li macellari non possino tagliar le bestie salvo come siegue	160
	VII/12r	Ne becharii proiciant vel dimittant sanguinem, intestina et femoralia aliquarum bestiarum in locis infrascriptis	80v		86r	Che li bechari non porterano o lasciarano nelle strade publiche il sangue né li intestini et l'altre sportitie e cosi nelli luochi infrascripti	161

18	VIII/12v	De quatuor elligendis qui presint bechariis et bechariis	80v	86r	Che s'habbino d'elleger quatro qualli habbino cura delli macelli	161
	VIII/1r	De fodro accipiendo et non remittendo hominibus Clarasci	81r	86v	Che s'habbino d'escoter tutte le taglie et fuodri et non lasciar nissuno di Cherasco non li paghi	162
	VIII/1r	De podisia habenda a collectoribus fodrorum, collectarum et bannorum	81r	86v	Che colloro pagherano le taglie si possino far fare una poliza dall'essatori et così ancora colloro pagherano li bandi da quelli li riscoteno	162
	VIII/1v	Qualiter potestas et vicarius teneantur constringere homines ad satisfactionem fodrorum	81r	87r	Che li signori podestà e vicario sijno obligati constringer tutti egualmente a pagar le taglie et li suoi carrighi	162
	VIII/2r	De fodris solvendis per illos qui habent terras et possessiones in iurisdictione Clarasci	82r	87v	Che tutti colloro hano terre et possessioni sopra sopra la giurisdizione di Cherasco siano tenutti pagar le taglie et altri carrighi	163
	VIII/2v	Quod quilibet teneatur solvere fodrum	82r	88r	Che ognuno sij obligato pagar le taglie et carrighi fra otto giorni doppo le inde fatte	164
	VIII/2v	De fodris excutiendis per potestatem	82r	88v	Che il signor podestà puossi essiger le taglie da colloro tenerano a lavoro le possessioni di quelli non voleno pagar le taglie	164
	VIII/3r	Quod non reddatur nolenti solvere fodrum	82v	89r	Che non si rendi ragione è statto esplicato nel capitulo precedente sotto il titulo che ognuno sij obligato pagar le taglie	165
	VIII/4r	De communibus non aronchendis vel alienandis	82v	89r	Che non si debbino aroncar né vender li beni del comune	165
	VIII/4r	De rivo Crosso largo dimittendo	83r	89r	Che s'habbi da tener il rivo Crosso largho per un trabucho	165
	VIII/4v	De tribus hominibus elligendis in quolibet villario ad inquirendum communia	83r	89r	Che si debbino elleger tre homini per ogni villaro a ricercar le cose et beni del comune	166
	VIII/5r	De viis et stratis publicis Clarasci ac in vicinalibus	83r	89v	Che le vie et strade publiche o sijno vicinalli sijeno tenutte nette et espedito in modo se li puossi comodamente andar et passar	166

¹⁸ Nei testi del 1371 e 1409 appare scritto due volte “bechariis”, mentre la copia a stampa scrive giustamente “et macellis”.

	VIII/6r	De octo hominibus de Clarasco ellgendis ad faciendum aptari et meliorari vias	83v	90v	Che si habbino da elleger otto homini di Cherasco a far acconzar et accomodar le strade	167
	VIII/6v	De quatuor massariis ellgendis ad reficiendum montatas que sunt circa Claraschum	84r	90v	Che si elegano quatro massari qualli habbino d'acconzar le montade sono atorno al luoco di Cherasco	167
	VIII/6v	De hiis que fieri debent et manuteneri in viis que sunt intus locum Clarasci	84r	91r	Di quelle cose s'hanno da far et mantener nelle strade et vie suono nel luoco di Cherasco	168
	VIII/7r	De viis venditis recuperandis ut infra	84v	91v	Che s'habbino a ricuperar le vie o sijno strade vendute alla forma che siegue	168
	VIII/7v	De via vicinali non claudenda	84v	91v	Nissuno debbi serrar le strade vicinali	169
	VIII/7v	De rianis et fossatis, tampis et viis non faciendis	85r	92r	Che non si facino fosi, riane et tampe nelle vie	169
19	VIII/8r	De viis traversandis que sunt inter duo fossata Clarasci	85r	92r	Che s'habbino da determinar et acconzar le strade sono fra li doi fossi di Cherasco	169
	VIII/8v	De terminis viarum custodiendis per camparios sequitur ivi	85v	92v	Che li campari habbino cura et dilligentemente guardino che li termini non sieno mossi o aranchati	183
	VIII/8v	De via clausa publica expedienda vel emenda	85v	93r	Che le vie qualli altre volte erano publiche e poi suono statte usurpate o serrate si debbono restituir etr espedir al utile del comune	170
	VIII/9r	De massariis viarum ellgendis et officio ipsorum	86r	93v	Come s'habbino d'elleger li massari delle vie et del luoro officio	170
	VIII/9r	De massariis aliquarum viarum	86r	93v	Delli massari delle altre vie	171
	VIII/9v	De accusationibus et denunciationibus faciendis de viis	86r	94r	Delle accuse et denoncie s'hanno da far delle vie	171
20	Manca	Qualiter procedatur contra accusatum denunciatum vel inquisitum de aliquo malleficio	86v	94r	Come s'habino da proceder contro collui sij accusato o inquisito d'alcun malleficio	172
21	Manca	De hiis que facere tenentur dominus potestas et vicarius in condemnationibus et absolutionibus	87v	95r	Delle cose siano obligati far il signor podestà et vicario nelle condemnationi et assoluzioni harano da far	173
22	IX/2r	De habitatore Clarasci tormentis non subiciendo vel in carceribus ponendo nisi ut infra	87v	96r	Che nissuno di Cherasco puossi esser incarcerato e messo a tormenti salvo nelle cause che siegueno	174
	IX/2r	De cognitore dando	88v	96v	Che s'habbi da dar un cognitore	175
	IX/2v	De verbis iniuriosis	88v	96v	Delle parole ingiuriose	176

¹⁹ Nel testo a stampa risulta scritto "non traversandis".

²⁰ Nel testo del 1371 manca il primo foglio della IX collazione.

²¹ Nel testo del 1371 manca il primo foglio della IX collazione.

²² Nel testo del 1371 il foglio 2 inizia con la parte terminale di questa rubrica.

	IX/3r	De habitatoribus Clarasci percutentibus extraneas vel vilissimas personas	89r	97r	S' alcuna persona di Cherasco batterà alcuni forestieri o che sijnò villi	176
	IX/3r	De homicidio, feruta factis in vicario vel in iudice	89r	97v	Del homicidio o feritta datta nella persona del vicario o giudice	177
	IX/3v	De verbis iniuriosis dictis potestati vel vicario vel familiaribus suis	89v	98r	Se si dirano parole ingiuriose al podestà o al vicario o alcuno di sua fameglia	177
	IX/4r	De pena illorum qui traherent de pallatio vel turri vel alia domo	89v	98r	Della pena pagherano colloro tirerano pietre o altre cose nocive dal palazzo o torre o di qualunque altra casa	178
	IX/4v	De facientibus insultum ad domos alicuius	90r	98v	Di colloro fano insulti con arme alle case de altrui	178
	IX/4v	De inventis in domo vel curia aliena in nocte scilicet post solis occasum	90r	99r	Di colloro si ritroverano nella casa o corte de altrui di notte cioè dopo il tramontare del sole	179
	IX/5r	De hiis qui facerent ut tractarent proditionem aliquam	90v	99r	Di colloro facessero o tratsero di far alcun tradimento	179
	IX/5v	De frangentibus stratam	91r	99v	Di colloro rompono le strade	180
	IX/6r	De furtis et receptionibus	91r	100r	Delli furti simplici et di colloro recetano li furti	180
23	IX/8r	De pena illius qui falsum testimonium addiderit vel falsos testes vel instrumenta produxerit seu fecerit vel fieri fecerit vel falsum instrumentum fecerit	92v	101v	Della pena si darà a colloro produrano testimoni falsi o testimoni erano falsamente o produrano testimoni falsi o vero instrumenti e di colloro farano o farano far instrumenti falsi	183
	IX/9r	In quibus casibus bannitus possit offendi	93r	102r	In qualli casi si possino offender un bandito senza pena	184
	IX/9r	De bannitis comuni Clarasci	93r	102v	Di colloro serano banditi dal comune di Cherasco	184
	IX/10r	De facientibus cridam foram vel amassamentum gentium in Clarasco vel posse	93v	103r	Di colloro anderano fori senza alcuna occasione de ingiuria fattali e di colloro farano amasso di gente o nel luoco o nel territorio di Cherasco	185
	IX/10v	De appellationibus faciendis in condemnationibus bannorum	93v	103v	Dell'appellazioni s'hano da far in certi bandi	185
	IX/11v	De adiuvandis habitatoribus Clarasci ad habendum eorum debita	94v	104r	Che si debbino li habitatori di Cherasco agiutar a riaver li suoi debiti	186
	IX/12r	De appellationibus civilibus et infra quantum tempus appellari possit	95r	105r	Del appellazioni civili et infra quanto tempo si puossino appellar	187
	IX/13r	De insultibus et percussionibus cum armis et sine	95v	105r	Di colloro farano insulto o batterano un altro cojn arme o senza arme	188

²³ Nel testo del 1371 nella IX collazione dal foglio 8 in poi la numerazione è in cifre arabe.

	IX/13v	De percussionibus factis a minoribus XXV annis et a mulieribus et ab extraneis	96r	105v	Delle feritte fatte da colloro sono minori di vinti cinque anni o da done o forestieri	188
24	IX/17r	De homicidio	96r	106r	Delli homicidij	189
25	IX/20r	Infra quantum tempus debeat expediri de carceribus detenti pro malefficio et pro debito	96v	106v	Infra quanto tempo soi debeno li detenutti per qualunque malefficio liberar o eseguitar e così di colloro sono per debiti detenuti	190
	IX/17v	De propriis damnis	97v	107v	Che ognuno possi accusar nelle sue possessioni	191
26						
27	Manca	De pena seu banno de cetero aponenda in condemnationibus	97v	107v	Che la pena o sij bando in tutte le condannationi si scriverano di mano delli signori podestà o vicario	191
28	Manca	De successionibus ab intestato	98r	107v	Di colloro succedeno ab intestato	192
29	Manca	De testamentis faciendis secundum legem romanam	98r	108r	Che s'habbino da far li testamenti seguendo la dispositione delle legi romane	192
30	Manca	De officio notariatus et qui possunt esse notarii et qui non	98v	108v	Del officio del nottariato et qualli possino esser o non esser nottarij	193
31	IX/14r	De ambasiatoribus	98v	109r	Delli imbasciatori s'havrano da mandar per lo comune	193
32	IX/15r	De sex hominibus elligendis qui presint discordiis et de eorum officio	99r	109r	Che si debbino elleger sei homini qualli sijn sopra le differenze e del loro offitio	194

²⁴ Nel testo del 1371 mancano alcuni fogli.

²⁵ Nel testo del 1371 non è specificata la collazione, che dovrebbe comunque essere la IX; la norma risulta introdotta sulla base di una disposizione di Galeazzo Visconti.

²⁶ Nel testo del 1371 al foglio 17v della IX collazione compare la seguente nota: “Et predicta omnia et singula capitula facta ordinata et aprobata fuerunt per sapientes terre Clarasci tempore regiminis nobilis et potentis viri domini Bartoloti de Salienbenis de Placencia honorabilis potestatis dicte terre Clarasci nec non nobilis et sapientis viri domini Armini de Parma de Alexandria iuris utriusque periti eiusdem domini potestatis vicari dicti loci pro magnifficho excelsso domino nostro domino Galeaz, millesimo trecentesimo septuagessimo primo indicione nona die primo mensis marcii. Et ego Cunibertus Ambroxius notarius ad predicta scripbendi deputatus scripsii et in testimonium premissorum nominem meum apossui et me sub scripsii”.

²⁷ Nel testo del 1371 mancano alcuni fogli.

²⁸ Cfr. nota 27.

²⁹ Cfr. nota 27.

³⁰ Cfr. nota 27.

³¹ Nel testo del 1371 non appare più la numerazione originaria in inchiostro né la collazione (che si presume sia sempre la IX).

³² Nel testo del 1371 il titolo della rubrica risulta essere “De concordiiis”.

33	IX/15r	Quod dominus potestas sed vicarius teneatur cogere parte ad compromittendum altera parte requirente	99r	109v	Che il podestà e vicario sieno tenutti constringer le parti a far compromessi ogni volta sarano richiesti da una delle parti	194
34	IX/15v	Qui possunt cogi ad compromittendum et in quantum tempus debeat terminari	99v	110r	Quali siano colloro possino esser sforzati a comprometer e fra quanto tempo si debino terminar le cause et differenze	195
35						
	22 r	De quarta parte pene remittenda confessis sponte	100r	110v	Che si debbi rellasiar la quarta parte della pena a colloro spontaneamente confessano il delitto	196
36						
	Manca	De ludis	100r	111r	Che non si possi giocar a giochi prohibiti	196
	Manca	De homines Braide pro damnis datis condemnentur prout illi de Clarasco et non aliter et converso	100v	111r	Che li homini di Bra non siano condenati per li danni datti salvo come li homini di Cherasco e non altrimenti et così cambievolmente gli homini di Cherasco dando dano alli homini di Bra	196
37	18r	Sequitur de solutionibus faciendis familiaribus dominorum potestatis et vicarii et decanis sive nunciis (civitate). De solucione per citacione.	101r	111v	Siegue la forma et ordini s'ha da tener nelli pagamenti se farano a quelli della fameglia dell signori podestà e vicario et alli decani o siano messi di corte e primo quanto se habbi da pagar per cittacione	197

³³ Nel testo del 1371 il testo appare simile nel contenuto a quello del 1409, ma diverso nell'esposizione.

³⁴ Nel testo del 1371 da qui in poi non appaiono più indicati i titoli delle rubriche, eccetto in alcuni casi ove sono indicate con diversa grafia (sec. XVI?).

³⁵ Nel testo del 1371, al foglio 21v, compare la seguente nota: "Et ego Johanes Peracius supra scriptum decretum mandato nobilis viri domini Nicolay de Diversis honorabilis potestatis terre Clarasci in presenti volumine statutorum communis Clarasci scripsii anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto indictione XIII die decimo octavo Iulii".

³⁶ Nel testo del 1371 Giovanni Battista Adriani al foglio 22v annota: "Alcune disposizioni di Galeazzo Visconti in favore di Cherasco".

³⁷ Nel testo del 1371 non sono più indicate le collazioni.

	18r	De solutionibus pro preceptis	101r		111v	Quanto s'habbia da pagar per comandamento	197
	18v	De preconizatione cum personas defunctas	101r		112r	Quanto si darà per una crida fatta contra un sij morto o absente	198
	18v	De solutione per crida facta de bonis indefensis.	101r		112r	Del pagamento si farà per una crida fatta per occasione di beni non diffesi	198
	19r	De solutione pro pignore	101v		112r	Quanto si pagherà per li pegni o gagij tolti o fatti	198
	19r	De solutione fienda per detentione	101v		112v	Quanto si pagherà per la captura o dettentura	199
	19v	Quod dominus potestas et vicarius teneantur observare statuta subscripta	101v		112v	Che li signori potestà et vicario siano obligati in virtù del suo giuramento far osservar li soprascritti statutti	199
38							
39							
	Manca	De causis diffiniendis	102r		112v	Come s'habino da diffinir le cause	199
	Manca	De curatore dando	102v		114r	Del curator si darà a un pupillo o a un furioso e pazo et a simili persone	201
	Manca	De testibus cogendis	103r		114v	Che si debbino sforzar li testimoni a deponer la verità	201
	Manca	De officio commissarii super testibus examinandis	103v		115r	Del officio del commissario a torno alli testimoni s'hano da esaminar	201
	Manca	De instrumentis in inditio productis	104r		115r	Delli instrumenti s'havrano da produr in giudizio	202
	Manca	De pena scribenti literas nomine communitatis sine licentia consilii	104r		115v	Della pena di colloro scriverano lettere a nome della comunità senza licenza del consiglio	203
	Manca	De furtis	104r		115v	Delli furti	Manca
	Manca	De hiis qui dederint nummatas alicui pro aliquo labore	104v		116r	Di colloro darano dinari avanti tratto o alcuno a ciò li faci alcuno lavoro	203

³⁸ Nel testo del 1371 al foglio 19v appare la seguente nota: “Et ego Cunibertus Ambroxius supra dicta capitula scripsii et in testimonium omnium premissorum me sub scripsii”.

³⁹ Nel testo del 1371 a partire dal foglio 25 appaiono numerose norme che si riferiscono alla gabella grossa, ad appalti dei mulini e norme relative, ecc. e non sono da intendere come statuti, ma piuttosto come un'appendice costituita da norme specifiche raffrontabili con gli ordinati.

	Manca	De pena trahente aliquem de Clarasco ad aliud tribunali quam dominus potestas et vicarius Clarasci	105r	116r	Della pena si darà a colloro tirerano alcuno di Cherasco ad altro tribunale che a quello delli signori podestà et vicario di Cherasco	204
	Manca	De hominibus Clarasci detenti sive molestati in alieno territorio per communitate Clarasci	105r	116v	Delli homini di Cherasco serano detenuti o molestati in alcuna altra terra et loco per conto et causa del comune di Cherasco	204
	Manca	De non aperiendo apothecas in diebus festivis	105v	117r	Che non si debbano aprir le boteghe nelli giorni di festa	205
				117r	Come s'habino d'occorer le case [prelazione a favore del vicino]	

Normativa comunale e bandi campestri in età moderna: i casi di Bra e Cherasco

BRUNO TARICCO

1. Dagli statuti ai bandi campestri

I bandi politici e campestri sono l'ultima testimonianza di quanto poteva rimanere delle autonomie locali nella dura e lunga lotta contro l'accentramento del potere sabauda, iniziato con Emanuele Filiberto, ma radicalizzatosi soprattutto all'inizio del Settecento con Vittorio Amedeo II e perseguito ancora dai suoi successori. Lo stato centralizzato muoveva verso il livellamento delle diversità, dei privilegi locali, persino dei "buoni usi" con la progressiva estensione della propria legislazione a discapito degli statuti e del particolarismo. Tra il Sei e il Settecento gli statuti poco per volta vengono svuotati del loro contenuto più vivo; rimangono come emblemi, come termine di riferimento aulico, come attestazione di una storia. La pubblicazione a stampa degli Statuti di Cherasco¹ del 1642 sembra in certa misura un epilogo, un ultimo colpo di coda di una realtà che andava mutando, quasi la volontà di testimoniare la fierezza cittadina del passato, piuttosto che di fornire uno strumento per il futuro.

Sopravvivono i bandi, come espressione più contenuta della profonda esigenza locale di tutelare i rapporti interpersonali, la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica, i criteri dell'edificazione, il mercato, le risorse pubbliche e private e i prodotti del territorio. Ma se i bandi politici paiono in gran parte rivolti alla difesa del vivere all'interno della città, molto spesso i campestri si presentano come espressione soprattutto della volontà di tutelare interessi propri da parte del gruppo dirigente cittadino, sempre costituito dai "migliori possidenti". Poi, nel terzo decennio del Settecento, anche i bandi politici e campestri verranno assoggettati all'interinazione del senato, cioè ad un controllo preventivo non solo formale, visto che il senato non si faceva scrupolo di modificare a proprio piacimento le norme, assoggettandole sempre alla legislazione centrale, ma non solo in quel verso, in un'opera destinata a far scomparire ogni diversità tra zona e zona².

¹ *Statuta et ordinationes illustris civitatis Clarasci celeberrimi, nobilis et antiqui, fortissimique Pedemontanae regionis propugnaculum, Augustae Taurinorum 1642.*

² Cfr. L. SPINA (a cura di), *L'Alpe e la terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XVII*, Biella 1997, *Premessa*.

Così, prima di scomparire praticamente nell'Ottocento, poco per volta, i bandi finiranno per diventare omogenei nel territorio, pur conservando talora particolari paragrafi destinati alla salvaguardia di abitudini specifiche, di prodotti tipici o essenziali alla sopravvivenza o al benessere degli abitanti.

2. I bandi campestri a Bra

Secondo una ricerca del Fissore³, a Bra si incomincia a parlare di bandi campestri all'inizio del Seicento. Egli sostiene che nel "Libro Rigato", avviato nel 1605⁴, "appare per la prima volta una serie di bandi relativi alla vita rurale", riscontrando cioè "un'impostazione sistematica tale, per cui i bandi campestri vengono espressamente denominati come tali"⁵.

In realtà a ben vedere già nel "Libro Negro" a partire almeno dall'ultimo quarto del Cinquecento si parla espressamente di bandi. Al foglio 14 si bandiscono il "Transito novo", poi "le bestie" e il "transito delle acque"; al foglio 22 si bandiscono le "broppe e i canizzi", poi i "boschi", e ancora i "tortagni e salici".

Ogni anno a Bra si eleggeva una particolare magistratura dei "Capitulatori" che interveniva a modificare o aggiornare le norme che regolavano la vita della comunità⁶. Proprio nell'azione di questa magistratura è possibile vedere la progressiva espansione della normativa, che, partendo dalla tradizionale assegnazione della gestione in appalto della "Camparia" andrà a determinare i bandi. In questo senso il passaggio dalle regole degli statuti ai bandi veri e propri risulta naturale, come un aggiornamento continuo della tutela della proprietà rurale alla luce delle esperienze.

³ A Bra la materia in questione è stata oggetto di uno studio di Costanzo Fissore (*Ricerche sui bandi politici e campestri relativi a Bra nel XVIII secolo*, tesi di laurea in Storia del diritto italiano, rel. E. Genta, Università degli Studi di Torino, a.a. 1986-87) poi confluita in C. FISSORE, *Bandi politici e campestri a Bra nel XVIII secolo*, in "Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo", 99 (1988), pp. 31-75.

⁴ In precedenza i Braidesi avevano raccolto le norme e i contratti (le "capitulazioni") nel "Libro Negro" (Archivio Storico del Comune di Bra (= ASCB, inv. 138) principiato nel 1578, che all'inizio del '600 fu sostituito dal "Libro Novo", detto poi "Libro Rigato" (ASCB, inv. 139), perché il precedente era completato. I nomi nascono solo dalla copertina di rilegatura. Vedi anche B. TARICCO, *Il secolo di ferro. I I gruppi dirigenti nel Seicento*, in *Storia di Bra dalle origini alla rivoluzione francese*, a cura di F. PANERO, Savigliano 2007, II, p. 102.

⁵ FISSORE, op. cit., p. 33.

⁶ Sul funzionamento del comune di Bra cfr. G. GULLINO, *Il comune di Bra e il suo territorio nella transizione dal Medioevo all'Età moderna*, in *Storia di Bra* cit.

Nel 1580⁷ vennero capitolati bandi sulle “ortaglie”, sulla macerazione della canapa, sui vaccari, e successivamente⁸ “contro i particolari che non hanno sgrato loro canali”. Nel 1586 nuove regole arrivano per “la foglia dei moroni” e a determinare la tassa al segretario in relazione ai bandi e ancora in relazione all’ accusatore dei bandi campestri, che proprio così vengono indicati. Nel 1588⁹ vengono bandite le capre, due anni dopo si ritorna sui doveri dei campari e contro gli “esportatori di bosco e di frutti”. Nel 1592 arrivano altre aggiunte sopra la Camparia e sulle bestie che invadono terreni altrui¹⁰; nel 1596 si capitola sull’erba, sui fieni, sulle foglie, sui danni arrecati ai prati dagli animali e si bandiscono le scrofe¹¹. Gli interventi dei “capitolatori” si susseguono con costanza, annotati anno per anno. Ci troviamo indubbiamente di fronte ad aggiornamenti di norme statutarie, che trovavano la loro prima espressione nella collazione dei capitoli 135-162 (secondo la numerazione di E. Mosca)¹². L’esperienza, la necessità di rivisitare la materia sono alla base di questi dettati asistemati, quasi occasionali, in cui raramente si modifica la sostanza del dettato, quanto piuttosto si aggiornano le tariffe. Diversamente nel “Libro Rigato” le norme vanno a costituire una sorta di “*corpus*”¹³, che appare come il primo tentativo di sistemazione organica della materia, strutturata secondo precisi capitoli, che rifacendosi ancora agli statuti, li ripropongono spesso diversamente formulati: “Bando degli orti”¹⁴, “Bando delle persone alli fieni e all’herbe”, “Bando dei boschi”, “Del transito novo”, “Delli vaccari e porcari”, “Delle capre”, “Delle pecore”, “Sopra i cavalcanti”, “Sopra li porci”, “Sopra li forastieri”, “Prohibitione di pascolar nelle capalle”. Non manca neppure una sorta di procedura per la imposizione delle ammende e per la tutela degli interessi del “dannificato”.

Anche qui, comunque, compaiono le aggiunte e gli aggiornamenti pressoché annuali. Nel 1611 troviamo altri bandi: “Della pescagione e ve-

⁷ ASCB, inv. 138, *Libro Negro*, f. 34 v.

⁸ Assai spesso non compare con precisione una data, perché il segretario utilizza la formula “poi hanno capitolato che...” senza ulteriori determinazioni. Questi bandi (f. 37v.) sono comunque collocabili tra il 1580 e il 1586.

⁹ ASCB, *Libro Negro*, f. 68.

¹⁰ *Ibid.*, f. 72

¹¹ *Ibid.*, f. 77.

¹² E. MOSCA, *Gli antichi Statuti di Bra*, Bra 1994.

¹³ ASCB, inv. 139, *Libro rigato*, ff. 20-37.

¹⁴ Particolarmente ricco il capitolo e strutturato a contemplare molte specie di frutti e verdure, se vengono espressamente citate: uva, rape, carciofi, cardi, cavoli, cipolle, porri, rapanelli, fiori, zucche, meloni, erbe, fave, lenticchie.

natione”, “Sulle foglie”, “Sul bagnar canapa”, “Del messionare”, “Delle bestie negli alteni”, “Dei campari neglimenti”. Nel 1612 si ritorna sui cacciatori, sui custodi delle bestie, sulle “vie nove”, sulle pecore. L’anno dopo vengono dettate nuove regole sulla rocca, sulla “buria”, sui rivi, sui campari. Nel 1617 si interviene sui forestieri, sui pecorari, sui pascoli e sui noci.

Quel nucleo di “capitolazioni” del 1605 rimase in vigore per tutto il secolo, tante volte rivisto con aggiunte più o meno marginali o provvisorie, e soprattutto con adeguamenti pecuniari¹⁵.

Una revisione profonda e sistematica delle norme avvenne tra l’inverno e la primavera del 1700, con la convocazione della magistratura dei “Capitulatori” un tempo eletta annualmente e poi nel corso della seconda parte del Seicento in modo assai raro e saltuario. Il testo redatto da Carlo Camillo Mathis, Giorgio Bonino, giudice vicario, Giulio Cesare Fissore, Gio. Paolo Brizio, Giovanni Sarraceno, Gio. Matteo Costantino, eletti il 3 gennaio, approvato dal consiglio il 9 maggio¹⁶, segna il completo superamento delle norme del “Libro Rigato” diventando, secondo il Fissore, quello di riferimento di ogni sviluppo successivo. Le prescrizioni sono certamente assai analitiche nella determinazione del reato e dell’ammenda, ma tutte in successione, senza capitoli di riferimento, tanto da far pensare non alla volontà di organizzare in modo nuovo la materia, ma piuttosto ancora ad un aggiornamento delle tariffe, col solito riferimento alle suddivisioni del “Libro Rigato”. Nel dispositivo iniziale si configurano le pene scrivendo “...hanno stabilito, riformato, confermato et imposto le pene infrascritte de bandi campestri, sì e come si trova infrascritto, i quali bandi e pene sono pure state approvate dall’ordinario Consiglio della presente Comunità, tenuto sotto li 9 del suddetto Maggio”. E ancora al “Libro Rigato” si rimandava, come al riferimento più importante, quando si trattava dei comportamenti dei campari, “ritrovandosi in quel testo le norme in base alle quali sono regolati i comportamenti”¹⁷.

Anche quel dettato e quel tariffario vennero naturalmente modificati con interventi occasionali, tanto che, a distanza di una ventina d’anni, si sentì la necessità di una revisione completa, che ovviasse alla dispersione normativa creatasi¹⁸. Si approfittò dunque di un’occasione, l’obbligo di far approvare i bandi dal senato, di farli interinare. Quell’intervento fu a Bra

¹⁵ Un importante adeguamento delle tariffe fu deciso nel 1684, come attestato da un lungo foglio ripiegato più volte, inserito tra i fogli 27v e 28 del Libro Rigato.

¹⁶ ASCB, inv. 318, *Ordinati originali* 1699-1703, f. 62.

¹⁷ *Ibid.*, f. 65.

¹⁸ FISSORE, *op. cit.*, p. 38.

causa o pretesto per una lunga serie di polemiche, risse, denunce e discussioni, che coinvolsero i cittadini, fortemente divisi in due campi avversi.

Il 29 dicembre 1721¹⁹ nella chiesa nuova del Corpus Domini (oggi S. Andrea) si radunò il consiglio ordinario insieme a quello dei Capi di casa, come concesso e richiesto dal senato sin dal 15 novembre, "...all'effetto di poter conservare li beni e frutti della campagna e impedire il devastamento de' medesimi, la presente Comunità... ha risolto di devenire allo stabilimento de' bandi campestri". I bandi erano stati predisposti da Francesco Bernardino Operti, sindaco, Gio. Paolo Fissore, Stefano Gerolamo Brizio, Giuseppe Antonio Giorello. I quattro incaricati avevano diligentemente predisposto il testo e l'avevano pubblicato e affisso per più giorni all'Albo Pretorio. Non era comparsa alcuna rimostranza. Ora si trattava di sentirne la lettura e ufficialmente approvarli.

I bandi del 1721 hanno ancora lo stesso andamento di quelli del 1700: nessuna divisione in capitoli; la materia è distribuita sempre sulla scia della normativa del "Libro rigato" e delle suddivisioni che in quel *corpus* emergevano. Certo alcune novità erano state apportare, determinate dall'esperienza data dal trascorrere del tempo, ma sono soprattutto le ammende a modificarsi in base alla moneta corrente. Proprio l'esperienza minuta e il totale rispetto della tradizione sembrano prevalere su ogni altra cosa.

Solo il 2 febbraio 1722 il senato approvò i bandi, che il venerdì 13 marzo furono di nuovo pubblicati con piccole aggiunte. L'autorità centrale era definitivamente riuscita a imporsi a privilegiare, anche negli aspetti singolarmente più locali, il dettato normativo statale rispetto al cittadino, fatto che subito dopo verrà sancito dalle Regie Costituzioni del 1723 e del 1729.

Quel testo, messo a punto nel 1721, rimase sostanzialmente in vigore sino al 1783, quando fu predisposta una nuova stesura. Come ricorda sempre il Fissore, "la compilazione del 1721 costituì il punto d'arrivo di tutta la legislazione campestre elaborata nei secoli precedenti dagli amministratori braidesi e fu l'ultima a venire emanata da essi. Quando nel 1782 le inevitabili esigenze di aggiornamento e la nuova situazione creata dalla costituzione di Bra in appannaggio del Duca del Chiabrese ne suggerirono una nuova redazione, furono gli 'ufficiali' di quell'appannaggio e non più i Capitulatori comunali ad effettuarla, ispirandosi certo anche a quella del 1721, ma rivoluzionandola non poco"²⁰.

¹⁹ ASCB, inv. 327, *Ordinati originali 1720-1721*, f. 121.

²⁰ FISSORE, op. cit., p. 43.

Nel 1763, infatti, il territorio di Bra era stato infeudato e sulla base del fatto che i diritti di promulgare i bandi campestri era prerogativa annessa alla giurisdizione, la città era stata costretta a rinunciare alle proprie ragioni. Solo nella primavera del 1783 entrarono in vigore i nuovi bandi campestri, pubblicati a stampa, per la prima volta²¹. I 135 paragrafi della compilazione del 1721 vengono a estendersi a 141, divisi in 9 capi (i primi otto numerati in successione, l'ultimo senza numero): “Degli accusatori, accuse e pene”, “Strade, ponti e fossi di esse, passaggi abusivi e termini”, “Del pascolo”, “Delle acque”, “Del danneggiamento de’ boschi, tagliamento, escavazione, ed esportazione delle piante di alberi fruttiferi ed infruttiferi, verdi e secchi rispettivamente”, “De’ frutti danneggiati o esportati dai fondi altrui”, “Della vendemmia”, “Degli animali nocivi alla campagna”, “Provvedimenti diversi”. Nessuno avvertiva più la “sacralità” degli statuti, superati dalla legislazione statale e dall’infeudazione stessa. Essi rimanevano come termine di generico riferimento della ritualità che si consumava nell’amministrazione, ma senza più alcuna vitalità di libertà e autonomia. In questo senso i bandi campestri settecenteschi non sembrano sottrarre la “trascorsa autorità” agli statuti, come ha scritto Francesco Guida²², quanto piuttosto proporre una tutela più specificatamente locale della proprietà sulla base delle disposizioni dell’autorità centrale dello stato.

3. I bandi campestri di Cherasco

Nel 1559, con la pace di Cateau-Cambrésis, Cherasco entrò a far parte dei domini sabaudi²³. Dopo le diverse esperienze dei primi due secoli di vita²⁴ e quelle, assai convulse del primo Cinquecento, tra Francia, Savoia e Spagna, alla metà circa del secolo, la città approdava a quella che successivamente sarebbe stata la sua collocazione storico-politica definitiva, con il solo breve intervallo del periodo napoleonico.

La vita sotto il nuovo padrone fu scandita subito dai soliti atti formali dei giuramenti di fedeltà, dalla conferma degli statuti, privilegi, franchigie,

²¹ *Bandi campestri per la città di Bra e per il luogo di Polenzo*, Stamperia Reale, Torino 1783 (copia in Biblioteca civica di Bra: L-I-50).

²² F. GUIDA, *Il Comune di Bra e il riordinamento amministrativo sabauda del primo Settecento*, Cuneo 2005, p. 28.

²³ Per una sintesi degli avvenimenti, cfr. E. LUSSO, G. GULLINO (a cura di), *1559. Dalla Francia ai Savoia. La cessione di Cherasco a Emanuele Filiberto*, La Morra 2009. Per un quadro storico generale cfr. B. TARICCO, *Cherasco. Urbs firmissima pacis*, Cherasco 1993.

²⁴ Per le origini di Cherasco, cfr. F. PANERO (a cura di), *Cherasco. Origine e sviluppo di una villanova*, Cuneo 1994.

immunità e buone usanze con Patenti e con un Memoriale a capi del 22 agosto 1560²⁵. L'anno successivo i privilegi furono ancora confermati²⁶. Poi una conferma generale avvenne il 13 giugno 1567 da parte di Emanuele Filiberto, assistito da Tommaso Langosco di Stroppiana, insieme a tutta una serie di agevolazioni fiscali, pagate comunque dalla Comunità con la non modesta cifra di 4 mila scudi d'oro "del sole"²⁷. Ancora nel 1579 una Lettera Patente del Duca concedeva al chiavaro di Cherasco "col parer del nostro consiglio, di procurar e far le istanze sulle cause criminali et bandi campestri senza incorrer pena alcuna"²⁸.

Morto nel 1580 Emanuele Filiberto, la trafila venne rinnovata con Carlo Emanuele I, che con Patenti del 24 agosto 1582²⁹ confermò le solite concessioni. Altri documenti dello stesso tenore si susseguirono puntualmente, ad esempio nel 1588³⁰, con una cadenza regolata dalle successioni sul trono, dalle reggenze o da stati di necessità economica dei sovrani che sollecitavano "una finanza" offrendo in cambio il rinnovo delle concessioni, talvolta addirittura un qualche formale allargamento delle stesse.

Quando nel 1752 il consiglio cheraschese, dopo aver formato i nuovi bandi campestri, si rivolse al senato per la debita approvazione, non mancò di porre in adeguato rilievo la documentazione in base alla quale poteva permettersi quell'atto. "La Città di Cherasco, contessa di Narzole, a cui spetta la giurisdizione, e redditi d'essa sopra tutto il suo distretto e territorio in dipendenza di Lettere Patenti de' 24 agosto 1582, Memoriale a capi 30 marzo 1623³¹, altro 18 aprile 1695³², Patti, e Convenzioni precedenti ivi

²⁵ Archivio Storico del Comune di Cherasco (=ASCC), fald. 35, VI, 61, *Copia di memoriale a capi e risposte date da S.A. Emanuele Filiberto in cui conferma li privilegi, statuti, immunità e franchiggie a favore della città di Cherasco*. G.B. Adriani trasferì il documento nella propria raccolta (ora Archivio Storico Adriani (=ASA), presso la Biblioteca civica di Cherasco) dove è collocato in ASA, 114.II.9. Probabilmente presto potrebbe essere trasferito nella collocazione più naturale.

²⁶ ASA, fald. 114, II, 12, *Conferma dei privilegi di Emanuele Filiberto di Savoia a favore della città di Cherasco con approvazione del Senato*. 1 marzo 1561. Il documento potrebbe essere presto trasferito in ASCC, fald. 35, VI, 63.

²⁷ ASCC, fald. 33, *Atti della città di Cherasco*.

²⁸ ASCC, fald. 33, *Lettera autentica di Emanuele Filiberto dell'8 luglio 1579*.

²⁹ ASA, fald. 114, II, 17, *Patenti di S.A.R. Carlo Emanuele dei privilegi, statuti, ecc.*, 24 agosto 1582.

³⁰ ASCC, fald. 35, *Carlo Emanuele I conferma gli Statuti*. 1588.

³¹ ASCC, fald. 372, fasc. 2 *Conferma di interinazione senatoria di un memoriale presentato dalla comunità su argomenti giudiziali*. 1623.

³² ASCC, fald. 35, VII, 94, *Memoriale a capi e risposte di S.M. Vittorio Amedeo in cui concede a questa città l'infeudazione di Narzole e conferma ed accorda tutti li privilegi, statuti, concessioni e preminenze*. 1695.




Fig. 1 - *Carta topografica del territorio della città di Cherasco, sec. XVIII, particolare* (AST, Corte, *Carte topografiche segrete*, 28 A II rosso).

riferite, state dette Patenti, e Memoriali a capi debitamente interinate da VV. EE., e dalla Regia Camera, ha sotto li 6 marzo ora scorso formati i nuovi Bandi Campestri, che presenta a VV. EE.”.

In sostanza l'amministrazione locale rinveniva in quei documenti concernenti la giurisdizione l'esplicitazione del suo buon diritto di promulgare i bandi, destinati alla salvaguardia della proprietà pubblica e privata all'interno delle campagne del territorio.

I bandi risultano una naturale, logica espansione degli Statuti, spesso un superamento degli stessi, tanto più importanti quanto più questi diventavano per certi aspetti inapplicabili in quanto superati dalla normativa imposta dal governo centrale.

Non è trascurabile anche un altro aspetto, cioè il passaggio dal latino all'italiano della lingua ufficiale. Alla luce della situazione di fatto, ma anche della normativa, gli Statuti comunali furono volgarizzati nel '500³³, dopo che il duca aveva imposto di redigere in italiano i verbali del consiglio³⁴. Divenne in qualche modo naturale che particolari norme di quotidiano interesse fossero estrapolate e comunicate direttamente. Forte del diritto di mero e misto imperio e in particolare del diritto ad incassare le sanzioni amministrative, il comune imponeva i bandi, logicamente chiedendo l'approvazione delle istituzioni statali, da quando, alla fine del secondo decennio del Settecento, l'autorità l'aveva imposta.

Già però nel 1601³⁵ si trovano relazioni di campari e di soldati di giustizia, che denunciano una serie di violazioni ai bandi campestri. Assai più lungo è l'elenco delle accuse formulate dagli stessi danneggiati. L'andamento è pressoché sempre lo stesso: le persone interessate, il tipo di violazione, la localizzazione spazio-temporale in cui la mancanza è avvenuta. Era poi il giudice ad istruire una sorta di procedimento in cui gli interessati venivano convocati ad esprimere le loro ragioni. Con grande frequenza i reati erano contestati e le due parti si avvalevano di testimoni. I reati più frequenti erano dati dal pascolo abusivo, dal transito per “via nova”, dalla presenza di persone o animali in alteni o tra le “capalle”, ma non mancano ta-

³³ Si veda a proposito l'intervento di F. Bonifacio-Gianzana in questo stesso volume.

³⁴ Cfr. B. TARICCO, *Dopo Cateau-Cambrésis: Cherasco sotto Emanuele Filiberto di Savoia*, in 1559. *Dalla Francia ai Savoia* cit., p. 93.

³⁵ ASCC, fald. 477, fasc. 1. *Camparie diverse. Denunce di violazione dei Bandi Campestri* 30 giugno 1601. Il documento di circa 70 pp. inizia alla fine di giugno del 1601 e copre i restanti mesi dell'anno. Le denunce sembrano ripercorrere lo stesso andamento della stagione agraria: prima i prati, poi le messi, poi ancora i prati e gli alteni con la frutta e le uve, infine i campi seminati e il bosco.

gli di alberi, scavi di fossi, raccolta di legna o fascine nei boschi altrui. Le violazioni sono sanzionate sulla base delle disposizioni; spesso all'amenda si aggiungono i danni, sempre le spese di accertamento. Alla fine del documento compaiono i nomi dei condannati, che risultano oltre la trentina.

I bandi campestri insomma risalgono alla fine del Cinquecento e, se non prima, il comune incominciò a promulgarli almeno durante il regno di Carlo Emanuele I. D'altronde di esecuzione dei bandi campestri riferisce già il Voersio, nella trascrizione del tariffario delle competenze del giudice fissate nel 1605 per le Segreterie Civile e Criminale³⁶. Ancor prima, nel 1569 si parla di bandi in una vertenza giudiziaria tra Cervere e Cherasco³⁷.

Il 31 dicembre 1606³⁸ negli obblighi del "chiavario" si scriveva "far osservare tutti gli ordini et inibizioni sia fatti che da farsi dalla Comunità tanto per il fatto del vivere politico, che sopra li macelli et sopra li bandi campestri ...", dando per scontato che esistessero i bandi politici e i campestri. Successivamente si parla delle accuse e denunce di danni fatte dalla "famiglia di giustizia" o dai campari riguardo alle bestie, al ritrovamento di frutti fuori dalle proprietà, e ancora degli obblighi di perquisizione "di casa in casa si nel luogo di Cherasco come fuori, a ciò si conosca coloro quali faranno del danno in campagna si del bosco che di altri frutti". Ancora dopo compaiono i doveri del camparo in relazione alla tutela dei canali, alla sorveglianza notturna.

Non è possibile capire se in quel momento esistessero già dei bandi a sé stanti o se le violazioni fossero rispetto a precisi dettami degli Statuti, che continuavano ad essere aggiornati³⁹. Nell'edizione a stampa degli Statuti

³⁶ F. VOERSIO, *Historia compendiosa di Cherasco...*, Mondovi 1618, p. 346.

³⁷ ASCC, fald. 19. Tommaso Bianchetto procuratore di Cherasco si presenta a Bartolomeo Moffa, castellano di Cervere a protestare per il sequestro di pecore di proprietà di cheraschesi che pascolavano in una "possessione qual non è seminata, ma è stobia". Il gesto appare come una semplice ritorsione per la lite in corso tra i due comuni a proposito dei confini di un pascolo, aldilà del dettato dei bandi campestri. Alla fine le pecore vengono restituite ai proprietari cheraschesi. Analoghi comportamenti appaiono in altri interventi in questi stessi atti.

³⁸ ASCC, fald. 33, *Capitulazione della Comunità di Cherasco, fatta dalli sottoscritti capitulatori di essa Comunità sopra la chiavaria l'anno 1606*. Del 31 dicembre 1605 è la sottoscrizione dei capitulatori Catalino Mentone, Gian Francesco Ferrero, Ottavio Lunello, Vincenzo Gallamano e del sindaco Giacomo Ferrero. Chiaramente era stata preparata per l'appalto della "Chiavaria" per l'anno successivo.

³⁹ Per una miglior comprensione si rimanda agli interventi di Diego Lanzardo e Francesco Bonifacio-Gianzana. Ricordiamo solo che gli Statuti sono ancora nel Cinque e Seicento il documento di riferimento di tutta la vita cittadina. A metà del sec. XVII, come già detto, la comunità provvide alla stampa degli stessi: *Statuta et ordinationes illustris civitatis Clarasci* cit.

del 1642 si possono infatti facilmente trovare delle serie di prescrizioni, che potrebbero a buon diritto essere considerate il *corpus* iniziale di tutti i successivi sviluppi. Alcune rubriche passeranno completamente nei bandi. Mi riferisco in particolare a una serie di norme collazionate insieme in due diverse collocazioni⁴⁰: il primo nucleo maggiormente indirizzato alla tutela delle proprietà (“De bestiis damna dantibus in bonis extrinsecis alicuius”, “De pratis”, “De intransibus in horto alieno”, “De intransibus in alienis vineis” etc.); il secondo più riservato alle procedure (“De campariis”, “De accusationibus”, “De iuramento campariorum”. “De extimatione damnorum”), ma non essenzialmente (“De messionantibus”, “De pascuis”, “De bestiis extrinsecis custodiendis per camparios”). Non mancano comunque altre prescrizioni sparse qua e là, frutto di interventi o di inserimenti meno organici.

Certamente dei bandi campestri esistevano nel 1621, perché nella seduta del consiglio del 30 dicembre 1620 furono approvati, nella stesura che ne avevano fatto i capitolori incaricati: l’avv. Giovanni Raynerio, Cristoforo Durando e Ottavio Galeazzo⁴¹.

Nel dispositivo iniziale, dopo aver premesso i titoli in base ai quali la città promulgava la normativa, compariva un’espressione che potrebbe far pensare che questa fosse la prima emanazione organica: “et non havendo sino al presente potuto proveder acioche la campagna fosse guardata da malfatori, acioche ognuno possa goder il suo, e custodita, gli è parso formare li seguenti ordini, capitoli e bandi”⁴². Il territorio comunale veniva diviso in “camperie” e tutte sarebbero state appaltate a dei “dazziari”, che avrebbero pagato ogni tre mesi una rata dell’importo del contratto ottenendo mano libera nell’azione contro i contravventori, beninteso con il giudice a salvaguardare i cittadini da ogni indebita accusa. Stava poi agli ap-

⁴⁰ *Statuta et ordinationes illustris civitatis Clarasci* cit. Un primo nucleo di norme si trova tra le pp. 103-116. Una seconda importante raccolta è alle pp. 273-282. Proprio per i criteri di collazione di numerosi e diversi codici manoscritti, che ispirarono la pubblicazione degli statuti, spesso le norme si ripetono, ma sostanzialmente sono rintracciabilissimi i diversi capitoli di tutela dei prati e dei campi, degli orti e delle vigne, le norme sui campari e in genere tutto quanto andrà a confluire nei bandi.

⁴¹ ASCC, fald. 166, *Conseglj 1618-1620*.

⁴² I Bandi campestri del 1621 sono trascritti nel “Cartolario di casa Damillano” (Biblioteca “Adriani”, Ms. 125) un grosso volume di memorie e testimonianze pubbliche, compilato dal notaio Giuseppe Damillano che scrisse sul frontespizio: “Libro da me formato per publica autorità e beneficio de cittadini della presente Città di Cherasco, a qual ho dato principio li 20 marzo 1701”. Il libro nasceva da una qualche richiesta degli amministratori e dunque aveva una valenza anche pubblica, se nella seduta del consiglio del 31 dicembre 1700 il notaio fu esentato dal pagamento del cottizzo, per questa sua incombenza.

paltatori provvedersi dei necessari campari. I bandi erano destinati a durare almeno tre anni, periodo dopo il quale era prevista un'eventuale revisione. E revisioni certamente furono fatte, soprattutto in relazione alla "Tariffa", alla quantificazione delle ammende. Di revisioni delle tariffe e di un qualche aggiornamento della normativa si ha notizia nelle trascrizioni del "Cartolario", che fa intendere avvenissero normalmente a scadenza triennale e ciò almeno sino al 1681.

Ancora nella redazione del 30 marzo 1716 delle "Tasse della città al Sig. Giudice nelle cause criminali" si quantificano le tariffe "per ogni atto di deputazione di camparo alle camperie campestri" e soprattutto "per la sottoscrizione delle letture dei bandi campestri, cioè le generali, al principio dell'anno, quando si pubblica la capitazione de' danni campestri"⁴³. Evidentemente ogni inizio d'anno si pubblicavano o ripubblicavano i bandi

⁴³ ASCC, fald. 170.I, *Ordinati* 1715-1720, f. 18.



Fig. 2 - Cherasco. L'angolo sud-orientale dell'incrocio tra la *platea* e l'asse generatore est-ovest, caratterizzato dalla presenza di edifici dei sec. XIV e XV (foto E. Lusso).

eventualmente con gli aggiornamenti tariffari intervenuti nelle ammende. Già in precedenza, nel 1712⁴⁴, il consiglio rilevava le difficoltà della gente nella interpretazione de “le capitolazioni formate dalla presente città sovra li danni campestri” e chiedeva che i capitolatori si presentassero in assemblea a riferire le loro proposte, che i consiglieri avrebbero esaminato per “ridurle a maggior chiarezza possibile”. Forse in quel proposito di chiarire la situazione di una normativa ormai tradizionale, anche se in marginale evoluzione c’era già la prospettiva di una maggior diffusione del testo, che solo si poteva conseguire con la stampa.

La prima edizione a stampa rintracciata a Cherasco è comunque del 1753 e si riferisce alle disposizioni aggiornate nel consiglio del 6 marzo dell’anno precedente. Davanti al giudice Giuseppe Tappa, il sindaco Giuseppe Antonio Vacca e i consiglieri conte Genna di Cocconato, cav. Francesco Vittorio Amedeo Ratti, Francesco Mentone, Ignazio Gallamano, conte Domenico Gotti di Sallerano, Giovanni Battista Boggetti di Lachelle (che proprio quel giorno era stato “assunto” in sostituzione del defunto Giuseppe Antonio Cassino di Merindol), dopo aver sottolineato le numerose riunioni che erano state necessarie per la puntualizzazione del dettato, il consiglio aveva approvato il testo, che ancora fu riletto dal segretario notaio Chiaramelli⁴⁵.

Il dispositivo iniziava con un capo intitolato “Quanto alle strade, e loro manutenzione”, per proseguire poi con una serie di altri titoli per un totale di 15 capitoli⁴⁶: “Dell’entrare o passare nei fondi altrui”, “Del pascolare ne’ beni altrui”, “Del tagliamento, ed esportazione di fieno, ed erba da prati e beni altrui”, “Del messionare”, “Dei legumi, marsaschi, e canapa”, “Quanto alla foglia dei moroni”, “Del danneggiamento delle piante, ed alberi fruttiferi, ed infruttiferi”, “Del pelar boschi vivi”, “Del tagliamento ed escavazione de’ boschi vivi”, “Del tagliamento ed escavazione de boschi secchi”, “Dell’esportazione del bosco, e del boscheggiare”, “De’ giardini, ed orti”, “Della caccia, e pesca”, “Proibizioni, e capi diversi”.

Il testo fu inviato all’attenzione del senato, con la supplica ad approvare e interinare. Secondo una procedura consueta, il 15 maggio il sostituto avvocato generale Peiretti ordinò la pubblicazione dei bandi con l’affis-

⁴⁴ ASCC, fald. 170, fasc. 3, *Ordinati 1712-1715*. ff. 20-21. Seduta del 31 dicembre 1712.

⁴⁵ ASCC, fald. 478, fasc. 1, *Bandi campestri formati dalla Città di Cherasco Contessa di Narzole sotto li 6 marzo 1752 ed interinati dall’Eccellentissimo Reale Senato li 25 agosto 1752*, in Torino MDCCLIII, nella Stamperia di Giambattista Fontana nel Palazzo dell’Ill.ma Città.

⁴⁶ I capitoli e i paragrafi in essi contenuti non hanno una numerazione propria. I numeri dunque nascono dalla nostra necessità di riferimento.

sione all'Albo Pretorio della Città, per tre giorni almeno, “acciò chiunque abbia cause da opporre, quelle deduca avanti questo Supremo Magistrato, ed al banco dell'attuario Anselmo, col termine di giorni 15”.

Il giudice Tappa verbalizzò poi le tre pubblicazioni. Domenica 21 (di Pentecoste), lunedì 22 e martedì 23 maggio i bandi furono affissi all'Albo e, sulla piazza, ad alta voce tre diversi “servienti e trombetta giurati” lessero le disposizioni senatorie relative ad eventuali ricorsi. Finalmente il 9 giugno l'avv. Sigismondo Cappa, procuratore di Cherasco, illustrò al senato l'effettiva realizzazione di quanto previsto e che nessuno aveva presentato ricorsi.

Il 25 agosto si concluse l'iter: il senato approvò ed interinò i bandi non senza sottolineare che le pene previste dagli stessi “s'intenderanno cumulativamente alle prescritte dalle Regie Costituzioni, Regi editti, ragion comune, e salva ragion al Fisco d'agire criminalmente ne' casi di delitto”, ribadendo con ciò la prevalenza degli interessi e delle disposizioni centrali dello stato, cui doveva sottomettersi la normativa locale. Il senato non si fermava a questo, ma interveniva anche a modificare il dettato dei bandi, sempre a salvaguardia della priorità della legge statale, talvolta a mitigare certe pene che localmente erano sancite in modo particolarmente duro, alla luce di quanto l'esperienza aveva determinato.

Quel dettato del 1752 restò per tutto il secolo fondamentale nella tutela delle campagne cheraschesi, a tal punto che ancora nel 1805, sotto l'impero napoleonico, il consiglio cheraschese, vista la situazione di un territorio spesso alla mercé dei briganti e difficilmente controllabile dalla gendarmeria e dalla guardia nazionale, non sapendo più quali rimedi far intervenire, attraverso il *maire* esplorò presso la prefettura del Dipartimento della Stura a Cuneo la possibilità o l'opportunità di rimettere in vigore i bandi approvati dal R. senato il 24 settembre 1752. Nello stesso discorso si inseriva anche un giovane Carlo Ilarione Petitti, il quale, alla fine del primo decennio del sec. XIX si rivolgeva con una lettera⁴⁷ al *maire* Gioachino Icheri invitandolo a ripristinare i bandi campestri, sola diga di fronte al dilagare della criminalità in campagna, alla insicurezza dei raccolti e della stessa vita.

⁴⁷ ASA, cart. 172.I, fasc.2, carta 18. La lettera non è datata, ma può facilmente riferirsi agli ultimi anni dell'impero francese.

4. Analogie e differenze tra le normative braidese e cheraschese

I bandi rimangono una documentazione importante per approfondimenti di risvolti economici e di aspetti storico-giuridici⁴⁸. Nei divieti emergono infatti le peculiarità della tutela, nella quantificazione delle ammende traspare l'importanza dei singoli frutti del lavoro, nelle norme si configura l'andamento stagionale delle produzioni e della vita, scandita sempre dal "calendario dei santi". In quasi tutti i capitoli i bandi ripercorrono la stagione agraria inseguendo con le ammende le produzioni, dalla primavera con lo spuntare dei primi germogli fino all'autunno, agli ultimi frutti e al momento della semina. Sui territori di Bra e Cherasco i momenti centrali sono dati dalla difesa dell'orto e dei frutteti, dei boschi, con particolari e significativi riscontri ovviamente per le produzioni cerealicole, per la foglia dei gelsi per la produzione dei bozzoli e infine per le uve. Ad una prima lettura generale risulta evidente che la materia è la stessa, medesimi sono i problemi dei due territori parimenti dediti all'agricoltura, con produzioni assai simili e con una situazione socio-economica abbastanza parallela, naturale anche per la contiguità geografica e le caratteristiche del territorio.

Se si riportano le edizioni a stampa di Bra e di Cherasco, una prima significativa diversificazione emerge ancor prima che si consideri il dettato dei bandi e riguarda il loro dispositivo di promulgazione, legato alla titolarità della giurisdizione.

A Cherasco era il consiglio comunale a prendere l'iniziativa, in virtù di tutta quella serie di disposizioni sempre rinnovate e interinate dal senato: "La Città di Cherasco, contessa di Narzole, a cui spetta la giurisdizione... ha sotto li 6 marzo [1752] ora scorso formati i nuovi Bandi Campestri", che presentava al senato per l'approvazione.

A Bra il dettato è quello delle comunità infeudate⁴⁹: "Benedetto Maurizio di Savoia, duca del Chiabese, principe della città di Bra e conte di Polenzo etc., etc. Per esercitare uno dei diritti, che ci sono stati conceduti nelle patenti di costituzione del Nostro Appannaggio in riguardo alla città di Bra, e luogo di Polenzo, abbiamo ordinato, che venissero compilati per territori d'essa Città e luogo i Bandi campestri⁵⁰, ed essendo questi sulla

⁴⁸ Si vedano a riscontro i capitoli di G. S. PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici* e di M. NEIRETTI, *Aspetti economici*, in *L'Alpe e la terra* cit.

⁴⁹ Per il Settecento braidese e l'infeudazione si veda: E. FORZINETTI, *Bra da città a feudo del duca del Chiabese*, in *Storia di Bra dalle origini* cit., II.

⁵⁰ *Bandi campestri per la Città di Bra e per il luogo di Polenzo*, nella Reale Stamperia, Torino 1783, p. 3.

relazione, che ce ne venne fatta, stati da Noi approvati, vogliamo che debbano avere la loro esecuzione ne' territori predetti, secondo l'infrascritto loro tenore"⁵¹.

Dal punto di vista formale i bandi braidesi risultano perfettamente ordinati in 8 capitoli e un dispositivo finale⁵². Ogni capitolo a sua volta è configurato in una serie di paragrafi che facilitano riscontri e citazioni. I bandi cheraschesi risultano disordinati, addirittura disorganici: i capitoli hanno un titolo, ma non un numero e, al loro interno la materia è sviluppata senza sistematicità.

A Bra, pur senza trascurare il lasso di trent'anni tra le due promulgazioni, erano stati dettati da un' *équipe* di professionisti, che avevano riveduto le norme preesistenti con metodo e dottrina; a Cherasco da consiglieri di buona volontà che, se anche non privi di titoli di studio nello specifico settore del diritto, miravano concretamente solo alla tutela dei loro beni.

4.1. Procedure

I bandi braidesi iniziano con un primo capitolo ("Degli accusatori, accuse e pene"), che è quasi un preambolo, dedicato alla figura dei campari,

⁵¹ A Verduno compare una diversa procedura. I bandi campestri (*Bandi campestri stabiliti per la Comunità del luogo di Verduno e regole circa il procedimento politico per freno de delinquenti, 1701*, in Archivio Comunale di Verduno, cart. 66, Finanze) nascono all'interno di una transazione tra il comune e il feudatario relativa alle competenze del Podestà-Giudice, di nomina feudale. A garantire il contratto era il senatore e consigliere di stato Silvio Davico. La comunità accettava di pagare gli emolumenti spettanti al Giudice e alla "Famiglia di Giustizia" nelle modalità e secondo le quote dei Bandi campestri che doveva "inviolabilmente osservare ed eseguire". Cfr. B. TARICCO, *Documenti e appunti per una storia di Verduno*, Verduno 2004, pp. 44-45.

⁵² Lo stesso andamento ordinato si trova nei bandi formulati successivamente. Ad esempio a La Morra (*Sommario degli ordini e bandi campestri da osservarsi nel territorio e finaggio della Comunità di Morra*, Carmagnola, 1822) compare un andamento assai in parallelo con Bra, salvo la normativa "Della caccia ai tartuffi" che non compare nel testo braidese. Un ordinamento simile si rinveniva comunque già in precedenza, ad esempio nei bandi campestri di Saluzzo, editi nel 1748 (*Bandi Campestri per il feudo di Santa Croce, e per tutto il restante Territorio della città di Saluzzo*, Torino, 1748), divisi in 13 capitoli e questi in paragrafi: 1) "Dichiarazioni diverse", 2) "Delle accuse, campari e denunziatori", 3) "Quanto a frutti, fiori, ed ortaglie", 4) "Quanto a' boschi, ed alberi fruttiferi, ed infruttiferi", 5) "Quanto alle viti, vigne, alteni, ed uve", 6) "Quanto alle granaglie, marsaschi, Canapa, Canaparo, Baravale, ed altri marsaschi, e legumi", 7) "Quanto al fieno, erba, trifoglio, strobba, megliazze, biade, e vezza", 8) "Quanto all'acqua per adacquare li prati, e giardini", 9) "Quanto alle vie pubbliche, e consortili, pianche, ponti, e fossi", 10) "Quanto a pascoli", 11) "Quanto all'escavazione di terra, e zappamento ne' beni e strade", 12) "Quanto alle lavorature, e fuoco nelle rive, e strobbe", 13) "Quanto alle pecore e capre". Le uniche varianti sembrano date dalle coltivazioni caratteristiche del luogo.

ai loro obblighi, in particolare al giuramento da prestare ogni anno. I campari, scelti dal feudatario, agiscono allo stesso modo dei soldati di giustizia e mancando alla consegna sono perseguibili. In sostanza appare poi un vero e proprio dispositivo formale, una procedura giudiziaria di denuncia e persecuzione del reato. Il camparo (o il soldato di giustizia) era tenuto a denunciare al giudice la violazione entro 10 giorni; 3 giorni erano concessi per l'intimazione, dopo la registrazione del reato nei registri del tribunale. Nel volgere massimo di 5 giorni (salvo gravi motivi di impossibilità, che solo il giudice poteva valutare e accettare) l'accusato doveva provvedere alla sua difesa, tempo che era suscettibile di una riduzione da parte del giudice. L'accusato risultato innocente non poteva subire spese, poste invece a carico dell'accusatore, insieme ai danni eventualmente determinati dall'accusa falsa o infondata.

Assai più stringato il dettato dei bandi cheraschesi al riguardo, confinato nel capitolo finale "Proibizioni, e capi diversi". I giorni per la denuncia sono ridotti a 8; 5 quelli riservati alla registrazione e all'intimazione; sempre 5 quelli per la difesa, salve sempre le valutazioni del giudice di particolari situazioni. Ai campari veniva prescritto il giuramento e minacciato il licenziamento, oltre le eventuali altre azioni, in caso di parzialità, collusione, corruzione o reità.

Mentre per Bra il senato non aveva trovato nulla da ridire sul dettato: "Le pene, nelle quali verranno condannati i contravventori ai presenti bandi, spetteranno per 2/3 al Fisco nostro e per l'altro terzo al camparo, od altro qualunque accusatore", per Cherasco era intervenuto a impedire che i campari trovassero un utile personale nella denuncia. "Si depellisce l'applicazione delle penali ai campari", era stato annotato accanto alla norma "In qualunque caso di contravvenzione s'intenderà sempre imposta un'emenda uguale all'importare del bando, la qual emenda cederà a favor del danneggiato, salva sempre ragione a questo, ove credesse il danno ecceder l'ammontare d'essa emenda, d'agire per il sovrappiù per via ordinaria di giustizia, ed il bando spetterà sempre per intero alla Città, qual peraltro si cederà alli campari".

Indubbiamente i bandi feudali riservano tutti i poteri decisionali in materia di deroghe al giudice e al suo vicario, che dal principe ottenevano la loro nomina. Quelli della comunità di Cherasco cercavano di configurare nel sindaco l'autorità di derogare alle norme di fronte a particolari necessità, come quella di tenere capre per motivi sanitari-medici⁵³ o di racco-

⁵³ Le capre erano bandite a Bra e a Cherasco e solo dietro presentazione di parere medico era concesso tenerle e solo per un periodo che lo stesso medico proponeva al giudice.

gliere uva prima della data fissata dalla vendemmia. Proprio su queste norme interveniva pesantemente il senato nella solita logica dell'accentramento del potere, a sancire l'autorità del giudice (di nomina reale), e poi del suo vicario, relegando il sindaco al terzo posto e affidandogli il potere solo in assenza degli altri due, caso assai improbabile.

In parallelo i due documenti si esprimono riguardo ai reati commessi di notte o da parte di forestieri. A Bra si scrive: "Per tutte le contravvenzioni che si commetteranno nottetempo, oppure dai forestieri, sarà dovuto il doppio delle rispettive pene e si considererà forestiero chiunque non avrà casa o domicilio permanente nel territorio della seguita contravvenzione, ovvero non possederà beni in esso territorio in quantità maggiore di 3 giornate". A Cherasco "Li Forestieri, che contravverranno a presenti bandi, incorreranno sempre in doppia pena". E si dichiara: "Si averà per forestiere chi, non essendo registrante, non averà stabilita casa, o domicilio permanente in detta Città o territorio". Poco prima si poteva leggere la prescrizione: "Per tutte le contravvenzioni a presenti bandi che seguiranno di notte tempo, si pagherà sempre il doppio bando". Il problema della "pericolosità" del forestiero è continuamente presente nei modi di fare di entrambe le comunità: il forestiero, che non possiede e che è in gran parte estraneo alle pur generiche forme di assistenza cittadine, si trasforma automaticamente in ladro, costretto a provvedere al suo sostentamento senza i mezzi adeguati. Stupisce il mancato intervento del senato a mitigare questa normativa, perché nel secondo Settecento la tendenza è quella di configurare una sorta di uguaglianza degli abitanti dello stato di fronte alle leggi e se la datazione delle norme cheraschesi può ancora giustificare il mancato intervento, per Bra non si può che pensare ad una concessione alla volontà di Benedetto Maurizio.

4.2. La tutela della viabilità pubblica e della proprietà

Il capitolo 2° braidese ("Strade, ponti e fossi di esse, passaggi abusivi e termini") e il 1° cheraschese ("Quanto alle strade, e loro manutenzione") riguardano la viabilità comunale, anche se il primo si allarga anche ad altri problemi che nei bandi di Cherasco sono materia del capo successivo

A Bra si ribadisce chiaramente che le strade reali sono soggette alle disposizioni delle Regie Costituzioni. A Cherasco il fatto resta implicito. In ogni caso la viabilità comunale deve essere salvaguardata: le strade erano essenziali per la gente, ma anche una proprietà pubblica, soggetta necessariamente ad una continua e costosa manutenzione. Proprio per questo nessuno poteva occupare in qualche modo il sedime stradale senza per-

messo (pena lire 10 a Bra), nessuno poteva gettare sulle strade immondizia, paglia, neppure sabbia o ghiaia, nessuno piantare alberi o siepi che, diventando alte o allargandosi, impedissero il passaggio di carri di fieno o paglia, solitamente carichi oltre le sponde e le dimensioni degli stessi. In tutti questi casi a Bra si prevedono pene e il veloce ripristino a carico del contravventore. A Cherasco 2 scudi d'oro per chi restringesse la carreggiata con piantamenti di alberi.

Parallelo è il dispositivo che obbliga i proprietari dei beni a formare, spurgare e mantenere i fossi laterali alle strade, anche se a Cherasco la pena (10 soldi a trabucco) è doppia rispetto a Bra. Era vietato in ogni caso introdurre acqua sulle strade a meno che la si facesse scorrere “in lappole, sterniti o acquedotti formati e mantenuti in modo che non impediscano il comodo transito” (a Bra) o in “napolle lastricate di pietre” (a Cherasco). Adeguatamente tutelati risultano anche i ponti e tutte le opere predisposte per gli attraversamenti.

La tutela della proprietà è pressoché assoluta. “Niuno ardirà aprirsi o farsi strada nuova e così passare ne' fondi altrui” si premette a Cherasco, prima della casistica delle ammende in cui si distingue il passaggio di una persona a piedi, accompagnata da una bestia, con bestia e carro, con bestie aggiate. Altrettanto minuziosa la casistica che riguarda la violazione di recinzioni (con siepe viva, con siepe morta, con muro) o la natura del terreno calpestato (seminati, prati, alteni, orti). Le ammende sono sempre alte (uno scudo e mezzo d'oro è l'ammenda per lo scavalco di muro o siepe di casa o giardino; i 20 soldi per chi attraversa con bestie aggiate raddoppiano se uomini o bestie si fermano a raccolto pendente). Il senato intervenne a far inserire “Si eccettuano quelli che avranno ragione o possesso legittimo di passaggio, e i casi ne' quali le strade circonvicine fossero impraticabili”, una norma totalmente accettata dall'uso, tanto da poter rimanere implicita.

Il paragrafo 11 dei bandi braidesi si esprime allo stesso modo: “Non sarà lecito ad alcuno il passare ne' fondi altrui”. Le strade vicinali potevano essere percorse solo da chi ne aveva titolo. Allo stesso modo solo “la ragione di passaggio” può giustificare l'attraversamento di fondi altrui. Unica deroga: il caso in cui non fossero percorribili le strade. Anche il diritto di passaggio non giustificava i danni causati da chi non transitasse per le “cavessagne”, gli spazi lasciati tra un fondo e l'altro per il giro dell'aratro, oppure dalla primavera alla stagione dei frutti non mettesse alle bestie “le solite musoliere”.

Introdursi nei giardini, orti, prati “di frutti ossia pomaj”, ovvero nelle vigne con frutti, essendo tali siti chiusi con siepe, costa a Bra 2 lire. Se l'accesso non è impedito da nulla, l'ammenda si riduce a una lira, ma se si en-

tra a cavallo o con altra bestia la pena è duplicata, triplicata se con carro o “barossa”. Pene adeguate (lire 5) per chi farà “lappole” o spianerà fossi per entrare in siti altrui, anche solo per passare, pur avendo disponibile una strada praticabile. La manutenzione delle strade vicinali è a carico di tutti quelli che hanno il diritto di passaggio. A Bra non si trascurano specifiche norme sui termini confinari. Ovviamente è proibito rimuoverli, romperli, spostarli: tutti atti criminali colpiti dalla giustizia statale (forse per questo a Cherasco non si era intervenuti), ma anche dal bando di lire 10 e dalle spese di ripristino. “Termini” sono considerati non solo le normali pietre, ma anche alberi, siepi e tutti quei segni che secondo l’uso servono a delimitare le proprietà.

4.3. Il pascolo e le bestie “dannificanti”

Il capitolo braidese “Del pascolo” trova puntuale riscontro nel 3° di Cherasco “Del pascolare ne’ beni altrui”. I bandi cheraschesi risultano ancora una volta più sommari pur con le necessarie distinzioni tra i danni apportabili ai beni seminati, ai prati produttivi o ai prati invernali, agli alteni seminati o nella stagione delle uve, ai castagneti al tempo della produzione e dunque con penalità differenziate. Le bestie “muline, cavalline, asinine, bovine e lanute” non sono soggette a ulteriori distinzioni. Anche i cani vengono ritenuti pericolosi negli alteni e nelle vigne al tempo della vendemmia (soldi 10), persino i polli (soldi 2) nei seminati e negli alteni o nelle vigne al momento della produzione.

Molto più dannosi erano i porci per i quali le multe raddoppiavano. Nelle ammende previste si riscontrano le valutazioni dei beni: alteni da maggio alla vendemmia, campi e prati da marzo a novembre, alteni seminati a raccolto non pendente, castagneti.

Il senato, al momento dell’approvazione aveva inserito: “si eccettuano i casi di bestie entrate con furore in fondi altrui, purché il custode accorra prontamente a ritirarle”, a mitigare il dettato.

La materia a Bra è distribuita in 20 paragrafi e strutturata in una casistica più complessa. Da una parte si fissano le multe per i campi, i prati, le stoppie seminate a trifoglio, per la tradizionale rotazione delle colture (1 lira per i porci, soldi 10 per le altre bestie). Dall’altra si avverte una diversa pericolosità degli animali negli orti, giardini, canapali e seminati (un porco lire 3, una pecora soldi 10, gli altri animali 1 lira). La stessa pena è prevista negli alteni, ma se gli stessi fossero stati recintati, la pena raddoppiava. Le ammende crescevano se il possessore rifiutava di portare via subito gli animali, sino a lire 4, oltre quanto prima previsto.

I paragrafi 7-10 sono dedicati ai margari e ai pecorai. I primi potranno pascolare nei siti loro assegnati dai proprietari da S. Martino⁵⁴ a tutto febbraio e non potranno fermarsi sul territorio di Bra oltre il 25 marzo⁵⁵. I pecorai potevano svernare a Bra dalla festa di S. Andrea sino a quella della SS.ma Annunziata⁵⁶ e pascolare solo nei fondi loro concessi dai proprietari. Ai pecorai era permesso il passaggio, ma non la sosta, nelle strade che costeggiavano alteni e boschi. I margari dovevano dichiarare al segretario del tribunale al loro arrivo, la cascina di residenza, la consistenza della famiglia e del bestiame⁵⁷.

A Cherasco si parla di pecorari solo in uno stringato paragrafo del capitolo finale: non potevano introdursi nel territorio prima della festa dei santi Simone e Giuda e non potevano restare oltre aprile (2 scudi d'oro)⁵⁸. Non era assolutamente concesso di ricoverarli nei tempi proibiti, se non per una notte durante il passaggio.

Nel paragrafo 11 di Bra viene inserito quanto previsto dall'ordinanza senatoria che aveva accompagnato l'approvazione dei bandi del 1722, relativa alla reciprocità del pascolo dei bovini nella stagione improduttiva. In successione si bandisce il pascolo notturno, anche su fondi propri, si colpiscono le bestie trovate a rodere i moroni, le viti, le piccole piante fruttifere. I massari e i fittavoli venivano considerati responsabili delle bestie che avessero rovinato piante "cadenti nel massarizio o affittamento" (2 lire). Negli altri casi la pena saliva a 3 lire. Se si trattava di vivai di moroni o fruttiferi, la multa era di lire 1 per pianticella, 5 soldi per altre piante. Era altresì proibito pascolare su terreni troppo imbevuti di acqua, con il rischio di rovinarli completamente⁵⁹.

⁵⁴ 11 novembre. La data permane dei secoli come momento iniziale del pascolo dei margari.

⁵⁵ All'inizio del Settecento si considerava termine ultimo per l'allontanamento dei margari "la Madonna di Marzo", cioè l'Annunciazione del 25.

⁵⁶ Ecco ancora il solito "calendario dei santi": dal 30 novembre al 25 marzo.

⁵⁷ Nei bandi del 1721 si era trovato il modo per finanziare l'ospedale di Santo Spirito. I margari dovevano "consegnare" ai rettori il numero delle loro bestie e pagare alla stessa istituzione 5 soldi per capo, per poter pascolare nel territorio braidese.

⁵⁸ Dal 28 ottobre a tutto marzo. Nella interinazione del senato del 31 agosto 1790 si impose che i pecorai non potessero trattenersi sul territorio di Cherasco oltre il 25 marzo, sotto pena di 4 scudi d'argento. La stessa pena era comminata a chi detenesse, oltre quella data, sul territorio più di 4 pecore, proprie o in custodia e ancora si applicava ogni qual volta si trovassero a pascolare insieme più di 4 pecore pur di diversi padroni.

⁵⁹ È chiaro che la tutela è rivolta alla proprietà e non a chi aveva titolo per servirsene.

Una particolare norma è rivolta ai forestieri “possidenti beni sul territorio di Bra”, che avevano il diritto di pascolare bestie, ma solo in ragione di un capo ogni 3 giornate possedute.

I paragrafi 18 e 19 si riferiscono alla specifica situazione di Bra e proibiscono il pascolo nella allea della strada “detta della Riviera” e nella Rocca, in questa per il fatto che la discesa delle bestie in essa potrebbe essere causa di “svalancamenti e sligge”, in quella per non rovinare gli alberi di proprietà pubblica destinati all’abbellimento della zona.

Tra gli animali in assoluto nocivi alla campagna, Bra individuava essenzialmente le capre e le scrofe. Per le capre era ammessa un’eccezione “per motivo di sanità”. Diversamente ogni capra veniva colpita dal bando pesantissimo di 10 lire. Per le scrofe la multa era di 4 lire. A Cherasco il bando colpiva essenzialmente le capre (lire 2 a capo), sempre con la possibilità di derogare in caso di malati.

4.4. Le acque

Il capo 4° dei bandi di Bra “Delle acque” è rivolto alla tutela delle bealere e dei diritti di adacquaggio. Rovinare le sponde di un canale comporta una sanzione durissima di 19 lire. La stessa multa colpisce chi si trova ad avere acqua quando non gli spetti, a meno che giuri davanti al giudice di non essere responsabile della diversione, portando prove del fatto. Secondo le modalità del tempo e la diversa considerazione delle persone in base alla “fama” e, probabilmente, al patrimonio, la prova non è richiesta, basta la parola “trattandosi di persona di buona voce, condizione e fama”.

È espressamente vietato far scorrere acqua propria nelle bealere altrui (6 lire), scavare nuovi fossi in beni altrui (10 lire se in campi o prati, 6 lire se incolto, sempre comunque con l’obbligo del ripristino); rompere o guastare le ficche o le chiuse comporta la procedura criminale.

Ogni proprietario è obbligato, ogni anno entro il mese di aprile, a sistemare adeguatamente bocchetti, incastri e tutte le opere necessarie all’irrigazione e insieme a procedere alla “curatura” dei fossi. In ogni modo sarà responsabile dei danni di rigurgito o sversamento delle acque in fondi altrui. Allo stesso modo sarà responsabile dei danni chi non curasse i rivi che scorrono numerosi sul territorio di Bra, che potrebbero portare all’inghiainamento di fondi laterali o a valle.

Nei bandi cheraschesi non esistono norme corrispondenti. E non perché non ci siano gli stessi problemi. Il territorio era abbastanza ben fornito di canali, con la sola eccezione dell’Oltre Tanaro collinoso, ma i grandi canali, come il “Sarmassa”, il “Naviglio”, la “Bealera Grossa”, avevano un

proprio regolamento con norme ormai in uso da oltre due secoli e perfettamente conosciute dagli utenti⁶⁰. I canali dei mulini e del battitore di canapa del lungo Stura, di proprietà comunale, avevano come scopo precipuo il far girare le ruote e, per quanto riguarda l'irrigazione, servivano un territorio abbastanza contenuto. Tutti questi motivi avevano probabilmente spinto alla scelta di non appesantire ulteriormente i bandi, in quanto la materia era già normata e soprattutto acquisita completamente nell'uso. Il 6 febbraio 1792, comunque, il consiglio comunale intervenne con alcune puntualizzazioni, i "Capi d'aggiunta a Bandi Campestri"⁶¹, proprio per disciplinare l'uso dell'acqua dei canali comunali, senza interessarsi affatto degli altri a gestione privata. Emerge prioritaria la necessità di far funzionare i mulini, solo in secondo ordine la prospettiva di dare acqua alle coltivazioni, soprattutto alla destra di Stura, dove, nella parte terminale del corso del fiume, esistevano numerosi orti. I mulini sulla destra del fiume (della Torre e Pallavicino) erano alimentati da un canale che partiva dalla Stura e si arricchiva poi delle acque del rio Crosio. Il mulino sulla sinistra (S.ta Brigida) si valeva di un canale che ancora prelevava acqua da Stura e da una serie di sorgenti sul declivio sotto Bergoglio. In entrambi i canali avvenivano episodi di danneggiamento, per cui fu necessario un intervento di bando. Si prescriveva il pagamento di un diritto d'adacquaggio, diverso a seconda della localizzazione dei beni; era vietato servirsi dell'acqua senza che questa venisse immessa dai campari, che a loro volta dovevano far attenzione a non pregiudicare l'operatività dei mulini; veniva proibita qualunque manomissione di serraglie e partitori.

4.5. La tutela dei boschi e degli alberi

I boschi e gli alberi erano un patrimonio e un bene essenziale, fonte di materia prima importantissima, di legna da ardere, di frutti e di materiale per successive trasformazioni.

Il capitolo braidese "Del danneggiamento de' boschi, tagliamento, escavazione, ed esportazione delle piante di alberi fruttiferi, ed infruttiferi, verdi, e secchi rispettivamente", trovava la normativa corrispondente a Che-

⁶⁰ Si vedano ad esempio i "Capitoli per il mantenimento dell'acqua" riferiti dal VOERSIO, *Historia* cit., pp. 372-383.

⁶¹ *Capi d'aggiunta a Bandi Campestri interinati con declaratoria dell'Eccell.mo Real senato delli 25 agosto 1752. Formati dalla Città di Cherasco Contessa di Narzole col di lei Atto Consulare delli 6 Febbraio 1792, da osservarsi nella stessa Città, e di lei Territorio*, Stamperia di Giambatista Fontana, Torino 1792.

rasco in una serie di capitoli: “Del danneggiamento delle piante, ed alberi fruttiferi, ed infruttiferi”, “Del pelar boschi vivi”, “Del tagliamento ed escavazione de’ boschi vivi”, “Del tagliamento ed escavazione de boschi secchi”, “Dell’ esportazione del bosco, e del boscheggiare”.

Anche in questo caso si ripeteva tutta la casistica relativa all’entità del danno, sulla base dell’importanza dell’albero. Se era perseguito il prelievo di legna secca, sotto qualunque forma, le ammende aumentavano nel caso si trattasse di piante in vegetazione, fruttifere o non. Gli alberi da frutto erano valutati nell’insieme, anche se a Cherasco non si trascurava un’elencazione: viti, peri, pomi, noci, “darmassini”, “persici”, albicocchi, “serase”, castagne, fichi, “moroni”, roveri. Non stupisce l’inserimento tra i fruttiferi dei gelsi e dei roveri, come appare altresì giustificabile la considerazione in cui venivano tenuti anche i salici e i pioppi, alimento consueto per gli allevamenti di conigli e materiale essenziale per ogni problema di legatura. Indubbiamente gli alberi venivano poi valutati in base al diametro del tronco e alla quantità asportata. Il danneggiamento dei fruttiferi era particolarmente colpito a Bra, dove si tornava ad inserire tra le essenze di primaria importanza i gelsi e i salici⁶².

In entrambi i dettati le stesse pene dei ladri erano comminate a eventuali ricettatori, tanto più quando si trattasse di legname adatto alla falegnameria e i “mastri da bosco” erano tenuti a giustificare la provenienza di tutto il loro magazzino, ma anche i commercianti dovevano giustificare la provenienza della legna che vendevano e particolarmente severi si era nei loro confronti se avessero fatto acquisto da chi notoriamente non possedesse boschi.

Accanto al furto vero e proprio si considerava grave anche il danneggiamento, causato dagli uomini o dalle bestie, tanto che si prescriveva una particolare attenzione agli animali che abitualmente si sfregavano la pelle contro i tronchi.

A Cherasco si scriveva: “è proibito boscheggiare in fondi altrui”. E a questo proposito era intervenuto il senato ad aggiungere: “si eccettuano le brondiglie e ramaglie secche disperse per terra o che siano in abbandono”, ribadendo comunque una prassi tradizionale e ampiamente accettata.

⁶² Al solito si definiscono delle qualità prioritarie sia a livello di produzioni sia in relazione alla diffusione della specie. Non stupisca la stessa tutela delle ghiande e soprattutto dei gelsi e dei salici, essenziali all’allevamento dei maiali, dei bachi da seta e ad ogni operazione di legatura.

4.6. La tutela dei frutti e dei raccolti

La materia del 6° capitolo braidese “De’ frutti danneggiati o esportati dai fondi altrui” a Cherasco era suddivisa in diversi capitoli: “Del taglio, ed esportazione di fieno, ed erba da prati e beni altrui”, “Del messonare”, “Dei legumi, marsaschi, e canapa”, “Quanto alla foglia dei moroni”⁶³.

A Cherasco si preferiva partire dalla tutela dell’erba e del fieno (2 soldi e 6 denari la “pugnata”, 5 soldi il fascio, 2 lire la “somata”, 7 lire la “carrata”). Un’aggravante era data dalla presenza di spighe o di legumi all’interno dell’erba raccolta per cui le multe raddoppiavano. A Bra le pene previste erano apparentemente più severe, ma occorre tener presente la dislocazione temporale delle relative norme: 1 lira per fascio, 3 lire la “salmata”, lire 20 “la carrata o barrossata” per l’erba e il fieno, diminuiscono un po’ per la paglia (1 lira per fascio, 2 la salmata, 10 la carrata).

A volte i due testi sembrano marciare in parallelo bandendo, ad esempio, la raccolta di fiori o di rami di alberi fruttiferi, o il gettare alcunché contro per farli cadere. Sistematica è la proibizione della raccolta dei frutti delle alberate o del bosco e delle verdure dell’orto. Significativamente tra i frutti sono collocati anche gli spontanei del bosco: le noci, le ghiande, le “galle”. A Bra veniva sancita la possibilità di appropriarsi di quello che rimaneva dopo la sistematica raccolta del proprietario, ma la proibizione era generale per frutta coltivata, ortaggi e fiori, mentre a Cherasco si nominano “pomi, peri, noci, peschici, fichi, castagne, darmassini, cerase e simili tanto raccolti che guastati” accomunandoli però nella pena di soldi 5 la libbra, esattamente corrispondente alla prescrizione braidese.

Un ampio spazio è dedicato ai gelsi. A Bra la raccolta della foglia altrui era bandita “fuori del tempo dei vermi” (lire 5 per pianta di 6 onces di diametro) e se il furto comportava anche il danneggiamento delle piante si cadeva nella prescrizione relativa. Chi possedeva bachi da seta e non gelsi doveva sempre poter dimostrare come si fosse procurato la foglia. La normativa cheraschese contemplava all’incirca le stesse regole, fissando al 15 maggio la data di inizio della stagione dei bachi: 20 soldi la libbra per la foglia raccolta fuori del tempo dei “bigatti”, 25 soldi il rubbo, quando matura.

⁶³ In ogni comunità si tutelava ogni sorta di produzione specifica, significativa nell’economia locale. A Cherasco la foglia del gelso era importantissima per l’allevamento del baco da seta. Nella stessa ottica si poneva, per esempio a Verduno, la salvaguardia delle rocce per la produzione del gesso e dei terreni che producevano tartufi. Cfr. TARICCO, *Documenti cit.*, p. 46.

La pena raddoppiava se i gelsi fossero stati battuti per far cadere il fogliame. La norma per cui il proprietario di bachi da seta schiusi doveva dimostrare come si fosse procurato la foglia (1/2 scudo e perdita dei bigatti per i rei) si trova inserita nelle disposizioni finali.

A Bra gli ultimi tre paragrafi (23-25) sono dedicati alle uve e ai vigneti. Per ogni libbra d'uva asportata soldi 2 e denari 6; proibita la raccolta di foglie delle viti (10 soldi il rubbo); banditi gli animali da cortile ("pollaglia, oche, anatre, galli d'India e altre simili bestie") dagli alteni, vigneti, seminati, orti e giardini altrui sotto pena di 2 soldi e 1/2 per capo. Per oche e anatre il bando valeva anche per i prati.

Il capitolo cheraschese "Del messionare" vietava la spigolatura nei campi da cui non fossero state ancora asportate le "capale". Le pene erano commisurate alle quantità di spighe asportate, oltreché alle modalità della raccolta: un "manipolo" soldi 6 e 1/2; un fascio 20 soldi se presi dalle "giavele", la metà se messi insieme senza toccare il raccolto. Una pena (la stessa dei "messionatori") era prevista anche per i mietitori, quando ci fosse il sospetto che non avessero raccolto tutto adeguatamente, proprio per favorire i "messionatori". A Bra si ribadiscono le stesse proibizioni, con pene maggiori (1 "manipolo" di formento, barbariato o segala si pagava 1 lira oltre la restituzione di quanto raccolto) per la spigolatura; 3 lire a persona per mietitori o massari che procurassero di spigolare direttamente o per interposta persona nei campi ove avevano lavorato alla mietitura.

Il capitolo cheraschese "Dei legumi, marsaschi, e canapa" bandisce il danneggiamento e l'asportazione di piante o frutti: 5 soldi per meno di un coppo; 10 soldi per coppo e così in proporzione; 5 soldi per ogni manipolo di canapa estirpata o danneggiata tanto nei canapali quanto al "nasatore" o in altro luogo, seguendo il ciclo della produzione. Per ogni pianta di "masciasso sborrata"⁶⁴ soldo 1, così come per ogni mappa di meliga.

Le sanzioni a Bra erano più pesanti⁶⁵: 10 soldi per un manipolo di legumi o canapa; se asportati "in erba" la pena saliva a 2 lire per ogni fascio. Quando l'asportazione avvenisse con carri, "barrosse o lese" si procedeva criminalmente contro i contravventori. Ogni pianta di meliga tagliata in erba comportava 2 soldi di multa, 10 soldi se matura. Per ogni fascio di meliga senza mappe, destinata solo al nutrimento del bestiame pena di 1 lira.

⁶⁴ Tipico esempio di "italianizzazione" della forma dialettale "sburé 'l masciass", cioè decorticare o togliere le foglie alla pianta della canapa.

⁶⁵ Occorre comunque sempre tener presente che il testo di Cherasco è del 1752, mentre i bandi braidesi sono di un trentennio successivo.

A Bra si bandisce anche l'asportazione di stoppie, strami e simili, quando siano sparsi nei campi e tanto di più quando siano già stati raccolti in cumuli. Una norma parallela nei bandi cheraschesi è contenuta nel dispositivo finale "Proibizioni, e capi diversi".

4.7. *Il bando della vendemmia*

Gli alteni e le vigne sono considerati un bene essenziale per la loro produzione di uva, un frutto essenziale alla realtà locale.

A Bra la vendemmia (Capitolo "Della vendemmia") non è ammessa ad alcuno prima di S. Michele⁶⁶ (6 lire per filaro o alteno) a meno che si tratti di poca frutta da usare come cibo. Sono ammesse deroghe in particolari annate, decise sempre dal giudice, sulla base di un ordinato di consiglio in città e, a Pollenzo, sul parere di "alcuni dei migliori particolari". In questi casi la data veniva comunicata con un manifesto. Fissata la data, ogni infrazione veniva multata di 10 soldi per rubbo. Erano ammesse perquisizioni di case alla ricerca di uva per chi non possedeva alteni o vigne.

La materia nei bandi cheraschesi compare nelle "Proibizioni, e capi diversi". Qui una tutela particolare era tesa a salvaguardare i vigneti che producevano vini di migliore qualità e pertanto la vendemmia sulle colline oltre il fiume Tanaro non era ammessa prima della Madonna del Rosario⁶⁷. Nel resto del territorio vigevano le stesse regole di Bra con una multa pesantissima di 2 scudi d'oro, che il senato aveva corretto in 10 soldi per rubbo. Chi si trovasse in condizioni di dover raccogliere prima, aveva la possibilità di ricorrere al sindaco (nel testo del consiglio comunale; sostituito dal giudice, nel testo del senato), che, trovando logiche le motivazioni, poteva concedere una raccolta parziale anticipata. Un manifesto affisso all'albo pretorio poteva fissare date diverse per la vendemmia, per decisione del consiglio e motivate dall'andamento dell'annata.

⁶⁶ La festa cade il 29 settembre.

⁶⁷ La festa cade il 6 ottobre. Del resto la tendenza a procrastinare la vendemmia era solita per le zone collinari a vocazione tipicamente vinicola. A Verduno, ad esempio, nei bandi campestri del 1701, non era ammessa prima di S. Francesco (4 ottobre), anche se poi ogni anno veniva fissato il giorno preciso con un "Manifesto" affisso all'albo pretorio e con la pubblicazione attraverso il banditore. Nei documenti verdunesi è assai comune che la raccolta dell'uva inizi solo il 10-12 ottobre. Cfr. TARICCO, *Documenti* cit., pp. 44-45. A La Morra in generale la raccolta dell'uva non era assolutamente ammessa prima dell'8 ottobre; al consiglio era riservato comunque stabilire la data ogni anno, secondo l'andamento della stagione (*Sommario degli ordini e bandi campestri* cit.).

4.8. *Prescrizioni finali*

A Cherasco le disposizioni finali concernevano in gran parte argomenti già considerati in precedenza, con la sola novità di una norma che prescriveva che chi detenesse roba sospetta di furto incorresse nelle pene previste e, in caso di sospetto la città potesse fare perquisizioni. Anche in questo caso il senato era però intervenuto a modificare prescrivendo che la perquisizione potesse essere ordinata solo dal giudice o suo luogotenente, affidando cioè il potere a magistrati di nomina regia del settore giudiziario e non amministrativo.

I bandi di Bra terminano invece con un vero capitolo di “Provvedimenti diversi”. Vengono prese in considerazione specifiche situazioni legate alla realtà locale, come la produzione di canapa e in particolare la macerazione, che era bandita negli abbeveratoi del bestiame o in acque vicine alla città o da servire per l’irrigazione e specificatamente nelle acque del Pascolo, della Guitina o nel Caudano. Non si potevano invadere acque altrui per “nasare”⁶⁸ la canapa), l’asportazione di terra o ghiaia dalle strade e dalle piazze, in particolare dal pascolo”ove si fa nella città di Bra la fiera delle bestie”.

Sempre a Bra si ripropone la persecuzione delle persone non possidenti beni, ritrovate per strada con frutti a altro soggetto ai bandi: dovevano essere accusate e quindi dovevano giustificare davanti al giudice la provenienza delle merci sospette. Venivano poi considerati i confini tra le proprietà con il necessario spazio libero per girare l’aratro (le “cavessagne”), la messa in sicurezza dei pozzi, prescrivendo la recinzione con muro per altezza di almeno 18 onces per quelli esistenti nelle aie e in genere nei luoghi in cui potesse transitare persona; infine si obbligava alla denuncia al giudice di qualunque possessore di una bestia che fosse morta in campagna o nelle stalle, per i provvedimenti opportuni, compreso l’interramento a distanza non minore di 50 trabucchi dalle strade.

5. *Appendice - I bandi politici a Bra e a Cherasco*

Anche se il presente studio è rivolto ai bandi campestri, per delineare il quadro complessivo della normativa comunale in età moderna è oppor-

⁶⁸ Nella zona l’operazione di macerazione era chiamata “naisura”, in Piemonte era più comune “naivura”.

tuno fornire ancora brevi annotazioni sui bandi politici nelle stesse due città⁶⁹.

Le norme di polizia urbana, sui mercati, sull'esercizio di arti e mestieri, sulle strade interne, sui pubblici servizi erano largamente inserite negli statuti, nei capitolati d'appalto dei daci e dei servizi, negli ordinati, e a Bra, in particolare, nei "Libro Negro" e "Libro Rigato", le due raccolte in cui tra fine Cinquecento e inizio Seicento venivano verbalizzate le decisioni dei capitolatori⁷⁰. In quei fogli i Braidesi avevano rintracciato le norme comportamentali essenziali al vivere all'interno delle mura e poi dei confini del nucleo abitato, che dal latino degli statuti erano passate ad un italiano fortemente infarcito di termini dialettali, modificandosi talora alla luce dell'esperienza e sempre in base al valore delle monete in uso per le sanzioni. Secondo il Fissore⁷¹ e secondo quanto emerso da una breve indagine, i bandi politici, intesi come un *corpus* al di fuori degli statuti, si svilupparono assai più lentamente dei bandi campestri, tanto che a fine secolo XVII le norme dovevano ancora essere rintracciate nei capitoli degli statuti o dei libri dei capitolatori.

Solo nel 1708 si avvertì a Bra l'esigenza di stilare una serie di "Capitoli sulla politica" con la creazione degli appositi Capitolatori, che si interessarono soprattutto delle procedure di vendita, di pesatura e della quantificazione della "tassa del pane".

Nel 1721⁷² in concomitanza con la necessità di far approvare dal senato i bandi campestri, "si tentò di ottenere l'interinazione anche dei "Capitoli sulla politica" del 1708, riveduti e corretti. Il tentativo fallì, perché la comunità non era ancora riconosciuta come "città" e, soprattutto, non aveva il "titolo" ad emanare bandi⁷³. Bra ottenne il "titolo" solo un quarto di secolo più tardi. Dopo tante discussioni e tante lamentele sul comportamento dei macellai, dei panettieri, dei mercanti, la comunità ottenne la possibilità, seppur provvisoria, di crearsi delle norme con cui far funzionare soprattutto il mercato e l'approvvigionamento dei generi alimentari.

⁶⁹ Per Bra, in particolare, si rimanda ancora allo studio del Fissore, già citato in nota 3.

⁷⁰ Cfr. nota 4.

⁷¹ FISSORE, op. cit., p. 34.

⁷² FISSORE, op. cit., p. 64.

⁷³ La situazione della "mancanza di titoli" era assai diffusa e probabilmente nasceva soprattutto dalla volontà dello stato di fare cassa, perché le diverse comunità erano spesso invitate ad ottenere il titolo con l'offerta di una "finanza" allo stato. La comunità di Bra ebbe il riconoscimento della dignità di "città" con le Regie patenti del 20 febbraio 1760: cfr. *Storia di Bra* cit., II, p. 396.

Il 21 novembre 1747, in virtù del Regio Biglietto del 27 ottobre di Carlo Emanuele III, Bra poté formare la “Tassa de’ viveri e commestibili”, che risolveva almeno un problema grave della realtà cittadina, quello stesso che già era stato al centro delle norme del 1708.

Nel 1763, dopo l’infeudazione, nel momento in cui fu chiesto alla città di dismettere i suoi diritti sui bandi campestri, questa chiese in cambio la facoltà di emanare bandi politici. Le Regie Patenti del 25 marzo 1763 la concessero.

Il 4 luglio 1764 gli amministratori nominarono una prima commissione e il 30 luglio una prima bozza dei bandi fu approvata dal consiglio e mandata al feudatario per il gradimento. Non è dato sapere come e perché, ma a 20 anni di distanza quel testo non era ancora arrivato a destinazione.

Il 27 agosto 1785 fu approntato un nuovo testo, debitamente aggiornato, che questa volta pervenne al principe che lo approvò il 5 novembre. Il 25 fu mandato al senato per l’interinazione, che avvenne il 12 agosto 1786, con l’imposizione di alcune modifiche, che furono recepite e approvate cosicché il 3 giugno 1787 i bandi politici poterono entrare in vigore, non senza una pubblicazione a stampa⁷⁴.

Si tratta di 23 titoli : “De’ pesi e misure, De’ commestibili, venditori e rivenditori d’essi, De’ pristinaï e panatari, De’ fornari, De’ fabbricatori di paste lavorate, De’ molinari, De’ conducenti granaglie alli molini, De’ macellari, De’ salsicciari, Delle candele di sevo, De’ mercanti, venditori di granaglie, de’ granaroli, ossia reccatoni, De’ misuratori di granaglie e de’ brenattori, De’ mercanti di vino, Degli osti e tavernieri, De’ fornasari, De’ mercanti da legna, Degl’incendi, De’ tramuti e misure de’ beni, Della libertà e pulizia delle contrade, piazze ed altri siti pubblici, Della consegna de’ bigatti ed obbligo di chi li tiene, Delle prove, De’ servienti alla provveditura”.

Non molto diversa la situazione a Cherasco, dove non è stato rintracciato un vero e proprio registro delle “Capitulazioni”, che invece occorre andare a cercare negli “ordinati”, soprattutto in quelli dell’ultima seduta del consiglio dell’anno, quando si apprestavano gli strumenti per l’amministrazione di quello successivo. Esiste comunque una sorta di raccolta, nata da un’iniziativa particolare⁷⁵, indirizzata soprattutto all’annotazione dei prezzi dei grani e delle vettovaglie, ma che metteva insieme anche una

⁷⁴ *Bandi politici della Città di Bra*, Torino 1787.

⁷⁵ Si tratta del “Cartolario di casa Damillano” inteso a volte come un “Libro di casa” sulla base del titolo postovi al momento della rilegatura di inizio Novecento. In realtà si tratta di una raccolta di memorie pubbliche. Cfr. nota 42.

serie di capitolazioni del sec. XVII, sempre indirizzate agli accensamenti e dunque caratterizzate da normative monotematiche: sulle panetterie, sul macello, sui traghetti, sul mercato, sulla “fidanza del vender vino al minuto”. Il nucleo più antico della normativa riferita risale al 1620, ed è seguita da una serie di conferme o modifiche, sino al 1672.

Non sono stati rinvenuti bandi politici sommativi di tutta la normativa sino a metà circa del sec. XVIII, quando la città si adegua a quello che sta avvenendo un po’ dappertutto. Pur invocando le disposizioni in base alle quali crede di aver titolo all’emanazione, non manca di offrire la somma senza la quale non sarebbero state approvate le norme. Nel momento in cui si accinge a promulgare i suoi bandi politici, rivolgendo la solita supplica al re per ottenere l’approvazione, la città non manca di riferirsi alle norme in base alle quali è nel diritto di formulare gli stessi: “La città di Cherasco sempre stata come ancora attualmente si trova al quieto e pacifico possesso di tutti li dritti e redditi si dipendenti che indipendenti dalla giurisdizione in tutto il suo territorio e così anche dei bandi campestri e pollitici, confische, gabelle, pedaggi, ponti, porti, passaggi, aque, mollini, aquaggi e fidanze colla prerogativa e dritto della bannalità, come di questa ne risulta fra gli altri documenti da un instrumento autentico de 17 Xbre 1345 e dagli infrascritti statuti antichi dalla medesima formati, resta in dovere per il buon governo di quel Publico di riformare e variare in parte ed anche ampliare li Bandi Pollitici che legonsi dalla medesima stabiliti in detti statuti antichi, che già furono da Reali Sovrani approvati e confermati specialmente in vigor di Reggie Patenti de 24 agosto 1582, 25 genaro 1609 e 25 maggio 1695 e dalla reggia Camera e dal Real Senato interinati sotto li 4 e 6 7bre 1582. Siccome però la riforma, variazione ed ampliacione di detti Bandi Pollitici stabiliti nei detti approvati ed interinati statuti potrebbe incontrare nell’osservanza ed esecuzione qualche difficoltà a pretesto di dubbio circa l’autorità legittima nel farla a motivo che si tratti non più degli antichi già stabiliti in detti statuti, ma di nuovi Bandi Pollitici, così quandunque credasi non possa aver luogo un tale dubbio, ha tuttavia la città pensato di abbondantemente ricorrere a piedi della M.V. e di umilmente supplicarla a voler degnarsi mediante la finanza che offerisce di permettere alla Città supplicante la riforma, variazione ed ampliacione de’ Bandi Pollitici già stati per la medesima stabiliti nel sovra annessi antichi di Lei statuti”⁷⁶.

⁷⁶ ASCC, fald. 478, *Bandi politici e di pulizia della città di Cherasco* [Sulla copertina appare: “Propri dell’Ill. Sig. Conte Giovanni Amico di Meane”. Alla fine dello scritto: “Levato dall’originale a spesa e per parte del conte Giuseppe Amico di Meane fu Tomaso. In fede. Cherasco li 3 7bre 1765. Potrero]. Fascicolo di pp. 71.

Chiaramente si evince la piena consapevolezza che i bandi sono una sorta di espansione degli statuti antichi, ma anche qualcosa di nuovo. Si sa di aver diritto a tale esecuzione, ma nello stesso tempo non si vuole andare incontro a vertenze col potere centrale. Per questo, ripercorrendo la solita trafila, si offre al re una “finanza” di 2.500 lire (probabilmente già concordata in precedenza) e in questo modo si ottiene la facoltà di bandire le norme con Patenti di Carlo Emanuele III del 20 luglio 1759 e in successione l’interinazione della Camera il 15 dicembre 1759 e la definitiva approvazione senato del 12 aprile 1760. Quei bandi politici cheraschesi sono formati da 12 capitoli: “Del Mercato, De Fruttajoli e Revendaroli, De Macellari, De Fabricanti della Candelle di Cevo, Degl’Osti, Cabarettieri ed altri vendenti vino al minuto, De Mollinari, De Panatari, De Fornari, De Brentatori, De Pescatori, De Mastri da bosco e da muro, De boscaioli, Stabilimenti per la pulitezza delle contrade e per mantener la salubrità dell’aria, Diverse altre provvidenze per il buon regolamento publico”⁷⁷.

Pochissimo tempo dopo, forse gli amministratori si resero conto di qualche errore, perché i bandi furono riscritti ed emanati l’8 maggio 1760, per essere poi approvati e interinati dal senato il 4 settembre 1762⁷⁸. Questo testo rimase in vigore per tutta la seconda metà del secolo, se fu interinato tante volte (ad esempio nel 1764, con importanti aggiunte e modifiche imposte dal senato)⁷⁹, sino addirittura al 15 gennaio del 1798.

I capitoli ripercorrevano quelli citati in precedenza, pur con qualche differenziazione: “Introduzione di grano, riso, meliga, fave, butirro, formaggio, ova, polalie, selvaticine, frutta e commestibili; Fruttaioli e Revendaroli; Macellari; Fabricatori delle candelle di cevo; Osti, Cabarettieri e Vendenti vino al minuto; Mollinari, Panatari, Fornari; Brentatori; Pescatori; Misuratore de grani; Mastri da bosco e da muro; Materiali di cotto loro fabbricatori; Boscaioli; Stabilimenti per la politezza delle contrade; Diverse altre provvidenze”.

Il passaggio dalla stesura del 1759 a quella dell’anno successivo è documentata da una serie di 12 fogli⁸⁰ in cui compaiono i rilievi di un esperto

⁷⁷ ASCC, fald. 478, 2, *Bandi o sian Regolamenti pollitici per il buon governo della Città di Cherasco Contessa di Narzole*.

⁷⁸ ASCC, fald. 477, *Bandi Pollitici 8 maggio 1760, Interinazione 4 7bre 1762*.

⁷⁹ Nella copia citata di Giovanni Amico di Meane, del 1765 compaiono in margine le aggiunte e le modifiche imposte in un’interinazione senatoria del 4 settembre 1746.

⁸⁰ ASA, cart 32, fasc. 1.4.11, *Memorie riguardanti i bandi politici*.

(probabilmente l'avvocato generale del senato o il relatore) e la nuova redazione dei paragrafi⁸¹.

Chiaramente i bandi erano finalizzati a regolare soprattutto il mercato e in genere l'approvvigionamento di quanto interessasse la vita quotidiana, a salvaguardare la pulizia delle strade interne e ad impedire che fossero in qualche modo occupate. Grande importanza poi veniva data alla definizione degli operatori nei vari settori professionali in cui si dettavano norme comportamentali e dal punto di vista tecnico e soprattutto in chiave morale o salvaguardia dei "buoni usi" locali e della tradizione⁸².

⁸¹ Appare chiaro che il contendere nasce dalle restrizioni che la comunità poneva all'azione dei forestieri e dalla continua richiesta di supporti legali o giurisdizionali a fronte della normativa sulla pesca e sulla vendita del pesce, sulla pretesa cheraschese che i cittadini non potessero andare ai mulini fuori del territorio.

⁸² Nota bibliografica: G.B. ADRIANI, *Indice analitico e cronologico di alcuni documenti per servire alla storia di Cherasco*, Torino 1857; *Bandi campestri formati dalla Città di Cherasco Contessa di Narzole sotto li 6 marzo 1752 ed interinati dall'Eccellentissimo Reale Senato li 25 agosto 1752*, Torino 1753; *Bandi campestri per il feudo di Santa Croce, e per tutto il restante Territorio della città di Saluzzo*, Torino 1748; *Bandi campestri per la città di Bra e per il luogo di Polenzo*, Torino 1783; *Bandi politici della Città di Bra*, Torino 1787; *Capi d'aggiunta a Bandi campestri interinati con declaratoria dell'Eccell.mo Real senato delli 25 agosto 1752, Formati dalla Città di Cherasco Contessa di Narzole col di lei Atto Consulare delli 6 Febbraio 1792, da osservarsi nella stessa Città, e di lei Territorio*, Torino 1792; C. FISSORE, *Bandi politici e campestri a Bra nel XVIII secolo*, in "Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo", 99 (1988), pp. 31-75; F. GUIDA, *Il Comune di Bra e il riordinamento amministrativo sabauda del primo Settecento*, Cuneo 2005; E. LUSSO-G. GULLINO (a cura di), *1559. Dalla Francia ai Savoia. La cessione di Cherasco a Emanuele Filiberto*, La Morra 2009; E. MOSCA (a cura di), *Gli antichi statuti di Bra*, Bra-Savigliano 1994; F. PANERO (a cura di), *Cherasco, Origine e sviluppo di una villanova*, Cuneo 1994; F. PANERO (a cura di), *Storia di Bra dalle origini alla rivoluzione francese*, Savigliano 2007; G.S. PENE VIDARI, *Storia giuridica e storia rurale. Fonti e prospettive piemontesi e cuneesi*, in "Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di Cuneo" 85 (1981); *Sommario degli ordini e bandi campestri da osservarsi nel territorio e finaggio della Comunità di Morra*, Carmagnola 1822; L. SPINA (a cura di), *L'Alpe e la terra. I bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XVII*, Biella 1997; *Statuta et ordinationes illustris civitatis Clarasci celeberrimi, nobilis et antiqui, fortissime Pedemontanae regionis propugnaculum Augustae Taurinorum* 1642; B. TARICCO, *Cherasco. Urbs firmissima pacis*, Cherasco 1993; B. TARICCO, *Documenti e appunti per una storia di Verduno*, Verduno 2004; F. VOERSIO, *Historia compendiosa di Cherasco*, Mondovì 1618.

Indice

Premessa.....	5
---------------	---

Parte I - Comuni e statuti medievali tra Piemonte e Liguria

Comunità urbane, forme di autonomia politica e normativa statutaria fra Piemonte e Liguria (secoli XI-XIII) di FRANCESCO PANERO.....	11
1. <i>Riconoscimento delle consuetudini e origine dei comuni</i>	
2. <i>Il consolidamento del comune consolare</i>	
3. <i>Diritti comunali, scritture pubbliche e antiche norme statutarie</i>	
Gli statuti dei centri minori nel Piemonte sud-occidentale (secoli XIV-XV) di GIUSEPPE GULLINO.....	47
1. <i>Centri minori e comunità di valle</i>	
2. <i>Autonomie locali e statuti</i>	
3. <i>Una riflessione conclusiva</i>	
Comunità, attività economiche e norme statutarie nei comitati di Ventimiglia e Nizza in età bassomedievale di ENRICO BASSO.....	65
1. <i>Il quadro politico: due territori contesi</i>	
2. <i>Il quadro economico</i>	
3. <i>Le norme statutarie</i>	

Parte II - Norme statutarie e bandi campestri fra tardo medioevo ed età moderna

Normativa statutaria e frodi alimentari tra medioevo e prima età moderna di IRMA NASO	95
1. <i>Regole per la vendita di generi alimentari</i>	
2. <i>Lo smercio di carne e pesce fresco</i>	
3. <i>Le macellerie e il giuramento dei beccai</i>	
4. <i>Il lessico delle carni 'proibite'</i>	
5. <i>Beccherie e rischi igienico-sanitari</i>	
6. <i>Truffe e frodi alimentari</i>	
 Gli statuti cheraschesi del 1371: le norme cancellate di DIEGO LANZARDO.....	111
1. <i>L'autonomia, personale e collettiva, dai signori e dagli altri comuni</i>	
2. <i>I beni comuni</i>	
3. <i>L'abbigliamento</i>	
 Norme statutarie cheraschesi della prima età moderna di FRANCESCO BONIFACIO-GIANZANA	127
 Gli statuti di Cherasco: tavola sinottica delle redazioni tardomedievali e moderne di FRANCESCO BONIFACIO-GIANZANA, DIEGO LANZARDO.....	135
 Normativa comunale e bandi campestri in età moderna: i casi di Bra e Cherasco di BRUNO TARICCO.....	159
1. <i>Dagli statuti ai bandi campestri</i>	
2. <i>I bandi campestri a Bra</i>	
3. <i>I bandi campestri di Cherasco</i>	
4. <i>Analogie e differenze tra le normative braidese e cheraschese</i>	
5. <i>Appendice - I bandi politici a Bra e a Cherasco</i>	

FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI GENNAIO 2011
PRESSO LE OFFICINE GRAFICHE DELLA COMUNICAZIONE S.N.C.
STRADA S. MICHELE, 83 - 12042 BRA (CN)